

ROUTES DES POSTES D'ITALIE

Dressées Suivant les derniers Reglemens. Par N. de Fer. Geograp. de MONS^r LE DAUPHIN,
A PARIS, Chez l'Auteur dans l'Isle du Palais Sur le Quay de l'orloge a la Sphere Royale. Avec Priv. du Roy 1708.



Stranieri

Controllo, accoglienza e integrazione
negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)

a cura di Marco Meriggi
e Anna Maria Rao

Federico II University Press



fedOA Press

Ponte centuro. Acquapendente.
te. Bolsena, Montefiascone,
Viterbe, Ronciglione, Monte
Rosi, Baccanò, la Storta.
ROME.

BERL.
De Pont Beauvoisin a LION.
dix huit petites Lieues
comme de LION a PARIS.
Cent lieues.

Liste du Palais Sur le
Quay de l'orloge a la
Sphere Royale.
Avec Privilege du Roy 1708.



Università degli Studi di Napoli Federico II
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

Stranieri

Controllo, accoglienza e integrazione
negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)

a cura di Marco Meriggi e Anna Maria Rao

Federico II University Press



fedOA Press

Stranieri : controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX secolo) / a cura di Marco Meriggi, Anna Maria Rao. – Napoli : FedOAPress, 2020. – 186 p. : ill. ; 24 cm. – (Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche ; 29).

Accesso alla versione elettronica:
<http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-081-2

DOI: 10.6093/ 978-88-6887-081-2

ISSN: 2532-4608

In copertina: Nicolas de Fer, *Routes des postes d'Italie* (1705)

Comitato scientifico

Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Werner Eck (Universität zu Köln), Carlo Gasparri (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Luongo † (Università degli Studi di Napoli Federico II), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Mark Mazower (Columbia University, New York), Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Montroni (Università degli Studi di Napoli Federico II), Valerio Petrarca (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Maria Rao (Università degli Studi di Napoli Federico II), André Vauchez (Université de Paris X-Nanterre), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

© 2020 FedOAPress – Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: settembre 2020
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International



Indice

Marco Meriggi, Anna Maria Rao, <i>Introduzione</i>	7
1. Mario Infelise, <i>La nozione di straniero nei censimenti veneziani seicenteschi</i>	15
2. Jean-François Chauvard, <i>Discipliner le mariage, contrôler les individus, enquêter sur la mobilité: quelques considérations sur les processetti matrimoniali (Venise, XVIe-XVIIIe siècle)</i>	27
3. Alessandro Buono, <i>Naturali, vassalli e forestieri. La presunzione di estraneità e la re-incorporazione degli individui nelle cause per eredità giacenti (Italia spagnola e Nuovo Mondo, sec. XVII)</i>	49
4. Gilles Montègre, <i>Les représentations du contrôle de l'étranger dans les écrits des voyageurs en Italie au XVIIIe siècle</i>	77
5. Gilles Bertrand, <i>Venise, Florence, deux stratégies différentes pour contrôler les mobilités dans la seconde moitié du XVIIIe siècle?</i>	95
6. Diego Carnevale, <i>Andata e ritorno. La mobilità delle persone nel Regno di Napoli: procedure e dinamiche nel Settecento</i>	117
7. Domenico Maione, <i>“Uno spettacolo compassionevole”: il trattamento riservato agli ecclesiastici stranieri durante la Repubblica romana del 1798-99</i>	137
8. Laura Di Fiore, <i>Alle porte della città, ai confini del Regno. Il controllo degli stranieri nel Mezzogiorno dell'Ottocento</i>	161
Indice dei nomi	177

Marco Meriggi, Anna Maria Rao

Introduzione

I contributi raccolti in questo volume sono stati presentati e discussi in occasione del Seminario di studi dallo stesso titolo tenutosi a Napoli, presso la Biblioteca di Area Umanistica, il 30 e 31 ottobre 2017¹. Il seminario era il primo di una nutrita serie di incontri organizzati all'interno di un ambizioso programma di ricerca lanciato dall'Université Grenoble Alpes/Luhcie (Laboratoire Universitaire Histoire Culture Italie Europe) in collaborazione con l'École française de Rome e numerosi altri enti di ricerca e istituzioni universitarie²: tra queste, l'Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi umanistici³. Il programma, intitolato *Administrer l'étranger. Mobilités, diplomaties et hospitalité Italie-Europe (XIV-e mi XIXe siècle)*, è guidato da una équipe composta da Gilles Bertrand, Catherine Brice, Naïma Ghermani, Virginie Martin, Gilles Montègre, Ilaria Taddei.

Il programma di ricerca era stato presentato all'inizio di quello stesso anno, il 27 gennaio 2017, presso l'Università di Grenoble, nel corso di una giornata internazionale di studi dedicata a mobilità e accoglienza dal Medio Evo alla Rivoluzione francese⁴. Molti altri incontri si sono tenuti in seguito, a Roma, Parigi, Venezia, Madrid, su alcuni dei diversi aspetti in cui si articola il programma:

¹ Non di tutti è stato possibile avere un testo per la stampa, mentre si è potuto aggiungere un nuovo contributo pienamente coerente con l'insieme dei temi affrontati.

² Il Centre de Recherche en Histoire contemporaine comparée (CRHEC), Université Paris-Est Créteil Val de Marne; l'Institut d'histoire moderne et contemporaine (IHMC), Université Paris Panthéon-Sorbonne; la Casa Velázquez; l'Institut historique allemand di Parigi; l'Università Complutense di Madrid; e, in Italia, oltre alla Federico II di Napoli, le Università di Suor Orsola Benincasa, di Siena, di Roma, di Venezia.

³ Al programma il Dipartimento ha aderito con un finanziamento al progetto di ricerca coordinato da Marco Meriggi e Anna Maria Rao, intitolato «In viaggio: strutture della mobilità, reti di relazione, esilio e controllo politico nel Mezzogiorno sette e ottocentesco».

⁴ Con le relazioni di Marina Gazzini, *Du xenodochium à l'hospitalis: propositions et réflexions sur l'évolution de l'assistance aux étrangers au Moyen Age (monde italien et méditerranéen)*, Marco

assistenza, ospitalità e controllo, le pratiche epistolari della mobilità, la gestione diplomatica della circolazione degli stranieri, le mobilità culturali, le fonti (registrazione, classificazione, denominazione degli stranieri) e così via⁵.

Il tema delle mobilità si è imposto con crescente rilievo all'attenzione degli studiosi negli ultimi decenni, sotto l'evidente spinta dell'attualità ma con uno sguardo di lungo periodo, dall'antichità ai giorni nostri. Si potrebbe immaginare una particolare propensione a questi studi da parte degli storici del mondo contemporaneo, sotto l'urto di emigrazioni e migrazioni di forte impatto politico, economico, culturale. In un dossier della «Revue d'histoire du XIX siècle» dedicato a *Mobilités, savoir-faire et innovation au XIXe siècle*, le curatrici Catherine Brice e Delphine Diaz lamentano invece una scarsa attenzione della contemporaneistica, rispetto agli studi di storia medievale e moderna, ai rapporti tra mobilità delle persone e innovazione tecnica e scientifica. Il loro dossier declina in una prospettiva interessante e originale il tema delle mobilità di uomini e donne nell'Ottocento, non solo e non tanto in termini di controllo e di misure amministrative, ma come occasione e strumento di circolazione di competenze e di conoscenze: delle «mobilités innovantes»⁶.

A Catherine Brice (presente nel programma coordinato da Gilles Bertrand con il CRHEC, Centre de Recherche en Histoire contemporaine comparée, Université Paris-Est Créteil Val de Marne) si deve anche un altro importante progetto, che affronta in maniera nuova un tema che ha anch'esso trovato negli ultimi decenni sempre maggiore attenzione, fortemente legato a quello delle mobilità e delle forme di controllo: il tema dell'esilio, visto, però, in questo caso, non tanto sul piano politico e culturale, quanto piuttosto nei suoi aspetti economici e giuridici. *Confische e sequestri negli Stati italiani nel lungo Ottocento: fonti per una storia sociale del Risorgimento* è il titolo del progetto, all'interno del quale

Meriggi, *L'identità à la frontière. Mobilité et contrôle dans la péninsule italienne entre la fin de l'Ancien régime et l'époque napoléonienne*, Anna Maria Rao, *Mobilités en temps de révolution*.

⁵ Ricordiamo *Hospitalité de l'étranger, XIVe-XVIIe siècle: entre charité, contrôle et utilité sociale. Italie – Europe*, Rome, École française de Rome, 30 novembre-1er décembre 2017; *Administrer l'exil (XIVe-XIXe siècle)*, 27-28 juin 2018, Paris, Université Paris-Est Créteil; *Dall'asilo della libertà al diritto di asilo, sec. XIV-XIX/De l'asile de la liberté au droit d'asile, XIVe-XIXe siècle*, Venezia 28-30 marzo 2019; *La diplomacia de las movilidades culturales. Normas, prácticas y protagonistas (siglos XVII-XIX)/La diplomatie des mobilités culturelles. Normes, pratiques et protagonistes (XVIIe-XIXe)*, 21-22 de noviembre de 2019, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid.

⁶ C. Brice, D. Diaz, *Introduction*, in «Revue d'histoire du XIX siècle», 53, 2016, pp. 9-18.

si sono tenuti incontri e seminari, sfociati in delle prime pubblicazioni⁷. Un altro ampio programma europeo finanziato dall'Agence nationale de la recherche (2016-2020) si può qui citare, *AsileuropeXIX*, dedicato a una storia comparata e transnazionale delle procedure di accoglienza per esuli e rifugiati politici in Europa fra il 1815 e il 1870. Sono solo alcuni esempi fra i tanti, significativi del moltiplicarsi di progetti, incontri di ricerca, studi, su questi argomenti.

Nel programma *Administrer l'étranger* sono le questioni amministrative a dominare, sia pure da punti di vista molteplici e differenziati e secondo un'articolazione tematica variegata che si può così riassumere: 1. Le norme e le teorie della mobilità, dalle prime forme di accoglienza e assistenza dell'Europa medievale e moderna a forme di controllo sempre più ispirate dal sospetto e dalla diffidenza, ma all'interno di processi tutt'altro che lineari; 2. Le istituzioni e l'evoluzione delle pratiche di controllo, attraverso gli agenti diplomatici e consolari, e i luoghi del controllo e della gestione della presenza degli stranieri; 3. La vita e le pratiche dei migranti, dalle lettere di presentazione e raccomandazione alle richieste di documenti, salvacondotti, di naturalizzazione, incluse le attività economiche e culturali. Obiettivo finale, realizzare un volume su *La fabrique de l'étranger: accueillir, classer, contrôler*.

Nel seminario di Grenoble del 27 gennaio 2017 la discussione mise in rilievo diversi nodi interpretativi e varie questioni di linguaggio, concettuali e giuridiche: in primo luogo la fluidità della nozione di straniero e della sua definizione giuridica, particolarmente negli spazi italiani dal Medio Evo all'Unità (e oltre). Di qui la decisione di censire e far dialogare alcune delle ricerche in corso su questi temi, con particolare attenzione al problema delle fonti.

L'approccio prescelto si è rivelato fruttuoso: abbiamo avuto contributi su alcuni grandi centri urbani e città capitali, da Venezia a Milano, Firenze e Napoli, su alcune procedure direttamente o indirettamente produttrici di fonti sulla mobilità delle persone, su testimonianze biografiche e autobiografiche relative alla circolazione e all'accoglienza in alcuni Stati italiani preunitari.

Nel caso di Venezia, presente nei contributi di Mario Infelise e Jean-François Chauvard, emerge con chiarezza la precocità di misure di verifiche e di controllo sui flussi e i percorsi migratori in una città dalle dimensioni demografiche certa-

⁷ *Propriété et politique: exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe siècle/Proprietà e politica: esilio sequestri e confische nel lungo Ottocento italiano*, sous la direction de C. Brice, «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», 129, 2017, 2.

mente non comparabili a quelle di grandi capitali europee dell'età moderna, ma dal carattere fortemente cosmopolita, luogo di transito e circolazione di lavoratori stagionali, mercanti, viaggiatori, diplomatici.

Nel saggio di Infelise, i modelli di rilevazione dei dati e i sistemi di classificazione adottati fin dal Cinquecento, prima in forma manoscritta poi a stampa, e le istruzioni fornite per la loro compilazione, sono un esempio significativo di una volontà di conoscenza indirizzata al controllo della presenza di "forestieri" sul territorio cittadino e delle forme di accoglienza e ospitalità. Vago e fluttuante il termine "forestiero", atto a designare sia i viaggiatori accolti nelle "camere locande" sia i lavoratori stagionali. Tutt'altro che irrilevante la preoccupazione religiosa.

Nel contributo di Chauvard è un'altra fonte a rivelare in maniera inedita tutte le sue potenzialità per la storia delle mobilità: i processetti matrimoniali. Di questa fonte straordinariamente duttile, che dalla storia della disciplina del matrimonio ha potuto estendersi fino a quella dell'alfabetizzazione, una delle punte di diamante nella pratica della storia sociale, Chauvard mette in rilievo tutta la ricchezza anche dal punto di vista del controllo dell'identità delle persone all'interno di una territorio dato. Non solo, ma in questo modo sposta l'attenzione dal ruolo esercitato dalle autorità statuali nella conoscenza e nel controllo dei flussi migratori a quello svolto dalle autorità ecclesiastiche, ancor più interessate sia prima sia dopo il Concilio di Trento a vigilare sulla circolazione di gruppi e di individui e a identificarli, dal punto di vista territoriale, sociale e soprattutto religioso. La fonte mette in rilievo un altro aspetto importante e non molto presente negli studi sulle mobilità: il ruolo del matrimonio nei processi di integrazione di stranieri e/o forestieri. La lotta contro la bigamia produce inchieste a Napoli, Venezia, Roma, Livorno, dalle quali emergono straordinarie storie di vita di marinai, soldati, saltimbanchi, cantanti, domestici, artigiani, che per anni vagano da un luogo all'altro del Mediterraneo o dell'Europa.

Nozione *passe-partout*, ci ricorda Chauvard, quella della "mobilità". E in effetti, permette anche di entrare in meccanismi di gestione della fiscalità e di controllo delle proprietà individuali e collettive che mettono in gioco a loro volta delicati rapporti di negoziazione tra comunità e poteri dello Stato. È il caso del diritto di albinaggio studiato da Alessandro Buono per l'Italia spagnola – in particolare lo Stato di Milano – e nel Nuovo Mondo, dove *extranjero* è chiunque non sia nato in territorio iberico, escluso il Portogallo (1596). Diritto di albinaggio, *droit d'aubane* in Francia, *ubena* in Piemonte: al di là delle sue denominazioni, come ci ricorda Buono, la questione delle successioni vacanti, diffusa in tutto il mondo mediterraneo se non nel mondo intero, è stata oggetto di letture stori-

grafiche e dibattiti significativi intorno alla natura, alla logica, all'applicazione, agli obiettivi di queste norme. Ingiustizia tipica dello Stato assoluto e strumento di vessazione per funzionari voraci, secondo la condanna dei giuristi dell'Ottocento, gli studi di Peter Sahlins, Simona Cerutti, Tamara Herzog ne hanno dato un'immagine molto più sfumata: maggiormente legata al tema del rafforzamento dello Stato per la Francia moderna studiata da Sahlins; ricondotta piuttosto ai modi di inserimento degli individui in una comunità da Cerutti, Herzog, e dallo stesso Buono. La fonte – le pratiche relative alle persone morte senza discendenza e le cause per eredità giacenti – gli permette non tanto di tracciare un profilo sociologico degli “stranieri” quanto piuttosto di illustrare alcuni aspetti terminologici e interrogarsi sulle forme di integrazione. Il diritto di albinaggio parla di stranieri in rapporto non a una provenienza ma alla trasmissione dei beni: “straniero” è chi non fa parte di un gruppo, non di una patria. E l'applicazione di questo diritto da parte dei tribunali della monarchia spagnola nello stato di Milano e per i “naturali” dei Regni di Spagna che morivano nel Nuovo mondo porta appunto all'inserimento o reinserimento degli individui in una comunità, difendendo le eredità dei forestieri legittimamente inseriti in una catena di successione dalle possibili appropriazioni indebite da parte dei “naturali” e “vecinos” dei luoghi in cui morivano.

Con Gilles Montègre attraversiamo diversi Stati italiani lungo il XVIII secolo in compagnia di alcuni viaggiatori francesi, fra i quali campeggia a giusto titolo la figura del naturalista Latapie, autore di un diario-giornale di viaggio di ben 14 quaderni, le *Éphémérides* (1774-1777), il cui primo volume, dedicato a Roma e alla Toscana ha avuto una recente edizione critica a cura dello stesso Montègre. Il confronto fra le diverse testimonianze comprova quanto diversa sia l'attenzione dall'uno all'altro, da un luogo all'altro, prestata alle procedure di identificazione. Le élite in viaggio appaiono attente più agli incidenti di percorso che alle forme di controllo della mobilità, passaporti a parte. Ma è dai loro diari che meglio apprendiamo delle negoziazioni tra viaggiatori e amministratori, con ampio ricorso a mance e regalie, e dei vari modi possibili per sfuggire a rigori e lunghezze burocratiche, giudicati eccessivi in particolare nelle Sicilie: la lettera di raccomandazione può a volte sostituire il passaporto; l'abito ecclesiastico può essere di per sé un lasciapassare; la mediazione diplomatica e consolare è una risorsa ulteriore. Scappatoie affidate alla transazione orale, non registrata dalle fonti amministrative. Risalta dalle loro pagine la differenza dei sistemi da un luogo all'altro, centri urbani, città capitali, porti, campagne. E l'insofferenza: queste élite vivono i controlli come una persecuzione per gli onesti, inutile per i malvagi.

La diversità delle procedure è al centro del contributo di Gilles Bertrand su Venezia e Firenze. L'esame comparato delle procedure amministrative adottate per gli individui in partenza, in transito o in arrivo mette in rilievo una grande eterogeneità delle fonti tra Firenze, Venezia e altre città italiane (liste, registri di passaporti), solleva interrogativi metodologici cruciali sulla diversa efficienza personale dei funzionari preposti al controllo e sul problema delle dispersioni e distruzioni: molti documenti, lettere, lasciapassare, salvacondotti, vengono conservati giusto per il loro tempo d'uso. La cronologia conferma il 1789 come cesura, tra un prima non certo immobile, ma di lente trasformazioni, e un poi di accelerazione del cambiamento, quando l'attività di registrazione diventa ben più regolare e sistematica. Ancora una volta emerge la fluidità delle denominazioni: a Venezia è "forestiero" anche chi viene dalla Terraferma; a Firenze si distinguono i "forestieri" dai "sudditi" del Granduca, a volte chiamati i "nazionali". Diversi i documenti identificativi: *passaporti* e *visti* a Firenze, *bollettoni* e *viglietti* a Venezia. Tutti, a differenza che nel Delfinato, mancano di segnalazioni fisiche ma riportano appartenenza sociale, patria di origine, motivi del viaggio.

Con i saggi di Diego Carnevale, Domenico Maione, Laura Di Fiore, le fonti ci portano nel Regno di Napoli e a Roma fra Sette e Ottocento.

Diego Carnevale affronta con attenzione specifica la questione delle diverse denominazioni dei documenti di identificazione nello spazio e nel tempo: salvacondotti, passaporti, "fedi", visti di ingressi, con termini diversi di validità, annotati con crescente regolarità in appositi registri. Le guerre – come la rivoluzione a fine secolo – fanno da acceleratori, provvisori o definitivi, delle procedure di controllo, per evitare ingressi e transiti indesiderati. Le fonti esaminate permettono di seguire quasi passo passo i punti nevralgici di accesso al Regno di Napoli e dunque di controllo, via mare e via terra. Il caso di Napoli capitale mostra un delicato gioco di equilibri fra autorità statali e poteri municipali nella concessione dei documenti richiesti, con una crescente presa delle prime rispetto ai secondi. E poi, la necessità di avere con sé forme diverse di documentazione. Viste dall'interno degli organi amministrativi, la situazione non sembra poi così complicata come appariva ai viaggiatori francesi. Ciò che conferma l'assoluta necessità di coniugare sempre fra di loro fonti diversificate.

Ce lo conferma ulteriormente il contributo di Domenico Maione sulla Repubblica romana del 1798-99: ecco che quell'abito ecclesiastico che in molti casi era servito – e forse poteva servire ancora – a superare più facilmente controlli e sorveglianza occhiuti diventa non un lasciapassare ma motivo di diffidenza, provocando interventi i cui effetti sono giudicati addirittura «compassionevoli».

L'abito diventa sospetto: l'ecclesiastico è il naturale alleato se non il sobillatore diretto degli insorgenti antifrancesi; al tempo stesso, in quanto proveniente dalla Francia infetta, potrebbe essere comunque portatore di contagio filorivoluzionario. Ciò che si vede, allora, è la piena politicizzazione del controllo della mobilità, sia pure in riferimento a un gruppo relativamente ristretto. Emigrati, deportati, confinati... sembra quasi che non si sappia in quale categoria collocare i preti refrattari usciti di Francia, ambigualmente tollerati. In questo contesto, è la carta di sicurezza a imporsi fra i documenti identificativi: "sicurezza" degli ecclesiastici in territorio romano, ma anche e soprattutto di chi stava loro intorno.

Amministrazione e politica: è questo il connubio che si rivela anche nell'Ottocento borbonico napoletano indagato da Laura Di Fiore. Dopo la cesura rivoluzionaria e napoleonica, siamo ormai nell'epoca della obbligatorietà dei documenti identificativi e di viaggio e della loro estensione a tutti gli individui. Tutti, dal marzo del 1808, sono tenuti a munirsi di una "carta di ricognizione", che consente ai regnicoli di spostarsi all'interno del Regno. Le descrizioni fisiche del modello francese sono ora presenti in maniera diffusa. Diversificate rimangono le competenze amministrative sui passaporti, a seconda che si tratti di regnicoli (prefettura di polizia) o di stranieri (ministero degli Esteri). Permane la fluidità delle denominazioni: a Napoli, nella capitale, sono tutti "forestieri", stranieri e regnicoli. Ma forte è il divario tra prescrizioni legislative e la loro applicazione, che sembra sempre trascurata e insufficiente agli occhi delle autorità.

Il volume risponde, insomma, in riferimento agli spazi italiani preunitari, a molti degli interrogativi sollevati dal programma di ricerca, in primo luogo alla prospettiva di uno straniero "amministrato", non solo controllato. Certo, molto resta da dire sulle forme e le modalità di accoglienza e di integrazione: su questi aspetti si è continuato e si continua a lavorare.

Mario Infelise

La nozione di forestiero nei censimenti veneziani seicenteschi

1. La fonte a cui questo intervento rivolge l'attenzione è di notevole rilevanza ed è ben conosciuta ai demografi e a tutti coloro che dalla fine dell'Ottocento hanno studiato la storia della popolazione di Venezia, i quali, però, come del resto logico, hanno in genere preso in considerazione i molti dati numerici che si potevano ricavare e altri elementi importanti per la storia demografica. Così è stato per Aldo Contento nel 1900, per Giulio Beloch nel 1902 e, in tempi più recenti, per i molti altri studiosi che se ne sono occupati¹.

In questo caso concentrerò l'attenzione su due aspetti specifici: l'uso dei modelli di rilevazione dei dati e, più in dettaglio, in tale contesto molto formalizzato, quali modalità potevano segnalare chi non aveva un'origine autoctona.

2. Il primo aspetto è più relativo alla storia della statistica, le cui storie tradizionali fanno riferimento spesso al caso veneziano e all'attenzione nei riguardi dei dati di carattere numerico.

Sono citate a riguardo le relazioni degli ambasciatori o alcuni scritti di Francesco Sansovino e di Giovanni Botero². Qui però siamo di fronte ad un caso

¹ A. Contento, *Il censimento della popolazione sotto la repubblica di Venezia*, in «Nuovo Archivio veneto», XIX, 1900, pp. 5-42; 179-240; XX, 1900, pp. 5-96, 171-235; G. Beloch, *La popolazione di Venezia nei secoli XVI e XVII*, in «Nuovo Archivio Veneto», n.s., II, 1902, t. III, p. I, pp. 5-49; G. Favero – M. Moro – P. Spinelli – F. Trivellato – F. Vianello, *Le anime dei demografi. Fonti per la rilevazione dello stato della popolazione di Venezia*, in «Bollettino di Demografia Storica», 15, 1991, pp. 23-110. Giovanni Favero e Francesca Trivellato sono ritornati in tempi più recenti sulla questione per ragionare sulle fonti demografiche degli ebrei veneziani: G. Favero – F. Trivellato, *Gli abitanti del ghetto di Venezia in età moderna: dati e ipotesi*, in «Zahor. Rivista di storia degli ebrei», VII, 2004, pp. 9-50; ulteriori considerazioni possono ricavarsi dallo studio di Andrea Zannini sul censimento del 1607: A. Zannini, *Un censimento inedito del primo Seicento e la crisi demografica ed economica di Venezia*, in «Studi Veneziani», n.s. XXVI, 1993, pp. 87-116.

² A. Quadri, *Storia della statistica dalle sue origini sino alla fine del secolo XVIII per servire d'introduzione ad un prospetto statistico delle provincie venete*, Venezia, Picotti, 1824. I riferimenti

diverso che prevedeva, sin dal 1608 (febbraio 1607 *more veneto*), l'utilizzo di moduli prestampati appositamente concepiti per effettuare la rilevazione dei dati.

L'uso di formulari parzialmente precompilati aveva una lunga storia alle spalle persino prima dell'invenzione della stampa. Basta ricordare i modelli legali, i formulari per le indulgenze o, ancora, nella seconda metà del Cinquecento i bollettini in uso nelle piazze commerciali per registrare i valori delle merci o dei cambi³. Questionari a stampa – le *Relaciones Geográficas de Indias* – inoltre erano serviti ai governi spagnoli durante il regno di Filippo II per avviare complesse inchieste sullo stato delle diverse regioni dell'impero coloniale⁴. In questo caso, però, siamo di fronte ad una situazione diversa che prevedeva l'uso di moduli prestampati appositamente concepiti e predisposti per rendere più agevole e uniforme la rilevazione preliminare dei dati di carattere numerico, prevedendo per essi uno specifico spazio nel modulo stesso. I dati raccolti sarebbero poi serviti in una seconda fase per elaborare ulteriori tabelle di dettaglio. Si tratta, in altre parole, del precoce tentativo di comprendere la realtà demografica di una città e della sua società in un determinato momento, collocandola all'interno di uno schema predefinito che presupponeva la necessità di ragionare preventivamente proprio sulla formalizzazione e sulla normalizzazione dell'informazione, con tutti i problemi che ne potevano derivare. Si rendeva quindi necessario in primo luogo immaginare un sistema di classificazione che, all'interno dello schema dato, riuscisse a comprendere tutte le situazioni possibili. Una volta concepito il piano, la tecnologia della stampa agevolava l'operazione di raccolta dei dati e il loro riutilizzo nel caso se ne verificasse la necessità, come esplicitamente si chiariva nella presentazione del modulo: «Dobbiate quanto prima con accurata diligentia far la descrizione delli habitanti della vostra contrà a casa per casa, la qual, per rendervi facile, habbiamo fatto stampar questi fogli acciò la fatica vi riesca minore»⁵.

andavano alle opere di F. Sansovino, *Del gouerno de i regni et delle republiche cosi antiche come moderne*, Venezia, Francesco Sansovino, 1561 e di G. Botero, *Relatione della Republica Venetiana*, Venezia, Varisco, 1605.

³ J. J. McCusker – C. Gravesteyn, *The Beginnings of Commercial and Financial Journalism. The Commodity Price Currents, Exchange Rate Currents, and Money Currents of Early Modern Europe*, Amsterdam, Neha, 1991.

⁴ C. M. Cipolla, *Tra due culture. Introduzione alla storia economica*, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 167-168; A. Brendecke, *Imperio e información: funciones del saber en el dominio colonial español*, Madrid, Iberoamericana / Frankfurt am Main, Vervuert, 2016.

⁵ Archivio di Stato, Venezia (d'ora in poi: ASV), *Provveditori alla Sanità*, b. 568.

3. I modelli che sto illustrando erano in tutto e per tutto analoghi ad un attuale foglio elettronico Excel. Ripartiti per parrocchia e di formato *in quarto*, erano costituiti da un pagina iniziale che forniva ai compilatori – una commissione costituita dal piovano, un nobile e un cittadino – una serie di istruzioni generali per la «descrizione delli abitanti» della contrada da effettuare «casa per casa» e, quindi, nelle pagine successive, da una serie di tabelle relative ai diversi aspetti della popolazione che si intendeva rilevare.

Si iniziava con quattro prospetti relativi al numero dei religiosi regolari, suddivisi tra frati, monache, ospedali e pizzocchere. Si passava poi alla popolazione vera e propria, ripartita in tre grandi categorie, nobili, cittadini e artefici. Ogni “record” era intestato al «capo di casa» e solo per le prime due vi era l’obbligo di registrare il cognome. Negli altri casi ci si limitava al solo nome e alla professione, informazione che veniva poi rielaborata in ulteriori tabelle. Seguivano una serie di indicazioni numeriche relative alle persone facenti parte del nucleo familiare e/o dimoranti nell’abitazione, così suddivise:

- il numero complessivo dei conviventi;
- i preti di qualsiasi età
- i «putti» sino all’età di 18 anni;
- gli uomini sino ai 50;
- i «vecchi» oltre i 50;
- le donne di casa oltre i 18 anni, «non comprese le massere», ossia le donne di servizio;
- le «putte» sino ai 18 anni;
- i servitori di qualunque età
- le «massere» di qualunque età
- i «forestieri viandanti» su cui si dirà più in specifico.

Un’ultima voce riguardava le gondole pertinenti. Nel 1670 venne inoltre aggiunto un ulteriore “campo”, definito esattamente con tale denominazione, per eventuali altre imbarcazioni diverse dalle gondole⁶.

Meritano interesse le istruzioni per la compilazione tendenti a risolvere preventivamente i dubbi che potevano eventualmente sorgere. Se per nobili erano intesi esclusivamente i patrizi veneziani, le incertezze che potevano sorgere sulle

⁶ ASV, *Provveditori alla Sanità*, b. 572, 1670, sestiere di Santa Croce: essendo molto varie le tipologie di imbarcazioni possibili si suggeriva di indicarne il nome per il quale si «lasciava un campo più largo».

altre categorie erano molte. Tra i cittadini andavano inseriti tutti coloro che esercitavano una professione civile, quindi gli avvocati, i notai, i medici, gli speciali, ma anche i preti, purché fossero «capi di casa». L'interpretazione della categoria, quindi, a differenza di quella dei nobili era piuttosto elastica e definiva in genere una situazione di agiatezza complessiva che poteva comprendere nobili non veneziani, grandi mercanti anche forestieri, e artisti di fama, come Domenico Tintoretto nel 1633⁷. Una serie di sigle serviva a risolvere alcuni casi particolari che, evidentemente, erano ritenuti interessanti per le autorità. Era il caso dei barcaioi, dei custodi di ridotti e di casini, degli affittacamere, ovvero coloro che tenevano «camere locanti», da evidenziare con la sigla C.L. Inoltre andavano notati con la lettera N coloro che ospitavano «huomini a mese», vale dire gli affittacamere di lungo periodo. Nessuna casella doveva restare vuota e, nel caso in cui il valore fosse zero, andava appunto indicato lo zero. Infine era previsto uno specifico spazio bianco per esprimere qualsiasi dubbio potesse emergere nel corso della compilazione: «et nel bianco del foglio scriverete quelle cose nelle quali vi cascasse qualche dubbio».

4. Non si hanno molte informazioni circa la storia dei moduli di rilevazione e sul passaggio dai sistemi manoscritti cinquecenteschi a questi diversi seicenteschi, che sopravvivono in forma molto incompleta e che probabilmente non erano stati concepiti per una loro conservazione negli archivi. Benché esistano esemplari delle rilevazioni sul sestiere di San Polo del 1608⁸, solo un decreto del Senato del 1624 pare fornire le disposizioni chiave, per quanto si ricordasse la rilevazione precedente⁹. Tale decreto incaricava i Provveditori alla Sanità di effettuare il censimento della popolazione per la città e il dogado, affidandone la compilazione per ogni parrocchia ad una commissione costituita dal parroco, un nobile e un cittadino. Loro compito era quello di registrare «persone de ogni grado, conditione, età et sesso di persone et tanto secolari quanto ecclesiastiche et claustrali, con destintione però et forma chiara et intellegibile».

La registrazione sarebbe dovuta avvenire ogni cinque anni. In realtà questa regolarità non si verificherà mai. Sulla base dell'incompleta documentazione su-

⁷ ASV, *Provveditori alla Sanità*, b. 568, parrocchia di San Marcilian.

⁸ I modelli del 1607 sono conservati nell'archivio Donà delle Rose in Biblioteca del Museo Correr, *Donà dalle Rose*, f. 351. In G. Favero etc, *Le anime*, cit., pp. 40-42, una descrizione dettagliata dei modelli superstiti.

⁹ ASV, *Senato Terra*, f. 269, 26 luglio 1624.

NOBILI													
Nome, & cognome del capo di casa.	1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o	11 ^o	12 ^o	13 ^o
	Num. Delle Anime di cam.	Num. Delli Pref.	Num. Delli Puri fino li 18.	Num. Delli ibonni da 19. in 30.	Num. Delli Vecchi da 30. in su.	Num. Delle Donne	Num. Delle Putte fino li 18.	Num. Delli Scrittori.	Num. Delle Maltete.	Num. Delli Freg.	Num. Delle Gonfoli.	Numer. di Pretori, Barchi, Barchette, Piato, Fitolere, & altre Barche distinte in parole.	
E. Giorgio Contarini	20	0	0	2	2	1	0	12	3	0	2	0	0
E. Andrea Contarini	8	0	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0
E. Andrea Magagnoli	12	0	2	2	0	0	2	3	3	2	5	0	0
E. Andrea Contarini	4	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0
E. Gaspare Contarini	20	0	0	2	0	0	0	4	2	0	1	0	0
E. N. D. Leon Trivulzi	8	0	0	0	0	1	0	3	4	0	2	0	0
E. Meano Quonari	9	0	3	1	0	1	1	2	2	0	2	0	0
E. Nicolo' Bataglin	9	0	2	0	1	1	1	2	3	0	1	0	0
E. Andrea Marcato	12	2	4	2	0	2	2	2	2	0	2	0	0
E. Gerolamo Senso	22	0	2	2	2	2	0	4	3	0	2	0	0
E. Quare' Dolce	11	2	0	2	2	2	0	4	2	0	2	0	0
E. Alessandro Morosini	13	0	2	2	1	1	1	4	3	0	2	0	0
E. Juana Forza	15	0	0	2	0	1	3	5	4	0	2	0	0
E. Giorgio Contarini	6	0	2	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0
E. Fran. Pisani	4	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0
E. Luella Bataglin	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
E. Marco Morosini	5	0	1	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0
N. D. Adriana Zen	5	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
E. Paolo Zen	5	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0
E. Paolo Lion	15	0	1	1	2	2	0	7	4	0	2	0	0
N. D. Marieta Contarini	11	0	0	5	0	1	1	1	3	0	2	0	0
N. D. Bianca Contarini	8	0	0	0	0	1	0	2	3	0	2	0	0
E. Nicolo' Longo	11	0	2	2	0	1	2	3	3	0	1	0	0
E. Vettor Morosini	6	0	0	2	0	1	0	2	2	0	1	0	0
E. Piero Zen	4	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0
	227	2	18	28	9	22	17	69	58	2	21	2	2

Modello di rilevazione del censimento 1624. Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. Donà delle Rose, f. 351.

perstite rimangono modelli per gli anni 1607/9, 1624, 1633, 1642 e 1670 con minime variazioni tra di loro¹⁰.

Al di là della semplice descrizione dei moduli e dell'ovvio interesse del governo veneziano per le caratteristiche demografiche della città, vi sarebbe da riflettere sul senso epistemologico dell'operazione. La tipografia cinquecentesca aveva nel tempo elaborato mille sperimentazioni circa l'organizzazione della materia sulle pagine al fine di rendere più veloce e agevole il reperimento dell'informazione. Tavole dei luoghi comuni, indici, sommari, cronologie abbondavano nelle opere più complesse presentando spesso innovative soluzioni grafiche che consentivano di orientarsi rapidamente anche nei testi più farraginosi, consentendo inoltre di evidenziare anche aspetti trasversali e nascosti che non si percepivano neppure attraverso una meticolosa lettura sequenziale. In questo caso, invece, siamo di fronte ad un'operazione diversa, poiché la tipografia e le soluzioni grafiche che essa consentiva non erano utilizzate per riorganizzare la materia di un testo scritto, bensì ai fini dello studio e della comprensione della realtà. Ma perché l'operazione potesse funzionare era necessario porsi e risolvere una serie di questioni che miravano a standardizzare tale realtà, individuando gli elementi essenziali e scartando gli altri. Solo così si poteva ricomporre tale realtà in uno schema, che con l'aiuto fondamentale di una serie di dati numerici, era in grado di offrire un non ovvio e scontato quadro sintetico della situazione¹¹. Occorreva inoltre educare coloro che sarebbero stati coinvolti nell'operazione a tale nuova forma di raccolta ed elaborazione di dati.

5. Benché lo scopo delle rilevazioni fosse quello di determinare quantità e caratteristiche della popolazione stabile, lo schema fa emergere una certa attenzione ai movimenti di popolazione e alle diverse categorie. La presenza di un campo specifico destinato ai «forestieri» non li esaurisce. Tale campo era riservato ai cosiddetti «forestieri viaggianti», espressione piuttosto corrente nella lingua italiana sino a tutto il XIX secolo per definire prevalentemente i viaggiatori che

¹⁰ G. Favero etc, *Le anime*, cit., p. 41.

¹¹ Si tratta di aspetti poco considerati anche nei più recenti studi sull'organizzazione del sapere: F. Waquet, *L'Ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent. XVIe-XXIe siècle*, Paris, CNRS Editions, 2015; *Approaches to the History of Written Culture: A World Inscribed*, a cura di M. Lyons – R. Marquilha, Cham, Palgrave Macmillan, 2017. Qualche accenno al censimento e a tale problematica in P. Burke, *Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1988.

soggiornavano per pochi giorni, per diporto o per affari, e non ad altre possibili tipologie di stranieri.

L'attenzione alle locande conferma questo tipo di interesse, che peraltro non appare oggetto di rilevazione attenta e sistematica da parte della commissione incaricata, fornendo per questo dati di limitata attendibilità. Le «camere locande» erano situate per lo più nel sestiere di San Marco e solo in qualche caso sporadico registrano anche i nomi degli ospiti. Nel 1633 a San Fantin, Battista, titolare della «Casa visentina» alloggiava sei clienti, a giudicare dai nomi, nobili vicentini, annotati a parte: «il cavalier Feramosca e Toderò il suo servitor; il conte Carlo Pugano e Batista suo servitor, il conte Piero Cavra e Bernardo suo servitor»¹². Nello stesso anno a Santa Maria del Giglio, Isabella vedova di Battista Ceriol «tien li comedianti»: in tutto otto forestieri. Nella maggior parte dei casi però ci si limitava ad apporre il numero dei presenti. In prevalenza gestite da donne, le camere locande vedono tuttavia in qualche caso qualcuno che tende a professionalizzare maggiormente l'attività: a San Moisé, giusto a ridosso di piazza San Marco, ve ne erano diverse, come Ventura, qualificato come «ostò alla Luna», o Lugretia Manfredi che dava sistemazione a undici forestieri. In ogni caso la quantità segnalata non pare mai molto rilevante: nelle parrocchie in cui è maggiore la presenza di ospiti stranieri le percentuali di «forestieri viaggianti» sul totale degli abitanti era comunque bassa: a San Zulian sono 28 su 1717 (1,63%) abitanti, a San Moisé 23 su 1386 (1,66%), a Santa Maria del Giglio 65 forestieri su 1001 (6,49%)¹³.

Diverso è il caso di coloro che erano definiti «huomini a mese», da decodificare probabilmente come i lavoratori stagionali. La leggenda prescriveva la loro registrazione, ma anche questa non appare sistematica, o almeno dà risultati molto inferiori a quanto sarebbe lecito attendersi in una città nella quale tale forma di occupazione era molto diffusa per molte categorie professionali¹⁴. In questo caso erano spesso le vedove, indicate come capofamiglia, ad ospitare lavoratori per periodi prolungati. In genere si trattava di poche unità di persone per ogni abitazione, anche se tra gli artefici vi era chi dichiarava di ospitare anche 45 persone.

¹² ASV, *Provveditori alla Sanità*, b. 569.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ P. Lanaro, *Corporations et confréries: les étrangères et le marché du travail à Venise (XVIe-XVIIe siècles)*, in « Histoire urbaine », 21, aprile 2008, pp. 31-48.

HOSPITALIUM S. MARCI BIASSIO

San  Biaasio

DE Mandato dell' Illustrissimi Signori Gio: Antonio Valier, Benetto Pisani, & Piero Giustiniani, Proveditori alla Sanità si comette à voi Reverendo Piovano della Chiesa di S. *Biagio* che unitamente con l' Illustrissimo Signor *Meo Orsola* & Domino *Man. Zuanon* eletti da noi in executione de Parte dell' Eccellentissimo Senato de di 26. Luglio prossimo passato dobbiate quanto prima con accurata diligentia far la descrizione delli habitanti della vostra Contrà à casa per casa, la qual per rendermi facile habbiamo fatto stampar questi fogli, acciò la fatica vi riesca minore douendosi per le famiglie de Nobili, che trouarete nelle facciate soprascritte NOBILIT, & Cittadini nelle facciate soprascritte CITTADINI, & li Artefici nelle facciate soprascritte ARTEFICI, & però habbiamo fatto diuidere ogni compartimento di dette facciate in dodici caselle da ponerli come qui sotto.

Nella prima, Nome & cognome del capo di casa, senza alcun titolo, eccetto che se sarà Prete, se li metterà vn P. & se sarà Nobile nella facciata de Nobili, se altro in quella di Cittadini.	5 Huomini suo anni 50. COM 6 Vecchi da 50. in su. 7 Donne di casa da 18. in su <i>hab. e imprese le Massere.</i> 8 Putte fino anni 18. 9 Seruitori di qualunque età. 10 Massere di qualunque età. 11 Forestieri viandanti. 12 Gondole.
2 Tutta la Famiglia, compresi tutti, & anco li Forestieri viandanti.	
3 Pretti, siano Patroni, o altro di ogni età.	
4 Putti fino anni 18.	

Nella casella che non si trouerà persona, o cosa descrita nella sommità della facciata, se gli farà vn o.

Per Cittadini metterete Auocati, Medici, Notari, & altri che esercitano professione Ciuile, & anco li Preti che non sono Nobili, quando però sono capi di casa.

Auertendo nelle case delli ARTEFICI, che alla casella de Seruitori va il o. Che li Garzoni, & gioueni di bottega si metteranno nella casella secondo la età. Nelli ARTEFICI in loco del cognome si metterà l'esercizio.

Se farà Huomo o donna che tenghi Camere Locante, si farà il suo nome, & dopo se gli farà vn C. L.

Camere Locante. C. L.

Huomini a mese. N. Se tenirà huomini à mese, o notte, dopo il suo nome se gli metterà vn N. seruiendo la sua famiglia nelle proprie caselle, & li forestieri in quella di Forestieri.

Barcaruoli da traghetto. G. Traghetto. Se farà Barcaruol da traghetto ò tozzo, si metterà il suo nome, & vn G. con il nome del suo Traghetto, ouer Tozzo, & poi la famiglia à proprij lochi.

Barcaruolo Seruitor. S. Se farà Barcaruolo che serui, dopo il suo nome si farà vn S. non mettendo lui in altre caselle, douendo esser descritto nella famiglia del Patrone, ma si metterà la sua famiglia nelle proprie caselle.

R. Se farà custode di ridotto, dopo il suo nome vn R.

C. Se di casino dopo il suo nome vn C.

Nelli Monasterij di Frati, & di Monache seruarete l'ordine che vederete dietro questa facciata;

Et nel bianco del foglio scriuerete quelle cose nelle quali vi cascasse qualche dubio.

Dat. ex Offic. Salut. Die 25 Augusti 1624.

Bernardinus V. suaghi Offic. Salutis Not.

suma

Modello di rilevazione del censimento 1624, legenda. Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. Donà delle Rose, f. 351.

6. «Forestieri viaggianti» e «uomini a mese» non esauriscono le tipologie possibili di forestieri. Come già è stato accennato, oggetto delle registrazioni erano gli abitanti stabili, quindi coloro che disponevano di un'abitazione, indipendentemente dal loro essere veneziani o dall'esserne proprietari. L'origine appare molto meno pertinente e non determinava altre modalità di registrazione sistematica. Ma tra gli abitanti che ho definito stabili, i non veneziani non erano pochi e appartenevano a categorie molto diverse tra loro, collocati a seconda delle circostanze tra i cittadini o gli artefici (mai tra i nobili, che, come si è detto, prevedono solo i patrizi veneziani).

Ovviamente venivano registrate meticolosamente le case degli ambasciatori stranieri. Nel 1633 nella parrocchia di Santa Lucia a Cannaregio risiedeva l'ambasciatore di Spagna con una corte di ben 29 persone, a San Marcuola vi era quella di Antonio Rabbatta ambasciatore imperiale con sua famiglia, a Castello, a Santa Giustina, annotato a parte, al di fuori dello schema, era «il palazzo con la famiglia di mons. Rev. Noncio apostolico»¹⁵.

In vari altri casi era fornita, ma sempre piuttosto incidentalmente, qualche indicazione circa le origini. A Castello nella parrocchia di Sant'Antonin e in quelle attigue ove risiedevano molti greci, compare talvolta tale indicazione, tra gli artefici: Nino Greco mariner, Francesco greco, Zorzi de Smirne, Dimitrio greco, Manoli greco, Marieta greca, Stamatello greco, Barbera greca, ognuno con le rispettive famiglie. Per i cittadini l'origine greca non è dichiarata, ma intuibile dai cognomi: Papatanasio, Negroponte¹⁶. Ma lo stesso vale per molte altre situazioni e provenienze, francesi, tedeschi, fiammighi, schiavoni: a *San Zuanne Novo* il meticoloso compilatore segnala tra gli artefici un certo «Berto Pinder» marinaio inglese, con il suo nucleo familiare costituito da cinque persone: oltre a lui, una donna e tre «putte». In un'abitazione di Santa Maria Mater Domini viveva un non meglio precisato Chiaus turco assieme ad altri tre uomini.

Una generica indicazione di provenienza vi era anche nel caso di svariate donne, presenti in casi molto frequenti come «capo di casa». Nella maggior parte dei casi al nome seguiva l'indicazione di «vedova», che è un dato apparentemente sistematico. Ma non mancavano informazioni diverse, come la professione esercitata, dalle filatrici alle prostitute, che qualche pievano registra con una certa regolarità. Nel censimento del 1642 il parroco di San Paternian ne registra una

¹⁵ ASV, *Provveditori alla Sanità*, b. 569.

¹⁶ ASV, *Provveditori alla Sanità*, b. 568, censimento del 1633.

discreta serie, talvolta con la qualifica di «putana», in qualche caso con il titolo di «madama». In altre circostanze donne non vedove erano qualificate con un appellativo di provenienza: Anna Furlana, Orsetta Padoana etc. Ma, come si diceva, si tratta di dati non richiesti dal censimento e quindi non regolari, inutilizzabili per rilievi sistematici.

7. Una rilevazione articolata per parrocchie e affidata tra gli altri anche al parroco dà per scontata un'uniformità religiosa di fondo, per quanto il censimento non si ponga il problema di registrare culti diversi da quello dominante. Non sappiamo quindi se il marinaio inglese citato sopra fosse cattolico o se i quattro turchi di Santa Maria Mater Domini fossero musulmani. D'altra parte molto probabilmente non erano tutti cattolici nel 1642 i 22 tedeschi (16 uomini e sei servitori) segnalati nel Fondaco dei Tedeschi, come non lo erano i 24 turchi (20 uomini e 4 vecchi) ospitati nel relativo fondaco. Erano, del resto, passati pochi anni da quando, nel 1634, il nunzio pontificio Francesco Vitelli aveva scritto che nel Fondaco dei Tedeschi erano «quasi tutti eretici», che i Turchi «hanno luogo separato... non fermandosi con casa» e che gli ebrei e i greci scismatici hanno anche essi «luogo separato». Aveva poi considerato che al momento di arrivare a Venezia era rimasto «confuso in vedere questa mescolanza di religioni», contro la quale temeva che non vi fossero rimedi¹⁷.

Gli ebrei costituivano allora la comunità più cospicua tra i non cattolici e la questione doveva avere costituito un problema per la definizione del censimento basato sulle parrocchie e sulla collaborazione fondamentale dei piovani. Trattandosi di diverse centinaia di persone concentrate in un luogo ben definito, il ghetto era stato trattato, sulla base della documentazione superstite del 1633, come una parrocchia, anche se non è del tutto chiaro chi fosse stato incaricato della rilevazione. I 2420 ebrei vennero quindi trattati come tutti gli altri residenti, applicando le medesime regole¹⁸. Quindi anche nel loro caso si intende conoscere il numero dei forestieri ospitati, 27 su 2422 abitanti (1,11%), presumibilmente mercanti, che risultava superiore alla media delle contrade circostanti e vicino a

¹⁷ La citazione è tratta dal libro di M. Albertoni, *La missione di Decio Francesco Vitelli nella storia della nunziatura di Venezia. Dai primi incarichi alla guerra di Castro (1485-1643)*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2017, p. 248.

¹⁸ G. Favero – F. Trivellato, *Gli abitanti del ghetto*, cit.

quelle di San Marco, dove come si è visto si concentrava il maggior numero di «forestieri viaggianti».

8. Come già anticipato, appare dunque evidente un certo interesse da parte delle autorità veneziane nei riguardi di quella popolazione non stabile che frequentava la città, molto meno invece verso una definizione in senso etnico degli abitanti e sulle loro origini. Lo sforzo di definire almeno due tipologie di tali frequentatori lo chiarisce con evidenza, anche se poi gli strumenti per una registrazione sistematica di tali presenze non furono efficaci. Inflù inoltre in questo la vaghezza che il termine “forestiero” ebbe lungo tutto il periodo considerato, attestato del resto dai dizionari del tempo. Secondo la prima edizione del *Vocabolario della Crusca* del 1612 era forestiero chi è «d'altra patria, d'altro luogo che di quello dove si ritruova», una definizione che ritornò senza variazioni sino alla quarta edizione (1729-1738). E per “patria” si intendeva, secondo lo stesso vocabolario il «luogo, dove si nasce, o donde si trae l'origine». Fu nel corso del XVIII secolo che il senso di quei termini prese ad assumere un significato diverso nella direzione che caratterizzò in seguito l'Ottocento e il Novecento.

Jean-François Chauvard

*Discipliner le mariage, contrôler les individus,
enquêter sur la mobilité: quelques considérations
sur les processetti matrimoniali
(Venise, XVIe-XVIIIe siècle)*

Que les *processetti matrimoniali*, ces enquêtes conduites par les officialités de certains diocèses italiens à partir de la fin du XVI^e siècle pour s'assurer que les futurs époux n'étaient pas déjà mariés, soient une source pour l'histoire de la mobilité n'est plus à démontrer: cela a été souligné par Eleonora Canepari et illustré par de nombreux travaux¹. Cette source exceptionnelle comporte, en effet, de très riches informations pour écrire l'histoire des dynamiques migratoires. Elle a été mobilisée pour étudier les métiers des artisans immigrés (Mantoue), pour reconstituer les bassins migratoires de grandes villes de l'Italie du Sud (Rome, Naples) ou pour analyser les modalités d'inclusion dans la société d'accueil à partir de l'identité des témoins sollicités (Rome)². Un programme de recherche en cours entend exploiter de manière systématique les *processetti* de Venise en vue de reconstruire les flux et les parcours migratoires en direction de cette grande ville cosmopolite, mais également pour mieux connaître ce qui s'avère une procédure de contrôle de premier plan dans le cadre du processus de disciplinisation des populations dans l'Ita-

¹ E. Canepari, *Les processetti matrimoniali, une source pour l'étude de la mobilité (Rome, XVIIe siècle)*, in «L'atelier du Centre de recherches historiques», 05, 2009, *Les archives judiciaires en question*: <https://journals.openedition.org/acrh/1692>.

² C. M. Belfanti, *Mestieri e forestieri. Immigrazione ed economia urbana a Mantova fra Sei e Settecento*, Milano, FrancoAngeli, 1994; T. Avolio – S. Chianese – N. Guarino, *Una città senza immigranti? Caratteri della mobilità a Napoli tra Settecento e Ottocento*, in *L'Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età contemporanea*, a cura di A. Arru e F. Ramella, Roma, Donzelli, 2003, pp. 111-130; B. Zucca, *La migration comme processus: dynamiques patrimoniales et parcours d'installation des immigrés dans l'Italie moderne (Turin au XVIIIe siècle)*, in «Annales de démographie historique», 2012, 2, pp. 43-64; B. Albani, *Matrimoni e società a Roma nel primo Seicento attraverso i processetti matrimoniali*, tesi de laurea, dir. M. A. Visceglia, La Sapienza Università di Roma, 2003-2004; E. Canepari, *Mobilità, sociabilità e appartenenze nella Roma moderna*, in *Donne e uomini migranti. Storie e geografie tra breve e lunga distanza*, a cura di A. Arru – D. L. Caglioti – F. Ramella, Roma, Donzelli, 2008, pp. 301-322.

lie moderne³. C'est sur ce second aspect que le présent article entend présenter quelques pistes de réflexion à partir de l'exemple vénitien.

1. *Discipline matrimoniale et contrôle de la mobilité*

La discipline du mariage et le contrôle de la mobilité constituent deux champs de recherche qui sont généralement séparés dans l'historiographie. Les travaux sur le contrôle de la mobilité, dans un espace multiconfessionnel comme la Méditerranée, ont surtout centré l'attention sur les politiques mises en œuvre par les villes ou les États pour tenter d'agir sur les déplacements de population en fonction de préoccupations économiques, démographiques, religieuses ou sanitaires, le contexte jouant un rôle déterminant dans l'encouragement ou les tentatives de limitation de l'immigration comme de l'émigration. L'intérêt pour la mise en place concrète de ces politiques a conduit à s'intéresser aux procédures mises en œuvre pour vérifier les identités, surveiller les personnes et encadrer l'accueil⁴. À une époque où l'identification des personnes reposait très largement sur la reconnaissance interpersonnelle, les autorités publiques se sont dotées d'outils, à partir du XVIII^e siècle, pour établir les identités, suivre la population la plus mobile (passeport) et connaître les remues d'hommes, à l'image de l'enquête conduite par les préfets napoléoniens sur les migrations saisonnières⁵. Si ces études ont montré que la mobilité des personnes était devenue une catégorie de l'action publique, elles ont également mis en lumière une variété de situations qui tend à remettre en cause la pertinence même de la notion passe-partout de «mobilité», tant le

³ ANR (2019-2022), «Processetti». *Mariage et mobilité à Venise (XVIe-XVIIIe siècle)*, sous la direction scientifique de Jean-François Chauvard, en collaboration avec le LARHRA (Lyon), l'Università degli Studi di Padova, les Écoles françaises d'Athènes et de Rome, l'Université nationale d'Athènes.

⁴ C. Moatti (dir.), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, Rome, École française de Rome, 2004; C. Moatti – W. Kaiser (dir.), *Gens de passage dans les villes méditerranéennes, de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007; C. Moatti – W. Kaiser (dir.), *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Bordeaux, Ausonius, 2009.

⁵ V. Denis, *L'enquête des préfets sur les migrations périodiques d'ouvriers (1807-1812): surveiller et décrire*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 47, 4, 2000, pp. 706-730; V. Denis, *Une histoire de l'identité: France, 1715-1815*, Seyssel, Champ Vallon, 2008.

traitement à l'égard des gens de passage dépendait de leur appartenance sociale, de leur métier et des raisons de leur déplacement. Les travaux sur le contrôle de la mobilité ont donc eu tendance à laisser dans l'ombre l'action des autorités ecclésiastiques qui furent pourtant parmi les premières, à partir du XVI^e siècle, à adopter des critères homogènes d'identification des personnes dans la tenue des registres paroissiaux (baptême, mariage, sépulture). La circulation des personnes posa, par ailleurs, un problème accru à l'Église catholique dès lors qu'elle agissait, après le concile de Trente (1545-1563), dans le sens d'un contrôle renforcé des comportements et d'une identification plus systématique des individus.

Quant aux travaux sur la discipline matrimoniale⁶, ils ont, d'abord, porté dans une perspective théologique sur la réaffirmation par le concile de Trente de la dimension sacramentelle du mariage et, par conséquent, de son indissolubilité. Pour lutter contre les secondes noces assimilées à la bigamie, en l'absence de dissolution du mariage antérieur, et contre les unions clandestines, le décret *Tametsi* (1563) fixa de nouvelles formalités afin d'assurer la publicisation du mariage en amont de la célébration (publication des bans), pendant celle-ci (présence du prêtre et de témoins) et en aval (enregistrement de l'acte)⁷. Les très nombreux travaux sur la discipline matrimoniale ont eu tendance à se focaliser sur les exemptions à la règle qui étaient traitées par le tribunal de l'officialité, qu'il s'agisse des dispenses de consanguinité, des annulations de mariage (pour cause d'irrégularité ou d'absence de consommation charnelle), des cas de bigamie avérée ou des unions controversées (surtout clandestines) qui donnèrent lieu à un procès⁸. Dès le moment où le concile de Trente interdit les formes d'unions hétérodoxes et

⁶ D. Lombardi, *Matrimoni di AnticoRegime*, Bologna, Il Mulino, 2001.

⁷ P. Rasi, *Le formalità nella celebrazione del matrimonio ed il Concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXVI-XXVII, 1953-54, pp. 189-207; J. Bernhard, *Le décret Tametsi du concile de Trente; triomphe du consensualisme matrimonial ou institution de la forme solennelle du mariage?*, in «Revue de droit canonique», XXX, 1980, *Etudes offerts à J. Gaudemet*, pp. 209-234; A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Prefazione di J. Gaudemet, Bologna, Il Mulino, 1993; G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, in *Il Concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi et W. Reinhard, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 437-483.

⁸ Sur la bigamie, voir K. Siebenhüner, *Bigamie und Inquisition in Italien, 1600-1750*, Paderborn, Schöningh, 2006; Id., *Conversion, Mobility and the Roman Inquisition in Italy around 1600*, in «Past & Present», 200, 2008, pp. 5-35. Sur les unions controversées, voir *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi et D. Quagliani, Bologna, Il Mulino, 2000; *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi et D. Quagliani, Il Mulino, 2001.

engagea le combat contre la bigamie, la mobilité des personnes fut perçue comme une menace pour le bon respect des règles matrimoniales. L'historiographie a pris la mesure de cette question en s'intéressant aux *dubia*, ces situations marquées par l'incertitude et qui requéraient une enquête du Saint-Office⁹. En revanche, l'étude des dispositifs préventifs mis en place pour répondre au défi lancé par la mobilité des hommes au respect des règles matrimoniales a été négligée.

Les *processetti matrimoniali* constituèrent l'une des réponses apportées par l'Église. Étaient désignés sous ce terme les documents réunis par le curé de paroisse (acte de baptême, acte de décès du précédent conjoint, attestation «d'état libre» délivrée par l'officialité), mais aussi l'enquête conduite par la curie épiscopale pour vérifier la disponibilité matrimoniale des futurs époux en vue de la délivrance d'une attestation – *mandato di stato libero* ou *fede di libertà* – qui ouvrait la voie au mariage. L'état libre ou la liberté d'état désignait la condition dans laquelle devaient se trouver les époux pour pouvoir contracter un mariage valide¹⁰. Dit autrement, il établissait que les contractants n'étaient tenus par aucun lien matrimonial. Dans le cas contraire, à cause de l'empêchement *ligaminis* existant, le nouveau mariage aurait été nul et la situation de bigamie avérée. En aucun cas, cette procédure ne découlait d'une faute qu'il aurait fallu sanctionner; elle visait, au contraire, à offrir des garanties pour que les époux ne fussent pas en faute sur le plan canonique et à leur donner *in fine* le droit de se marier. Il s'agissait donc davantage d'une procédure administrative que d'une procédure judiciaire. À la différence des *cause matrimoniali* pour bigamie, elle ne débouchait pas sur un jugement, mais sur une forme de *nihil obstat*, la délivrance d'une attestation qui était remise au requérant et qui autorisait le curé à célébrer le mariage.

2. Le sacrement du mariage à l'épreuve de la mobilité

Le concile de Trente ouvrit la voie à l'institution d'une enquête pré-matrimoniale. Dans la continuité des règles canoniques fixées par le concile de Latran en 1215, il mit l'accent sur la dimension sacramentelle du mariage, son indissolubi-

⁹ Voir le dossier *Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde: la curie romaine et les dubia circa sacramenta*, dans *MEFRIM*, 121-2, 2009.

¹⁰ *Stato libero*, dans *Enciclopedia Cattolica*, XI, Città del Vaticano, 1953, pp. 1271-1272.

lité et l'échange des consentements. Le rôle des parents fut longuement débattu car il avait des implications civiles, le mariage scellant aussi l'union de deux familles. Les mariages clandestins, s'ils étaient valides sur le plan canonique, pouvaient nuire aux intérêts familiaux et le concile s'inquiéta des situations de bigamies qu'ils pouvaient engendrer en cas de remariage. Le décret Tametsi (*De reformatione matrimonii*), émis le 11 novembre 1563 durant la XXIV session, réaffirma la doctrine en déclarant valides les mariages des enfants mineurs sans le consentement des parents; toutefois il exprimait son opposition aux mariages clandestins en fixant de nouvelles formalités. Il commandait qu'avant la célébration le mariage fût annoncé, par trois fois, trois jours de fête successifs par le curé de la paroisse où le mariage serait contracté. Faites ces publications, s'il n'y avait pas de légitime empêchement, on procédait à la célébration du mariage. Le décret précisait que le sacrement devait être reçu en présence d'un prêtre et de deux témoins; il imposait la transcription de l'acte dans des registres paroissiaux. Les mariages qui n'auraient pas été pas célébrés selon cette procédure auraient été considérés comme nuls.

Le concile aborda néanmoins le cas particulier de l'Église orientale dans laquelle le mari, en cas d'adultère avéré de sa femme, pouvait obtenir le droit de se remarier. Sous pression des évêques orientaux et de l'ambassadeur vénitien, les pères renoncèrent à condamner les secondes noces pour adultère. Reste que la réaffirmation de l'indissolubilité du sacrement du mariage eut pour effet une lutte accrue contre la bigamie.

Or il est avéré qu'avant le concile le lien matrimonial était très précaire et que des pratiques comme le concubinage était faiblement réprimé, mais aussi que la mobilité accroissait l'instabilité d'un mariage antérieur et stimulait les formes d'unions alternatives du fait de la distance et de l'anonymat. Dans ses recherches sur le rôle du mariage dans le processus d'intégration des étrangers à Venise à la fin du Moyen Age, Ermanno Orlando a utilisé des procès qui regardent surtout des cas d'annulation pour mariages multiples, de nullité de la précédente union, de relations informelles ou prohibées, concernant de manière indistincte les natifs et les étrangers qui étaient cependant surreprésentés¹¹. Sur les 2388 procès consultés entre 1385 et 1563, 672 (28%) impliquaient des étrangers, la proportion étant même supérieure au XV^e siècle (entre 30 et 47%) qui fut la période de

¹¹ E. Orlando, *Migrazioni mediterranee. Migranti, minoranze e matrimoni a Venezia nel basso medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 217-270.

plus forte immigration allemande et balkanique. Et parmi ces 672 procès, 499 portaient sur des mariages mixtes entre vénitiens et étrangers¹².

En s'appuyant sur les travaux conduits sur le mariage pré-tridentin, en particulier sous la direction de Silvana Seidel-Menchi, l'auteur souligne combien le lien matrimonial était fragile malgré le principe d'indissolubilité et l'interdiction de la polygamie¹³. Maints indices abondent en ce sens: la pratique des tribunaux ecclésiastiques qui, certes, déclaraient nuls les mariages contractés après le premier, qui était le seul valide *de iure*, mais sans se préoccuper des raisons qui motivaient les suivants, ni infliger de peines; la facilité avec laquelle l'absence de nouvelles d'un conjoint suffisait à établir la présomption de mort qui libérait le survivant de toute entrave; la diffusion des unions informelles, des relations *more uxorio*, du concubinage qui étaient amplement tolérés par les autorités ecclésiastiques et politiques et par la société.

La mobilité accroissait l'instabilité du mariage et stimulait les formes d'unions alternatives. L'immigré, davantage que l'autochtone, pouvait dissimuler son passé et se remarier compte tenu des faibles risques d'être démasqué¹⁴. À l'opposé, la longue absence d'un conjoint pouvait être un motif légal pour dissoudre le mariage. Le concubinage, qui recevait une formalisation publique, s'avérait une pratique particulièrement adaptée à une population exposée à la mobilité. Pour des femmes dont le mari était parti, c'était le moyen de se donner un conjoint pour faire face à l'avenir; pour un étranger, c'était une alternative au mariage quand la femme n'était pas en mesure d'apporter une dot, quand l'union faisait l'objet d'une réprobation sociale ou lorsque l'homme était déjà marié ailleurs. Avant d'être interdit par le concile de Latran V en 1514, le concubinage apparaissait comme une union dotée d'une dignité inférieure au mariage mais qui était socialement utile.

La condition d'étranger était donc propice à l'établissement de nouveaux liens, parfois hors mariage, mais exposait aussi ces derniers, en cas de mariage antérieur, à une plus grande fragilité qui était aussi une ressource car elle permettait de commencer ailleurs une nouvelle vie.

¹² Ivi, pp. 196, 271.

¹³ *Matrimoni in dubbio*, cit.; S. Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi nemici*, cit., pp. 25-26.

¹⁴ Un des cas les plus célèbres d'usurpation d'identité est celui de Martin Guerre étudié par N. Zemon Davis, *Le Retour de Martin Guerre*, Paris, Tallandier, 2008 (1^{er} éd. fr. 1982; éd. or. 1983).

3. *Genèse, fonction et forme des processetti matrimoniali*

Le concile de Trente marqua incontestablement un tournant dans l'interdit de ces formes d'unions hétérodoxes et dans la lutte contre la bigamie en imposant la norme matrimoniale. L'Église se dota rapidement de règles strictes (publications, enregistrement) dont l'exécution nécessita une forte implication institutionnelle et humaine. Mais elle n'imposa pas une enquête à même d'établir l'état pré-matrimonial. Celle-ci fut adoptée plus tardivement et fut laissée à l'initiative des diocèses qui, dans un esprit d'émulation, firent preuve de mimétisme, mais aussi d'une certaine autonomie dans la définition des règles de contrôle. Par conséquent, la chronologie de la procédure, les critères retenus, les personnes concernées, les documents contenus dans le dossier étaient différents d'un diocèse à l'autre. À Naples, les enquêtes les plus anciennes sont antérieures au concile et remontent aux années 1520¹⁵. À Venise, elles sont introduites en 1592, à Rome en 1608 à Livourne en 1630¹⁶. Le contenu de l'enquête variait non seulement d'un diocèse à l'autre, mais aussi dans le temps. Initialement, il s'agissait d'un dossier que le curé constituait pour chaque couple afin de vérifier sa conformité aux conditions requises pour le mariage (âge, degré de parenté, état libre). Il pouvait contenir un certificat de baptême, de décès en cas de veuvage, les dispenses en cas de consanguinité. Entre la fin du XVI^e siècle et le début du XVII^e siècle, ont pu être ajoutés des certificats d'état libre accordés par l'autorité épiscopale après audition des requérants et de témoins. Le terme de *processetto matrimoniale* tend à désigner cette procédure spécifique. Le dossier, réuni par le curé, le plus souvent ne faisait pas l'objet d'une conservation à la différence des registres; en revanche, les enquêtes réalisées par la curie épiscopale ont été réunies en une série archivistique spécifique. Leur recensement à l'échelle italienne reste à faire. De premiers sondages laissent apparaître des disparités entre diocèses en fonction de la taille et de l'attractivité de la ville où se trouvait le siège épiscopal.

L'absence de normes communes s'observe également dans l'identité des personnes soumises à l'enquête. Soit elle concernait tous les futurs couples, comme à Rome ou à Naples, soit elle portait, comme à Venise ou Livourne, sur des per-

¹⁵ C. Petraccone, *Napoli dal '500 al '800. Problemi di storia demografica e sociale*, Napoli, Guida, 1974; T. Avolio – S. Chianese – N. Guarino, *Una città senza immigrati?*, cit., p. 111-130.

¹⁶ B. Albani, *Matrimoni e società a Roma nel primo Seicento*, cit., p. 28-42; A. Menzione, *Immigrazione a Livorno nel secolo XVII attraverso i processi matrimoniali. Alcune note*, in «Bollettino di demografia storica», 12, 1990, p. 97-102.

sonnes pour lesquelles existaient un doute sur leur état, soit parce qu'elles étaient étrangères, soit parce qu'elles avaient longuement voyagé (soldats, marins), soit encore parce qu'elles étaient veuves.

L'idée d'ajouter aux publications une procédure spécifique reposant sur la déposition de témoins ne résulta donc pas d'un décret émanant du Saint-Office, mais s'inscrivit dans le climat de réforme qui caractérisa certains diocèses italiens à la fin du XVI^e siècle.

À Venise, les canons tridentins furent introduits par le patriarche Giovanni Trevisan après 1564¹⁷. Mais ce fut le synode réuni par le patriarche Lorenzo Priuli en 1592 qui précisa la procédure de contrôle de l'état matrimonial des futurs époux dans le cadre d'une réforme plus ample qui reposa, en autres, sur des visites paroissiales. Dans le chapitre VII des Actes du synode, consacré au mariage, sont préconisées des investigations particulières pour les étrangers et tous ceux qui auraient habité hors de Venise:

Quand l'un des contractants vient d'un autre diocèse, des publications de bans identiques doivent être faites dans la paroisse de son diocèse et il faut qu'il apporte la copie de ces publications portant le sceau de cette paroisse accompagnée de l'attestation de l'ordinaire en personne: sans elles, que le mariage n'ait pas lieu.

Il arrive parfois que de (futurs mariés) étrangers habitent tous les deux à Venise depuis plusieurs années, si bien qu'ils semblent à juste titre avoir établi leur domicile dans cette cité. Dans ce cas, il est possible d'obtenir de plus amples informations à leur sujet à Venise que dans leur patrie d'origine, surtout s'ils en sont partis enfants. C'est pourquoi, nous décrétons que lorsque des étrangers nous auront fait la preuve en présence de deux témoins seulement qu'ils ont vécu de façon continue pendant plusieurs années dans notre cité et qu'ils ont quitté leur patrie sans aucun lien, les publications des bans

¹⁷ Sur la réforme de l'Église de Venise, voir P. Prodi, *La Chiesa di Venezia nell'età delle riforme*, in *La Chiesa di Venezia tra Riforma protestante e Riforma cattolica*, a cura di G. Gullino, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1990, pp. 63-74. Sur l'introduction des canons du concile de Trente à Venise: H. Jedin, *Venezia e il Concilio di Trento*, in «Studi veneziani», XIV, 1972, pp. 137-144; A. Niero, *Riforma cattolica e Concilio di Trento a Venezia*, in *Cultura e società nel Rinascimento tra riforme e manierismo*, a cura di V. Branca e C. Ossola, Firenze, Olschki, 1984, pp. 77-96; P. Prodi, *Chiesa e società*, dans *Storia di Venezia. VI. Dal Rinascimento al Barocco*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1994, pp. 305-339. Sur le patriarcat de Giovanni Trevisan: G. Cappelletti, *Storia della Chiesa di Venezia*, I, Venezia, Tipografia Armena di San Lazzaro, 1849, pp. 477-486; A. Niero, *I patriarchi di Venezia da Lorenzo Giustiniani a nostri giorni*, Venezia, Studium cattolico veneziano, 1961, pp. 92-98.

faites à Venise dans leur propre paroisse suffiront et qu'ils ne sont pas obligés de les publier dans un autre diocèse, qu'ils peuvent être admis au mariage s'ils ont obtenu notre mandat par écrit¹⁸.

Les Actes du synode normalisèrent une procédure qui avait, en vérité, déjà cours depuis quelques années. Le synode se tint au mois de septembre 1592 et la série archivistique *Examinum matrimoniorum*, réordonnée au XVIII^e siècle, commence au 1^{er} janvier 1592. Il existe, par ailleurs, de nombreux *processetti* dans les liasses des causes matrimoniales des années précédentes qui n'ont pas été unies à ce fonds d'archives spécifique.

Quand le curé jugeait qu'il ne disposait pas de documents écrits suffisants ou qu'il constatait que l'un des futurs époux n'était pas natif du lieu, il l'adressait à la chancellerie de la curie patriarcale où celui-ci se rendait en compagnie de deux témoins qui attestaient sous serment de son état libre. L'interrogatoire était consigné par écrit dans un feuillet. En cas de doute, une troisième personne pouvait être interrogée. La procédure ne concernait pas seulement les mariés originaires d'autres diocèses, mais aussi les Vénitiens qui avaient longuement quitté la ville et qui devaient apporter la preuve qu'ils ne s'étaient pas mariés ailleurs ou qu'ils étaient bien veufs. Elle semble avoir été étendue à l'ensemble des couples au XVIII^e siècle.

Le requérant déclarait son identité (prénom, nom, filiation), son âge, son origine, sa paroisse de domicile, sa profession pour les hommes, le temps de sa présence à Venise, en présence de deux témoins de bonne foi qui étaient amenés à déposer à leur tour en répondant à une série de questions. La curie délivrait ensuite un certificat de célibat (*stato libero*) qui était transmis au curé de la paroisse

¹⁸ *Synodus Veneta ab Illustrissimo & Reverendissimo D. D. Laurentio Priolo Patriarcha Venetiarum, Dalmatiaeque Primate, secundo anno sui Patriarchatus celebrata. Diebus 9. 10. et 11 septembris M.D.X.C.I.I. Sanctiss. D. N. Clemente Octavo Pontifice Maximo Sedente.* Venetiis, MDCLXVIII, Ex Typographia Pinelliana. *De Matrimonii ritè contrahendis*, cap. VII, p. 25: «Ubi alienae Diocesis aliquis ex contrahentibus fuerit, in propria Parochia illius Diocesis similes denunciationes proponendae erunt, et de publicatis denunciationibus litteras illius Parochi sigillo, et testimonialibus proprii ordinarii munitas proferat, et sine illis ad matrimonium non admittatur. Contingunt quandoque, ut forenses Venetiis plures annos cohabitent, ita ut domicilium in hac civitate meritò acquisivisse videantur; Unde de his maior informatio Venetiis, quam in eorum Patria haberi potest, maximè si pueri ex ea discesserint; quare decernimus, ubi forenses per decennium in hac civitate continuò habitasse, atque nullo impedimento obstrictos è patria discessisse per duos saltem testes coram nobis probaverint, denunciationes Venetiis factas in propriis Parochiis sufficere, nec cogi ad eas publicandum in aliena Diocesi, nostroque mandato in scriptis obtinendo ad contractum admitti posse».

où devait se tenir le mariage. Des éléments du formulaire demeurèrent inchangés au cours du temps, comme la déclinaison en latin de l'identité du requérant et des témoins. La transcription de la déposition de ces derniers fut beaucoup plus fluctuante. Si les questions furent standardisées dès le début de la procédure, elles n'étaient pas reportées dans les registres de la fin du XVI^e siècle. Elles furent indiquées dans la seconde moitié du XVII^e siècle et leur nombre varia entre 4 et 7¹⁹. La mention des questions déterminait la forme donnée aux réponses, qui laissait davantage place à la parole vive des témoins lors que le notaire de la curie patriarcale restituait celle-ci d'un seul jet. Très vite se mit en place une véritable routine administrative qui transparait dans la standardisation du formulaire et dans l'emploi d'expressions stéréotypées.

Bien que la voix des témoins fût encadrée par le questionnaire et filtrée par le notaire qui transcrivait la déposition, ces enquêtes offrent la possibilité d'étudier de manière très fine le répertoire probatoire qui était mobilisé par les futurs époux et qui était jugé recevable par l'autorité ecclésiastique. Les mariés faisaient appel à des témoins dont ils jugeaient la parole crédible, soit parce qu'ils avaient la même origine, soit qu'ils disposaient d'une réputation sociale. Les maîtres témoignaient pour leur apprenti ou leur employé; les patrons pour leur domestique. En 1700, Marino Marin, âgé de 33 ans, attesta du veuvage de Maria Trevisan, née à Corfou et mariée de force par sa mère à Giovanni di Rocco de Burano, mort dans le Golfe de Patrasse. Il expliquait qu'il avait connu la jeune fille à Nauplie alors qu'il était le secrétaire du capitaine de mer Domenico Mocenigo, qu'il avait accueilli la jeune fille qui était alors maltraitée, qu'il avait payé le mari pour qu'il s'en éloigne et qu'il avait ramené avec lui la malheureuse à Venise: «Et jusqu'à présent elle a vécu sous ma direction, fréquentant les sacrements et vivant avec modestie, bonté et simplicité de mœurs [...] désirant aujourd'hui se marier, si les choses étaient différentes et si ce n'était pas la vérité, je ne voudrais pas compromettre mon âme et ma réputation alors que je désire sauver son âme et non l'abîmer»²⁰.

¹⁹ Au milieu du XVIII^e siècle, alors que la procédure était standardisée, les témoins répondaient à quatre questions retranscrites en latin dans le procès comme c'était l'usage: 1. «- Int. An ad examen accesserit sponte vel requisitus» (il est demandé s'il s'est présenté spontanément ou s'il a été sollicité); 2. «Int. An cognoscat dictum ... et quanto, a quanto tempore, et qual occasione» (s'il connaissait bien le dit..., depuis combien de temps et en quelle occasion); 3.«Int. An dictus ... sit, vel fuerit uxoratus» (si le dit... est ou était marié); 4. «Int. De causa scientiae» (d'où lui vient la connaissance).

²⁰ Archivio storico del Patriarcato di Venezia (ASPV), *Examinum matrimoniorum*, b. 127, f° 528r, 2 septembre 1700.

Les témoins partageaient souvent la même origine, le même métier, la même condition car ce qui comptait aux yeux de l'autorité, c'était leur fréquentation du suppliant. Ils en appelaient eux-mêmes à l'opinion commune pour certifier l'état du requérant: «et je ne sais pas et je n'ai pas entendu dire qu'il était marié»; «des choses susdites, je ne ai pas entendu dire le contraire»²¹.

Les témoignages montrent la difficulté à établir précisément l'âge ou à reconstituer la chronologie d'une vie. Ainsi peut-on lire dans un *processetto* de 1592:

Je [Andrea Balestra] connais ce Christophe d'Ausbourg, tailleur, travaillant dans ma boutique qui est aussi au maître Agustin Mantrano, mon parrain, et je commençai à le connaître il y a cinq ans quand à l'époque c'était un garçon imberbe qui pouvait avoir 16 ou 17 ans environ, et il disait qu'il était depuis plus de cinq ou six ans sans que je sache précisément si ce qu'il dit est juste, mais il est sûr qu'il parlait très bien italien de sorte qu'il était arrivé bien avant à Venise, si bien que je ne croyais pas qu'il était allemand quand je commençai à le connaître comme j'ai dit, quand nous avons commencé à lui donner du travail dans la dite boutique, et je sais qu'il n'était pas marié alors et qu'il n'est pas marié aujourd'hui et s'il avait été marié dans son pays, je l'aurais su par ses nombreux compatriotes que j'ai fréquentés et auxquels j'ai parlés, que des choses de ce genre ne savent par force et par son frère même qui a été boulanger à Murano, vraiment il n'est pas marié ni ici ni ailleurs»²².

Cette déposition très libre renseigne sur l'âge approximatif lors de l'arrivée à Venise, sur le temps écoulé depuis, sur l'environnement social dans lequel évolua le jeune immigré jusqu'à son mariage. À partir des *processetti matrimoniali*

²¹ Ivi, b. Ibis, 6 janvier 1592: «et non so né meno ho inteso a dire ch'egli sia maridato»; «delle cose predette io non ho inteso a dire altro in contrario».

²² Ivi, b. Ibis, 16 janvier 1592: «Io conosco questo Christoforo d'Augusta, sartore lavorante nella mia bottega et di maestro Agustin Mantrano mio compadre, et lo cominciai a conoscere già passano cinque anni che all'hora l'era un putasto sbarbato, che poteva havere da 16 in 17 anni in circa et diceva che era assai tempo che era in Venetia più cinque o sei anni, che non me ricordo precisamente quanto tempo disse che era, ma è ben vero che parlava benissimo taliano che era forza fosse stato assai prima in Venezia, che non credevo né anco che fosse todesco quando lo cominciai a conoscer come ho detto, che li cominciassemo a dare da lavorare nella detta mia bottega, et so che non era maritato all'hora né hora manco è maritato et se fosse stato maritato, al suo paese io l'haverei saputo da molti suoi paesani con quali ho praticato et parlato, che simil cose si sano per massa et da suo fratello istesso, qual è stato per pistore a Murano, ma veramente lui non è maritato né quì né altrove».

romains, Eleonora Canepari a montré qu'il ne fallait pas interpréter la présence de compatriotes parmi les témoins comme le signe d'un repli sur la communauté d'origine puisqu'ils étaient choisis en fonction de leur capacité à parler du passé du requérant, mais qu'il convenait plutôt de considérer la durée d'installation comme une variable significative pour expliquer l'appel à des témoins hors du cercle des parents et des co-nationaux, en direction des voisins et des compagnons de travail²³.

4. *Intériorisation et bureaucratisation des procédures*

Ces enquêtes permettent aussi de prendre la mesure de l'assimilation par les fidèles des règles de contrôle et de la nécessité de réunir des attestations prouvant qu'ils n'avaient pas contracté d'engagements dans leur vie antérieure (*fedi di libertà*). En octobre 1742, Leopoldo Spagnoli, dont on ignore la profession, mais qui était sans doute musicien ou comédien au vu de ses pérégrinations à travers l'Europe, fait preuve d'une mémoire très précise:

Leopoldo Spagnoli de la ville de Pérouse, très humble orateur devant Votre Excellence, humblement lui expose être parti de sa dite patrie à la fin de l'année 1727 et il s'en alla à Florence où il resta environ 10 mois, de là à Livourne, où il resta six mois, puis il se rendit à Sienne, où il resta 11 mois, de là à Arezzo en Toscane, et il y demeura, ensuite 9 mois à Montepulciano où il demeura 11 mois, puis à Cortone en Toscane où il s'arrêta 8 mois, puis à Gênes et dans les villes contiguës où il passa 16 mois, puis 3, 4 ou 5 mois dans chaque lieu, à Venise ensuite pendant trois mois et 10 autres mois dans les environs, restant peu de mois dans chaque lieu; puis il alla à Istria de Venise où il passa 10 mois, puis à Padoue 8 mois, à Vérone 11 mois, à Brescia 5 mois, à Milan 10 mois, à Trente 4 mois, à Bolzano 7 mois, puis à Innsbruck en Allemagne 13 mois, puis à Augsbourg 4 mois, à Vienne 10 mois, ayant consumé le temps de 13 mois environ dans les voyages qu'il fit pour se transporter d'une ville ou d'un lieu à l'autre; finalement, au mois de juillet 1742 il se rendit à Rome et désirant à présent se marier dans la ville de Venise, ce qu'il ne peut faire par manque des preuves de son état libre du fait de tout le temps durant lequel il s'est déplacé et qu'il a consumé en voyage et étant dans l'impossibilité d'obtenir des preuves de son état libre dans les lieux et les villes, ayant par ailleurs

²³ E. Canepari, *Mobilità, sociabilità e appartenenze nella Roma moderna*, cit., pp. 301-322.




Figure 1: *Fedi di libertà* délivrées par le Vicariat de Rome (19 décembre 1742) et la curie épiscopale de Pérouse (4 janvier 1743) en faveur de Leopoldo Spagnoli (ASPV, *Examinum matrimoniorum, Rescritti Foscari* 1741 - 1746, b. 1, 1^{er} octobre 1742)

les autres certificats nécessaires; il supplie donc la bonté de Votre Excellence de daigner ordonner à monseigneur patriarche de Venise, qu'à la place des preuves de l'état libre, il admette le serment du requérant²⁴.

À l'issue de quinze années de déplacements incessants à travers l'Italie du Nord et l'Europe germanique, Spagnoli était en mesure d'exhiber une attestation pour son dernier séjour romain délivrée le 19 décembre 1742 et une autre, produite à Pérouse, sa ville natale, le 4 janvier 1743, qui certifiait qu'il ne s'y était pas marié entre 1727 et octobre 1742. Il lui était impossible de se procurer des certificats pour toutes les autres villes où il était passé. Comment aurait-il pu le faire? Savait-il à qui s'adresser? Le pouvait-il même sans avoir à se déplacer? Comment s'était-il, d'ailleurs, procuré les deux certificats en sa possession?

L'existence de formulaires pré-imprimés témoigne de la bureaucratization des procédures de contrôle. En faisant mémoire des sacrements, les registres paroissiaux permettaient de certifier ceux que les personnes avaient ou non reçus. Mais la délivrance d'une *fede di libertà* demandait un travail de vérification considérable qui pouvait difficilement s'appuyer sur un matériel documentaire aussi dispersé. Comment le Vicariat de Roma a-t-il procédé avant d'établir le certificat de Leopoldo Spagnoli? On imagine mal qu'il ait mandaté quelqu'un pour consulter des registres de mariage de chaque paroisse romaine. Par contre, les *processetti*

²⁴ ASPV, *Examinum matrimoniorum, Rescritti Foscari 1741 - 1746*, b. 1, n. n., 1^{er} octobre 1742: «Leopoldo Spagnoli dalla città di Perugia umilissimo oratore dell'EE. VV., umilmente l'espone esser partito da detta sua patria fino all'anno 1727 e si portò in Firenze ove si trattenne circa diece mesi, di lì à Livorno, ove si trattenne sei mesi, di poi andiede a Siena, e vi si trattenne undici mesi, di lì in Arezzo di Toscana, e vi stiede nove mesi, poi a Monte Pulciano e vi dimorò undici mesi, poi a Cortona di Toscana e vi si fermò otto mesi, poi a Genova e nelle ville contigue di essa vi consumò lo spazio di sedici mesi, trattenendosi tre, quattro, o cinque mesi per luogo, poi in Venezia tre mesi et altri diece mesi in quei luoghi circonvicini, trattenendosi pochi mesi per luogo poi andiede a Istria di Venezia e vi stiede mesi diece, poi in Padova mesi otto, in Verona circa undeci mesi, in Brescia mesi cinque, in Milano mesi diece a Trento mesi quattro, a Bolzano mesi sette, poi in Ispruc in Germania tredici mesi, poi in Augusta per quattro mesi, in Vienna mesi diece, avendo poi consumato il tempo di tredici mesi in circa in tutto nelli viaggi, che ha fatto per portarsi da una città o luogo all'altro, finalmente nel mese di luglio del 1742 venne in Roma, e desiderando al presente accasarsi nella città di Venezia, el non puole ciò effettuare per mancanza delle fedi del suo stato libero per tutto il sudetto tempo, che è andato girando e che ha consumato per il viaggio e rendendosi impossibile far venire le fedi del suo stato libero dalli detti luoghi e città, avendo tutte l'altre fedi necessarie; perciò supplica l'innata bontà dell' E. V. loro perché si degnino ordinare a monsignor Patriarca di Venezia, che in luogo di esse fedi di stato libero, ammetta il giuramento dell'oratore».

matrimoniali, qui étaient établis pour tous les futurs époux de la ville par les offices du Vicariat, constituaient une source unique plus directement accessible. Dans des diocèses qui n'avaient pas mis en place une procédure systématique de contrôle de l'état pré-matrimonial ou qui la réservaient à une catégorie d'habitants, le travail de collecte devait s'avérer impraticable si bien qu'on peut se demander si tous les certificats produits reposaient sur une recherche systématique et si les difficultés rencontrées pour les obtenir ne venaient pas autant de la distance que l'impossibilité administrative de les établir.

5. Preuves insuffisantes et serment supplétoire

Le recours à une enquête sur la base de l'audition de témoins visait précisément à se passer de *fedi di libertà* écrites, comme les Actes du synode vénitien de 1592 l'explicitent. Ne manquaient pas cependant les situations où ni les témoins convoqués, ni les certificats produits n'étaient en mesure, aux yeux des autorités ecclésiastiques, de lever tout doute sur le passé matrimonial du requérant. Une autre procédure fut mise en place pour y suppléer. Elle impliquait la Congrégation du Saint-Office qui semble, au cours du XVII^e siècle, imposer des règles plus uniformes. Quand les preuves étaient jugées insuffisantes, le curie épiscopale pouvait recevoir le serment supplétoire du requérant. Mais l'autorisation émanait du Saint-Office qui, au préalable, avait été saisie par la curie épiscopale. Les archives patriarcales de Venise offrent la trace de cette procédure en conservant à côté de la série des *processetti* (*Examinum matrimoniorum*) trois liasses dénommées *Rescritti Foscari* et couvrant la période de 1741 à 1758²⁵. En l'état des recherches, beaucoup de questions sur cette procédure demeurent sans réponse. On ignore le rôle du bureau du Saint-Office de Venise dans la saisie de la Congrégation romaine. On ne sait pas non plus quand le dispositif a été adopté. Les liasses conservées pour le milieu du XVIII^e siècle proviennent des papiers du patriarche Alvise Foscari. Il y a tout lieu de penser que la procédure était plus ancienne et qu'elle participa de la volonté du Saint-Office d'étendre sa juridiction sur les *Dubia* à une matière qui était du ressort des diocèses. Il est, enfin, difficile d'évaluer les critères qui ont présidé au choix de cette procédure.

²⁵ ASPV, *Examinum matrimoniorum*, *Rescritti Foscari*, b. 1 (1741-1746), b. 2 (1742-1749), b. (1750-1755)

Les *processetti* enregistrés durant cette période sont 4 à 5 fois plus nombreux que les *rescritti* adressés à Rome, mais certains d'entre eux semblent porter sur des situations tout aussi complexes sans qu'il fût besoin de demander au suppliant de prêter serment. Parmi les requérants figuraient des marins qui ont sillonné la Méditerranée, des soldats qui ont été en garnison dans les forteresses vénitiennes de Terre Ferme et du *Dominio da Mar*, des comédiens et des saltimbanques qui sont allés de ville en ville, des infidèles et des hérétiques convertis, des personnes dont le destin les a portées d'un bout à l'autre de l'Europe et de la Méditerranée²⁶. Dans leur requête, ils racontaient leur vie de manière trop brève pour constituer de véritables micro-biographies mais de manière suffisamment suggestive pour être rapportée. En 1746, Francesco Cuverà, Grec de rite latin originaire de Corfou, narre «qu'à l'âge de 12 ans environ il partit de sa patrie – pour cette période il a l'attestation de la liberté du curé grec – et se rendit à Venise; il se consacra à la navigation comme marin dans les galères publiques, puis dans les bateaux de la République de Venise, retournant chaque année à Venise, naviguant en Dalmatie, à Zante, Corfou, Céphalonie, Tana, Durazzo, et Zenado vers Constantinople où il accompagna le bail de Venise, durant ces voyages il ne descendit à terre que quelques jours; ayant ainsi consumé environ 12 années et se retrouvant aujourd'hui à Venise où il désire se marier, et n'ayant pas d'attestation de sa liberté pour cette période, mais seulement quelques témoins qui comme lui voyagèrent tant dans les galères que les navires, il supplie [...]» de pouvoir recourir au serment supplétoire²⁷.

²⁶ Sur 142 *rescritti* réunis entre 1741 et 1755, la répartition professionnelle est la suivante: marins (31), soldats (31), domestiques (5), marchands (3), comédiens (3), danseurs (2), musicien (1), chanteur (1), cuisinier (1), tailleur (1), astrologue (1), inconnu (41). L'origine géographique se distribue ainsi: Venise (15), Stato da Mar (44), Stato da Terra (17), Italie (30), Europe (31), Empire ottoman (5), Malte (1).

²⁷ *Ibid.*, b. 1, n. n., 15 octobre 1746: «Francesco Cuverà nativo di Corfù, di nazione greco latino d'età d'anni ventiquattro, riverentemente espone all'EE. VV. che in età d'anni dodici in circa partì dalla sua patria, per il quale tempo ha l'attestato della sua libertà del parroco greco, e si portò in Venezia, e si diede alla navigazione, facendo il marinaio nelle pubbliche galere e poi nelle navi della Republica veneta, andando e ritornando ogn'anno in Venezia, navigando per tutta la Dalmazia, Zante, Corfù, e Cefalonia, Tana, Durazzo, et anco al Zenado verso Costantinopoli ad accompagnare il Bailo veneto, per li quali viaggi si fermava in terra per pochi giorni, havendo consumato in tal guisa circa dodici anni, e ritrovandosi ora in Venezia dove desidera accasarsi, e non havendo alcun attestato di sua libertà per detto tempo, ma solamente alcuni testimonii che con lui viaggiarono tanto nelle galere che nelle navi, supplica [...]».

Un dénommé Michele de Connet, originaire du diocèse de Strasbourg, qui s'était engagé dans les troupes du roi de France, où il était devenu tambourineur, qui passa en Italie et qui apprit le violon à Venise avant d'exercer ses talents dans les foires de Terre Ferme, était loquace sur les raisons qui l'empêchaient de produire des preuves suffisantes sur sa disponibilité matrimoniale: «Mais parce qu'il n'a pas les certificats de liberté pour la période durant laquelle il était dans sa patrie, et qu'il lui est impossible de leur obtenir car il n'entretient plus avec elle aucune correspondance, ses parents étant morts, mais ayant toujours vécu dans la foi catholique; dans la ville de Venise il habite depuis 13 ou 14 ans, à l'exception des interruptions dues aux foires qui le portaient à jouer d'un lieu à l'autre de l'État vénitien, or pour ces interruptions il ne peut présenter d'attestation de liberté faut d'être connu en ces lieux»²⁸, il demande à être entendu avec des témoins et à pouvoir prêter serment. D'autres avaient traversé tant de vicissitudes et parcouru tant d'espaces que l'incertitude sur leur état était si forte qu'elle ne pouvait être surmontée que par la reconnaissance de la bonne foi du requérant. Il en était ainsi de Giovanni Martino Endres, né en Franconie, capturé à l'âge de 12 ans par les Turcs à Belgrade, réduit en esclavage pendant 2 ans et racheté par les pères Franciscains du Caire. Il n'eut pas de difficultés à faire admettre qu'il lui manquait «les attestations de sa liberté pour le temps durant lequel il fut en esclavage et pour les deux années durant lesquelles il demeura au Caire avec les pères franciscains, étant aussi dans l'impossibilité de présenter des témoins pour cette période»²⁹. Giacomo Kaggi Kubier Caiduco se trouvait lui aussi dans

²⁸ Ivi, n. n., 8 décembre 1742: «Michele de Connet, nativo del Forte Koal diocesi di Argentina, oratore umilissimo dell'EE. VV., essendo partito dalla sua patria in età di circa quattordici anni andò a Brianzone nei confini del Piemonte, dove si arrollò nella milizia francese colla quale passò in Parigi, dove si trattenne per tamburino nelle truppe militari per circa otto mesi, dopo i quali passò in Venezia, e v'intraprese l'arte di suonare al violino per le piazze. Con tale arte nello Stato veneto si è portato di quando in quando in diversi luoghi nei quali correvano le fiere di negozio per suonare in Vicenza, Padova, Brescia et altri luoghi suburbani di dette città, dove si facevano tali fiere, ritornando nel terminar delle medesime in Venezia dove ha la sua abitazione, e in essa desidera maritarsi. Ma perché non ha le fedè di sua libertà per il tempo ch'è stato in patria, e gli riesce impossibile averle perché non tiene cola alcuna corrispondenza, e sono morti i genitori, allevato però è sempre vissuto cattolico; e nella città di Venezia sono tredici in quattordici anni in circa che vi abita (a riserva del sopradetto tempo interrotto che in occasione delle fiere si portava a suonare come vago ora in un luogo ora in un'altro nello Stato veneto) per il quale interrotto tempo non può riportare tal fede di libertà per non essere in quelli conosciuto [...]».

²⁹ Ivi, n. n., 3 décembre 1746: «Giovanni Martino Endres, nativo di Guresfeld in Franconia sotto il Vescovado di Erbipoli, nell'età sua di circa anni dodici fu fatto schiavo da Turchi sotto

l'incapacité de prouver son passé. Arménien catholique originaire d'Angora en Asie mineure, il avait gagné, en 1733, à l'âge de 12 ans Istanbul où il avait été employé pendant six ans par un drogman arménien avant de passer au service du comte de Finocchietti, ambassadeur du roi des Deux Siciles qui l'amena avec lui à Venise. Il n'était en mesure de présenter que «quelques témoins qui l'avaient connu à Constantinople ou durant ses voyages, pour apporter la preuve de sa liberté d'état»³⁰.

6. *Modèles catholiques et pratiques orthodoxes: vers une convergence procédurale*

Le contrôle de la disponibilité matrimoniale des futurs époux n'était pas seulement une préoccupation de l'Église catholique. Il était aussi mis en œuvre par l'archevêque orthodoxe de Philadelphie qui avait son siège en l'église de San Giorgio dei Greci de Venise³¹. En l'état de la conservation de la documentation et avant de plus amples investigations, il est difficile d'établir quand ce type de procédure fut adopté et utilisé de manière systématique, mais le fait que l'église de San Giorgio fût tenue de respecter les prescriptions tridentines dut faciliter l'adoption de pratiques identiques à celle de l'Église catholique. Il est probable

Belgrado e durò la di lui schiavitù circa due anni, liberatosi col mezzo de padri francescani, quali lo hanno riscattato; e coabitò colli medesimi nel gran Cairo in Terra Santa per anni circa due, scortato poi nella città di Venezia, dove abita che saranno circa anni otto, dove desidera prender moglie, e mancadogli gli attestati di sua libertà per il tempo che fu in schiavitù e per li due anni che dimorò nel gran Cairo colli padri francescani, impossibile anche essendo di aver testimonii per detto tempo [...].

³⁰ Ivi, n. n., 24 settembre 1746: «Giacomo Kaggi Kubier, Caiduco d'Angora nell'Asia minore nella Turchia figlio del quondam Giovanni di Nazione armeno, cattolico, in età sua d'anno 25, partì d'Angora sua patria in età d'anni 12, e viaggiando per lo spazio di un mese per luoghi deserti giunse in Costantinopoli nell'anno 1733, ove s'impiegò al servizio d'un dragoman armeno per il corso di sei anni, indi passò a quello del conte di Finocchietti allora plenipotenziario della corte delle due Sicilie in quelle parti, il che rilevasi dall'accluso attestato, nell'anno poi 1740 si portò a Venezia, servendo il detto cavaliere fino all'anno passato. Volendo ora accasarsi in Venezia supplica l'EE. VV. di accordare benigna facoltà a Monsignor Patriarca acciò possa ricevere le deposizioni di qualche testimonio, che lo hanno conosciuto in Costantinopoli, o per viaggio, per far prova della libertà del suo stato, in mancanza di lui possa esser l'oratore ammesso al giuramento suppletorio».

³¹ Pour plus de développements, voir J.-F. Chauvard, *Le mariage entre 'Grecs' et 'Latins' dans le monde vénitien. Gouvernement des minorités, discordes confessionnelles et convergences procédurales (fin XVIe-fin XVIIIe siècle)*, in «Annales de démographie historique», 2, 2018, p. 179-211.

que le dispositif mis en place par l'Église catholique ait conduit, sur le plan de la pratique administrative, à une uniformisation des modes de certification d'autant plus que ces derniers étaient amenés à circuler et à être reconnus par les différentes curies épiscopales, catholiques et orthodoxe. Les documents conservés pour les années 1783-1790 furent formés de fascicules dans lesquels était recopiée – à partir de registres perdus – la licence délivrée par l'archevêque orthodoxe ainsi que les dépositions des témoins et les pièces écrites probatoires. Cette documentation laisse entendre que la délivrance de la licence autorisant le mariage à l'église de San Giorgio reposait sur une routine administrative très proche de celle de la curie patriarcale.

La nécessité d'apporter la preuve de son état matrimonial était parfaitement intégrée par les fidèles orthodoxes. En février 1768, une dénommée Gerolima Ivolti (ou Volovichia) originaire de Cataro se présenta devant la chancellerie de l'archevêché de Philadelphie munie d'une attestation pour être autorisée à se marier à Venise avec un homme de même confession³². Elle exhiba un certificat en langue illyrique signée du métropolitain de Schenderia au Montenegro, Sava Petrovich, et datée de 1755 dans lequel était stipulé qu'elle avait épousé un certain Christo Angelovich de Ochrida qui s'était avéré être un homme marié et qui était retournée vivre par la suite auprès de sa première épouse comme l'intéressé et sa propre mère l'avaient publiquement reconnu. Gerolima s'appuyait sur ce certificat ancien pour faire reconnaître la nullité de son premier mariage et, par conséquent, sa disponibilité matrimoniale. La nécessité d'apporter la preuve de son état libre était parfois anticipée par les fidèles qui se faisaient établir des attestations en prévision d'un éventuel mariage à venir sans que le rite dans lequel celui-ci serait célébré n'entrât en ligne de compte. Ainsi en 1767 Zuanne Doncovichi de rite grec obtint-il de son confesseur un certificat qui le déclarait «libre selon sa confession» et «capable d'avoir pour épouse n'importe quelle fille».

À l'image des enquêtes conduites par la curie patriarcale, l'archevêché de Philadelphie entendait des témoins quand les deux époux étaient nés hors de Venise, à la fois pour avoir confirmation de leur religion et pour s'assurer qu'ils n'étaient pas mariés par ailleurs. À l'issue de l'enquête, il donnait licence aux chapelains de l'église de San Giorgio de célébrer le mariage. Les actes du procès (transcription des témoignages, licence de l'archevêque) étaient intégralement écrits en italien

³² Archives de l'Institut Hellénique de Venise (AEIB), *B. Chiesa, 3. Archidiocesi di Filadelfia*, b. 4a, fasc. 18/2, f°136-140.

même quand les mariés et les témoins étaient grecs. Les pièces originales en grec (actes de baptêmes, *fede di libertà*) étaient également traduites, le *processetto* comportant rarement une copie de l'original.

Dans quelques cas, l'enquête cherchait à établir, par les témoignages, la preuve du baptême selon le rite oriental en l'absence de documents écrits. En 1784, Voin Cherzia, natif du Montenegro, demanda à ce que fussent entendus deux compatriotes engagés comme lui dans les armées de la République car il ne lui était pas «possible d'avoir la preuve de [son] baptême car dans les contrées où [il] est né on n'a pas l'habitude de tenir de registres»³³. La même année, la curie se pencha sur la situation de Costantin Mizzi et de Caterina originaire d'Alessandrie d'Égypte. Deux témoins suffisaient à indiquer que Costantin avait été baptisé selon «l'usage de notre sainte Église orientale» («l'uso della nostra santa chiesa oriental») ³⁴. Trois furent entendus en faveur de Caterina pour apporter confirmation de sa conversion au christianisme et du rite dans lequel le baptême avait été célébré. Se présentèrent devant l'archevêque le parrain et la marraine qui l'avaient portée sur les fonts dans l'église grecque de San Nicolò nel Molo dans l'île de Zante, le 18 août 1782. La marraine, Catarina Calbo, était l'épouse du capitaine du navire qui avait ramené la dite Caterina³⁵.

Dans le cas des unions mixtes, le mariage était célébré dans la religion du mari, mais il appartenait à chaque Église de vérifier la disponibilité matrimoniale des époux et de produire une attestation d'état libre. La concession d'une licence matrimoniale reposait donc sur la collaboration entre les Églises qui fournissaient à la demande des requérants des copies d'actes de baptême ou de décès³⁶.

L'audition de témoins par l'archevêque de Philadelphie pour certifier l'état de la future épouse catholique était une pratique très fréquente sans être systématique. Elle s'explique par l'absence de *fede* communiquée par la curie patriarcale et par une logique interne à la procédure de contrôle qui assignait aux deux époux le même traitement. Les *processetti* des années 1783-1784 étaient strictement identiques, que les mariés fussent tous deux grecs ou non, qu'ils fussent nés à Venise ou dans le *Dominio da Mar*: des témoins, au nombre de deux ou plus

³³ Ivi., fasc. 19/1: «possibile di aver la fede del mio battesimo, stante in quelle parti ove nascò non si accostuma tener veruna sorte di registro».

³⁴ Ivi., fasc. 15, p. 20-22.

³⁵ Ivi., fasc. 12, 4 avril 1784.

³⁶ L'église de San Giorgio tenait depuis 1599 des registres de baptême et de mariage, mais pas des morts qui étaient enregistrés dans les registres de l'église paroissiale de Sant'Antonin.

généralement de quatre, étaient convoqués pour attester de leur religion et de leur état matrimonial³⁷. La collaboration entre les Églises ne reposait donc pas seulement sur l'échange de preuves, mais aussi sur l'acceptation de l'examen des témoins de la future mariée appartenant à l'autre confession. Or c'est précisément ce type de pratique qui était perçu, dans les mêmes années, comme un inacceptable empiètement juridictionnel pour des communautés orthodoxes de Dalmatie. En 1765, le représentant de Sebenico (Sibenik) avait demandé à l'archevêque de Philadelphie d'intervenir pour que le vicaire catholique n'examinât pas le statut d'un futur époux orthodoxe et, en 1783, les chefs de la confrérie grecque de la même ville s'étaient plaints de l'outrage par le curé catholique de ses droits en enquêtant sur la parenté d'un mari grec. Ces querelles autour du contrôle matrimonial n'étaient sans doute qu'un élément parmi d'autres des tensions entre des communautés qui trouvaient sur le terrain religieux un facile mode d'expression. L'adoption par l'archevêché de Philadelphie d'une procédure de contrôle identique à celle de la curie catholique ne doit pas être interprétée en termes d'imposition du modèle dominant ou de mimétisme passif, car c'était le moyen d'affirmer sa propre juridiction et empêcher toute ingérence.

7. *En guise de conclusion*

On l'aura compris, l'étude procédurale *processetti matrimoniali* est encore très fragmentaire. Il manque un recensement systématique des sources à l'échelle des diocèses italiens et une analyse fouillée de la genèse, de la diffusion, de l'uniformisation de la procédure qui intègre le rôle joué au cours du XVII^e siècle par la Congrégation du Saint-Office. Cette approche comparative à l'échelle italienne appelle des élargissements en direction d'autres espaces catholiques et du monde orthodoxe en s'attachant à la situation particulière des mariages mixtes et à la circulation des normes ecclésiastiques entre Occident et Orient. Le contrôle pré-matrimonial quand il fut établi donna lieu à une intense production et circulation de certificats probatoires (actes de baptêmes, de décès, « *fedi di libertà* ») qui participèrent au développement et à la rationalisation de l'administration de l'Église.

³⁷ AEIB, B. Chiesa, 3. Archidiocesi di Filadelfia, b. 4a, fasc. 15.

Demeurent deux questions importantes pour lesquelles l'état des connaissances ne permet que d'esquisser une réponse. Est-ce que les *processetti matrimoniali*, qui répondirent au défi posé par la mobilité humaine à une époque où l'Église catholique s'attacha à faire triompher une unique norme matrimoniale, étaient en mesure d'influer sur les pratiques de mobilité? De toute évidence, ils ne freinèrent pas la remue des hommes, ce n'était d'ailleurs pas leur objectif, mais ils ont pu induire de nouveaux comportements de la part de la population qui en avait connaissance. Certains futurs couples devaient découvrir l'existence de la procédure de la bouche du curé avant leur mariage quand d'autres avaient conscience de la nécessité de présenter des témoins en mesure d'évoquer leur passé, en particulier leur passé migratoire, et de disposer de certificats – *fedi di libertà* – en anticipant parfois leur demande auprès des autorités ecclésiastiques de leur lieu de passage ou d'origine. Les témoins, qui répondaient à la sollicitation d'un protégé, d'un ami ou d'un parent, n'avaient pas nécessairement conscience que leur déposition les engageait et les exposait à d'éventuels poursuites en cas de mensonge.

La seconde question découle de la première: est-ce que les *processetti matrimoniali* favorisèrent l'adoption d'une nouvelle discipline matrimoniale? Ils n'étaient qu'un des éléments d'un système plus large de normalisation des comportements au profit du mariage tridentin. On serait bien en peine de prouver s'ils contribuèrent à eux seuls à réduire les cas de bigamie, favorisés par l'éloignement et la distance, mais très limitées au regard du nombre de mariages. L'Église elle-même était consciente de l'illusion d'un contrôle absolu, sans quoi elle n'aurait pas accepté le principe du jugement supplétoire qui évitait que le doute ne se transformât en impasse pour le requérant. La procédure de contrôle doit néanmoins être prise au sérieux, ne serait-ce que parce qu'elle a mobilisé l'appareil administratif de l'Église et généré des papiers en nombre considérable. La raison d'être de ce contrôle était de faire prendre conscience aux fidèles de l'importance spirituelle du sacrement du mariage. L'acculturation à la procédure n'était que la première étape vers l'intériorisation du mystère sacramentel. Si les *processetti matrimoniali* furent introduits par les autorités épiscopales, il serait erroné de les réduire à un instrument de pur encadrement des populations. Il ne faut pas perdre de vue qu'ils donnaient accès, sous certaines conditions, à un droit, celui de se marier; ils ne constituaient donc pas une entrave au mariage, mais en garantissaient la validité.

Alessandro Buono

Naturali, vassalli e forestieri.

*La presunzione di estraneità e la re-incorporazione
degli individui nelle cause per eredità giacenti
(Italia spagnola e Nuovo Mondo, sec. XVII)**

1. *Introduzione*

L'oggetto di questo saggio è l'analisi delle procedure di trasmissione delle eredità giacenti¹ degli "stranieri" morti nei territori della Monarchia spagnola durante il XVII secolo. In particolare, si analizzeranno due differenti giurisdizioni della Monarchia: lo Stato di Milano, uno dei suoi territori italiani, e la giurisdizione privata dei *Juzgados de bienes de difuntos*, alla quale erano sottoposti i beni dei cosiddetti "naturali dei Regni di Spagna" che morivano nel Nuovo Mondo. È bene chiarire che gli "stranieri" di cui si tratterà non sono solamente i sudditi di altri principi, ma anche quei vassalli del re di Spagna che, pur rimanendo all'interno dei dominî del sovrano di Madrid, erano tuttavia "forestieri" nei luoghi in cui erano deceduti, e che quindi erano egualmente soggetti alle restrizioni imposte ai "non naturali" quanto alla possibilità di trasmettere beni per via ereditaria.

Ciò che si cercherà di mostrare è come la condizione di estraneità non fosse qualcosa di definito a priori e una volta per tutte, ma fosse sempre il risultato di un conflitto per la rivendicazione di diritti concreti: come ci ha mostrato Tamar Herzog, a due tipi di appartenenza – quella locale della "vecindad" e quella legata allo status di "vasallo" del re – corrispondevano due figure di estraneo – che potremmo definire rispettivamente il "forastero" e l'"extranjero" – non perfettamente coinci-

* Il presente saggio è risultato delle ricerche finanziate attraverso la Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (Call: H2020-MSCA-IF-2014; project: 655316 "GLOBAL INHERITANCES") da me svolte presso il CRH-LaDéHiS dell'EHESS di Parigi (<<https://globalinheritances.wordpress.com>>).

¹ L'*hereditas iacens* è lo stato di sospensione dei beni ereditari nel periodo intercorrente fra l'apertura della successione e l'accettazione dei chiamati all'eredità. Si veda la definizione di Paolo di Castro (†1441): «hereditas iacens est quedam persona ficta: repraesentans personam defuncti [...] postquam vero adita, ista repraesentatio transfertur in personam veram, qui tunc heres est illa que repraesentat, ideo cessat fictio seu ficta repraesentatio», cit. in H. Hofmann, *Rappresentanza-Rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 159, n. 92.

denti ed in potenziale conflitto². Un conflitto che si esprime secondo il linguaggio della giurisdizione, nel contesto di una monarchia policentrica e caratterizzata dal pluralismo giuridico³, e si gioca attorno alle differenti strategie di “re-incorporazione” delle persone mobili nei loro corpi d’appartenenza, alla loro re-inserzione in una catena successiva che – nel caso limite dell’assenza di eredi legittimi – è quella del Sovrano come erede delle persone morte senza discendenza.

Le procedure in oggetto, quindi, saranno essenzialmente interpretate come procedure di tutela dell’ordine corporativo e di difesa del “buon movimento” da parte delle istituzioni sovrane: ad essere colpiti non erano gli stranieri in generale, ma la mobilità che non culminava in una corretta re-inserzione degli individui in un corpo familiare e socio-territoriale⁴. Le istituzioni sovrane, in definitiva, erano chiamate a tutelare le successioni incerte non solo al fine di rivendicare gli eventuali diritti del Fisco regio sui beni degli stranieri, ma anche di difendere le eredità dei forestieri legittimamente inseriti in una catena di successione dalle possibili appropriazioni indebite da parte dei “naturali” e “vecinos” dei luoghi in cui morivano.

Partiamo quindi dallo Stato di Milano.

² Per il mondo iberico il punto di riferimento è il lavoro di T. Herzog, *Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, New Haven, Yale UP, 2003. Devo personalmente molto ai lavori di Simona Cerutti, tra i quali *Giustizia sommaria. Pratiche ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, Feltrinelli, 2003 e *Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime*, Montrouge, Bayard, 2012. La letteratura sulla cittadinanza in antico regime è vasta. Mi limiterò qui a ricordare il numero monografico a cura di S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, *Cittadinanze*, in «Quaderni storici», 30, 1995, e la monumentale opera di P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1999. Più recentemente S. Bargaoui – S. Cerutti – I. Grangaud (dirs.), *Appartenance locale et propriété au Nord et au Sud de la Méditerranée*, Aix-en-Provence, Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman, 2015. Sul mondo urbano italiano una intelligente sintesi in M. Barbot, *Abitare, dunque appartenere. Inclusione ed esclusione nelle città italiane di Antico Regime*, in «Zapruder», 14, 2007, pp. 8-23, approfondita in M. Barbot, *La résidence comme appartenance. Les catégories spatiales et juridiques de l’inclusion sociale dans les villes italiennes sous l’Ancien Régime*, in «Histoire Urbaine», 36, 2013, pp. 29-47.

³ P. Cardim et al. (eds.), *Polycentric Monarchies. How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?*, Eastbourne-Portland, Sussex Academic Press, 2012; L. Benton, *Historical Perspectives on Legal Pluralism*, in «Hague Journal on the Rule of Law», 3, 2011, pp. 57-69.

⁴ T. Herzog, *Naming, Identifying and Authorizing Movement in Early Modern Spain and Spanish America*, in *Registration and Recognition. Documenting the Person in World History*, a cura di K. Breckenridge – S. Szreter, Oxford, Oxford University Press-The British Academy, 2012, pp. 189-209; B. De Munck – A. Winter (eds.), *Gated Communities? Regulating Migration in Early Modern Cities*, London and New York, Routledge, 2012.

2. I beni dei «forensis»: il caso milanese

Per tutto l'antico regime, la trasmissione ereditaria dei “non naturali” dei domini lombardi fu regolata dagli statuti locali e dal titolo *De Poenis § Collegiis* del libro IV delle Nuove Costituzioni (1541)⁵. La norma era – a prima vista – molto chiara. I forestieri (*forensis*) non erano autorizzati a succedere *ab intestato* né ad altri forestieri né ai *cives* del dominio milanese; inoltre, non potevano trasmettere nemmeno per via testamentaria beni immobili ad altri forestieri, a meno che non fossero stati equiparati ai naturali, ovvero «creati cives Mediolani»⁶. L'unico organo deputato a concedere una deroga alla normativa delle Nuove Costituzioni era il Senato – il più alto tribunale dello Stato rappresentante diretto del sovrano – in mancanza della quale, quindi, le eredità dei forestieri erano incamerate dal Fisco Regio-Ducale in seguito ad una sentenza del Magistrato delle Entrate straordinarie⁷. A colpire i forestieri era il cosiddetto “diritto di albinaggio” o “d'ubena”⁸ criticato dai giuristi ottocenteschi come una somma ingiustizia tipica

⁵ L'edizione utilizzata è quella curata da Gabriele Verri, *Constitutiones domini Mediolanensis [...]*, Milano, Joseph Richini Malatestae, 1747.

⁶ È noto come la condizione di *civis* non fosse associata all'idea di eguaglianza tra soggetti portatori di diritti, ma fosse piuttosto un privilegio legato all'appartenenza corporativa: «le città di Antico regime, lungi dal costituire il regno della cittadinanza, paiono, semmai, costellazioni punteggiate da diversi gradi e modi di essere cittadino» (M. Barbot, *Abitare, dunque appartenere*, cit., p. 12).

⁷ Per la procedura si veda il cap. XXX del trattato di Giulio Claro, *Titolo del Magistrato Straordinario* risalente alla seconda metà del XVI secolo ma stampato in G. Benaglio, *Relazione storica del Magistrato delle Ducali Entrate Straordinarie nello Stato di Milano*, Milano, Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, 1711. Mi permetto inoltre di rimandare ad A. Buono, *Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione. Persone e cose nelle cause per eredità vacanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII)*, in *Procedure, metodi e strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 35-65 e Id., *La manutenzione dell'identità. Il riconoscimento degli eredi legittimi nello Stato di Milano e nella Repubblica di Venezia (secoli XVII e XVIII)*, in «Quaderni Storici», 148, 1, 2015, pp. 131-165.

⁸ Per lo Stato di Milano si veda G. Maifreda, *I beni dello straniero. Albinaggio, cittadinanza e diritti di proprietà nel Ducato di Milano (1535-1796)*, in «Società e Storia», 129, 2010, pp. 489-530. Inoltre si veda il dibattito tra Peter Sahlins e Simona Cerutti: P. Sahlins, *Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and After*, Ithaca, Cornell UP, 2004; S. Cerutti, *A qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 62, 2, 2007, pp. 355-383; P. Sahlins, *Sur la citoyenneté et le droit d'aubaine à l'époque moderne. Réponse à Simona Cerutti*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 63, 2, 2008, pp. 385-398.

dell'assolutismo⁹. In effetti, tale diritto sembra non fosse conosciuto in Italia nel basso Medioevo¹⁰ (così come in Spagna dove anzi i pellegrini “stranieri” erano esplicitamente protetti dalla legislazione regia, sin dal XIII secolo, contro l'appropriazione delle loro eredità giacenti da parte delle comunità locali¹¹).

Nelle carte del Magistrato straordinario riguardanti le eredità dei forestieri, tuttavia, non è consueto imbattersi nell'applicazione del diritto d'albinaggio¹². Ciò che sembra fosse decisivo – sia nel caso dei naturali, sia in quello degli stranieri – non era tanto l'intervento delle magistrature milanesi *ex officio* ma piuttosto una concreta contestazione da parte di un attore locale, un “delatore” che denunciava l'eredità come vacante allo scopo di ottenere la ricompensa di un terzo dei beni incamerati dal Fisco prevista dalle Nuove Costituzioni¹³.

Vediamo alcuni esempi, a partire dal caso dell'eredità di don Pietro Quintana, auditore generale dell'esercito nello Stato di Milano, morto nel 1633. La causa si aprì nel 1641, quando un certo Carlo Rossi denunciò presso il Magistrato straordinario che i beni lasciati dallo spagnolo dovevano considerarsi vacanti. A detta del notificante, infatti, l'erede istituita da Quintana, sua nipote Anna residente in Spagna (probabilmente a Burgos), «non è capace della detta eredità come forastiera stando le disposizioni delle Nove Constitutioni nel titolo *De poenis et Collegijs* non appare che habbi voluto accettare la detta eredità et perciò resta vaccante»¹⁴.

⁹ Cit. in G. Maifreda, *I beni*, cit., p. 489.

¹⁰ G. Maifreda, *I beni*, cit., p. 490. Anche a Venezia, per esempio, «la successione ab intestato si concede a tutti secondo la disposizione delle leggi, come sopra, o sieno terrieri, o forestieri anche d'aliena dizione indifferentemente». A. Zuanelli, *Concordanza del diritto comune col veneto* [...], Venezia, Domenico Battifoco, 1773, *Hereditatibus quae ad intestato deferuntur*, § 73.

¹¹ Si veda ad esempio la *Partida VI, Título I, Ley XXXI*: «Cómo debe ser puestos en recabdo los bienes de los romeros et de los pelegrinos quando mueren sin manda». Inoltre, F. Tomás y Valiente, *La sucesión de quien muere sin parientes y sin disponer de sus bienes*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 36, 1966, pp. 189-254.

¹² La confisca dei beni ai mercanti stranieri, per esempio, era qualcosa di eccezionale secondo quanto ricostruito da G. Tonelli, *Affari e lussuosa sobrietà. Traffici e stili di vita dei negozianti milanesi nel XVII secolo (1600-1659)*, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 68. Un caso, in cui però è applicato il diritto di rappsaglia, in A. Buono, *Eredi rituali e conflitti giurisdizionali nella monarchia spagnola di Antico Regime*, in «Quaderni Storici», 3, 2019, pp. 713-739.

¹³ Cosa confermata anche dall'autorevole giurista alessandrino Giulio Claro, che fu presidente proprio del Magistrato straordinario, G. Claro, *Titolo*, cit., cap. XXX.

¹⁴ Archivio di Stato di Milano (ASMI), Finanze p.a., 733, fasc. Quintana: Notificazione di Carlo Rossi. 1641, 22 aprile.

In effetti, dal punto di vista formale, il denunciante citava correttamente il già richiamato titolo delle Nuove Costituzioni. Come previsto dalle leggi fondamentali dello Stato di Milano, infatti, don Pietro (che era sposato con una milanese, Francesca Cattanea) non avrebbe potuto testare a favore di una forestiera i suoi beni immobili, che consistevano in «un palazzo con un giardino» sito nel borgo delle Rottole, nei Corpi Santi al di fuori delle mura di Porta Venezia, e in un «un palazzo, giardino, et una possessione» a Gorgonzola (a circa 20 km dal centro di Milano)¹⁵. Non essendovi stata nessuna esplicita deroga da parte del Senato, in punta di diritto il notificante poteva ben sperare che l'eredità fosse incamerata dal Fisco. Le pretese di Carlo Rossi e del Fisco lombardo trovarono tuttavia l'opposizione sia della famiglia di Quintana, sia di altri non meglio precisati creditori. La prima – rappresentata dagli «agenti» di Horazio Fontana, marito della vedova Quintana – si mosse fornendo al Magistrato tutta la documentazione volta ad attestare l'adizione dell'eredità da parte di Anna Quintana¹⁶. I secondi, presentarono una replica collettiva al voto fiscale ad opera del giureconsulto milanese Sartirana¹⁷. Nonostante la controreplica dell'avvocato fiscale¹⁸, il Magistrato straordinario sentenziò in favore dell'erede forestiera, non tenendo conto delle pur fondate ragioni del notificante¹⁹.

Quello di Quintana, tra le carte milanesi, non è l'unico caso che possiamo citare in cui il trasferimento di beni ereditari tra forestieri avveniva senza che il Magistrato straordinario e gli avvocati fiscali milanesi sollevassero obiezioni. A fare la differenza, credo, era la capacità dei soggetti di mobilitare risorse in loco per difendersi dalle contestazioni dei lombardi, che cercavano di appropriarsi di un terzo di quelle eredità denunciandole come vacanti. È il caso degli eredi forestieri di altri spagnoli, anch'essi legati al mondo militare, che riuscirono a far valere i loro diritti di successione contro le pretese dei naturali lombardi. Si veda, ad esempio, il caso di Francisca Gonzáles, figlia ed erede *ab intestato* del capitano

¹⁵ Si veda la ricostruzione fatta dai due testimoni interrogati dal Magistrato straordinario, il giardiniere Andrea Appiano e il sarto Cristoforo Ferrari, che dichiaravano entrambi di aver servito l'auditore per 25 anni. La citazione è presa dalla deposizione del giardiniere, ivi: deposizione di Andrea Applanus, f.q. Dionisj. 1641, 27 aprile, Milano.

¹⁶ In particolare il testamento dell'auditore e il documento in cui espressamente l'erede accettava l'eredità «con beneficio de Inbentario». Ivi: «CVM ad probandum bona relicta in haereditate Auditoris Generalis I.C. D. Petri Quintanae [...]», s.d.

¹⁷ Ivi: «Haereditatem Auditoris Quintanae non esse vacantem [...]», s.d.

¹⁸ Ivi: Controreplica dell'avvocato fiscale «Patillanus». 1642, 14 maggio.

¹⁹ Ivi: Sentenza del Magistrato straordinario. 1642, 14 giugno.

Pietro Gonzáles morto nel castello di Milano nel settembre 1693²⁰. A pochi giorni dalla sua morte, nella città di Pavia, un certo Giovanni Francesco Trevisano ne denunciava l'eredità come vacante. In particolare, questi chiedeva il sequestro di 190 doppie di Spagna che si trovavano depositate presso un mercante pavese, ma non faceva menzione della "natura" del defunto. Dal canto suo, il Magistrato straordinario apriva un'inchiesta in seguito alla comparizione di Don Joseph Riera, tenente generale del Castello di Milano, il quale smentiva il denunciante dichiarando che in realtà il capitano aveva una erede: la figlia Francisca. Grazie alla rete corporativa e "nazionale" (oltre al tenente generale – che molto probabilmente era originario proprio della regione di Alicante, come il capitano defunto – che fece da procuratore a Francisca, furono sentiti come testimoni altri militari spagnoli del castello) la presunta erede fu in grado di presentare la documentazione necessaria a provare i suoi diritti²¹.

Ciò che qui ci interessa è la reazione dell'avvocato fiscale milanese: come in altri casi, neanche questa volta fu sollevata obiezione per il fatto che la presunta erede non era naturale ed abitava al di fuori dello Stato. Anzi, il tribunale milanese informava il governatore marchese di Leganés che le pretese della presunta figlia del capitano dovevano essere correate di documentazione proprio per evitare qualunque «pregiudicio non solo del Fisco, ma anche delli Parenti stessi del defonto (in caso d'esservene)»²².

Il fatto che il defunto fosse un militare al servizio del Re e che non vi fossero coinvolti beni immobili, a quanto sembra dal confronto con altri casi, non sembra in sé essere una ragione sufficiente a spiegare il comportamento delle magistrature milanesi. Nel 1676 il Magistrato straordinario poneva sotto sequestro cautelare i beni di Hippolita Gutierrez de Oblanca – «consistenti in una casetta» con giardino – siti a Lodi²³. Durante il processo per i beni di Hippolita «già Monaca professa nel Monastero di S. Damiano e Cosma» di Lodi – che nel 1683 furono dichiarati vacanti – in nessun momento il Fisco milanese avanzò una richiesta di sequestro in quanto beni di una forestiera. Neanche il fatto che i casi citati siano relativi alla "nazione spagnola", e quindi a forestieri ma vassalli del re di Spagna, sembra una spiegazione sufficiente, dato che un simile trattamento poteva toccare anche ad

²⁰ Mi sono occupato del caso in A. Buono, *Le procedure*, cit., pp. 54 e ss.

²¹ Il fascicolo si trova in ASMI, Finanze p.a., 666, fasc. González.

²² Ivi: il Magistrato straordinario al governatore dello Stato di Milano. 1694, 13 maggio.

²³ ASMI, Finanze p.a., 669, fasc. Gutierrez: 1683, 16 febbraio.

altri stranieri. Didaco Alberto Le Feburé (alias Diego della Febré) mercante fiammingo «civitatis Lillae Belgij» (passata al re di Francia nel 1668) morì a Milano nel 1686 in casa «di un tal sig. Giosepe Borano [...] Contrada della Dogana»²⁴. Giuseppe Borrani, interrogato dagli emissari del Magistrato²⁵, confermò di conoscere il fiammingo morto in casa sua²⁶. I suoi beni, racchiusi in una valigia, e una somma di denaro contante furono consegnati ai «fratelli Mosca», che esercitavano «l'arte di Merzaria nella Contrada de Perfumari» o «delli Mercanti d'Oro»²⁷. Il fiammingo, evidentemente, aveva una rete di conoscenze a Milano, come testimoniato da Giulio Mosca che disse di conoscerlo perché «mi fu raccomandato dalli Signori heredi di Gio Batta, et Andrea Pelegrini di Roma». Interrogato sulla presenza o meno di un testamento o di discendenti, affermò che a sua conoscenza non aveva fatto testamento «né lasciato alcun herede, ma dico bene che ha padre, e madre nella città di Lilla in Fiandra»²⁸. Pertanto, la sua eredità non poteva essere dichiarata vacante perché Le Feburé era «figlio di famiglia»²⁹, e i fratelli Mosca

²⁴ «Lucia Cervia [...] notifica qualmente questa notte essere morto in tal di Diego Fiamengo al quale era di passaggio a cassa sua venendo da Roma, et è morto in Cassa di un tal sig. Giosepe Borano [...] Contrada della Dogana vedendo essere eredità vacante ne rende notizia a cotesto Tribunale con animo di averne il terzo». ASMI, Finanze p.a., 648, fasc. Le Feburé: Denuncia di Lucia Cervia al Magistrato straordinario. s.d. [1686].

²⁵ Battista Viginò (coadiutore del Magistrato straordinario) assieme all'«ostiaro Joseph Bolerio», e con la partecipazione di Carlo Ceppi, anziano della parrocchia di Santa Tecla. Sulle figure degli anziani, si vedano in particolare i lavori di Livio Antonielli: *Una disputa corporativa nella Milano di fine Settecento: anziani versus sepoltori*, in *Con la ragione e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra*, a cura di S. Levati – M. Meriggi, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 341-368 e Id., *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, a cura di Id., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp. 107-139. Per il loro intervento nelle procedure per eredità vacanti rimando ai miei A. Buono, *Le procedure*, cit. e Id., *La manutenzione*, cit.

²⁶ «Et lo tenevo in casa mia perché si conoscevamo, et mentre esso era all'hosteria mi pregò, essendogli sopragionto il male, di tenerlo per farsi curare, et jo l'ho conosciuto, mentre è venuto qui a Milano con un genovese mio amico chiamato Sig.r Antonio Mapraldi [Marpraldi] che saranno sei, o sette mesi, che esso Don Diego andava a Venetia, adesso andava a Lilla sua Patria». ASMI, Finanze p.a., 648: Deposizione di Giuseppe Borrani. 1686, 11 gennaio.

²⁷ Si trattava con tutta probabilità di commercianti al dettaglio. La contrada detta dei Mercanti d'Oro era situata nella attuale via Torino, non distante dalla Piazza dei Mercanti di Milano. ASMI, Finanze p.a., 648 fasc. Le Feburé: Deposizioni di Giuseppe Borrani e Giulio Mosca. 1686, 11 gennaio.

²⁸ Ivi: Deposizione di Giulio Mosca, «P.R. P. Sancta Teclae in Ecclesia Metropolitana Mediolani in Contrata vulgo delli Mercanti d'oro». 1686, 11 gennaio.

²⁹ Ivi: I fratelli Mosca al Magistrato straordinario. s.d.

offrivano al Magistrato di presentare le «fedi» attestanti il fatto che il padre del fiammingo fosse effettivamente vivente. Il 24 gennaio 1686 il tribunale lombardo sentenziava a favore dei fratelli Mosca³⁰.

Anche nel caso che abbiamo appena visto non vi è traccia di una opposizione da parte del Fisco alla trasmissione ereditaria *ab intestato* di uno straniero. Questo, ribadiamo, accadeva indipendentemente dalla natura dei beni in questione: sia che si trattasse solo di beni mobili (come nel caso di Gio. Batta detto «il Genovese»³¹) sia che invece si trattasse di immobili, il Magistrato straordinario non sembra favorire il Fisco regio, una semplice parte in causa³². È il caso, ad esempio, di Giovanni Sigfrido Gheber, tenente tedesco che serviva Sua Maestà nella compagnia di Alessandro Giannini, reggimento del conte Antonio Trotti³³. Mentre il tenente era ancora agonizzante, il 3 novembre 1680 la sua eredità fu denunciata come vacante al referendario³⁴ di Tortona: prese le «informazioni stragiudiciali», il referendario appurò che, oltre a crediti e denari, possedeva «una casa da Nobile amobigliata [...] nella fortezza di Mortara»³⁵. Il delatore segreto attaccava frontalmente il diritto di Gheber a trasmettere i propri beni, mentre lo stesso tenente sul letto di morte confermava davanti ad un notaio e svariati testimoni le sue ultime volontà: lasciava erede della sua parte di eredità paterna e materna che «ancora a me tocca in mia Patria [...] il mio consanguineo, e carissimo fratello il Ill.mo, e R.mo Sig.re Sebastiano Goebel»³⁶, escludendo i suoi altri fratelli e sorelle. Con la casa di Mortara («la mia casetta»), invece, istituiva una

³⁰ Ivi: sentenza del Magistrato straordinario. 1686, 24 gennaio.

³¹ ASMI, Finanze p.a., 662, fasc. 1: 1688, 30 marzo. Ordinazione a favore di Donato Testa nell'eredità di Gio. Batta detto il Genovese.

³² Si vedano le osservazioni a questo proposito di B. Clavero, *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea*, Madrid, Tecnos, 1986, p. 64.

³³ Nel testamento si definisce «Giovanni Sigfrido Guebel Domino di Dorist [Dorst?] e feudatario di Dragderff [?]». ASMI, Finanze p.a., 662, fasc. 1: Testamento di Giovanni Sigfrido Gheber. Tortona, 1680, 3 novembre.

³⁴ «Nelle città vi sono li referendarij [i quali] per antico costume [hanno] autorità di descrivere, et apprendere li beni de' delinquenti, et riscuotere li suoi frutti, [...] et di ricevere, et scodere le condennationi pecuniarie di far pubblicare le gride de' confiscati, de' condannati, et heredità vacanti, di ricevere le contraddizioni, che si fanno ad esse gride [...] et formati li processi di mandarli al Magistrato [...] con intervento del fiscale di quella Città» (G. Claro, *Titolo*, cit., cap. XXIX).

³⁵ ASMI, Finanze p.a., 662, fasc. 1: Relazione del referendario di Tortona. 1680, 3 novembre.

³⁶ «Eletto Abbate» del «Monasterio Bergense». Ivi: Testamento di Giovanni Sigfrido Gheber. Tortona, 1680, 3 novembre.

cappellania di messe, un «beneficio» il cui iuspatronato sarebbe dovuto rimanere nella «nobile Casa di Maletta Plezza» il cui «primogenito e più antico» avrebbe dovuto nominare un prelado degno che celebrasse una messa giornaliera per la sua anima *ad infinitum*. Per la prima generazione, e a vita, il beneficio sarebbe andato al reverendo dottore Emilio Amico Plezza, canonico di San Lorenzo in Mortara, che istituiva suo legittimo erede ed esecutore testamentario.

Alla morte del tenente, avvenuta il 4 novembre, sarà proprio Plezza a contestare sia la denuncia di vacanza sia l'opposizione del referendario di Novara (sotto la cui giurisdizione ricadeva il presidio di Mortara) che, nella sua relazione sosteneva invece l'invalidità del testamento, adducendo esplicitamente il fatto che il già citato titolo delle Nuove Costituzioni proibiva «alienationes quaslibet etiam per ultimam voluntatem in Personam non subditam»³⁷, oltre il fatto che il testatore fosse «forense»³⁸. Il Magistrato straordinario diede ragione a Plezza sconfessando le ragioni sollevate dal referendario di Novara. In primo luogo, in gioco era il diritto di un suddito ad ereditare da un forestiero (e per di più per una *causa pia*³⁹): il tribunale sentenziava contro l'invalidamento del testamento, accogliendo le ragioni proposte dall'avvocato di Plezza (l'eredità non era vacante perché vi erano eredi in Germania). In secondo luogo, il Magistrato difendeva le relazioni stabilite localmente dal tenente tedesco, che ne dimostravano il radicamento locale. Ad essere applicata, coerentemente con la cultura giuridica di antico regime, era una presunzione di appartenenza: il fatto che questi avesse avuto accesso alla proprietà di beni immobili (cosa proibita ai forestieri) e che fosse inserito in una catena di successione locale (tramite una successione rituale questi entrava di fatto nella «Casa Plezza») dava luogo ad una presunzione in grado di metterlo al riparo dagli appetiti dei sudditi lombardi e dello stesso Fisco regio⁴⁰.

³⁷ Ivi: Relazione del referendario di Novara Caccia. 1681, 23 gennaio.

³⁸ Ivi: Pro R.D.I.C. & Canonico Emilio Amico Pletia. Motium Illustrissimi Magistratus [...] [s.d.], firmato A. Bendonus.

³⁹ Per la genesi medievale dell'anima come soggetto di diritto M.^aL. Rosa, *As almas herdeiras. Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma como sujeito de direito (Portugal, 1400-1521)*, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2012; inoltre A. Torre, «Cause pie». *Riflessioni su lasciti e benefici in antico regime*, in «Quaderni Storici», 154, 2017, pp. 155-180, e A. Buono, *Eredi rituali*, cit.

⁴⁰ Un caso simile quello dell'eredità di un certo Giorgio Tronsperch o Frunsparg, che il Magistrato straordinario dichiarò non vacante nel 1618 e che fu successivamente contestata come vacante dal Fisco perché «gl'heredi fossero stranieri, et forensi». ASMI, Finanze p.a., 771, fasc. Tronsperch.

Vedremo la forza delle presunzioni legali anche nel caso spagnolo che analizzeremo di seguito. Vorrei terminare questo paragrafo citando un ultimo caso, quello di Melchior Ruttiman, capitano svizzero di Lucerna morto a Milano nel maggio 1680. Il capitano, dopo essere stato al servizio del re nella guerra contro il Portogallo negli anni sessanta, arrivò nella città ambrosiana nel 1669, stabilendosi a Porta Romana «per contro il Monastero di S. Lazaro»⁴¹. A Milano, secondo alcuni testi, aveva «una casa competentemente mobigliata» ed inoltre faceva «imprestanze» (forse ad altri militari)⁴², tanto è vero che alla sua morte tra le sue cose furono descritte «robbe che tutte si dicevano esser pegni»⁴³. Sposato in seconde nozze con una milanese, Marta Nava, lasciava il figlio di lei Francesco Antonio (di 12 anni), una figlia probabilmente illegittima nel Monastero milanese di Santa Barbara ed altri tre figli a Lucerna.

Nel testamento stilato il 12 maggio 1680 nominava erede ed esecutore testamentario proprio il luogo pio della fabbrica del monastero di Santa Barbara, ai quali deputati sarebbe spettato di eseguire una lunga serie di legati a favore della moglie e dei figli⁴⁴. Il monastero, tuttavia, rifiutò l'eredità, sia perché gravata da molti debiti sia per l'intervento dei figli di Ruttiman, residenti in Svizzera, che inviarono un procuratore a Milano per contestare il testamento del padre. Dopo la rinuncia del monastero, quindi, la successione sarebbe dovuta spettare *ab intestato* proprio a Francesco Nicolao, Maria Giuliana e Maria Perpetua, cittadini di Lucerna: la cosa era vietata dalle Nuove Costituzioni, ricordiamo, qualunque fosse la natura dei beni.

Prontamente l'eredità fu notificata come «vacante» davanti al Magistrato straordinario, perché erano «forasteros los hijos [...] y más por que el varón servía a Francia como dixo un testigo»⁴⁵, e il tribunale ordinò il sequestro preventivo dei beni «pro assicurandis creditoris»⁴⁶. La moglie milanese, Marta Nava, e i figli

⁴¹ ASMI, Finanze p.a., 753, fasc. Ruttiman: Depositione di Jo. Bap.ta Gussonius f.q. Joannis. 1681, 3 marzo.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ivi: Depositione di «Filippus de Gambaloita fil. Jo. Baptista». 1681, 17 febbraio.

⁴⁴ Escludeva tuttavia uno dei discendenti di Lucerna Francesco Nicolao, «qual non è mio figlio, e quando faci bisogno dichiaro di novo non esser mio figlio» liquidandolo così: «li lascio dico per quello tutto potesse pretendere (il che non è) lire sei per una volta tanto». Ivi: Testamento di Melchior Ruttiman. 1680, 12 maggio.

⁴⁵ Ivi: Notifica di vacanza, s.d. Il fatto che Francesco Nicolao fosse «al servizio di Francia» emerge da più di una deposizione.

⁴⁶ Ivi: Ordinazione a favore de' Consorti Ruttiman nell'eredità vacante del Cap.no Melchior Ruttiman. 1681, 22 maggio.

di primo letto residenti a Lucerna, tuttavia, giunsero ad un accordo tra di loro e contestarono i diritti del Fisco sull'eredità Ruttiman. Analizziamo le motivazioni utilizzate dagli eredi Marta Nava, scriveva il suo avvocato,

presenti [...] che si potesse dubitare che detti sorella, e fratello de Ruttiman figlij di detto fu capitano fossero incapaci di succedere in detta heredità per habitare fuori di questo Stato [e perciò] essa supplicante ha adita la detta heredità [...] che quando anche detti sorella e fratello de Ruttiman figlij di detto fu Capitano si potessero dire incapaci di detta successione (quantunque non si crede per non trattarsi de fondi immobili) non potrebbe mai detta heredità in alcun modo spettare al Regio Fisco per essere quella adita dalla supplicante moglie di detto fu capitano quale ha sempre habitato et habita in questa città.

Come si vede, l'argomentazione faceva leva non tanto sulla "natura" dei soggetti ma sulla loro "residenza". È l'atto di abitare, in effetti, uno dei titoli privilegiati attraverso il quale si attribuiscono i diritti di appartenenza in antico regime⁴⁷: come abbiamo visto in altri casi, quindi, a fare la differenza tra una eredità vacante ed una non vacante era l'effettiva rivendicazione da parte dell'erede. Il vero straniero era colui il quale non era inserito in un corpo, sia familiare sia locale, che fosse in grado di prendersi la responsabilità di adempierne tutti i doveri e di reclamarne tutti i diritti⁴⁸, in una parola a succedere alla sua "persona"⁴⁹. L'adizione da parte di una "abitante" valeva quindi ad escludere «ogni presunzione di vacanza», reinserendo la personalità del defunto in una catena di successione locale, e anche a superare la mancata residenza locale degli eredi *ab intestato* che «abitavano fuori» dallo Stato di Milano.

A difesa delle pretese degli eredi lucernesi non si mosse solamente la milanese, ma anche il Consiglio della città e cantone cattolico di Lucerna, che scrisse direttamente al Magistrato straordinario per appoggiare il procuratore degli eredi, Rodolfo Nicolao Spengler. Spengler, nella sua supplica al Tribunale milanese, sosteneva non esservi dubbio «che d'essa [eredità] ne sijno capaci li detti [eredi] non obstante che habitino nella detta Città di Lucerna come tante volte in simili casi è stato dichiarato et si dichiara da questo Ill.mo Tribunale et anche dal Senato Ecc.

⁴⁷ Si vedano i già citati lavori di Michela Barbot, Simona Cerutti e Tamar Herzog.

⁴⁸ S. Cerutti, *A qui appartiennent*, cit.

⁴⁹ Sul "tener persona" in antico regime si veda B. Clavero, *La máscara de Boecio: Antropologías del sujeto entre persona e individuo, teología y derecho*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39, 2010, pp. 7-40.

mo»⁵⁰. Dal canto loro, i rappresentanti di Lucerna facevano valere una logica di reciprocità, sostenendo che l'incameramento dei beni «non si ricordiamo, che da noi verso li sudditi di S. M.tà Cattolica sij stato giamai praticato in somigliante caso»⁵¹. La città svizzera si muoveva a tutela dei diritti dei suoi cittadini assenti, come facevano anche altre città tedesche che difendevano i diritti ereditari dei loro cittadini residenti “all'estero” rivendicando un ruolo di “supremo esecutore testamentario” dei propri appartenenti⁵².

In definitiva, l'analisi delle carte milanesi sembrerebbe andare nella direzione di quanto affermato da Simona Cerutti per il caso piemontese⁵³. Il diritto d'albinnaggio, anche nel caso lombardo, non sembra dar luogo a procedure volte a colpire gli stranieri in maniera indiscriminata: appare piuttosto come una procedura di tutela chiamata a salvaguardare gli interessi dei creditori, in primo luogo, ma anche dei possibili eredi assenti. La *ratio* dell'intervento delle magistrature fiscali mi sembra essere più quella del “Sovrano tutore” descritto da Luca Mannori⁵⁴, che interviene in quanto pietra angolare dell'ordine corporativo a difendere l'eredità giacente (una *persona ficta*, assimilata ad un pupillo ed incapace di agire senza un curatore), che quella dell'assolutismo e dello “stato moderno” nascente (come fu interpretato dai giuristi ottocenteschi⁵⁵). Quella che sembra possibile rilevare, poi, è una tensione tra una condizione di appartenenza locale, dimostrata dalla

⁵⁰ ASMI, Finanze p.a., 753, fasc. Ruttiman: Supp. libello di Rodolfo Nicolao Spengler al Magistrato straordinario, s.d.

⁵¹ Ivi: Lettera del Consiglio della Città e Cantone di Lucerna al Magistrato straordinario. 1681, 30 aprile.

⁵² «Obrister geschäfftherr» diceva il consiglio di Ratisbona a metà del XV secolo, cit. in O. Richard, *Memoria et institutions municipales à Ratisbonne à la fin du moyen âge*, in «Histoire urbaine», 1, 2010, pp. 78-79.

⁵³ S. Cerutti, *A qui appartient*, cit., p. 365.

⁵⁴ L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, secc. XVI-XVIII*, Milano, Giuffrè, 1994. Come giustamente fa notare Bartolomé Clavero l'idea non è solamente ascrivibile all'ideologia del sovrano come “padre”: l'abbiamo visto rivendicata anche dalle città, proprio perché «la corporación es menor y sus rectores son sus tutores, aplicándosele el régimen que se decía de *privilegia* de los menores de edad. Así entra la idea de tutela respecto a las corporaciones en el derecho de formación medieval, en el *ius civile* vigente a todo lo largo del antiguo régimen». B. Clavero, *Tutela administrativa o diálogos con Toqueville*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 24, 1995, pp. 424-425.

⁵⁵ G. Maifreda, *Un “diritto non meno strano che barbaro”. Aspetti e temi del dibattito sull'albinnaggio nell'Italia dell'Ottocento*, in «Storia economica», XII, 2009, 1-2, pp. 215-230.

concreta possibilità di far valere i propri diritti mediante lo sfruttamento di reti di relazioni ancorate nel territorio, e la condizione di radicamento e mancanza di risorse relazionali, che rende i diritti di successione dei possibili eredi molto meno difendibili di fronte alla rivendicazione dei beni da parte dei naturali: come osserva anche Tamar Herzog la “natura” di una persona «could be contested at certain periods, consensual in others»⁵⁶, ed era il risultato di concrete rivendicazioni più che un carattere ascritto al momento della nascita o formalizzato da atti provenienti dalle autorità.

Tale tensione, peraltro, mi sembra emerga con maggiore evidenza nel caso della seconda giurisdizione di cui si parlerà: rimaniamo sempre all'interno della Monarchia spagnola, ma ci spostiamo a Siviglia.

3. *I beni degli «extranjeros»: i Juzgados de Bienes de difuntos e la Casa de la Contratación di Siviglia*

Anche nel caso castigliano vi erano ben precise norme a sfavore degli stranieri e della loro possibilità di trasmettere i beni per via ereditaria. Sin dal 1501, coerentemente con lo slancio della *Reconquista*, il passaggio al Nuovo Mondo era stato proibito alle «personas sospechosas en la fe» (così come ai loro discendenti) che avrebbero potuto mettere a repentaglio l'opera di conversione degli indios (*moros*, eretici, ebrei, riconciliati o persone convertite, a cui si aggiunsero in seguito i luterani e gli zingari)⁵⁷. Inoltre, Carlo V e soprattutto suo figlio Filippo II (per il quale la lotta al protestantesimo divenne una vera e propria ossessione), limitarono l'afflusso di stranieri nelle Indie spagnole, anche sotto la pressione dei mercanti spagnoli desiderosi di evitare la concorrenza estera. Ciò, ovviamente, non impedì che molti ne arrivassero, anche mediante una licenza regia⁵⁸: come

⁵⁶ T. Herzog, *Defining Nations*, cit., p. 34.

⁵⁷ *Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias*, Madrid, 1680, lib. IX, tít. XXVI. A.P. Jacobs, *Los movimientos migratorios entre Castilla e Hispanoamérica durante el reinado de Felipe III, 1598-1621*, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1995, p. 22; cfr. anche R. Sánchez Rubio – I. Testón Núñez, *Mecanismos de control y sistemas de identificación de la Monarquía hispánica en el trasvase poblacional al Nuevo Mundo (siglo XVI)*, in *Procedure, metodi e strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 67-89.

⁵⁸ G. Salinero, *Sous le régime des licences royales. L'identité des migrants espagnols vers les Indes (XVIe-XVIIe siècles)*, in C. Moatti – W. Kaiser (dir.), *Gens de passage dans les villes méditerranéennes*, Paris, 2010, pp. 11-22.

stabilito da un'ordinanza di Filippo II, infatti, gli stranieri sarebbero potuti passare alle Indie (o esservi regolarizzati a posteriori) mediante un accordo pecuniario chiamato *composición*⁵⁹. La definizione di *extranjero* data da una legge di Filippo II del 1596 era chiara:

Declaramos por Estrangeros de los Reynos de las Indias, y de sus Costas, Puertos, é Islas adjacentes para no poder estar, ni residir en ellas à los que no fueren naturales de estos nuestros Reynos de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña, y Navarra, y los de las Islas de Mallorca, y Menorca, por ser de la Corona de Aragón [...] y assimismo declaramos por Estrangeros á los Portugueses⁶⁰.

Come si vede, quindi, solo i vassalli dei Regni appartenenti alle Corona di Castiglia e Aragona erano considerati “naturali” dei “Regni di Spagna”. I portoghesi (in quel momento sudditi del re residente a Madrid) ne erano esplicitamente esclusi, mentre gli altri vassalli europei del re non erano nominati.

Anche nell'Impero castigliano vi era una procedura di tutela delle eredità giacenti simile a quella che abbiamo visto per lo Stato di Milano. Sin dall'inizio del XVI secolo fu evidente che l'incipiente mobilità transoceanica avrebbe esteso su scala fino ad allora impensata i problemi generati dalla gestione delle successioni ereditarie all'interno di una Monarchia che si stava estendendo a scala globale. Se la rivendicazione da parte degli eredi spagnoli dei beni di un parente morto in Italia presentava indubbie difficoltà, a maggior ragione ciò accadeva quando questi fosse morto in America o nelle Filippine.

Bisognerà tuttavia attendere qualche decennio, con la fondazione delle prime *Reales Audiencias*, per la definizione della legislazione e delle procedure di trasferimento delle eredità giacenti degli “spagnoli” morti nei Regni delle Indie. La prima misura presa fu una *Real Provisión* emessa a Granada nel 1526⁶¹, che condannava il fatto che i beni di coloro i quali morivano nelle Indie non fossero sempre trasmessi con la dovuta celerità e zelo agli eredi *ab intestato*, con gran danno anche per le

anéennes de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007, pp. 345-367.

⁵⁹ *Recopilación*, cit., lib. IX, tít. XXVII; T. Herzog, *Defining Nations*, cit., pp. 110-111.

⁶⁰ *Recopilación*, cit., lib. IX, tít. XXVII, ley XXVIII: «Que declara los que son naturales de estos Reynos, y no se comprenden en las comisiones de composición».

⁶¹ Questa *Real Provisión* è citata in molti studi tra i quali J.L. Soberanes Fernández, *El Juzgado general de bienes de difuntos*, in «Revista Chilena de Historia del Derecho», 22, 2010, pp. 640-641.

anime dei defunti che non potevano beneficiare dei legati pii stabiliti nei testamenti⁶². I maggiori colpevoli della questione, a detta della *Provisión*, erano gli esecutori testamentari chiamati a gestire il processo di trasmissione dell'eredità⁶³.

Pertanto, a partire dalla metà del secolo, fu progressivamente eretta in ogni Audiencia una giurisdizione speciale chiamata *Juzgado de Bienes de Difuntos*⁶⁴: uno dei giudici dell'Audiencia (*oidor*) avrebbe a turno ricoperto la carica di *Juez mayor de bienes de difuntos* e commissari sarebbero stati nominati per raggiungere i posti più remoti⁶⁵. In questo modo le eredità giacenti dei vassalli dei Regni di Spagna sarebbero state sottratte alla giurisdizione ordinaria e gestite da un tribunale speciale in stretto contatto con la *Casa de la Contratación* di Siviglia. Come recitava un ordine di Filippo IV, i commissari del *Juzgado* sarebbero dovuti intervenire in prima istanza nelle cause *ab intestato* per discernere la qualità dei defunti, e solo nel caso in cui vi fossero stati nelle Indie «notoriamente hijos, ó descendientes legítimos»⁶⁶ avrebbe ceduto il passo alla giustizia ordinaria. Come abbiamo visto a Milano, quindi, quella che veniva messa in piedi era una procedura di tutela volta a difendere le eredità giacenti dei vassalli spagnoli dalle possibili appropriazioni indebite dei *vecinos* dei Regni delle Indie, a vantaggio sia dei presunti eredi iberici, sia soprattutto del Fisco regio, che cercava in questo modo di affermare la sua rivendicazione sui beni vacanti.

⁶² «Gran daño de los dichos herederos y se ha estorbado el cumplimiento de las animas de los tales difuntos», J.L. Soberanes Fernández, *El Juzgado*, cit., p. 641.

⁶³ «No declaraban los sobrenombres ni apellidos de los tales difuntos ni los lugares de donde eran vecinos, de manera que nunca o con gran dificultad se podían saber los herederos de ellos» (ibidem).

⁶⁴ «Carta acordada, para todas las Indias, acerca del orden que se ha de tener en los bienes de difuntos» (16 aprile 1550), ivi, p. 643. Oltre all'articolo di Soberanes Fernández, per la storia del *Juzgado de bienes de difuntos* si vedano C.A. González Sánchez, *Dineros de ventura: la varia fortuna de la emigración a Indias (siglos XVI-XVII)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, p. 31 e F. Fernández-López, *El procedimiento y los expedientes de bienes de difuntos en la Casa de la Contratación de Indias (1503-1717)*, in «Tiempos modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna», 30, 1, 2015 che contiene una bibliografia aggiornata sugli studi che hanno fatto uso delle fonti del *Juzgado* (a cui si deve però aggiungere D. Tempère, *Vivre et mourir sur les navires du Siècle d'Or*, Paris, PUPS, 2009).

⁶⁵ Si veda, ad esempio, il caso della remota provincia mineraria di Caylloma (Arequipa, Perù), dove non vi erano ufficiali di giustizia ordinaria e la giurisdizione del *Juzgado* poteva essere delegata *ad hoc* per esempio al *corregidor* provinciale, come nel caso dell'eredità di Francisco Martínez Flores (1680), in Archivo de Indias, Siviglia (AGI), Contratación, 564, N.1, R.2.

⁶⁶ L'ordine è citato in C.A. González Sánchez, *Dineros*, cit., p. 36.

Il *Juzgado*, sostanzialmente, mirava a controllare ed esautorare se necessario gli esecutori testamentari degli “spagnoli”, intervenendo con un sequestro cautelare dei beni dei defunti e procedendo alla loro inventariazione prima che potessero essere appropriati da chicchessia. Davanti ai giudici del *Juzgado* si sarebbero dovuti presentare i vari pretendenti “indiani” e, una volta venduto all’asta il patrimonio giacente, si sarebbero soddisfatti i debiti e i crediti del defunto. Solo successivamente alla chiusura di tutte le pendenze indiane, si sarebbe proceduto al trasferimento delle somme restanti a Siviglia, dove gli eredi avrebbero potuto rivendicare i loro diritti davanti alla *Casa de la Contratación*⁶⁷, producendo l’opportuna documentazione atta a dimostrare la loro identità e i loro legami di parentela col defunto (fedi di battesimo e matrimonio, *información y probanza de testigos*, corrispondenze, ecc.)⁶⁸. Analizziamo allora alcuni casi trattati dai *Juzgados*, interessanti nell’ottica adottata in questa sede perché riguardanti gli *extranjeros*.

Nell’agosto 1661 morì a Quetzaltenango, nell’attuale Guatemala, Domingo de Aguilar che, al momento della sua morte, era ospitato («por estar dementado») in casa di un *vecino* di Quetzaltenango, un certo Joan Ángel Senollo⁶⁹. La notizia della sua morte arrivò nel novembre successivo alle orecchie di Joseph de la Torre, *defensor de bienes de difuntos* del *Juzgado* di Santiago del Guatemala, quando già i suoi beni⁷⁰ erano stati posti sotto curatela per ordine della giustizia ordinaria della Provincia di Soconusco. La particolarità del caso di Domingo de Aguilar che qui ci interessa sottolineare risiede in una curiosa definizione di appartenenza che più di un testimone confessò davanti al *Juzgado* di Santiago de Guatemala.

⁶⁷ Responsabile sin dalla sua fondazione della gestione di questi beni, in particolare con le ordinanze degli anni 1510-1512. Si veda C.A. González Sánchez, *Dineros*, cit., p. 31; F. Fernández-López, *El procedimiento*, cit., p. 5.

⁶⁸ La procedura è ricostruita in F. Fernández-López, *El procedimiento*, cit.

⁶⁹ AGI, Contratación, 455, N.1, R.9, 2r: petizione di Joseph de la Torre, *defensor de bienes de difuntos*. 1661, 29 novembre.

⁷⁰ Nella «provincia de Soconusco donde hera [sic] su abitación tenía algunos vienes en espeçial en el pueblo de Gueguetlán un cacaguatal [cacahuatl] considerable que le rentava más de tres çientos pesos en cada un año y otros vienes». Ivi: petizione di Joseph de la Torre, *defensor de bienes de difuntos*. 1661, 29 novembre. Tale «hacienda de cacao» era di proprietà «de los herederos Yndios de Joachin Sánchez Yndio, difunto, que está sercana al dicho pueblo [de Tianguistlán, uno dei benefici ecclesiastici in cui era diviso il Soconusco]», ed era stata messa sotto «tutor y curador thenedor y administrador» da quando Domingo aveva perso il senno. Ivi, 11r: Joseph Barón de Berriasa, *teniente general de governador*. 1661, 3 febbraio.

Domingo – così come colui che lo ospitava, Joan Ángel⁷¹ – era indicato dai testimoni presentati dal *defensor* come «español de nación Jinovés» ovvero «natural de la Señoría de Jénova, en los Reinos de España»⁷². Il fatto che i testimoni definissero i due “spagnoli di nazione genovese” non destò nessuna perplessità da parte delle autorità spagnole in America, che inviarono la sua eredità verso la Penisola iberica affinché avvenisse la ricerca degli eredi legittimi.

All'arrivo a Siviglia, tuttavia, il fiscale della *Casa de la Contratación* li denunciò come beni di stranieri, e in quanto tali appartenenti al Fisco⁷³. Accolta la denuncia da parte del tribunale sivigliano, ed emessi gli editti per permettere la presentazione di quanti avessero diritti da accampare sui beni del defunto, la *Casa* provvide anche alla nomina di un difensore dell'eredità giacente, al fine di controbattere alla denuncia del fiscale del re. Interessante, a questo punto, è leggere le motivazioni che questi addusse per opporsi alla confisca dei beni di Domingo. Secondo Vicente Ramírez de Aguilar, *procurador* della *Casa de la Contratación*, non solo i beni non si sarebbero dovuti confiscare, ma si sarebbero dovute inviare lettere «al lugar de la naturaleza de el dicho Domingo de Aguilar» affinché fosse pubblicata la morte del suddetto. Sebbene, infatti, a Siviglia non si fossero presentati né parenti né «interessati» a reclamarne l'eredità, vi sarebbero potuti essere nel suo luogo d'origine⁷⁴. La giustificazione di una simile richiesta era quindi esposta, dal difensore degli interessi dell'eredità giacente, mediante il seguente ragionamento:

No por que el dicho Domingo de Aguilar fuesse de nación Genovez, y passare a Yndias donde murió ha de privarse de la herencia a sus parientes, pues es de creer se naturalizó en estos Reynos para poder comerciar y tambien para aver podido passar a los de Yndias⁷⁵.

⁷¹ Il cognome di questo personaggio potrebbe in realtà essere Fenoglio, cognome comune in Piemonte e Liguria, dato che nelle carte è chiamato a volte Senollo a volte Fenolo.

⁷² Ivi, 2v: Información de la naturaleza y herederos. 1661, 12 dicembre. Deposizioni di Don Roque Malla de Salzeda, corregidor de Quesaltenango (33 anni); Joan del Poso y Cabrera, vecino de Santiago del Guatemala (40 anni);

⁷³ Ivi, 237r: Denuncia del Fiscal alla Casa de la Contratación.

⁷⁴ Ivi, 242r: Opposizione del difensore alla denuncia del Fiscal.

⁷⁵ La difesa continuava come segue: «y consiguientemente no tener lugar el comisso, que por el Real Fisco se pretende, ni la contravención de las ordenanças, y cédulas de su Magestad, cuyas deffensas y otras assimesmo puede esperarse que hagan y deduzgan los herederos, enteressados del dicho Domingo de Aguilar noticiosos de su muerte». Ivi, 242r-242v.

Ci troviamo di fronte ad una chiara contrapposizione tra il criterio di naturalizzazione vigente in Castiglia e quello vigente in America⁷⁶. In questo caso, infatti, il defensor nominato dalla *Casa* stava applicando la regola della naturalizzazione vigente nella penisola, per la quale la “presunzione” era prova sufficiente della naturalizzazione: il semplice fatto che questi si trovasse in America faceva presumere che precedentemente avesse ottenuto una naturalizzazione nei Regni di Spagna, senza la quale non gli sarebbe stata concessa una licenza di passare alle Indie. Una simile logica mi sembra emergere dalle deposizioni dei testimoni americani, riconosciuta implicitamente dalla magistratura di Santiago del Guatemala che ordinava di cercarne i legittimi eredi: un processo di naturalizzazione aveva trasformato Domingo de Aguilar in uno “spagnolo” benché fosse notoriamente di “nazione genovese”.

La risposta del fiscale – accolta dalla *Casa de la Contratación* – negando implicitamente il valore dell’argomentazione sopra esposta, riaffermava una presunzione contraria: nelle ordinanze si parlava solamente dei «naturales destos Reynos no en los estranjeros», e il fatto che questi fosse genovese faceva presumere avesse commesso il delitto di andare in America senza licenza, incorrendo quindi nella pena della confisca dei beni⁷⁷. Tra le due presunzioni veniva privilegiata quella a favore del Fisco, anche quando si sarebbero potute trovare prove contrarie, come per esempio la licenza di partenza per le Indie.

È il caso, ad esempio, di Gaspar Rodríguez de Segura, originario di una comunità portoghese situata a poche centinaia di metri dal confine con l’Estremadura spagnola, nell’antica provincia della Breira Baixa (attuale distretto di Castelo Branco). Gaspar Rodríguez, che nelle carte è definito «mercante», nonostante la sua *naturalaleza* portoghese partì per la Nuova Spagna con una regolare licenza, concessagli dalla *Casa de la Contratación* nel giugno 1634⁷⁸. Sposato con una *vecina* di Siviglia, Juana Gómez, e anch’egli *vecino* della città

⁷⁶ T. Herzog, *Defining Nations*, cit.

⁷⁷ AGI, Contratación, 455, N.1, R.9, 2r, 243r: 1671, 27 novembre.

⁷⁸ La licenza concessa al portoghese era valevole per tre anni, dopo i quali sarebbe dovuto tornare «a estos Reynos a hazer vida con la dicha su muger [Juana Gómez] y que en la licencia que se le diera se pongan las señas de su persona». AGI, Contratación, 5415, N.29: «Expediente de información y licencia de pasajero a indias de Gaspar Rodríguez de Segura». 1634, 28 giugno. Sull’abbandono delle mogli da parte dei migranti spagnoli si veda I. Testón Núñez – R. Sánchez Rubio, *Mujeres abandonadas, mujeres olvidadas*, in «Cuadernos de Historia Moderna», 19, 1997, pp. 91-119.

andalusa, lasciava nella penisola due figlie, Beatrice e María: nel testamento che fu trovato alla sua morte, avvenuta a Lima il 5 novembre 1662, nominava eredi universali le due figlie residenti a Siviglia. Una volta che si fossero compiuti tutti i lasciti e le opere di carità che comandava nelle sue ultime volontà, inoltre, ordinava che una parte della sua eredità andasse anche al nipote Manuel Francisco e a una certa María Belez, entrambi nominati come esecutori testamentari assieme al mercante Gerónimo Fernández de la Melena, tutti residenti in Perù⁷⁹. Quello che dal nostro punto di vista è interessante è giudicare come sia stata gestita l'eredità giacente di Gaspar Rodríguez rispettivamente dalle istituzioni indiane e sivigliane.

Le carte peruviane iniziano il giorno stesso della morte di Rodríguez, quando il *defensor* dell'Audiencia di Lima – Francisco Martín de Aramburu – inoltrò una petizione al *juez mayor* informandolo di essere venuto a conoscenza della morte del portoghese, e del fatto che questi avesse lasciato eredi legittime nella penisola iberica⁸⁰. Il *defensor*, pertanto, chiedeva al *Juzgado* di avocare a sé la causa e di esautorare gli esecutori testamentari e curatori nominati dal defunto, in particolare la citata María Belez che, in quanto donna, era giudicata inaffidabile⁸¹. La presenza di tre schiavi nel patrimonio del defunto, come si può constatare anche in altri processi⁸², era un argomento forte per legittimare l'esautoramento degli esecutori testamentari da parte del *Juzgado*: il rischio di morte o deperimento di un “bene” come uno schiavo, così come il fatto che vi fossero “eredi forzosi” nei Regni di Spagna, rendeva necessario un intervento diretto della giustizia regia per evitare la dispersione del patrimonio nelle mani dei *vecinos* locali⁸³. La difesa

⁷⁹ AGI, Contratación, 449, N.1, R.12, 8v: Testamento di Gaspar Rodríguez de Segura. 1662, 26 novembre.

⁸⁰ La petizione iniziava con le parole «digo que a mi noztizia es venido que [...]». Come solitamente accade in questo tipo di procedure, la fonte della notizia non è dichiarata. Ivi, 6r: Petizione del *defensor de bienes de difuntos* al *juez mayor de bienes de difuntos* di Lima. 1662, 5 novembre.

⁸¹ «Pido y suplico declare perttenezzer el conocimiento desta caussa a este ttribunal y mande se haga a hazer ymbenttario». Ibidem.

⁸² La presenza di schiavi, ma anche di bestiame, era spesso citata dai vari *Juzgados* indiani per escludere gli esecutori testamentari nominati dai defunti o i curatori dei beni. Si veda il caso, ad esempio, dell'eredità di Baltasar Mejía de la Plaza apertosi nel 1672 davanti al *Juzgado de bienes de difuntos* di Santiago del Guatemala. AGI, Contratación, 456, N.1: Bienes de difuntos: Baltasar Mejía de la Plaza (1672).

⁸³ «Por el riesgo que corren de morirsse [gli schiavi] y consumirsse como por que abiendo erederos forsossos no es de efecto y momento alguno la tenencia y albaceazgo de vienes». AGI,

delle eredi legittime da parte del *defensor* avvenne anche contro i creditori del defunto, in particolare a discapito di un'altra donna, Gracia de Miranda Cortés, nella cui casa Gaspar aveva dimorato in affitto per un anno e mezzo. Doña Gracia si dichiarava creditrice verso l'eredità giacente del portoghese di 83 pesos e 2 reales in virtù di un contratto verbale che tra i due vi era stato, e chiamava a testimoniare i due esecutori testamentari, María Belez e Gerónimo Fernández, che confermarono la sua versione⁸⁴. Ciononostante, il *juez mayor* accolse ancora una volta l'opposizione fatta dal *defensor*, il quale difese i diritti degli eredi assenti e in particolare de «los mas necesarios como lo son los hijos de dicho difunto que tiene en España»⁸⁵.

Come si può vedere, dunque, nel corso dell'intera durata del procedimento americano, la questione della “naturaleza” del defunto non venne mai sollevata da nessuno degli attori in gioco. Anzi, tanto il *defensor* quanto il tribunale agirono con molta risolutezza per tutelare i diritti delle eredi legittime contro le pretese dei creditori locali, anche contravvenendo alle stesse ultime volontà del defunto. Il 24 novembre 1664, a due anni dalla morte di Gaspar Rodríguez, il *juez mayor* don Sebastián de Alarcón ordinava che i beni del defunto fossero inviati a Siviglia «para remetirse [...] a dos Hixas legitimas que declara tener»⁸⁶.

È da escludere che tale trattamento riservato a un portoghese fosse da ascrivere al fatto che in quel momento le corone iberiche erano ancora unite sotto il dominio asburgico, non solo perché le ordinanze specificavano chiaramente che i lusitani si sarebbero dovuti trattare come stranieri, ma anche perché – come si vede in altri casi – il *Juzgado* di Lima ordinava l'invio dei beni persino al di fuori della Monarchia spagnola (ad esempio in Corsica, a Genova o in Piemonte⁸⁷). La

Contratación, 449, N.1, R.12, 24r: Il *defensor de bienes de difuntos* al *juez mayor de bienes de difuntos*. Lima, 1663, 9 febbraio.

⁸⁴ Ivi, 30v: *Petición* di Doña Gracia de Miranda Cortés. Ivi, 32v-33r: *Declaración* di María Belez. Lima, 1663, 9 maggio.

⁸⁵ Ivi, 51v: *Auto del juez mayor de bienes de difuntos*, don Andrés de Villela. Lima, 1663, 22 maggio.

⁸⁶ Ivi, 68v-69v: *Petición* del *defensor* e *auto* del *Juez mayor*. 1664, 24 novembre.

⁸⁷ Si tratta dei beni di Pedro Paolo Corço, spediti a Siviglia «para que se entreguen en la dicha ysla de Corcega, a un lugar llamado Olometa [probabilmente Olmeta di Capocorso], a Francisco Corço su hixo legitimo»; e di Rodrigo de Fuentes, naturale del Marchesato di Ceva, nel ducato di Savoia «que allá disen se llamava Rodrigo Tamaras», il cui figlio ed erede si diceva fosse o a Genova o «o al estado de Saboya, en el dicho puerto de Sal». AGI, Contratación, 438, N.1, R.7, Bienes de difuntos: Pedro Pablo Corzo y otros. 1656, 7 dicembre.

presenza di simili giudizi da parte del *Juzgado* di Lima⁸⁸ parrebbe quindi indicare una differenza di valutazione tra istituzioni americane e spagnole riguardo quale fosse l'interesse principale che stava dietro la procedura di tutela delle eredità giacenti.

Invariabilmente, all'arrivo a Siviglia, il fiscale del re chiese alla *Casa de la Contratación* di confiscare i beni del portoghese in quanto straniero⁸⁹. È da notare che, lungi dall'essere una decisione puramente amministrativa, la denuncia del fiscale dava luogo ad un giudizio davanti alla *Casa*, la quale nominava invariabilmente un difensore dei beni giacenti: la confisca, in altri termini, per essere legittima, doveva passare attraverso una procedura giudiziaria secondo le formalità dell'«amministrar giudicando»⁹⁰. Una procedura certo sbrigativa dato che solo pochi giorni furono lasciati alle eredi per rivendicare i loro diritti: il fatto che né la moglie, né le figlie del portoghese si fossero presentate a reclamare l'eredità ebbe l'effetto di far chiudere il caso senza ulteriori discussioni. Il 4 dicembre 1655 l'eredità fu confiscata (si badi bene, non incamerata come vacante): benché Gaspar fosse passato legalmente nelle Indie, fosse *vecino* della città di Siviglia e sposato con una sivigliana (condizioni che in Castiglia configuravano una presunzione legale sufficiente a stabilire la sua naturalizzazione), e malgrado le eredi legittime fossero in Spagna, alla fine la sua eredità fu confiscata, e fu trattato come se fosse stato «uno straniero passato senza licenza»⁹¹. Se qualcuno si fosse presentato a reinserire il defunto in una catena di successione radicata in Spagna, forse, le cose sarebbero potute andare in modo differente.

Le norme che regolavano le trasmissioni ereditarie degli stranieri nelle Indie, è utile ricordarlo, non sembravano lasciare adito ad ambiguità. In una *Real provisión* del 1570 Filippo II ordinava che gli stranieri che fossero passati nelle Indie

⁸⁸ Ciò accadeva tanto all'inizio quanto alla fine del Seicento. Si veda ad esempio il caso di Diego Rodríguez de la Rosa, i cui beni venivano inviati a «al lugar de Setúbar en el Reyno de Portugal para que se entreguen a María de Almeyda su hija [...] y siendo muerta la dicha su hija sin susesión se fuende una capellanía de missas por su alma en la parte [...] que pareciere al cavildo de Çetúbar». AGI, Contratación, 379, N.4, 47r-47v: *Auto* di don Blas de Torres y Altamirano, juez mayor del Juzgado de bienes de difuntos di Ciudad de los Reyes. 1630, 31 maggio.

⁸⁹ AGI, Contratación, 449, N.1, R.12, 3r.

⁹⁰ Si veda L. Mannori, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19, 1990, pp. 323-504.

⁹¹ AGI, Contratación, 449, N.1, R.12, 76r: Sentenza della *Casa de la Contratación*. Siviglia, 1665, 4 dicembre.

senza licenza – ma lo stesso trattamento era da riservarsi ai naturali imbarcatosi illegalmente – perdessero i beni lì acquisiti⁹², e che le loro eredità che fossero state inviate dai vari *Juzgados de bienes de difuntos* alla *Casa de la Contratación* si sarebbero dovuti incamerare a favore del Fisco⁹³. Come più volte ribadito nelle ordinanze regie – ad esempio al tempo di Filippo IV – i beni di un defunto straniero, non si sarebbero dovuti consegnare nemmeno qualora si fossero presentate nelle Indie persone con titoli validi; a maggior ragione, i beni dei naturali non sarebbero dovuti andare in nessun caso in mano a degli stranieri. Più in generale, è grande l'insistenza delle fonti normative affinché si verificassero con grande attenzione la *naturaleza* e i titoli di quanti accampavano diritti su tali beni, «por el riesgo que tiene la verdad en tan grande distancia»⁹⁴.

Ciononostante, la pratica dei tribunali indiani mostra che le rivendicazioni degli eredi stranieri effettuate in loco potevano avere successo. È il caso, ad esempio, dei molti “non naturali” che erano presenti tra i marinai della *Carretera de Indias*⁹⁵. Nel 1701 il marinaio Domingo de Araujo, vicino della villa di Ovar, nel vescovado di Oporto, si presentava davanti al governatore della flotta de Azogue⁹⁶ (giudice delegato dei beni dei defunti) per reclamare l'eredità *ab intestato* di suo fratello Antonio, morto a Veracruz e registrato nella fede di morte come «soltero natural de Porto, en Lisboa [*sic*]». Entrambi i fratelli erano marinai, in servizio sulla stessa nave che si trovava alla fonda nel porto messicano⁹⁷. L'eredità in oggetto, in questo caso, era ben poca cosa: sostanzialmente il soldo arretrato e 124 razioni di vino, che comunque Domingo richiedeva per sé e per sua sorella Francisca, anch'ella *vecina* e residente ad Ovar, nel Regno di Portogallo.

⁹² F. Gutiérrez-Alviz y Armario, *Estudios Jurídicos*, Sevilla, Anales de la Universidad Hispalense, 1978, p. 291.

⁹³ C.A. Gonzalez Sánchez, *Dineros*, cit.

⁹⁴ *Recopilación*, cit., lib. 2, tít. 32, ley XLIV.

⁹⁵ Sull'amministrazione dei *bienes de difuntos* nelle flotte spagnole rimando a D. Tempère, *Vivre et mourir*, cit.

⁹⁶ La flotta del mercurio.

⁹⁷ La fede di morte recitava: «B.r Sebastian de Velasco, Theniente de cura en la Yglesia Mayor Parrochial desta Nueva Ciudad de la Vera Cruz, título la Assumpción de Nuestra Señora. En la Ciudad de la Vera Cruz en catorze días del mes de diziembre de mill siete cientos, y un años se enterró en le sementerio de la Yglesia Mayor Parrochial desta dicha ciudad á Antonio de Araujo soltero natural de Porto, en Lisboa [*sic*]». AGI, Contratación, 982, N.3, R.1, 5: Fede de entierro. 1701, 31 dicembre.

L'inchiesta effettuata davanti al governatore, don Fernando Chacón Medina y Salazar, vide la testimonianza di vari militari: l'artigliere Melchior Ferrera, *vecino* di Cadice, confermò l'identità dei soggetti e soprattutto il fatto che il defunto Antonio non avesse altri eredi⁹⁸; anche altri due militari portoghesi confermarono la versione di Domingo de Araujo (Antonio de Silva, *vecino* della città di Lisbona, e Juan Gonzáles, naturale della villa di Ovar come il defunto, che avevano piazza nell'*Armada de Barlovento*)⁹⁹. La "naturaleza" portoghese dei protagonisti, così come il fatto che gli eredi fossero *vecinos* e residenti in una comunità portoghese, pertanto, non era in discussione. Ciononostante, il governatore della flotta sentenziò a favore degli eredi, non prima di essersi premurato di chiedere un parere legale all'*asesor* Baltasar González Lascano, dell'Audiencia di Città del Messico, il quale non sollevò nessuna opposizione.

Una cosa simile accadeva anche quando le mogli "spagnole" si presentavano davanti alla corte della *Casa de la Contratación* di Siviglia a reclamare i beni dei defunti stranieri, facendo leva sul loro ruolo di tutrici dei figli. A questo proposito si possono citare due casi di italiani imbarcati sulle navi che attraversavano l'Atlantico, di cui solo uno era suddito del re di Spagna. Entrambi erano sposati con donne andaluse: il primo, Jacome Danio, naturale della città di Genova, aveva sposato Isabel de Granados, *vecina* di Cadice¹⁰⁰; il secondo, Francisco Jordán, già *vecino* di Sanlúcar de Barrameda al momento del matrimonio ma «natural de la Ciudad de Tarantos en el Reino de Nápoles»¹⁰¹, aveva sposato Beatriz Fernández, anch'ella *vecina* di Sanlúcar. Entrambi avevano ispanizzato i propri nomi, ed il primo aveva anche aggiunto al proprio il cognome «Rodríguez», che non appare nell'atto di matrimonio. Entrambi perirono nei Regni delle Indie¹⁰². All'arrivo delle loro eredità giacenti nella penisola iberica – 150 pesos de plata per Francisco Jordán, 293 pesos e 6 reales per Jacome Danio Rodríguez, che sebbene non rap-

⁹⁸ Ivi, 10: Deposizione di «Melchior Ferrera, vezino de Cádiz, barrio de la Viña, artillero en la Nao Capitana». 1701, 30 dicembre.

⁹⁹ Ivi, 10-12: Deposizioni di Antonio de Silva e Juan Gonzáles. 1701, 31 dicembre.

¹⁰⁰ AGI, Contratación, 671, N.4, 2r: Fede di matrimonio. 1682, 15 settembre. «Jacome Danio, natural de la Ciudad de Génoba, hijo de Andrés Danio y de María Danio». Altra documentazione su Jacome Danio in Contratación, 562, N.1, R.7 e Contratación, 875, N.5.

¹⁰¹ AGI, Contratación, 982, N.4, R.3, 1r: Fede di matrimonio. 1702, 24 febbraio.

¹⁰² Jacome Danio Rodríguez, pilota principale della nave Santa Cruz, morì nel porto di Cartagena de Indias (AGI, Contratación, 562, N.1, R.7); Francisco Jordán, morì nella provincia di Cumaná, dove era andato «servendo la piazza di contestabile» al servizio di don Blas de Madrona (AGI, Contratación, 982, N.4, R.3, 3r: Petizione di Beatriz Fernández).

presentassero cifre rilevanti erano tuttavia somme non trascurabili se rapportate al tenore di vita di marinai e soldati, o di una famiglia contadina castigliana¹⁰³ –, come dicevamo, le loro mogli si affrettarono a reclamare in nome dei figli ed eredi tali beni davanti alla *Casa de la Contratación*, non mascherando assolutamente la *naturaleza* dei loro mariti, come dimostrano le fedeli di matrimonio allegate che entrambe recavano scritto a chiare lettere la loro natura di stranieri. Differentemente da quanto abbiamo visto in altri casi, tuttavia, il fiscale regio interpellato dal tribunale sivigliano non mosse nessuna opposizione alla consegna dei beni nelle mani dei legittimi eredi. La presunzione di estraneità, che abbiamo visto all'opera precedentemente, lasciava il campo alla constatazione dell'effettiva inserzione dei defunti in una catena di successione legittima, che avvalorava la presunzione di naturalizzazione e impediva quindi alla prima "natura" di straniero di riemergere (come era successo invece a Gaspar Rodríguez de Segura).

4. Conclusioni

Spanish early modern political structures were based on the premise that individuals were free to emigrate from one place to another [...] The freedom of immigration [...] had one clear exception: although it allowed individuals to move from one community to another, it prohibited them from remaining on their own. The lack of insertion in a community, any community, was equalled to a complete personal liberty, which could not be tolerated because individuals living outside the confines of a known community also lived outside the social and religious norms¹⁰⁴.

Questa lunga citazione (tratta ancora una volta da un lavoro di Tamar Herzog) mi sembra, in definitiva, la premessa che aiuta a comprendere le logiche

¹⁰³ «La pobreza fue la nota común entre los hombres de mar, situación acorde a los bajos salarios que percibían. Hacia 1570 el salario de un marinero de la Armada era de 50 maravedíes diarios (5,5 pesos al mes) y el de los pilotos unos 75, mientras que un kilo de carne de ternera costaba 30,4 maravedíes», C.A. González Sánchez, *Dineros*, cit., p. 101. Secondo le stime fatte da Fernand Braudel (e citate sempre nel lavoro di González Sánchez), inoltre, il reddito medio annuo di una famiglia contadina castigliana nell'ultimo quarto del Cinquecento era di 44 ducati l'anno (p. 353). Il costo del viaggio per le Indie era di circa 40-50 ducati, ovvero dieci anni di risparmi. Il ducato corrispondeva a 375 maravedís, mentre il peso a 350.

¹⁰⁴ T. Herzog, *Naming*, cit., pp. 191, 193.

sottostanti al comportamento dei tribunali le cui procedure abbiamo visto nelle pagine precedenti. L'“inserzione” che si riteneva necessaria per i vivi, per così dire, non era meno tassativa per i morti. Le magistrature che cercavano di tutelare la corretta trasmissione delle eredità giacenti – presenti non solo in Italia e nel mondo iberico ma in tutto il mondo mediterraneo¹⁰⁵ (e, in forme differenti, anche a scala globale¹⁰⁶) – miravano proprio a operare una re-incorporazione¹⁰⁷ postuma delle persone morte in situazioni di mobilità o incertezza, quando non vi fossero reti di relazioni capaci di garantire una ordinata successione della “persona” del defunto nella “persona” dell'erede¹⁰⁸. La re-incorporazione degli individui in una catena di successione, e quindi il loro ancoramento a una località e a un corpo, permetteva di ristabilire quei legami di responsabilità e reciprocità che altrimenti sarebbero potuti venire meno: l'appropriazione indebita dei beni ereditari giacenti, infatti, avrebbe provocato un danno non solo agli eventuali eredi assenti, ma anche ai creditori e alle anime dei defunti (che non avrebbero visto in questo modo soddisfatte le opere pie necessarie per la loro salvezza). In caso di beni immobili, poi, il danno sarebbe stato ancora più evidente: alla proprietà, infatti, erano legati diritti e doveri verso la comunità che non era tollerabile andassero in mani improprie.

¹⁰⁵ Per una comparazione tra il diritto d'ubena in Piemonte e il *Bayt al-mâl* ottomano si veda S. Cerutti – I. Grangaud, *Sources and Contextualizations: Comparing Eighteenth-Century North African and Western European Institutions*, in «Comparative Studies in Society and History», 59, 2017, pp. 5-33.

¹⁰⁶ Per un quadro comparativo che ha abbracciato l'Europa, il mondo ottomano e l'Asia orientale (Cina, Corea, Giappone) mi permetto di rimandare agli atti dei due seminari tenuti all'EHESS nel 2017 (in corso di pubblicazione nella rivista «Atelier du CRH» a cura di Alessandro Buono e Luca Gabbiani) dal titolo *Sous tutelle. Biens sans maîtres et successions vacantes dans une perspective comparative (Europe, Amérique ibérique, Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie orientale, XIIIe-XXe siècles)*.

¹⁰⁷ Come notano Bert De Munck e Anne Winter, parlando delle politiche migratorie urbane «the main challenge should [...] be described as incorporation, i.e. the allocation of newcomers to their appropriate status and corporative groups in the existing urban hierarchy, in order to channel their entitlement to communal resources while ensuring their commitment to the communal normative framework and the political status quo», B. De Munck – A. Winter, *Gated Communities?*, cit., p. 14.

¹⁰⁸ Come notava Henry Sumner Maine, il centro di gravità attorno al quale orbitava «the whole [Roman] Law of Testamentary and Intestate succession» era «the principle that a man lives on in his heir», cit. in T. Kuehn, *Heirs, kins and Creditors in Renaissance Florence*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 22.

Pertanto, le istituzioni regie della Monarchia spagnola avevano il compito di tutelare le eredità giacenti in primo luogo contro i possibili attacchi dei “naturali” e dei “vecinos”, anche quando si trattasse di difendere eredi “forestieri” o “extranjeros”. L'appartenenza o l'estraneità del defunto era definita, in ultima istanza, dalla reale capacità, da parte degli eredi, di rivendicare in modo efficace i loro diritti davanti alle magistrature: in questo modo, si dimostrava che il defunto non era un individuo sradicato. La condizione di appartenenza o di estraneità (come l'identità personale e le relazioni di parentela più in generale) non era infatti una condizione ascritta al momento della nascita e acquisita una volta per tutte mediante un atto formale. Come abbiamo visto, ad esempio, l'ottenimento di una licenza per passare legalmente nelle Indie spagnole non metteva al riparo, al momento della morte, dalla confisca dei beni da parte di quella stessa istituzione che aveva concesso quel privilegio. La dimostrazione dell'identità e della “naturaleza” delle persone, infatti, non era tanto legata all'esibizione di prove scritte o titoli certi, quanto piuttosto a presunzioni di appartenenza o estraneità basate sui concreti comportamenti che, in tribunale, davano luogo a presunzioni legali di naturalizzazione o “extranjería”. La “natura” delle persone poteva non essere messa in questione per anni, portando un forestiero ad acquisire beni immobili nello Stato di Milano o un genovese ad essere considerato pacificamente uno “spagnolo naturale dei Regni di Spagna”. In quel momento di estrema fragilità rappresentato dalla morte, grazie ad una contestazione, la mancanza di una rivendicazione ereditaria poteva far riemergere la natura di straniero: l'isolamento concreto del defunto dava luogo allora a una presunzione di estraneità. In altri termini, la mancanza di una concreta rivendicazione da parte di un erede dimostrava che tale persona era morta al di fuori da una catena di successione, che era stato protagonista di un “cattivo movimento” che lo aveva portato ad isolarsi e a rompere i legami di reciprocità e responsabilità dell'ordine corporativo.

La personalità legale di chi fosse rimasto isolato, non potendo essere assunta da nessun erede che ne assicurasse la continuità, doveva passare al Fisco, una delle “persone” del sovrano che subentrava a garantire i diritti e le obbligazioni collegate a quel *patrimonium* rimasto senza possessore. A ben vedere, non erano tanto i diritti degli eredi ad essere tutelati, quanto quelli delle eredità giacenti, di quei patrimoni che reclamavano un possessore che fosse in grado di riscuoterne i debiti e pagarne i crediti. In mancanza di eredi erano allora i tribunali del sovrano che si arrogavano il diritto di agire come rappresentanti della persona del defunto e curatori dei loro beni. Gli individui isolati erano percepiti come una

aberrazione nella società di antico regime, non solo da vivi ma anche da morti: le istituzioni del sovrano, in ultima istanza, erano lì a re-incorporarli, a re-inserirli in un corpo che garantisse per loro di fronte alla società.

Gilles Montègre

*Les représentations du contrôle de l'étranger
dans les écrits des voyageurs en Italie au XVIIIe siècle*

Dans son *Cahier rouge*, roman composé en 1807 et nourri de nombreuses expériences autobiographiques, Benjamin Constant écrit au sujet d'un voyage accompli en Angleterre deux ans avant la Révolution française: «Je n'avais point de passeport, mais dans cet heureux temps, il n'y avait point toutes les difficultés dont chaque démarche a été hérissée, depuis que les Français, en essayant d'être libres, ont établi l'esclavage chez eux et chez les autres»¹. La vigueur de ces propos sonne comme une invitation à privilégier l'expérience de l'individu en déplacement et les sources narratives qui en émanent pour enquêter sur les formes de contrôle et d'intégration de l'étranger dans les États européens d'Ancien Régime. Appliquée aux anciens États italiens du XVIIIe siècle, cette perspective n'est pourtant pas sans poser un certain nombre de problèmes méthodologiques. Peut-on en effet faire confiance à la parole des voyageurs pour interpréter les velléités de contrôle des étrangers dans les différents États de la péninsule? Plusieurs problèmes se posent a priori, déjà soulignés par Gilles Bertrand dans ses recherches revisitant le Grand Tour². D'abord, les voyageurs qui ont laissé des écrits relèvent le plus souvent du monde des élites, et bénéficient à ce titre d'outils de certification qui les prémunissent plus facilement des procédures de contrôle. Ensuite, l'horizon d'attente des voyageurs européens dans l'Italie du XVIIIe siècle est tributaire d'une culture classique et littéraire qui ne les incite guère à nourrir leurs discours de références aux modalités contemporaines d'administration de l'étranger. Enfin ces discours, lorsqu'ils existent, tendent

¹ B. Constant, *Le « Cahier rouge » de Benjamin Constant*, éd. L. Constant de Rebecque, Paris, Calmann-Lévy, 1907, pp. 54-55.

² G. Bertrand, *Pour une approche comparée des modes de contrôle exercés aux frontières des anciens États italiens: les exemples du Dauphiné et de la Toscane dans la seconde moitié du XVIIIe siècle*, in C. Moatti (dir.), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Rome, École française de Rome, 2004, pp. 253-303; Id., *Le Grand Tour revisité. Pour une archéologie du tourisme: le voyage des Français en Italie, milieu XVIIIe siècle, début XIXe siècle*, Rome, École française de Rome, 2008, pp. 71-136.

à recenser les incidents et les accidents vécus au fil du parcours, davantage que les formes les plus habituelles de contrôle de la mobilité.

À bien y réfléchir cependant, cette question de la représentativité des acteurs en déplacement se pose aussi, pour le XVIIIe siècle, au sujet des sources administratives, compte tenu non seulement du caractère aléatoire et discontinu des séries statistiques afférentes au contrôle de la mobilité, mais également de la nature même de cette documentation. Rappelons à ce titre l'ambivalence de statut du «passeport» sous l'Ancien Régime³. Son existence fluctuante et aléatoire en fait davantage, à cette époque, un révélateur de conjonctures politiques et militaires instables qu'un instrument efficace pour évaluer les mobilités traditionnelles. Il est d'autre part délivré par une multitude d'autorités aux compétences enchevêtrées, conformément à la nature corporatiste de la société d'Ancien Régime. En bien des cas enfin le passeport apparaît moins comme un outil de contrôle que de protection du voyageur, garantissant la liberté de circulation à des individus privilégiés, et souvent assorti à ce titre d'exemptions fiscales sur les biens transportés.

En revenir au discours des voyageurs et à leur expérience des pratiques du contrôle de la mobilité permet en somme de sortir de l'ornière de la représentativité, particulièrement problématique pour les sources de l'époque moderne, mais également du XIXe siècle⁴. Même les séries continues de registres de passeports du XIXe siècle ne permettent pas toujours d'approcher au plus près de la réalité statistique des déplacements, et l'accumulation de cas aboutit souvent à la confirmation de réalités déjà bien connues par ailleurs, telles que l'importance de la domesticité en déplacement, ou l'accroissement des mobilités en temps de troubles. Le questionnaire auquel peuvent être soumis les écrits des voyageurs en Italie suggère plusieurs pistes d'enquête. De quelles certifications ces individus ont-ils besoin pour traverser la péninsule, et quelles autorités privilégient-ils pour les obtenir? Comment les voyageurs interprètent-ils dans leurs écrits les difficultés particulières qu'ils éprouvent face aux autorités locales dans leur traversée d'un espace politiquement morcelé, et comment y font-ils face? Quelle géographie coercitive se dessine à la lumière de ces écrits, et dans quelle mesure exprime-t-elle des

³ V. Denis, *Administrer l'identité. Le premier âge des papiers d'identité en France (XVIIIe-milieu XIXe siècle)*, in «Labyrinthe», 5, 2002, pp. 25-42; Id., *Une histoire de l'identité. France. 1715-1815*, Seyssel, Champ Vallon, 2008.

⁴ A. Becchia, *Voyages et déplacements au début du XIXe siècle (Etude des passeports intérieurs conservés à Elbeuf)*, in «Annales de Normandie», 41-3, 1991, pp. 179-215; D. Nordman, *Frontières de France. De l'espace au territoire. XVIe-XIXe siècle*, Paris, Gallimard, 1998.

vellités particulières de contrôle du territoire au sein de certains États italiens? Enfin le contrôle sur les personnes en déplacement est-il exercé selon les mêmes temporalités et par les mêmes agents que le contrôle sur les biens?

Pour cette enquête, nous avons circonscrit le champ d'investigation aux voyageurs français, et donné la préférence aux journaux sur les récits de voyage, aux correspondances sur les mémoires, c'est-à-dire à des sources laissant moins de place à la reconstruction mémorielle et enregistrant une expérience de mobilité au plus près de la réalité vécue. Cette entreprise part en effet de l'hypothèse que l'Italie du XVIIIe n'est pas seulement un objet de fascination culturelle tributaire de la pratique du Grand Tour, mais également un espace concret de traversée pour des individus, tout à la fois terre de pèlerinage, espace marchand, lieu de formation artistique et champ d'investigation savante. L'enquête met particulièrement à profit les *Éphémérides* italiennes (1774-1777) du naturaliste Latapie (1739-1823), vaste journal de 14 cahiers dont le premier volume, consacré à Rome et la Toscane, a été récemment publié⁵. L'intérêt de cette source ne tient pas seulement à la densité de ses inscriptions et à son caractère inédit, mais également au fait que les itinéraires de Latapie dans la péninsule s'écartent délibérément des voies habituelles balisées par les voyageurs du Grand Tour. Il est ainsi possible d'observer comment le système de certification et de contrôle se transforme lorsqu'il investit des espaces distincts des circulations habituelles des voyageurs, quels nouveaux acteurs entrent dans le jeu, et quelles procédures plus anciennes et traditionnelles tendent à refaire surface. Même si l'enquête demeure provisoire, quatre caractéristiques me semblent à ce jour pouvoir être avancées.

1. *Des modalités de contrôle négociées entre voyageurs étrangers et administrations*

Les voyageurs ne se contentent pas de subir le contrôle des États sur leurs personnes et sur leurs biens: ils tentent d'en infléchir le cours et les modalités en fonction de l'*agency* qui leur est propre. La ressource la plus régulièrement mobilisée à cette fin apparaît sans surprise de nature financière. L'auditeur à la Chambre des comptes qu'est François Michel de Rotrou n'en fait pas mystère lorsqu'il se trouve sur le point d'entrer sur les terres savoyardes du roi de Sardaigne en 1763:

⁵ F. de P. Latapie, *Éphémérides romaines. 24 mars-24 octobre 1775*, édition critique de G. Montègre, Paris, Classique Garnier, 2017.

L'air plein d'arrogance des commis annonce au timide voyageur qu'il lui faut chercher dans son gousset la ressource immanquable pour éclaircir le front le plus obscur [...] Chez MM. les Savoyards, ainsi que partout ailleurs, éprouvez le talisman sûr que porte avec soi [le voyageur]: la monnaie. Personne ne visitera, ni malles, ni valise, et de plus on s'écriera: Mon seigneur est le maître d'aller partout où bon lui semblera⁶.

La monnaie sonnante et trébuchante participe bien des stratégies permettant au voyageur d'accélérer ou de contourner les procédures de contrôle et de passage aux frontières, en particulier vis-à-vis des agents des douanes veillant à la circulation des biens. L'abbé Richard, dans son guide d'Italie publié en 1766, recommande pour sa part aux voyageurs de faire plomber leurs malles pour dissuader les commis de multiplier les contrôles:

Les douanes sont fort sévères en plusieurs endroits de l'Italie; celles de Piémont surtout visitent avec la plus grande exactitude. La première que l'on rencontre est à la Novalesse au bas du Mont-Cenis, où il ne faut point laisser ouvrir les malles; il suffit de les faire plomber, parce que la visite qui se fait en cet endroit n'exempte pas de celle de Turin⁷.

Une autre stratégie pour se prémunir de contrôles trop fréquents est de ne pas se faire remarquer en substituant au déplacement individuel le déplacement collectif au moyen des voitures de poste. Dans son guide de 1769, Lalande prévient ainsi les voyageurs désireux de se rendre par eux mêmes dans la capitale de l'État vénitien:

En entrant dans les lagunes, les Commis de la Douane de Venise font leur première visite, ils emportent eux-mêmes à Venise les choses qui sont sujettes à des droits; quand on n'est pas avec le Courier, on est exposé à plusieurs visites de la part des Commis qui ont différents départements, et cela est fort incommode pour les voyageurs⁸.

Un autre moyen pour les voyageurs de surseoir aux contrôles ou de les rendre inoffensifs relève de l'usage de ce qu'Arlette Farge a appelé les «écrits sur soi», dont le passeport dûment signé par une autorité administrative ne représentait

⁶ F.M. de Rotrou, *Voyage d'Italie: 1763*, Châtenay-Malabry, Alteredit, 2001, p. 28, cité par G. Bertrand, 2004, p. 286.

⁷ J. Richard, *Description historique et critique de l'Italie*, Dijon, Des Ventes, 1766, t. 1, p. CXX.

⁸ J. de Lalande, *Voyage d'un François en Italie, fait dans les années 1765 et 1766*, t. 7, Paris, Desaint, 1769, p. 470.

alors qu'une déclinaison au sein d'une galaxie de documents variés: bracelet de parchemin, lettres de change, lettres d'aveu ou lettres de recommandation⁹. La porosité d'usage entre passeport et lettre de recommandation est manifeste à travers un épisode tiré du début du journal de Latapie, décrivant l'arrivée à Antibes du voyageur le 26 janvier 1775:

À 9 ³/₄ à Antibes j'ai reçu des lettres [de recommandation] de Paris. [...] En arrivant j'ai été sur le port pour voir s'il n'y avait point quelque bâtiment pour Gênes. Le patron de la felouque du courrier du roi d'Espagne m'a dit qu'il attendait le courrier, et que je pourrais partir avec lui. [...] J'ai été fort embarrassé lorsqu'il m'a demandé mon passeport. Nous avons été chez le commissaire de la marine qui ne m'a pas fait de difficultés pour la permission du passage lorsque je lui ai prouvé par les seules lettres que je venais de recevoir de Paris que je n'étais pas un homme sans aveu. Si le commissaire de la marine n'eut pas été un homme aussi honnête, et que le commandant à qui je me serais adressé en dernier ressort eut exigé absolument le passeport, j'étais arrêté à Antibes pour près d'un mois¹⁰.

Le passage atteste que la présentation de lettres de recommandation auprès d'une autorité administrative était susceptible de se substituer à la délivrance d'un passeport. Mais il importe aussi de relever l'inquiétude dont est empreint le discours du voyageur, à une époque où l'accroissement considérable du nombre de ces derniers à travers l'Europe et l'Italie tendait à délégitimer l'usage des lettres de recommandation comme instrument de certification des réputations et des identités¹¹.

En dehors des écrits, l'habit du voyageur pouvait en lui-même tenir lieu de certification, au sein de sociétés marquées par la hiérarchie des ordres et le disciplinement des

⁹ Voir A. Farge, *Le bracelet de parchemin: l'écrit sur soi au XVIIIe siècle* (2003), Paris, Bayard, 2014, mais aussi M. Meriggi, *Cittadinanza di carta*, in «Storica. Rivista quadrimestrale», VII, n. 16, 2000, pp. 107-120.

¹⁰ Archives privées de la famille Latapie, *Éphémérides* de François de Paule Latapie, 3^{ème} cahier, journée du 26 janvier 1775.

¹¹ E. Chapron, *Du bon usage des recommandations: lettres et voyageurs au XVIIIe siècle*, in *Les circulations internationales en Europe. Années 1680-années 1780*, sous la direction de P.-Y. Beaupaire et P. Pourchasse, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, pp. 249-258. Sur l'évolution de la lettre de recommandation au passeport dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, voir J.-L. Jam, *Les réseaux de sociabilité dans les voyages de Young*, in *Micro-sociétés du XVIIIe siècle*, textes réunis par L. Perol, Clermont-Ferrand, Association des publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Clermont-Ferrand, 1993, pp. 163-177.

consciences¹². On ne s'étonnera pas que l'habit ecclésiastique, porté de manière légitime ou usurpé, ait facilité la circulation et l'hospitalité pour nombre de voyageurs dans l'Italie du XVIIIe siècle. Ainsi pour l'abbé Capmartin de Chaupy, ecclésiastique français qui s'exila dans la péninsule après avoir pris une part un peu trop active dans les querelles entre le roi et les Parlements, et qui y conduisit d'inlassables recherches sur les vestiges antiques:

L'abbé de Chaupy parcourut la Sicile tout seul sur un cheval qu'un Sicilien lui loua à très bon marché. [...] Sa qualité de prêtre fut aussi un excellent passeport. Une messe payait une hospitalité de 15 jours, et le faisait respecter¹³.

Les voyageurs avaient aussi pour possibilité de négocier les règles et modalités du contrôle exercé sur eux par les autorités locales au contact de leurs compatriotes résidant de longue date dans les capitales des anciens États italiens. C'est ce que cherche à faire Latapie lorsqu'il se voit provisoirement confisquer ses caisses de livres à l'occasion de sa seconde arrivée à Rome en août 1776:

Pour avoir plus promptement du Père Maestro des Dominicains la permission, ou *exequatur*, de ravoir mes livres, j'ai été trouver le Père Fabricy français qui est le théologien et l'assistant du cardinal Boxadors général de l'ordre pour le département de France¹⁴.

Qu'elles aient partie liée avec l'argent, avec des certifications écrites, avec la culture des apparences ou avec l'activation d'un système d'interconnaissance, les modalités de contrôle exercées sur les voyageurs se réalisent donc très fréquemment au prisme d'expériences négociées.

2. Une géographie du contrôle étroitement dépendante de la conjoncture

Comme l'ont montré les recherches consacrées à l'histoire de la mobilité des personnes en Méditerranée, le contrôle des étrangers ne relève pas d'un processus

¹² D. Roche, *La culture des apparences: une histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècle* (1989), Paris, Seuil, 2007; *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 1994.

¹³ Archives privées de la famille Latapie, *Éphémérides* de François de Paule Latapie, 10^{ème} cahier, journée du 12 avril 1776.

¹⁴ *Ibid.*, 11^{ème} cahier, journée du 19 août 1776.

linéaire et cumulatif à travers l'histoire, mais d'allers et retours conditionnés par des conjonctures propices au renforcement et à la réinvention permanentes des mesures d'encadrement¹⁵. Vincent Milliot rappelait à ce titre la singularité pour le Royaume de France de la période de la Régence, au cours de laquelle la démobilisation des armées engendrée par la fin de la guerre de Succession d'Espagne et la peste de Marseille ont abouti à la préconisation de mesures visant à un enregistrement généralisé de la population¹⁶. Le poids de ces conjonctures politiques, militaires et sanitaires se doit d'être étroitement pris en compte pour l'espace des anciens États italiens du XVIII^e siècle et des ensembles géopolitiques qui leur sont périphériques.

Un exemple peut en être apporté à travers la rigueur du contrôle des voyageurs circulant à partir des années 1770 entre l'espace péninsulaire italien et l'île de Corse, récemment acquise par la France et demeurée insoumise à cette nouvelle souveraineté¹⁷. Venu de la République de Gênes, Latapie arrive en Corse en février 1775 et éprouve les pires difficultés à quitter l'île pour rejoindre Livourne en Toscane, d'autant plus que son séjour corse lui avait permis de dégager son jeune frère du régiment français de Saint-Florent afin de le rendre à la vie civile et de l'emmener avec lui dans la suite de son périple italien:

J'ai passé la matinée à courir de bureau en bureau pour mon passeport. C'est une histoire des plus embrouillées qu'un départ de Bastia. Il faut d'abord obtenir la permission du juge royal, ensuite de l'intendant, ensuite celle du commandant de la garnison, ensuite celle du commissaire de la marine, ensuite celle du bureau de santé.

M. du Tillet commissaire de la marine a été le plus difficile. C'est véritablement une grande étourderie à moi que de ne m'être pas muni de cet utile papier avant de partir. J'aurais dû au moins en demander un à l'envoyé de Gênes. Mais il ne savait pas lui-même toutes les formalités qu'on a à subir pour sortir de Corse¹⁸.

Le discours du voyageur reflète une forme d'incompréhension face à des mesures de contrôle auquel le début de son périple ne l'avait pas habitué. Il ré-

¹⁵ C. Moatti – W. Kaiser (dir.), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007.

¹⁶ V. Milliot, *La mobilité des personnes: un laboratoire du contrôle social?*, *ivi*, pp. 25-34.

¹⁷ J.-C. Liccia, *Passer la mer: voyageurs entre Corse et Terre ferme à la fin du XVIII^e siècle*, in «Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse», 760-761, 2017, pp. 219-243.

¹⁸ Archives privées de la famille Latapie, *Éphémérides* de François de Paule Latapie, 3^{ème} cahier, journée du 4 mars 1775.

vèle aussi la démultiplication et l'enchevêtrement des autorités administratives délivrant les autorisations de circuler dans un contexte politique et militaire instable.

Concernant les États péninsulaires eux-mêmes, le discours des voyageurs français invite à réfléchir à une forme de paradoxe: c'est en Italie du Nord que les frontières étatiques apparaissent les plus nombreuses, et pourtant c'est dans le royaume unifié d'Italie du Sud, associant Naples et la Sicile, que les voyageurs éprouvent et expriment le plus de retards et de difficultés en terme de procédures de contrôle et d'identification. Cette réalité est bien entendu à relier avec la construction d'une monarchie administrative d'inspiration bourbonnienne, issue de l'indépendance récente du royaume en 1734. Les représentations des voyageurs sont donc à mettre en parallèle avec la rationalisation progressive des registres de passeports conservés auprès de l'Archivio di Stato de Naples, tels que les a étudiés Marco Meriggi, comme aussi avec l'évolution des quartiers de police sanctionnant une volonté de contrôle accru du territoire métropolitain, comme l'ont montré les recherches de Brigitte Marin¹⁹.

La confrontation des écrits des voyageurs met particulièrement bien en évidence les polarités multiples des opérations de contrôle subies au sein du royaume. Les premières ont lieu invariablement à l'entrée dans le territoire du Royaume de Naples, sitôt que les voyageurs ont quitté l'Etat ecclésiastique. Lalande écrit ainsi en remémorant son voyage de 1765: «Lorsqu'après être sorti de Terracine on entre dans le Royaume de Naples, on trouve un corps de garde où il faut montrer ses passeports; on les envoie à l'Officier qui est de garde dans la tour *dell'Epitafò*, qui donne la permission de passer»²⁰. Le voyageur Bergeret enregistre la même expérience dans son journal italien de 1773-1774: «A peu de distance de [Terracine], on entre sur les terres de Naples, où il faut montrer ses passeports»²¹. C'est encore le cas pour Toussaint-Bernard Émeric-David en 1780: «Avant d'arriver à Fundi et à l'entrée du Royaume de Naples, on passe par une porte où l'on doit montrer

¹⁹ M. Meriggi, *Come procurarsi un passaporto: il caso di Napoli a metà Settecento*, in C. Moatti – W. Kaiser (dir.), *Gens de passage*, cit., pp. 399-412; B. Marin, *Découpage de l'espace et contrôle du territoire urbain: les quartiers de police à Naples (1779-1815)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», 105-2, 1993, pp. 349-374.

²⁰ J. de Lalande, *Voyage d'un François en Italie*, cit., t. 6, p. 56.

²¹ P.-J.-O. Bergeret de Grancourt, *Bergeret et Fragonard. Journal inédit d'un voyage en Italie. 1773-1774*, éd. A. Tornezy, Paris, May et Motteroz, 1895, journée du 14 avril 1773.

son passeport»²². Une seconde salve de contrôle a lieu à Capoue, c'est-à-dire avant l'entrée dans l'espace de la métropole napolitaine. Comme l'écrit l'abbé Richard qui transcrit dans son guide d'Italie sa propre expérience remontant à 1762:

Pour passer au delà, il faut être muni d'un passeport du ministre du roi de Naples résidant à Rome, sans quoi le gouverneur ou l'officier qui le remplace, arrête tout étranger qui passe, et le retient jusqu'à ce qu'il ait fait venir un passeport de Rome, à moins qu'il ne prenne le parti de retourner sur ses pas et d'aller lui-même le chercher²³.

Mais les voyageurs parvenus à Naples n'en ont pas fini avec les contrôles s'ils souhaitent se rendre dans le sud du Royaume, comme Latapie en fait l'amère expérience lorsqu'il projette de partir en Sicile:

Le capitaine qui m'a porté de Civitavecchia à Naples m'a donné avis qu'un vaisseau français commandé par un fort honnête capitaine était sur le point de partir pour Messine. Cette occasion m'a paru si favorable que j'ai résolu d'en profiter, le temps étant au plus beau, et la Sicile n'ayant jamais cessé d'entrer dans mon plan de voyage. Mais j'ai appris le soir qu'il faut absolument un passeport de M. Tanucci d'après le certificat de M. Béranger²⁴. Mais tous ces gens là sont à Caserte. C'est une grande pédanterie du marquis Tanucci qu'il faille que les étrangers aillent ou envoient à Caserte pour obtenir les permissions d'aller en poste, de sortir du royaume et même d'aller en Sicile. Comme si les secrétaires ne pouvaient pas expédier ces sortes de permissions à Naples comme à Caserte²⁵.

Latapie se rend donc de lui-même à Caserte le lendemain pour se procurer son passeport pour la Sicile. Comme on le voit l'itinérance de la cour bourbonnienne – et des cours diplomatiques qui la suivent – entre Naples et les palais suburbains complexifie pour les voyageurs l'accès au système de certification d'identité et d'autorisation de circulation: le contraste n'en est que plus marqué avec une plus large liberté de déplacement éprouvée au nord de la péninsule.

²² Émeric-David, *Notes d'un voyage en Italie. 1781*, Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms 5946, fol. 96, cité par G. Bertrand, 2004, p. 287.

²³ J. Richard, *Description historique et critique de l'Italie*, cit., t. 4, p. 53.

²⁴ Le marquis Bernardo Tanucci dirige alors la politique des Bourbons de Naples, et Laurent Béranger est le chargé d'affaires de la France auprès du royaume napolitain.

²⁵ Archives privées de la famille Latapie, *Éphémérides* de François de Paule Latapie, 8^{ème} cahier, journée du 2 décembre 1775.

Les modalités de contrôle ne vont pas en s'apaisant une fois gagnés les espaces méridionaux du royaume et leurs prolongements insulaires. Arrivé à Palerme, Latapie n'hésite pas à généraliser son propos, fort de l'expérience cumulée de ses déconvenues:

Dans la Sicile et tout le royaume de Naples, pour sortir d'une ville ce sont des longueurs sans fin. Il faut d'abord se munir d'un billet du vice consul de sa nation, le porter à la secrétairerie pour obtenir un passeport qu'on ne peut avoir que le lendemain fort tard parce qu'il doit être signé du vice roi et de son secrétaire. Ce passeport doit être vu au bureau de la santé pour en obtenir une permission de passage, et il faut le porter soi même en personne. Ce n'est pas assez de savoir les heures précises il faut encore ne pas ignorer que l'on ne laisse rien sortir des portes après 23 heures, c'est-à-dire une heure avant le coucher du soleil. Toutes ces formalités ont empêché que nous ne puissions partir aujourd'hui²⁶.

Les contrôles et entraves à la circulation à l'intérieur d'un État sont certes loin d'être exceptionnels dans les monarchies d'Ancien Régime. On songe en particulier aux passeports de l'intérieur qui commencent à faire leur apparition dans le royaume de France dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. Il n'en demeure pas moins que la rigueur et la récurrence attachées au contrôle des biens comme au contrôle des personnes reflète une géographie italienne au sein de laquelle le Royaume de Naples passe dans le discours des voyageurs comme particulièrement coercitif et procédurier.

3. *L'importance de la médiation diplomatique*

Les écrits des voyageurs mettent bien en évidence l'importance des intermédiaires diplomatiques locaux en vue de l'obtention des passeports et documents de certification leur permettant de se déplacer à travers la péninsule. Face aux premières difficultés rencontrées pour sortir de Corse, Latapie annonce dans son journal: «Je me promets bien de demander à M. le cardinal de Bernis à Rome un passeport réglé pour le reste de mon voyage en Italie»²⁷. Parvenu dans la ville

²⁶ *Ibid.*, 11^{ème} cahier, journée du 23 juillet 1776.

²⁷ *Ibid.*, 3^{ème} cahier, journée du 4 mars 1775.

du pape, où Bernis représente la France depuis 1769, le voyageur fait état de plusieurs démarches successives: il se rend au secrétariat de l'ambassade française installé au palais de Carolis pour connaître le moyen de passer dans le Royaume de Naples; l'ambassade de France fait alors expédier pour signature un passeport nominatif à l'ambassadeur du roi de Naples à Rome, résidant au palais Farnèse; le voyageur récupère enfin lui-même son passeport lui permettant de gagner le royaume de Naples. Une fois le document obtenu, Latapie prend garde de préciser: «Ces passeports pour Naples ne sont que pour 12 jours, mais on les renouvelle»²⁸.

Prenons l'exemple de l'un de ces passeports issus des autorités diplomatiques, conservé dans les archives privées de la famille Bernis²⁹. Délivré le 7 septembre 1770 par le cardinal de Bernis, il est destiné à François Cacault (1743-1805), qui parcourut à pied l'Italie dans la première moitié des années 1770 avant de mener la carrière diplomatique que l'on sait dans l'Italie du *Triennio* révolutionnaire. Le document apparaît tout à fait emblématique des formes et des usages réservés au passeport sous l'Ancien Régime, en premier lieu par la formule servant d'injonction au bénéficiaire du voyageur: «Prions tous ceux qu'il appartiendra de laisser sûrement et librement passer *M. l'abbé Cacault* [...] sans *lui* donner ni souffrir qu'il *lui* soit donné aucun empêchement; mais au contraire toute sorte d'aide et d'assistance». Elle montre en l'occurrence que le passeport vise moins à contrôler les déplacements qu'à faciliter au contraire la circulation au bénéfice de personnes ciblées. La multiplicité des titres particuliers associés au nom de l'ambassadeur, ainsi que la référence à son héraldique familiale, révèlent par ailleurs que le statut d'agent de l'État royal n'est pas encore conçu comme une garantie suffisante pour assurer la certification des individus. Le principe d'unité de l'État royal apparaît de la sorte en concurrence avec le caractère fondamentalement corporatiste de la société. Il importe enfin de relever que le bénéficiaire du passeport est identifié moins par sa personne que par sa fonction: affublé du titre fantaisiste d'abbé, dépourvu de prénom, Cacault est seulement présenté comme un «inspecteur de l'Ecole royale militaire de Franc ». Le passeport demeure donc un instrument imparfait en termes d'identification des individus en déplacement.

Pour mesurer l'étendue des champs de déplacement qui s'offrent aux voyageurs, la hiérarchie des agents diplomatiques en poste à travers l'Italie s'impose

²⁸ F. de P. Latapie, *Éphémérides romaines*, cit., p. 236.

²⁹ Voir le document associé à cette contribution.



Passeport délivré par le cardinal de Bernis au bénéfice de François Cacault. 13 septembre 1770. Archives privées de la famille Bernis.

comme un critère déterminant et discriminant. Si le billet d'un consul ou d'un vice consul peut s'avérer suffisant pour se rendre d'un port à l'autre à l'intérieur d'un même État, la certification d'un ambassadeur peut apparaître indispensable pour les déplacements en direction d'un autre État, et a fortiori d'un autre espace géopolitique méditerranéen. Lors d'une conversation chez l'ambassadeur d'Angleterre à Naples William Hamilton, Latapie apprend au sujet de l'Empire ottoman «que quand on veut voyager avec sûreté et agrément dans ce pays-là il faut obtenir du Grand Seigneur par le moyen de l'ambassadeur de France si l'on est français un firman, qui est une espèce de passeport mais en forme de recommandation à tous les Pachas ou Agas (etc.) des villes où l'on veut aller, et qu'il faut désigner»³⁰.

Ces certifications à degrés multiples posent la question des archives permettant d'en retracer le fonctionnement, la géographie et les évolutions. Nous plaiderons ici pour un recours plus systématique aux archives des diplomates, parallèlement aux écrits laissés par les voyageurs. Ces certifications relèvent le plus souvent de pratiques d'écriture liées aux transversalités diplomatiques, qui n'ont été que peu ou pas étudiés jusqu'alors, car elles n'ont pas laissé de séries suivies ou clairement identifiées dans les archives centralisées rattachées aux ministères des affaires étrangères. Plusieurs types de documentation peuvent néanmoins être mobilisés en la matière. En premier lieu les correspondances transversales d'ambassadeur à ambassadeur, dont l'intérêt a bien été mis en évidence par l'exploitation collective récente des archives privées de la famille Bernis³¹. Dans la correspondance particulière liant Bernis à Rome avec le comte de Saint Priest, ambassadeur de France à Constantinople, on retrouve ainsi la recommandation destinée à permettre à Latapie de voyager dans l'Empire Ottoman³². Conservées aux Archives nationales, les correspondances entre consuls et ministres de la marine relatent régulièrement pour leur part les recherches de personnes réfugiées en Italie et recherchées par les autorités françaises. En l'année jubilaire 1775 par exemple, le consul de France à Rome Louis Digne se voit confier par le ministre de la marine Sartine la mission de retrouver la trace du chevalier de Bryoncelle, vraisemblablement réfugié de l'autre côté des Alpes pour faire oublier sa

³⁰ Archives privées de la famille Latapie, *Éphémérides* de François de Paule Latapie, 9^{ème} cahier, journée du 26 janvier 1776.

³¹ Voir Gilles Montègre (dir.), *Le cardinal de Bernis. Le pouvoir de l'amitié*, Paris, Tallandier, 2019.

³² Archives privées de la famille Bernis, *Correspondance Saint-Priest*, lettre de Saint-Priest à Bernis, 13 avril 1776.

conduite en France: «Le gouvernement qui a bien voulu seconder mes instances à ce sujet a usé de toutes les précautions imaginables, malgré les difficultés qu'entraîne l'année sainte pour ces sortes de perquisitions. La quantité, et la qualité des pèlerins qui arrivent tous les jours pouvant dans des moments, où le nombre en est plus grand, faire perdre les traces de la personne que l'on recherche»³³. On peut enfin attendre beaucoup des correspondances entre les ambassadeurs et les Secrétaireries d'État des différentes cours italiennes, en particulier dans le cadre de séries continues comme celles conservées à l'Archivio Segreto Vaticano. Pour l'année 1787, on y découvre par exemple que le cardinal de Bernis a sollicité le secrétaire d'État du pape Ignazio Boncompagni-Ludovisi, dont il était l'ami intime, afin de capturer un ressortissant français accusé d'avoir tué son frère à Paris. Les échanges ne sont alors pas avares de précisions sur l'itinéraire et la localisation du suspect: on indique que cet abbé Bardy, passé par Lyon sous un nom d'emprunt, aurait été hébergé à Rome près du palais Saint-Louis par une complice signalée sous le nom de dame Dulac³⁴.

Les sources issues des cours diplomatiques s'avèrent en somme indispensables pour enquêter non seulement sur les voyageurs étrangers dont on cherche à faciliter les circulations, mais également sur ceux dont on souhaite contraindre et limiter les déplacements.

4. *Effets de sources et jeux d'échelles dans le contrôle des territoires*

Il faut en dernier ressort réfléchir à la nature exacte des territoires au sein desquels les voyageurs étrangers se trouvent soumis à des contrôles et des enregistrements écrits de la part des administrations des anciens États italiens. Comme en attestent les exemples convoqués précédemment, il s'agit principalement de villes capitales, de ports et de routes de postes, en particulier au passage des frontières. Or, ces espaces sont loin de refléter l'ensemble des territoires traversés par les voyageurs étrangers en Italie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'affirmation des hommes de science, de plus en plus nombreux à considérer la péninsule comme un gigantesque terrain d'étude naturaliste, invite à considérer les modalités de

³³ Archives nationales, AE B1, vol. 967, fol. 130, lettre de Digne à Sartine du 13 septembre 1775.

³⁴ Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Francia, vol. 529 C, fol. 271-272.

contrôle et de circulation auxquels étaient soumis les voyageurs étrangers dans des espaces moins directement contrôlés par les administrations centrales des anciens États. Ce changement d'échelle dans l'analyse peut légitimement faire craindre des difficultés d'ordre documentaire, mais il n'en est pas moins fécond sur le principe, car les savants en déplacement éprouvent des besoins particuliers de garantie et de certification attachés à leur personne et à leurs biens: la dissociation entre la personne du voyageur et ses effets en est l'une des raisons principales, compte tenu de la lourdeur des caisses d'échantillons naturalistes rassemblées au gré des pérégrinations³⁵. Surtout, le système de reconnaissance, de contrôle et de certification auquel les savants voyageurs doivent recourir ne répond pas aux mêmes règles, ne mobilise pas les mêmes outils et les mêmes intermédiaires que pour les autres étrangers en voyage. Le système traditionnellement utilisé dans les capitales culturelles italiennes se révèle en effet parfaitement inopérant dans les zones rurales et les bourgs de campagne que parcourent des savants voyageurs tels que Dolomieu, Desgenettes, Ferber, Desmarest ou Latapie. En particulier, la maîtrise aléatoire de l'écrit et l'absence de liens sociaux antérieurs dans ces espaces y rendent inefficace l'usage de lettres de recommandation à large spectre.

Le dépouillement des carnets de notes, des journaux ou des correspondances de ces savants en voyage met ainsi en évidence d'autres modalités du contrôle des mobilités. Se fait jour en premier lieu l'importance de l'oralité comme forme substitutive de certification pour la traversée de certains espaces. L'italianisation des intermédiaires frappe en second lieu. En l'absence de médiateurs co-nationaux issus des réseaux diplomatiques ou consulaires, les savants voyageurs se retournent plus fréquemment vers leurs collègues *forestieri* pour traverser les espaces sur lesquels ils souhaitent enquêter, et obtenir l'aval des administrations qui les régissent. Divers exemples tirés des *Éphémérides romaines* de Latapie permettent de s'en rendre compte. C'est l'architecte et savant toscan Leonardo De Vegni qui octroie au voyageur français les autorisations et recommandations nécessaires pour se rendre dans l'étonnante manufacture de moulage de dépôts calcaires patronnée par le Grand duc Pierre Léopold de Toscane, située au sud de Sienne dans la localité de Bagni San Filippo³⁶. C'est le savant et antiquaire

³⁵ Voir M.-N. Bourguet, *La collecte du monde: voyage et histoire naturelle (fin XVIIe siècle-début XIXe siècle)*, in *Le Muséum au premier siècle de son histoire*, sous la direction de C. Blanckaert, Paris, Muséum d'Histoire naturelle, 1997, p. 163-196; Id., *Le monde dans un carnet. Alexander von Humboldt en Italie (1805)*, Paris, Éditions du Félin, 2017.

³⁶ F. de P. Latapie, *Éphémérides romaines*, cit., pp. 413-417.

vénitien Alberto Fortis qui permet pour sa part à Latapie de se faire reconnaître par le gouverneur de Portoferraio Carlo de Langhen, et d'obtenir en conséquence les autorisations nécessaires pour enquêter sur les mines de fer de l'île d'Elbe³⁷. En retour, les savants voyageurs sont fréquemment appelés à jouer eux-mêmes un rôle d'intermédiaire entre les administrateurs locaux et les gouvernements centraux des anciens États italiens. En contrepartie de la communication d'une description détaillée de la mine de fer de Rio sur l'île d'Elbe, Latapie promet ainsi au commandant Giacinto Cecchini de transmettre un placet en sa faveur lorsqu'il rejoindra la cour de Naples³⁸.

L'expérience des savants voyageurs permet en somme de mieux se rendre compte des effets de source en révélant la coexistence de modalités de régulation de la mobilité encore très diverses dans l'Italie de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

* * *

L'enquête qui précède serait à systématiser tant au sein des échanges épistolaires relevant des transversalités diplomatiques, qu'à travers les journaux et correspondances personnelles des voyageurs, afin de percevoir les modalités de contrôle mais aussi de protection des circulations, et la manière dont elles étaient perçues, critiquées ou contournées par les étrangers en déplacement. On peut en attendant s'en remettre à une conclusion formulée par Latapie, concernant les formes de contrôle imposées aux voyageurs:

Ces formalités ne font qu'arrêter les honnêtes gens, sans être fort utiles contre les mauvais sujets. Les princes devraient laisser à chacun son libre arbitre, en convenant entre eux de se rendre réciproquement les criminels réclamés qui abuseraient nécessairement de la facilité de passer en pays étranger. Mais le despotisme général des potentats de l'Europe s'éloigne de cette idée³⁹.

L'idéal ici exprimé est celui d'une Europe cosmopolite des voyageurs: celle de la République des Lettres et des Sciences, qui garantirait une libre circulation

³⁷ *Ibid.*, pp. 446-457.

³⁸ *Ibid.*, pp. 463-464.

³⁹ Archives privées de la famille Latapie, *Éphémérides* de François de Paule Latapie, 3^{ème} cahier, journée du 4 mars 1775.

à ses membres, pour réserver les procédures de contrôle aux individus sans aveu échappant à ce vaste système culturel d'interconnaissance. Cette Europe a en partie existé; on peut en faire remonter l'origine au temps de l'humanisme voire à la première «Renaissance» médiévale du XII^e siècle. Mais force est de constater que cette Europe connaît au temps des Lumières son chant du cygne: avant même les fractures issues des temps révolutionnaires et les recompositions politiques qu'ils engendrent, elle se trouve remise en cause au sein des monarchies d'Ancien Régime par une pratique du voyage embrassant un plus large spectre social, et par une volonté des princes de renforcer les procédures de contrôle exercées sur les régnicoles.

Définitivement, l'expérience que font les voyageurs étrangers dans l'Italie du XVIII^e siècle n'est donc pas seulement celle d'une émotion esthétique face à des lieux imprégnés d'une culture classique dont ils s'enorgueillissent d'être les dépositaires. C'est aussi une expérience administrative des formes de contrôle de l'étranger, qui connaissent des modalités variées en fonction des anciens États mais également des espaces qui les structurent: ports, ville, campagnes, routes de poste traditionnelles ou chemins transversaux. Cette expérience, lorsqu'elle est enregistrée dans les journaux de voyage, révèle un processus de contrôle de l'étranger qui tend à s'émanciper des logiques corporatistes de la société d'Ancien Régime pour évoluer vers une logique administrative et étatique plus centralisée. Mais cette expérience administrative doit aussi être reliée aux pratiques des voyageurs eux-mêmes, qui révèlent par leurs écrits leur capacité d'adaptation, de braconnage dirait Michel de Certeau⁴⁰, face aux velléités de contrôle imposées par les administrations.

⁴⁰ M. de Certeau, *L'invention du quotidien. 1. arts de faire* (1980), Paris, Gallimard, 1990, pp. 239-255.

Gilles Bertrand

Venise, Florence, deux stratégies différentes pour contrôler les mobilités dans la seconde moitié du XVIIIe siècle?

Ces quelques réflexions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête sur l'histoire du besoin qu'ont eu les administrations italiennes de contrôler les individus en déplacement. Elles visent plus particulièrement à éclairer la question de savoir s'il y a eu parallélisme dans les techniques mises en place et utilisées par les différents États de la péninsule, en concomitance avec les évolutions observables dans d'autres pays d'Europe au cours du XVIIIe siècle. On songe notamment à la France où Vincent Denis a repéré des registres de passeports dans plusieurs villes, tandis que Jean-François Dubost a souligné l'importance des registres d'hôteliers parisiens¹. Le point de vue adopté est celui des procédures administratives et du mode de saisie des individus en partance, en transit ou à l'arrivée depuis une terre étrangère.

1. *Des voyageurs sous contrôle: l'état des sources*

Trois points sont d'entrée de jeu à souligner. La comparaison que l'on tente d'esquisser vise deux démarches administratives d'enregistrement des individus qui se mettent en voyage ou qui, à l'inverse, arrivent, passent ou s'installent pour une certaine durée dans l'État qui cherche à saisir leur identité. Sans perdre de vue l'hypothèse de comparaisons avec les archives d'autres capitales des anciens États italiens, comme Naples et Turin, les documents retenus émanent des instances dirigeantes du grand-duché de Toscane et de la République de Venise entre le milieu du XVIIIe siècle et la période napoléonienne. À Venise nous recourons aux archives des Inquisiteurs d'État, institution créée par le Conseil des Dix en 1539 et dont les membres sont élus annuellement, et à celles d'une série d'autres magistratures

¹ V. Denis, *Une histoire de l'identité, France, 1715-1815*, Seyssel, Champ Vallon, 2008; J.-F. Dubost, *Les étrangers à Paris au siècle des Lumières*, in D. Roche (dir.), *La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVIIe-début XIXe siècle)*, Paris, Fayard, 2000, pp. 221-288.

travaillant en liaison avec eux: en particulier les *Provveditori alla Sanità*, institués en 1486, qui enregistrent les passagers arrivés par bateau, et les *Esecutori contro la bestemmia*, que le Conseil des Dix chargea en 1537 d'enquêter sur les étrangers en même temps que sur les juifs, les protestants et le monde de l'édition et des théâtres, ce qui entraîna de nombreux édits en matière d'étrangers et d'hôteliers tout au long du XVIIe siècle. Dans la capitale toscane nous disposons au premier chef des archives du secrétariat et ministère des affaires étrangères sous le gouvernement des Habsbourg-Lorraine, mis en place en 1737. Des correspondances ou actes de procès pourraient également être pris en compte, notamment ceux de la police qui entretient d'étroits rapports avec les hôteliers autant qu'avec les étrangers: les papiers des *Commissari di quartiere* et du *Tribunale di semplice polizia* à Florence de 1777 à 1808, ainsi que ceux de la *Presidenza del Buongoverno (Affari comuni)* de 1784 à 1808, permettent à leur tour de saisir des fugitifs, des émigrés, des exilés, des vagabonds ou des contrebandiers. Mais notre but est de poser les mêmes questions à des séries présentant d'apparentes analogies, du fait des listes de noms de personnes inlassablement consignées dans des registres ou dans des feuillets séparés au sein de dossiers qui voient par là s'empiler les identités². Même si ces séries peuvent relever d'objectifs différents, quels mouvements et quelles réalités les autorités cherchent-elles à connaître? Pourquoi déploient-elles une telle énergie à saisir si possible de façon régulière à l'aide de listes les déplacements d'individus qui ont franchi ou qui s'appêtent à franchir certaines frontières de l'État, qu'ils viennent d'ailleurs et arrivent dans cet État ou bien qu'ils en partent pour se rendre à l'étranger?

C'est ainsi que d'un côté les autorités traquent des voyageurs ou des sujets de l'État toscan à travers leurs mouvements vers l'extérieur, soit parce qu'ils *passent* par Florence en circulant du nord au sud ou du sud au nord de la péninsule, soit parce qu'en tant que sujets toscans ils *vont devenir* des étrangers en quittant bientôt la Toscane. De l'autre côté, les autorités vénitiennes s'intéressent à des individus qui peuvent eux aussi venir d'ailleurs et passer rapidement par Venise et par d'autres villes de la République, mais qui sont néanmoins pour la plupart appréhendés en tant qu'ils vont séjourner à Venise. Ce sont des étrangers à la ville, des *forestieri* qui dans leur écrasante majorité ne sont pas des sujets vénitiens.

² Sur la passion de la liste, on songe au programme de recherche interdisciplinaire sur le «pouvoir des listes au Moyen Age» (POLIMA), soutenu par l'ANR de 2014 à 2018 et qui a donné lieu à une première publication: C. Angotti, P. Chastang, V. Debiais, L. Kendrick (dir.), *Écritures de la liste*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019.

Certes on aimerait dans l'idéal comparer des documents plus homogènes. Or, malgré les similitudes de leurs procédures d'annotation, les registres de passeports, quand ils existent, ne semblent déjà pas avoir tous le même but d'un bout à l'autre de la péninsule italienne: ainsi ceux de Naples dans les années 1752-1753, 1762-1766 et 1771-1775, sur lesquels Marco Meriggi avait attiré l'attention³, ne se confondent pas avec ceux de l'État toscan à partir de 1758 ou de la province frontalière de l'Italie qu'est le Dauphiné des années 1740-1743 et 1765-1766, où se révèle le souci de traquer les déserteurs et marchands ambulants⁴. Mais il existe un élément de bien plus grande hétérogénéité entre ces sources, dès lors qu'à Venise l'on ne parvient à mettre la main sur aucun registre de passeport. Cette absence est en tout cas avérée avant 1797, bien que le *bollettone* était nécessaire pour les voyageurs désirant entrer dans les villes de la Terre ferme⁵.

Dans la masse des archives où figurent des registres de passeports et des listes d'étrangers fournies par différents acteurs, il faut tenir compte de ce que les documents sauvegardés pourraient ne constituer qu'une petite partie de ceux qui ont été produits. Ces épaves nous interrogent sur les raisons qui ont conduit à leur conservation tandis que d'autres documents, peut-être très nombreux, auraient en revanche disparu⁶. La préservation de certains d'entre eux est-elle le fruit du hasard? Leur existence tient-elle au caractère épisodique, rare ou exceptionnel des circonstances ayant justifié leur production? Ou bien leur présence manifeste-t-elle au contraire un intérêt sélectif des générations suivantes, c'est-à-dire fugace à l'égard d'une masse de papiers qui auraient disparu, seuls les plus récents ou quelques rarissimes documents plus anciens ayant au final été

³ Sur les deux premiers de ces registres, voir M. Meriggi, *Come procurarsi un passaporto: il caso di Napoli a metà Settecento*, in C. Moatti – W. Kaiser (dir.), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007, pp. 399-412. Voir aussi dans ces pages la contribution de Diego Carnevale.

⁴ G. Bertrand, *En marge du voyage des élites dans l'Italie des Lumières: du peuple regardé au peuple voyageur*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée (MEFRIM)», t. 111, 1999-2 (paru en fait au printemps 2000), pp. 847-881.

⁵ C'est pour entrer dans Venise que le *bollettone* ne s'imposait pas, du moins c'est ce que précise une note du 8 mai 1792: Archivio di Stato di Venezia (désormais ASV), Inquisiteurs d'État (désormais Inq. St.), b. 764.

⁶ La conservation à Venise d'une série d'annotations quotidiennes des étrangers des 29 janvier, 1, 6, 7 et 9 février et 6, 7, 12 et 14 juin 1608 laisse présager que l'on en rédigea bien d'autres au cours des XVIIe et XVIIIe siècles (« Notte delli forestieri di terre alliene », ASV, Esecutori contro la bestemmia, b. 75).

préservés de la destruction? La majorité des documents produits n'aurait ainsi pas été conservée au-delà du temps d'usage, tandis que l'on aurait gardé uniquement ceux dont la mémoire paraissait utile à certaines fins: le sauvetage de documents de la fin de l'Ancien Régime se rattacherait à leur statut de témoignages sur une époque récente mais révolue, souvent jugés précieux dans les premières décennies du XIXe siècle, notamment à Venise après la chute de la République en 1797. Ces traces sont en tout cas la preuve que certaines habitudes ont existé dans l'Italie des anciens États dès le XVIIe siècle et que le souci de l'archivage des listes liées au franchissement des frontières s'est développé au moins à partir du milieu du XVIIIe siècle, manifestant un besoin plus marqué de traquer les identités des individus.

L'on doit tenir compte dans cette enquête d'un certain nombre de césures. L'une d'entre elle a la force de l'évidence, de part et d'autre de 1789. Elle oppose deux périodes contrastées au vu des ensembles documentaires produits pour contrôler l'arrivée ou le départ d'individus. Jusqu'en 1789 les systèmes d'inscription des noms et des identités ont certes pu subir des métamorphoses, comme l'a montré Marco Meriggi pour les registres de passeports napolitains entre 1752 et 1766, mais selon des processus relativement lents. En revanche, des changements rapides s'opèrent à partir de 1789 dans les modalités et dans les rythmes d'enregistrement des individus. Il reste que le gonflement de la masse documentaire ne va pas nécessairement de pair avec un gain palpable d'efficacité⁷. Il ne signifie pas non plus toujours que l'on ait conservé après 1789 des séries plus régulières de documents.

C'est ainsi qu'il faut considérer avec prudence l'apparente continuité d'enregistrement à Florence, qui s'exprime par la réalisation d'un registre unique de 1758 à 1789 (*Ricordo dei passaporti*), avec des séries annuelles de noms de personnes auxquelles étaient remis des passeports. Les informations consignées dans ce registre s'affaiblissent progressivement à partir de 1765 et encore davantage à partir de 1771, lorsque l'enregistrement chronologique des individus, jusqu'alors très soigné, est abandonné au profit de registres alphabétiques où les informations finissent par se réduire à une courte ligne par voyageur enregistré. Ces derniers

⁷ Voir à ce propos G. Bertrand, *L'administration vénitienne et l'évolution des techniques d'enregistrement des étrangers dans le contexte de la Révolution française (1789-1797)*, in C. Brice (dir.), *Mobilités créatrices. Acteurs, savoirs et pratiques en mouvement (xvie-xixe siècle)*, numéro «Diasporas», n° 29/2017, pp. 105-129.

prennent la forme de trois répertoires de A à Z avec à l'intérieur de chaque lettre une succession chronologique, l'un pour la période de septembre 1765 à septembre 1771, le second pour celle de janvier 1771 à juillet 1784, le troisième pour celle d'août 1784 à avril 1789. Un vide marque en outre de 1789 à 1796 l'époque correspondant à la Révolution française, avant que ne réapparaisse en 1796, mais dans une graphie moins ordonnée et plus négligée, le même système de consignation alphabétique qu'entre 1765 et 1789. Que s'est-il passé entre 1789 et 1796? Y a-t-il eu tenue de registres aujourd'hui disparus? Si tel est le cas, il serait étonnant qu'ils aient beaucoup différé de ceux des années immédiatement précédentes et de celles immédiatement postérieures. Les trois registres en forme de répertoires qui démarrent en 1796 (*Registro dei Passaporti e Visti*) sont pour leur part reliés en deux volumes qui couvrent à nouveau trois périodes, de septembre 1796 à mars 1799, d'août 1801 à décembre 1807 et enfin de janvier à avril 1808, quoique avec un classement général inversé et un report de dates erronées sur les pages de couverture des registres⁸.

Sur le versant vénitien, les annotations d'étrangers (*Note di forestieri*) que recueillent les Inquisiteurs d'État témoignent d'une fixation progressive de la documentation sur les étrangers entre 1716 et 1766, avec des années aux séries parfois très complètes (1762, 1766). Les informations conservées deviennent ensuite parfaitement régulières mais tout comme à Florence elles s'appauvrissent dans les années 1780. Ce phénomène signale sans doute moins une diminution du nombre des étrangers qu'un affaiblissement de l'attention des autorités⁹. L'époque révolutionnaire propose ensuite une documentation surabondante et continue à Venise, avec des chemises mensuelles soigneusement tenues jusqu'au 27 avril 1797, peu avant la chute de la République¹⁰. Cela fait contraste avec l'interruption entre 1789 et 1796 des registres florentins du Secrétariat et Ministère des

⁸ Curieusement les deux répertoires couvrant les périodes de 1796-1799 et 1808 figurent dans le même registre, intitulé de façon erronée *Registro dei Passaporti e visti dal 1796 al 1805* (ASF, Segreteria e ministero degli esteri, 2742), tandis que la période de septembre 1801 à décembre 1807 fait l'objet de deux répertoires construits de la même façon et couvrant la même période, le second donnant des indications plus nombreuses, et tous rassemblés dans un unique volume intitulé de façon erronée *Registro dei Passaporti e Visti dal 1806 al 1808* (ASF, Segreteria e ministero degli esteri, 2743).

⁹ ASV, Inq. St., Forestieri 1619-1766, b. 758; Forestieri 1767-1772, b. 759; Forestieri 1773-1789, b. 760.

¹⁰ ASV, Inq. St., Forestieri, de la b. 761, couvrant la période de mars à août 1790, à la b. 781, qui commence en février 1797 et s'arrête au 27 avril 1797.

Affaires Étrangères, qui peut traduire un déplacement du traitement de cette question vers d'autres instances au sein de l'administration.

Ce double corpus florentin et vénitien pose d'abord la question de savoir de quels «étrangers» s'occupent les autorités de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il invite à se demander qui consigne ces listes, pour qui et pourquoi, puis à examiner comment les agents de l'administration s'y prennent pour fixer les identités dans les listes et registres. Il permet d'interroger le sens donné aux procédures de l'enregistrement et les aspects de la société et de son ordonnancement auxquels s'intéressent les autorités quand elles cherchent à identifier les étrangers ou les personnes qui doivent se rendre à l'étranger.

2. De quels étrangers s'occupent les administrations italiennes?

La figure de l'étranger est dans les papiers de l'époque communément désignée par le terme de *forestiero*, de loin préféré à ceux de *straniero*¹¹ ou de *persona di Estero Stato*¹². L'usage de ce vocable suggère qu'il existe un seuil de proximité à partir duquel il est jugé intéressant d'inscrire les généralités des individus en mouvement. Ce faisant se dégagent deux sortes d'étrangers selon que l'on considère le dedans ou le dehors de l'État. Certains sont des sujets de l'État qui retiennent l'attention lorsqu'ils en sortent, situation qui justifie en Toscane la délivrance d'un passeport à de nombreux «sujets de Sa Majesté» (*sudditi di Sua Maestà*), ou quand d'une autre partie de l'État ils se rendent dans la capitale, ainsi qu'on le voit à Venise pour certains sujets de la Terre ferme. Une seconde catégorie concerne en revanche les étrangers qui viennent d'un autre État italien ou européen et que les autorités interrogent au moins dans trois types de situations: soit quand ces «passants» venus d'ailleurs ou *Esteri forestieri* pénètrent dans l'État

¹¹ La réflexion sur les événements de 1848 menée à Venise par Piero Brunello souligne la différence entre le *foresto* ou *forestiero*, celui qui vient «d'un pays éloigné et étranger» (Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*, 1856, p. 281), et que l'on accueille, et le *straniero*, étranger considéré en tant qu'il est susceptible d'être rejeté.

¹² Ainsi trouve-t-on entre le 17 et le 26 août 1767 une «Nota di Persone di Estero Stato, che sono giornalmente appuntata nella Casa La^{ma} (?) all'Arsenal»: pour l'essentiel ce sont des Italiens employés à l'Arsenal, à savoir 13 *sagadori* génois (7) et du Trentin (6), 7 forgerons milanais et un allemand, deux *lustradori sopra le sale*, dont un de Bologne, un Ferrarais travaillant dans les fonderies et un porteur ou *facchino* milanais (ASV, Inq. St., b. 759).

enregistreur, y transitent d'une ville à l'autre et surtout arrivent dans la capitale, soit quand ils s'installent dans cette même capitale pour une durée variable, éventuellement en changeant de résidence pendant le séjour, ce qui à Venise inquiète tout particulièrement les autorités à l'époque révolutionnaire, soit enfin quand ils quittent, définitivement ou non, la capitale et le territoire. Ces deux grandes catégories de *forestieri* produisent une superposition entre deux frontières, celles internes à l'État et celles situées à ses confins. La saisie de ces mouvements peut être utilement comparée avec la situation piémontaise, où l'on guette toutes sortes de déplacements, notamment marchands, à l'intérieur de l'État au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est également à confronter avec le cas napolitain.

Il est intéressant de repérer la place respective qu'occupent les habitants de la ville capitale, les sujets de l'État enregistreur et les étrangers à cet État dans les papiers recueillis par les administrations. Dans les registres de passeports florentins l'emportent les sujets de Sa Majesté Impériale, habitants de la capitale ou d'autres villes comme Livourne – mais il n'y a pas qu'eux. En revanche, dans les annotations recueillies par les Inquisiteurs d'État, les Vénitiens de la ville de Venise sont en quantité infime par rapport aux étrangers (*forestieri*), Vénètes et autres sujets de la République en terre ferme ou outremer, sujets d'autres États italiens et d'autres États européens¹³. Les sujets des autres villes de la République comme Brescia ou Salò sont plus rarement consignés que les étrangers extérieurs aux frontières de la République dans les *locande* de Venise, mais ils sont présents. Les Vénètes s'ajoutent aux Vénitiens dans les listes que les *corrieri* de Bologne ou Florence transmettent aux autorités à leur arrivée à Venise ainsi que dans celles des passagers arrivant par bateau depuis les divers ports de l'Adriatique¹⁴.

Mais arrêtons-nous sur les définitions. Aux yeux des Inquisiteurs d'État et des hôteliers vénitiens, la catégorie d'étranger (*foresto*, *forestiero* ou *forastiero*) s'appliquait dès la Terre ferme, à peu de distance de la capitale. Elle désignait tout

¹³ Il faut qu'elle soit en couple avec un Anglais, Pietro Guglielmi, pour que l'hôtelier du Scudo di Francia ait à signaler une Vénitienne, «Lelia Acchiappiati Guglielmi, Veneziana», qui séjourne dans cet hôtel du 11 au 13 février 1794 (ASV, Inq. St., b. 769).

¹⁴ De 1790 à 1797 les listes de *corrieri* ont souvent été conservées dans les *Note di forestieri* des Inquisiteurs d'État. Celles, quotidiennes, des personnes arrivées par bateau à Venise ne sont présentes dans les mêmes dossiers que plus tardivement mais de façon massive entre l'automne 1793 et le 27 avril 1797, une partie de ces listes portant le titre suivant: «Passeggeri venuti a ricever Pratica alle rive del Mag^o Ecc^{mo} alla Sanità con li seguenti Padroni» (ASV, Inq. St., buste 769 à 781).

autant l'individu qui venait de Comacchio, de Padoue, de Vicence, de Brescia ou de Bergame que celui arrivant du royaume de Naples, des États pontificaux ou de la République de Gênes, donc d'un autre État de la péninsule, et a fortiori d'autres États européens. Le grand usage qui était fait du terme *forestiero* allait de pair avec son imprécision, comme le montre Mario Infelise dans ce même volume pour le XVIIe siècle.

Du côté toscan, si un édit sur les pèlerins du 15 septembre 1757 distinguait les «Ultramontains» et les «Italiens», la plupart des textes de loi opposaient aux étrangers (*forestieri*) les sujets du grand-duc (*sudditi*), appelés parfois les «nationaux» (*nazionali*). La frontière était cependant fragile et indécise entre le *forestiero* et le *residente*. Pour reconnaître un *forestiero*, le critère de la durée d'habitat stable dans les États de Toscane intervenait parfois: les étrangers non établis (*forestieri non stabiliti*) dans le grand-duché ne jouissaient pas des mêmes droits que les personnes qui y étaient domiciliées (12 mars 1761), et les sujets ou «toute autre personne domiciliée même si elle était de passage dans le Grand-Duché» subissaient les mêmes interdictions (5 février 1757). Le fait d'avoir été domicilié pendant dix ans «familièrement» dans le Grand-Duché permit de bénéficier de l'amnistie du 19 septembre 1765 pour les délits mineurs. On remarque surtout que des sujets du grand-duc pouvaient être considérés comme des étrangers: dans les textes de 1738 et 1744 sur l'obligation de déclarer l'hébergement des *forestieri*, il est fait allusion aux personnes qui admettent chez elles «des étrangers, aussi bien sujets de Son Altesse Royale que sujets d'États étrangers» (*Forestieri, tanto sudditi di S. A. R. quanto di Stati alieni*). L'édit de 1765 parle quant à lui des «étrangers non sujets de ce Grand-Duché» (*forestieri non sudditi di questo Gran-Ducato*). Par-delà la situation particulière des sujets du grand-duc de Toscane venus d'autres villes, ces nuances sémantiques pointent sur la diversité des statuts des individus qui passaient les frontières et bénéficiaient de la délivrance de patentes, licences et passeports.

La prise en compte des mouvements de l'ensemble des individus, qu'ils soient sujets de l'État ou venus de l'extérieur, correspond à une approche large du passeport – *passaporti e visti* à Florence, *bollettoni* et *viglietti* à Venise. Celle-ci incluait non seulement les départs de ressortissants de l'État vers l'étranger mais aussi le passeport «intérieur» en un temps où n'existaient pas encore de cartes d'identités. Or, au XVIIIe siècle est à l'œuvre en Piémont un mode de surveillance assez analogue à celui de Florence mais différent de celui de Venise: en effet l'on y a conservé des registres de passeports délivrés à des sujets des États de Savoie, en particulier à des marchands, moins pour aller dans les États voisins

de la péninsule ou vers la Suisse que pour circuler à l'intérieur des possessions du roi de Sardaigne. Tel est le sens des sauf-conduits et passeports (*salvacondotti e passaporti*) délivrés (*rilasciati*) à l'intention des commerçants de 1730 à 1800, relevant des *materie politiche per rapporto all'interno*, autrement dit du Ministère de l'Intérieur¹⁵. Plus proches de la situation observée à Venise mais relevant eux aussi du Secrétariat d'État pour les Affaires intérieures (*Segreteria di Stato per gli Affari interni*) sont les correspondances conservées à Turin pendant la Révolution dans des «registres» relatifs aux émigrés et réfugiés français, souvent des nobles et des prêtres. Ce sont là des recueils de lettres copiées (*copialelettere*) de septembre 1792 à octobre 1799¹⁶. Même si aucune ambition statistique n'y est affichée, rien ne nous interdit de compter le nombre de missives adressées aux intéressés par la Segreteria di Stato, disposées par ordre chronologique, et de constater leur amenuisement progressif de 1792 à 1799¹⁷. Les étrangers en question sont des étrangers qu'il faut protéger, loger, aider financièrement ou le cas échéant faire partir, dans tous les cas ce sont des individus à encadrer selon des critères différents selon qu'il s'agit d'émigrés auxquels donner l'asile ou de Français suspects de propager la Révolution.

3. *Qui inscrit les noms et qui les transmet?*

Quelle répartition des rôles observe-t-on d'un État à l'autre entre les diverses administrations, notamment celles des Affaires étrangères et de la Police? Comme on le sait, à Naples, les trois registres de passeports de l'Ancien Régime, répartis sur trois périodes avec de gros trous entre 1752 et 1775, sont conservés dans l'Archivio di Casa Reale Antica, c'est-à-dire au sein d'une institution qui alors

¹⁵ AST, Archivio di Corte, Salvacondotti e passaporti dal 1730 al 1800. On y décompte sur 70 ans environ 680 sauf-conduits et passeports signalés, soit une moyenne de 10 par an mais avec une intensification pendant la période révolutionnaire, qui atteint autour de 26 passeports délivrés chaque année. Ce n'est pas un chiffre considérable.

¹⁶ AST, Segreteria di Stato per gli Affari interni nel Regno di Sardegna. Serie V. Miscellanea, Registri 12 (24 septembre 1792-30 décembre 1795), 13 (1^{er} janvier 1796-14 mars 1798) et 14 (14 mars 1798-11 octobre 1799).

¹⁷ On décompte 3.000 lettres du 24 septembre 1792 à la fin décembre 1795, 604 lettres de janvier 1796 au 14 mars 1798, 101 lettres du 14 mars à la fin 1798, enfin seulement 3 lettres en 1799.

s'occupait aussi des affaires étrangères¹⁸. Plus largement, il nous revient d'éclairer les raisons de la passion pour la liste qui s'empare des États et celles des variations de rythmes avant comme après 1789.

Si l'on en juge par les documents conservés, la fièvre scripturaire est aussi forte à Venise qu'à Florence à partir des années 1750 et elle culmine au cours des années 1760. Dans les archives des Inquisiteurs d'État vénitiens se trouvent des séries hebdomadaires de listes d'étrangers à trois reprises au cours des années 1750, les années suivantes étant lacunaires jusqu'en 1765 sauf pour 1762¹⁹. Les séries sont en revanche complètes à partir de 1766, ce qui traduit désormais une continuité de l'enregistrement et le souci de ne manquer la mémoire d'aucun mois. On ne discerne pas moins des hauts et des bas dans l'intensité des informations car si la volonté de conserver les traces hebdomadaires de l'enregistrement a perduré à Venise jusqu'en 1797, les témoignages d'annotations quotidiennes sont absents des dossiers jusqu'en 1790. Malgré leurs lacunes, les listes hebdomadaires des années 1750 et 1760 sont du reste plus nourries que celles des années 1780, d'autant qu'à partir du début février 1776 les relevés hebdomadaires ne comportent plus comme précédemment d'annotations sur les juifs²⁰. En ce qui concerne Florence, le registre de passeports que font dresser successivement l'abbé Tornaquinci²¹ et le comte Alberti²² manifeste de 1758 à 1765 un soin extrême

¹⁸ *Elenco giornaliero dei cittadini nazionali e stranieri ai quali è stato concesso il passaporto 1752-1753*, 500 p., ASN, Casa Reale Antica, 1257; [*Registro dei passaporti per l'estero 1° ottobre 1762-13 juin 1766*], plusieurs centaines de pages, plusieurs milliers de noms, ASN, Casa Reale Antica, 1258; «registro de' Passaporti [commencé] dal di 22 Ottobre 1771» et allant jusqu'en décembre 1775, 564 p., enregistrement de près de 17.000 passages sur quatre ans, ASN, Casa Reale Antica, 1259.

¹⁹ Les périodes couvertes par l'enregistrement hebdomadaire entre 1751 et 1765 sont de 8 mois avec quelques trous en 1751, 5 mois à la suite en 1756 et 7 mois en continuité en 1757, 3 mois en 1761, 7 mois en 1763 et 5 mois en 1765. Les seules années complètes sont 1762 puis tous les ans à partir de 1766.

²⁰ Les feuillets hebdomadaires comportent en général quatre pages, dont les p. 3 et 4 sont réservées jusqu'en janvier 1776, le plus souvent en deux colonnes, aux juifs «annotés» (*Forastieri Ebrei annotati riferiti dal Deputato nella scada settimana come siegue*) et aux juifs «partis» (*Forastieri Ebrei partiti riferiti*).

²¹ Le marquis et abbé Giovanni Antonio Tornaquinci (1680-1764) avait fait ses débuts au secrétariat grand-ducal avant de devenir en 1712 secrétaire de Cosimo III et en 1720 secrétaire d'état. Il maintint sa position sous le grand-duc Gian Gastone tout comme avec la maison de Lorraine, qui le fit entrer dans le Conseil de Régence.

²² Le comte Giovan Vincenzo Alberti (1715-1788), qui avait rempli depuis 1743 diverses fonctions dans l'administration grand-ducale, dont dix années à Vienne de 1748 à 1758

dans la rédaction et constitue l'une des sources les plus précises et exploitables dont nous disposons sur les mobilités d'Ancien Régime²³.

On note cependant dans les deux cas un changement de régime à un certain moment, dans le sens d'une moindre attention à la précision des contenus enregistrés: cette rupture dans la densité de l'information est amorcée à partir de 1765 et se confirme surtout à partir de 1771 dans les registres de passeports à Florence, tandis qu'à Venise les annotations d'étrangers s'avèrent être moins soignées à partir de la fin des années 1770. Or, des mêmes années 1760 datent les registres de passeports bien tenus en Dauphiné de 1764-1765²⁴, et de cette même période relèvent plus largement les trois registres de passeports napolitains des années 1750 à 1770, complétés par l'ensemble documentaire exceptionnel des «Relations sur les voyageurs passés par Capoue de et pour Rome»²⁵. Ce dernier document consiste en une grosse pile de feuillets au format relativement réduit (15 x 20,7 cm), classés le plus souvent par semaine, où défilent à l'entrée comme à la sortie du Royaume de Naples des voyageurs provenant de toute l'Italie et de l'ensemble de l'Europe entre le 28 décembre 1760 et le 30 décembre 1766.

La question qui dès lors se pose est de savoir si la variation des rythmes de l'annotation des étrangers et du soin dans la description des bénéficiaires de passeports provient de l'attitude individuelle d'agents de l'administration particulièrement scrupuleux ou si elle est l'effet d'une volonté politique qui peut avoir également justifié de conserver certains papiers tandis que d'autres étaient jetés. Sans aucun doute s'avère déterminant le rôle du fonctionnaire chargé de transcrire des noms, de dresser des listes et le cas échéant de tenir des registres: la qualité, voire l'existence même des documents conservés lui doivent beaucoup. Si l'abondance des informations qui subsistent pour certaines années peut résulter de la présence d'un agent plus consciencieux que d'autres et leur rareté à d'autres moments de la négligence d'un collègue, il reste que le degré d'exigence que manifestent les

comme conseiller intime pour les affaires de Toscane, était entré dès son retour à Florence au Conseil de Régence.

²³ Le titre «Ricordo dei passaporti che si faranno dal Segretario e Consigliere di Stato» revient à diverses reprises. Il porte le nom du Secrétaire et Conseiller d'État Tornaquinci pour la période de juillet 1758 à avril 1764, puis celui d'Alberti pour la période de mai 1764 à août 1765 (ASF, Segreteria e ministero degli esteri, 2741).

²⁴ «Passeports délivrés à Grenoble entre le 19 mars 1764 et le 21 juin 1765», dans *Journal du commandement de la province de Dauphiné*, AD Isère, B 2315.

²⁵ «Relazioni sui viaggiatori passati per Capua da e per Roma», ASN, Casa Reale Antica, 1277.

documents et leur conservation résultent aussi d'un choix de l'autorité pour répondre aux besoins des circonstances: le cas de la Toscane dans les années 1758-1765 rappelle à cet égard celui du Dauphiné. Les registres très complets consignés à Grenoble lors de la guerre de succession d'Autriche en 1740-1743 et à la fin de la guerre de Sept Ans en 1764-1765 visaient notamment à traquer les déserteurs et tout indique que l'état du contrôle dans cette province se desserra en temps de paix. Il demeure cependant qu'à Florence une gestion méticuleuse des registres de passeports correspondit au choix de la neutralité et à la mise en place d'une politique pacifiste par le marquis Antonio Botta Adorno, président de 1757 à 1766 du Conseil de Régence après que la charge eut été laissée vacante par le départ forcé de Richecourt. Cette politique dura de juillet 1758 jusqu'au-delà de la Révolution malgré des phases de tenue inégale dont témoignent dans les registres l'absence des noms des secrétaires qui s'en chargèrent et une grande variété de graphies. Celle-ci s'observe entre février et juillet 1771, puis deux secrétaires s'alternent entre 1772 et 1783: tantôt l'écriture est penchée et régulière, tantôt elle offre tout en restant penchée des caractères plus hauts et appliqués mais inégaux; enfin la graphie devient plus désordonnée à partir de 1796. On peut y voir la marque d'un relâchement de l'intérêt manifesté par les autorités.

À Venise l'on connaît bien les noms des agents ou secrétaires des Inquisiteurs chargés de noter les étrangers (*deputati* ou *delegati a notar li Forastieri*) grâce à leur habitude de placer leur nom accompagné d'un paraphe en bas des pages de synthèse sous forme de tableaux. Ce geste traduit une incontestable personnalisation de l'acte de consigner et dans certains cas il pourrait révéler une concurrence entre les agents. De 1765 jusqu'à sa dernière apparition explicite en août 1792 domine dans les annotations vénitiennes la figure de Giovanni Somazzi, qui signe à partir de 1775 Zuanne Somazzi. Puis pendant la Révolution française surgissent de nouveaux noms. Les uns sont ceux d'officiers préposés à la collecte quotidienne des listes rédigées par les hôteliers et loueurs de chambre, quelquefois chargés d'obliger les hôteliers les plus négligents à remettre leurs fiches: c'est à cette tâche que s'emploie en mai 1792 Cristofolo Cristofoli «fante di questo supremo Tribunale»²⁶. D'autres agents sont les secrétaires délégués à l'annotation,

²⁶ «Ill^{mi} et Ecc^{mi} SS^{ri} Inquisitori di Stato / Rifferisco io Cristofolo Cristofoli f^e di questo supremo Tribunale di aver unitamente agli altri fanti, che furono comandati, fatta la comparsa nè giorni scorsi ripartitamente nelle locande, o camere locanti e di aver fatta fare alla nostra presenza la nota de' forastieri, che si ritrovavano avere, come dall'incerte che all'E.E.V.V. rassegna molte delle quali erano state dai rispettivi locandieri rassegnate» (18 mai 1792, ASV, Inq. St., b. 764).

à commencer par Antonio Cabrini qui peut-être défia Somazzi en 1792 mais dont la figure ne s'impose dans les archives qu'à la fin du printemps 1794²⁷. C'est alors que Cabrini modernise radicalement l'approche du travail d'annotation des étrangers en y introduisant une préoccupation statistique appliquée aux Français présents à Venise, dont il dresse des listes et compte le nombre en transcrivant des informations de sources variées. Tandis que se mettent à enfler des listes quotidiennes non signées où s'accumulent depuis 1793 les noms d'étrangers, en particulier de Français, signalés à Venise dans divers logements ou à leur arrivée, les nouveaux documents de 1794 consistent en des feuilles de consignation quotidienne où plusieurs colonnes permettent de visualiser clairement les lieux d'hébergement, les noms d'étrangers, leur patrie, leur condition et les villes ou pays d'où ils viennent et bientôt aussi où ils se rendent.

Ces fiches subissent cependant diverses métamorphoses au fil des mois. On distingue à partir de juin 1794 sous la signature de Cabrini des feuilles de départs (*fogli partenze*), transformées le 25 août 1794 en feuilles des départs et transferts (*fogli partenze e trasferenze di alloggio in alloggio*), des feuilles des hôtels (*fogli locande*) qui le 20 août 1794 deviennent des feuilles des hôtels-arrivées (*fogli locande-venute*), et enfin des feuilles des maisons privées (*fogli case private*) devenues le 20 août 1794 des feuilles des maisons privées-arrivées (*fogli case private-venute*). À partir de mars 1795 ce modèle de fiches de consignation quotidienne sur les mouvements des étrangers est progressivement remplacé par deux autres, dont le signataire est toujours Cabrini. Les unes se décomposent à partir du 17 juillet 1795 en feuilles des arrivées (*venute*), des départs (*partenze*) et des transferts (*trasferenze*), et si elles disparaissent à l'automne 1795, c'est pour réapparaître en juin 1796. Les autres, devenues exclusives à partir du 22 octobre 1795, sont des feuilles dites « de synthèse » (*complessive*) dont la première enregistre à l'arrivée comme au départ de la ville ou pour un transfert les Français et leurs proches voisins, les Génois, les Suisses et les Piémontais (*fogli complessivi de[gl]i Esteri Forestieri Francesi-Genovesi-Svizzeri-Piemontesi*), tandis que la seconde enregistre ces mêmes mouvements pour les étrangers venus du reste de l'Italie et de l'Europe (*fogli complessivi de[gl]i Esteri Forestieri*). Cabrini en est l'unique signataire

²⁷ Les synthèses hebdomadaires ne sont pas signées en 1792 et 1793 (mais elles sont d'une écriture autre que celles de Somazzi et de Cabrini), en revanche s'imposent en 1794 à côté des reprises plus désordonnées sur les présences d'étrangers des synthèses quotidiennes ou tous les deux jours présentées sous forme de tableaux. Celles-ci sont en général signées par Cabrini, avec quelques remplacements par Giuseppe Bollani Nod^e de juillet à septembre 1794 (ASV, Inq. St., b. 771).

jusqu'au début de février 1796, avant d'être relayé par Giannandrea Maria Bulli de février à la fin avril 1796, puis par Giovanni Girolamo Sanfermo à partir de la fin avril 1796²⁸. Preuve ultime de l'instabilité de la forme prise par ces fiches quotidiennes, vers le 23 juin 1796 reviennent à l'honneur des feuilles distinguant les arrivées, les départs et les transferts (*fogli venute, fogli partenze, fogli trasferenze*) mais en mélangeant cette fois-ci les Français et les autres Européens. Et si pour ces dernières on retrouve la signature de Giovanni Girolamo Sanfermo à l'été 1796, il s'y ajoute désormais celle de Francesco Crucis, qui en devient le seul rédacteur de l'automne à la fin de la République. Tout cela suggère que l'équipe des annotateurs s'est étoffée, et à tout le moins qu'elle s'est rapidement renouvelée dans les dernières années de l'histoire de la République.

Alors même que l'enregistrement des passeports semble s'être simplifié jusqu'à la caricature à Florence, faisant place à une activité policière pointilleuse de surveillance des étrangers attestée par d'autres sources que celle du Secrétariat aux Affaires étrangères (*Segreteria e ministero degli esteri*), les Inquisiteurs d'État imposent dans les dernières années de la République de Venise un nouveau mode d'enregistrement à la fois quotidien et structuré. Celui-ci vient compléter les listes plus désordonnées et non signées qui continuent d'être dressées chaque jour à partir de sources d'informations variées et en regroupant les noms d'étrangers, en priorité ceux des Français et de leurs voisins frontaliers (Génois, Suisses et Piémontais), mais parfois aussi ceux d'autres Européens, la nation d'origine et la profession étant indiquées de façon aléatoire et les uns et les autres de ces étrangers étant le plus souvent associés par des accolades à un nom d'hôtel ou de logeur.

Les agents des Inquisiteurs travaillaient de façon étroite avec de nombreux informateurs dont les listes ou notifications n'ont été conservées qu'à partir de 1790 dans les dossiers des Inquisiteurs. Certains ne comptaient pas cette mission au rang de leur activité principale, comme les logeurs ou loueurs de chambres (*cameranti*), les hôteliers (*albergatori*) et les aubergistes (*locandieri*) dont fut dressé en 1784 un répertoire alphabétique de 1681 individus, ce qui n'était pas peu sur une population de 125.000 habitants²⁹; les frères portiers (*frati portinai*),

²⁸ ASV, Inq. St., buste 777 (mars-mai 1796) et 779 (en effet dans la b. 779, qui couvre en principe les mois d'août à octobre 1796, ont été insérés un ensemble de fogli complessivi des mois de janvier à avril 1796).

²⁹ On trouve de ces listes de logeurs à diverses reprises au cours des années 1790, jusqu'à celle du 11 mai 1796, d'une quarantaine de noms et adresses peu souvent mentionnés dans les notes de synthèse quotidiennes (ASV, Inq. St., b. 777).

gardiens (*custodi*) ou abbés de couvents et de monastères; les *corrieri* ou *procacci* qui transportaient régulièrement des passagers depuis Venise ou vers une ville extérieure à la République telle que Ferrare, Bologne ou Florence; les maîtres de poste (*mastri di posta*) de la Terre ferme qui voyaient passer les voyageurs à Rovigo, Brescia, Bassano, Castelfranco Veneto ou Primolano; les curés de paroisses (*pievani*) des églises paroissiales qui le cas échéant étaient sollicités par des questionnaires comme entre décembre 1790 et septembre 1792 car les autorités jugeaient qu'ils étaient les plus aptes à signaler les traces de présence étrangère qui se transmettaient oralement dans le voisinage. Fait notable, l'ensemble de ces documents sont signés, ce qui nous permet d'identifier une véritable armée d'informateurs occasionnels.

À côté de ces derniers se rangent en revanche les fournisseurs officiels d'informations, parmi lesquels semble avoir joué un rôle important jusqu'à la fin des années 1770 le préposé juif aux étrangers (*deputato Ebreo alli Forestieri*), mentionné dès 1716 dans les annotations d'étrangers (*note dei forestieri*)³⁰. À en juger par les documents sauvegardés à partir de 1790, il revenait aux *provveditori alle lagune* de fournir des *viglietti*, mais bien que ceux-ci soient parfois évoqués dans les papiers des Inquisiteurs en 1796 l'on a peu de traces de leur action. D'autres catégories étaient plus constamment sollicitées dans les années révolutionnaires: ainsi le *Magistrato contro la bestemmia*, particulièrement sollicité pour traquer les Français à partir de 1794, la *Cancellaria patriarcale* qui enregistrait exclusivement des arrivées ou des départs d'ecclésiastiques, les *Provveditori alla Sanità*, magistrature qui contrôlait les débarquements des personnes arrivant par mer et dont les relevés de noms de passagers étaient assez souvent signés³¹, enfin les autorités de police des diverses villes de Terre ferme qui envoyaient à Venise les données recueillies par les gardiens des portes des villes, les voiturins, les maîtres de postes et les hôteliers.

³⁰ ASV, Inq. St., b. 758.

³¹ Ainsi trouve-t-on au printemps 1796 la signature du *fante* Zuanne Orlandini au bas de chaque «Nota de Pass^{g^{ti}} venuti a ricever Pratica alle Rive del Mag^o con li seguenti Padⁿⁱ di Barca», notamment quand celle-ci portait ce titre, tandis que Zuanne Grasselli signait des notes au titre abrégé et que les listes quotidiennes sans titre, les plus nombreuses, qui mentionnaient les passagers arrivés avec les patrons de barques des divers ports de l'Adriatique étaient parfois signées d'Orlandini ou de Dante Battiforte et souvent dépourvues de signatures (ASV, Inq. St., b. 777). À l'inverse, les listes d'arrivées en bateau depuis Mestre ou Fusina portent de manière récurrente une signature purement fonctionnelle: «Il Corrier Magg^{re}».

Ce qui frappe dans la volonté de prise en charge et de reconnaissance des mouvements d'étrangers par les autorités est que dans les deux cas, à Florence comme à Venise, on assiste à une volonté de systématisation du travail d'enregistrement au cours de la période révolutionnaire par rapport aux décennies précédentes. Pris dans la double logique chronologique et alphabétique, ce désir ne s'accompagne pourtant pas nécessairement d'une clarification, d'une plus grande commodité d'accès ou d'une meilleure visibilité des individus à saisir. Un hiatus oppose en outre Venise et Florence, puisque dans cette dernière il conviendrait d'aller observer le processus de rationalisation progressive de l'information dans d'autres sources que les registres que nous avons examinés pour être véritablement en mesure de comparer les rythmes et l'efficacité du traitement statistique des présences d'étrangers à l'extrême fin du siècle. Au vu des sources prises en compte, la démarche qualitative mise en place pour connaître les individus gagne-t-elle en précision avec les parcours alphabétiques choisis à Florence, ou ceux par quartiers qui pointent à Venise dans les années 1795-1796? Derrière les évolutions qui se dessinent, les phénomènes observés en matière d'enregistrement sont loin d'être simples comme on va le voir dans un dernier volet, plus «anthropologique», de cette enquête.

4. *Les critères retenus pour saisir les individus*

Il saute d'emblée aux yeux qu'aucune des listes italiennes de la seconde moitié du XVIIIe siècle ne nous révèle de traces de signalement physique, que ce soit à Venise, à Florence ou à Naples et pas davantage avant qu'après 1789: c'est là une différence majeure avec le registre de passeports dauphinois de 1740-1743 qui décrit souvent les individus jusqu'au milieu de l'année 1742 par l'âge, la taille, la couleur des cheveux et les éventuelles marques de blessures³². D'autres types d'informations sont en revanche récurrents pour identifier les personnes qui circulent. Les paramètres retenus à Florence à partir de 1758 peuvent ainsi être comparés avec ceux retenus à Venise.

³² «Registre du commandement de la province du Dauphiné. Chapitre concernant les passeports, 9 juillet 1740-6 août 1743», Bibliothèque municipale de Grenoble, R 63. Le signalement physique est en revanche limité à trois cas, donc exceptionnel, dans le registre grenoblois de 1764-1765 («Journal du commandement...», cit.) .

Un premier groupe de paramètres relève de la bonne tenue administrative, de la clarté dans la mise en ordre des informations. Ce répertoire passe par des chiffres, qui sont soit un numéro d'enregistrement renvoyant à un autre registre, comme dans les premières fiches de consignation quotidienne établies à Venise en 1794³³, soit des dates. La mention d'une date de délivrance du passeport et l'indication de sa durée de validité justifient souvent à Florence de signaler s'il s'agit d'un renouvellement (*rinnovo*). Très soignés dans les premières années, les registres florentins indiquent la durée de validité des passeports jusqu'en 1771, puis ils ne livrent plus par la suite ce type d'information. Le paramètre des dates demeure certes récurrent jusqu'en 1808 puisque dans les répertoires alphabétiques où les noms sont inscrits au fil des mois, les agents les font suivre ou précéder de dates qui pourraient être celles de remise du passeport, suggérant au sein de chaque regroupement par la première lettre du nom de famille, propre au répertoire, des formes de scansion mensuelles mises en évidence entre 1801 et 1807³⁴. Mais rien ne dit clairement si les dates placées après le nom de chaque individu ou dans la marge de gauche correspondent au moment de l'inscription dans le registre ou à celui de la délivrance du passeport³⁵. En outre, à partir de 1771, toute notation sur la durée de validité du passeport a disparu alors qu'elle était jusque-là systématique³⁶.

C'est encore la logique des dates, mais signifiant cette fois-ci des présences, des arrivées ou des départs d'individus, qui structure l'ensemble des *note di forestieri* vénitiennes des années 1750 au début de la Révolution. Ces annotations sont construites en deux colonnes, celle des Étrangers annotés signalés par les logeurs

³³ C'est le cas dans les relevés établis tous les trois ou quatre jours à l'été et à l'automne 1794 pour les départs (*Foglio partenze* devenus en septembre 1794 *Foglio partenze e trasferenze di alloggio in alloggio*), les hôtels (*Foglio locande*) et les logeurs particuliers (*Foglio case private*), où dans une colonne à gauche figure pour chaque hôtel ou logeur un numéro correspondant qui renvoie à une liste le répertoriant: «Albergo come in filza notifiche al numero...» (ASV, Inq. St., b. 771 et 772). Ces renvois cependant disparaissent l'année suivante.

³⁴ Les dates, qui étaient en milieu de page avant l'alinéa revenant à chaque nom avant 1771, passent juste après chaque nom de 1771 à 1789, puis sont dans la marge de gauche de 1796 à 1808.

³⁵ C'était pourtant là une préoccupation de toutes les autorités de la péninsule, comme l'attestent les fiches consignées entre 1760 et 1766 au passage par Capoue, qui portent à gauche la mention «Giorno che son passati» et à droite la date de délivrance du passeport avec le jour, le mois et l'année («Relazioni sui viaggiatori passati per Capua da e per Roma», cit.).

³⁶ ASF, Segreteria e Ministero degli Esteri, 2741, 2742, 2743.

et hôteliers au cours de la semaine écoulée (*Forestieri annotati riferiti da Cameranti della scaduta settimana come segue*) (à gauche) et celle des Étrangers partis signalés par les logeurs et hôteliers au cours de la semaine écoulée (*Forestieri partiti riferiti da Cameranti nella scaduta settimana come segue*) (à droite), une page spéciale, souvent la quatrième, étant réservée aux juifs jusqu'en 1776, mais toujours avec ce système à deux colonnes distinguant les présents et les partis. Dans les fiches manuscrites des hôteliers de Venise conservées à partir de la fin de 1790 et jusque dans celles pré-imprimées qui commencent d'être proposées en 1795-1796 pour enregistrer les arrivées, départs ou transferts d'étrangers, le paramètre des dates d'arrivée, de départ de l'hôtel ou éventuellement de transfert vers un autre logement (*Se trasportato in altre locande o case private*) subsiste comme élément de base incontournable à côté du nom de l'établissement (*nome dell'albergo*). Cette même logique structure les états quotidiens ou hebdomadaires dressés par les agents des Inquisiteurs. Aux yeux de l'administration chaque jour compte et il faut savoir non seulement qui arrive et qui part mais aussi qui se trouve ce jour-là dans chacun des multiples lieux d'hébergement de la ville.

Le second ensemble de paramètres concerne précisément l'identikit de l'étranger ou plus largement de chaque personne qui part à l'étranger. Les traits physiques étant absents, ce sont l'appartenance sociale et la patrie d'origine de ceux qui se déplacent qui l'emportent. Il faut souligner l'importance première du nom et du prénom, dont les agents ont conscience qu'ils peuvent facilement être altérés et de ce fait rendre la personne introuvable³⁷. À Florence comme à Venise ces nom et prénom, parfois précédés d'une titulature nobiliaire ou ecclésiastique ou d'une appellation plus neutre (*il Sigr, la Signora*), peuvent associer à une personne identifiée plusieurs membres non nommés de son entourage qui l'accompagnent, épouse plus souvent qu'époux même si le cas d'une femme artiste ou noble accompagnée de son mari se rencontre à Venise pendant les années révolutionnaires, compagnon de voyage, frère ou sœur, belle-mère, enfants ou domestiques³⁸. L'autorisation ou non du port d'armes («con» ou «senza la facoltà

³⁷ Ainsi trouve-t-on à Venise un document placé au début de la liasse d'août 1792 au sujet d'un certain Pomiseno, dont l'hôtelier du Ponte della Panada rompu aux noms étrangers, notamment en provenance du monde germanique, soupçonne qu'il «forma alterazione nel cognome», ce qui le conduit à menacer son hôte «di rassegnar l'emergente, e l'equivoco a piedi di questo eccelso sacrarario vero asilo di verità, e di giustizia», donc auprès du Conseil des Dix (ASV, Inq. St., b. 765).

³⁸ Les noms de ces accompagnateurs sont parfois donnés («Jacopo Gori in compagnia di Giambattista Canelli e di Antonio Canelli suo figlio», «con il tenente colonello Roffia») mais ils sont

delle armi») ajoute dans les années 1760 à Florence une indication sur le statut social mais tout comme de façon plus durable à Venise, c'est la fréquente mention de la «condition», «profession» ou activité qui parachève notre connaissance de la diversité des existences sociales des voyageurs. Celle-ci s'efface progressivement des registres florentins à partir de 1765, mais on rencontre encore des nobles, des prêtres, des négociants ou des courriers (*corrieri*) après 1796 et l'on comprend par la répétition de certains noms dans les répertoires que l'horizon des appartenances s'est restreint, comme si surtout à partir des années 1780 les autorités avaient ici fini par s'intéresser avant tout aux mouvements des Toscans et agents de l'autorité grand-ducale. Il semble même se dessiner une forme de repli sur les déplacements des employés du gouvernement florentin.

Du coup la nécessité de faire état de l'autre grand paramètre d'identification, celui de l'appartenance à une «nation» ou une «patrie», perd dès les années 1780 une partie de son sens dans les registres de passeports toscans après avoir permis de départager dans les années 1760 les sujets de Sa majesté Impériale et les voyageurs de pays étrangers³⁹. Le primat de l'organisation alphabétique de 1765 à 1808 peut y avoir surtout servi à faciliter la recherche de noms connus et familiers et à assurer des décomptes sans trop d'erreurs, faisant dans le même temps passer au second plan l'impératif chronologique, y compris celui de connaître les dates

le plus souvent absents: «con la di lui consorte», «con un suo compagno», «e il di lui garzone», «con una persona del suo servizio», «e loro domestici». Du reste plusieurs lignes peuvent encore s'attacher à décrire une famille dans des registres ailleurs peu loquaces, comme pour Andrea Bugliani le 3 septembre 1798, né dans un hôpital 51 ans plus tôt, ou le comte Orazio Bonaini Boldrini le 24 octobre 1798 (ASF, Segreteria e ministero degli esteri, 2742).

³⁹ Dans les registres florentins des années 1760 l'origine géographique avait autant d'importance qu'à Capoue ou Venise, des *sudditi di Sua Maesta Imperiale* aux habitants de Pistoia, Livourne ou Arezzo, des *Veneziani*, *Palermitani* ou *Romani* aux *tedeschi*, *lorenesi*, *inglesi* ou *francesi*. Quant aux rares indications d'appartenance à un ordre religieux, la patrie d'origine y est inégalement explicitée: absente le 4 décembre 1758 pour deux abbés de l'ordre *cassinense* et le 1^{er} juin 1766 pour le dominicain Dionisio Remedelli professeur à l'Université de Pise, limitée à la mention de la «Provincia d'Italia» pour deux pères de l'ordre des *Trinitari Scalzi* le 18 mars 1762, elle est en revanche présente pour deux *chierici* milanais de l'ordre de San Ambrogio le 29 janvier 1762 («Milano loro patria»). Concernant les prêtres, si on ne connaît pas l'origine du prêtre Gaetano Grica cité le 15 mai 1760, elle est en revanche donnée pour beaucoup d'autres tel Castiglioni, de Milan, le 9 juin 1764, ou toute une série de prêtres sujets de Sa Majesté Impériale (Vessari le 7 avril 1762, Di Pace et Bartolini le 25 avril 1763, Roffia le 31 mai 1763, Toscani le 30 mars 1764, Alinari et d'autres prêtres accompagnateurs de pèlerins à Loreto en avril 1764, Gherardi le 19 mai 1764, Bernini le 9 juin 1764, Pazzi et Manetti le 26 mars 1765, plusieurs en juin 1765 et d'autres encore dans les registres alphabétiques suivants).

de départs. Tandis qu'à Florence la mise en forme alphabétique des noms au sein des répertoires de A à Z amena à ne plus associer le nom de chaque individu qu'à une destination, les Inquisiteurs gardèrent en revanche à Venise jusqu'à la chute de la République le souci d'identifier la condition et plus encore la patrie d'appartenance des personnes qui se déplaçaient. C'était, on le sait, un enjeu vital dans les années de la Révolution que de traquer les moindres présences de Français.

Relevant d'une troisième série de paramètres, les éléments de localisation fixaient les étapes d'un voyage: d'abord le lieu de départ, d'habitation ou de provenance⁴⁰, ensuite la destination, les lieux dans lesquels cet étranger allait résider⁴¹. C'est sur ce point que l'on remarque les évolutions les plus fortes à Venise à l'époque révolutionnaire: les indications d'hôtels ou de meublés y aboutissent à la réalisation de répertoires comme celui de 1795/96 à six entrées, une par quartier, sur les présences d'étrangers domiciliés à Venise, intitulé «Étrangers qui grâce aux soins vigilants de la Magistrature des *Esecutori contro la Bestemmia* se révèlent être présents à Venise à la date du 22 janvier 1796, y étant arrivés à partir du 1^{er} janvier 1794 jusqu'au jour susdit»⁴². Ce qui intéresse les autorités est désormais de pouvoir suivre à la trace des étrangers qui non seulement arrivent ou passent, mais qui sont susceptibles de s'installer et de constituer éventuellement une menace.

Dans les années 1758-1765 le sens du voyage et son contenu étaient explicités à Florence par des indications évoquant plus ou moins précisément les buts ou motifs du voyage: jouer au théâtre (*recitare in un teatro*), tenter sa chance (*cercare la sua fortuna*) ou exercer sa profession (*esercitare in quei regni la sua professione*). Mais ces mentions disparurent dès les années 1770 dans les registres toscans, sans doute parce que s'y rétrécit la sphère des personnes concernées et que le Secrétariat et Ministère des Affaires étrangères tendit de plus en plus à privilégier les fonctionnaires et agents du pouvoir en déplacement, au détriment des étrangers

⁴⁰ Ainsi pour Florence dans les premières années: «da questo Grand Ducato», «da questa capitale», «nella piazza di Livorno». Le cas vénitien offre pendant toute la seconde moitié du XVIIIe un profil type assez analogue.

⁴¹ Ainsi pour Florence dans les premières années: «se ne ritorna in Germania, a Vienna», «si portano a Lugano», «s'incammina a Roma», «negozianti inglesi che se ne vanno in Inghilterra per la via della Germania e di Olanda, e poi se ne ritorna in questi Stati».

⁴² Le titre *Esteri 1795/6* figure en couverture de ce volume de 102 pages, dont 77 remplies, avant d'être développé en page intérieure: *Esteri che per le diligenze usate dal Magto Ecc.mo contro la Bestemmia, appariscono esistere in Venezia nel giorno 22 Geno 1796. Venutivi dal p.mo Gen° 1794 fino il giorno sopradetto* (ASV, Inq. Stato, 776).

venus du reste de l'Europe et de la péninsule. À l'inverse à Venise les Inquisiteurs ouvrirent le champ des personnes à saisir, surtout à partir de 1790, et dès lors les listes, en étant attentives à indiquer la «condition» des voyageurs, nous aident à reconstituer l'ample panorama des raisons de leurs déplacements.

Conclusion

Grâce à cette comparaison documentaire et en dépit de ses asymétries, on constate que l'étranger peut être intégré à une catégorie plus large, celle des personnes en mouvement dans l'espace et dont la mobilité, dans quelque sens qu'elle aille, doit être enregistrée par les autorités pour assurer tout à la fois la protection des individus qui se déplacent et celle des États qui les accueillent. Les autorités de chaque territoire cherchent à garantir l'immunité de leurs sujets quand ils le quittent et elles tentent de préserver leur ordre institutionnel face aux risques de trouble ou de déstabilisation que sont susceptibles d'entraîner des présences indésirables.

Les évolutions des procédures d'enregistrement dans le sens d'une plus grande rationalisation et d'un encadrement d'individus à l'identikit défini de façon homogène par une administration d'État étaient déjà sensibles à Naples entre 1752-1753 et 1762-1766. Elles prennent à Venise et Florence des formes finalement contrastées: elles obéissent tour à tour à la logique chronologique qui privilégie des dates et répond au quotidien de l'accumulation des données, à une logique alphabétique qui par le jeu des répertoires facilite l'accès à des données et ouvre de ce fait vers une exploitation statistique plus aisée, enfin à la logique spatiale qui se pose dans des termes extrêmement différents à Florence et à Venise, étant donné la différence des objectifs suivis par les autorités, jusqu'à l'époque révolutionnaire.

Une question se pose quant à l'hypothèse de faire se croiser des sources plus homogènes entre elles dans les différents espaces italiens. Est-ce imaginable? Des listes d'hôteliers existent-elles à Florence, transmises par les instances de police, et des registres ou listes de bénéficiaires de passeports seraient-elles malgré tout repérables à Venise, malgré l'échec des tentatives menées jusqu'ici pour en repérer? Faut-il se contenter pour l'instant d'observer la variété des solutions et des attitudes adoptées par les autorités? Une forme de grille minimale est définie par la récurrence des critères que sont les dates d'un enregistrement, d'une arrivée ou d'un départ, l'inscription des noms et prénoms des individus, de leur nation ou

patrie d'appartenance, de leur provenance géographique et de leur destination, et enfin de leur condition ou profession. L'ancienneté des listes vénitiennes montre que cette grille a existé antérieurement à l'instauration de pratiques plus homogènes et rationnelles, plus quadrillées, y compris à l'usage des sujets de l'État: mais ces critères n'excluent nullement la variété des rythmes, des intentions et des pratiques qui paraissent caractériser la démarche d'enregistrement des passages d'étrangers ou de sujets partant pour l'étranger en Toscane et à Venise au cours du XVIIIe et au seuil du XIXe siècle.

Diego Carnevale

*Andata e ritorno. La mobilità delle persone
nel Regno di Napoli: procedure e dinamiche nel Settecento**

La storia dei movimenti migratori ha prodotto un notevole numero di studi negli ultimi anni del Novecento. Le nuove ricerche hanno integrato e in parte rinnovato le più tradizionali indagini sulla definizione dello straniero e il suo inserimento politico e sociale nei contesti di accoglienza. In questa ampia storiografia, uno specifico filone di studi ha analizzato le pratiche d'identificazione e classificazione di individui e gruppi¹. La maggior parte di queste ricerche riguarda il XIX secolo, durante il quale tali procedure furono riorganizzate e universalizzate secondo il modello amministrativo napoleonico. Più rare le indagini condotte sull'antico regime, nonostante i primi studi sull'età moderna abbiano messo in luce l'esistenza di raffinati meccanismi di sorveglianza della mobilità ben prima dell'affermazione degli apparati burocratici ottocenteschi². Si tratta,

* La ricerca che ha condotto all'elaborazione di questo lavoro è stata realizzata nell'ambito di un contratto di post-dottorato finanziato dal laboratorio di eccellenza LabexMed (10-LABX-0090).

¹ Cfr. J.C. Torpey, *The invention of the passport. Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2000; C. Moatti – W. Kaiser (dir.), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007; V. Groebner, *Storia dell'identità personale e della sua certificazione. Scheda segnaletica, documento d'identità e controllo nell'Europa moderna*, Bellinzona, Casagrande, 2008 (ed. or. *Der Schein der Person. Steckbrief, Ausweis und Kontrolle im Mittelalter*, München, C.H. Beck oHG, 2004); V. Denis, *Une histoire de l'identité. France, 1715-1815*, Seyssel, Champvallon, 2008; L. Antonielli (a cura di), *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014. Sullo specifico caso napoletano si veda L. Di Fiore, *Alla frontiera. Confini e documenti di identità nel Mezzogiorno continentale contemporaneo*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.

² Cfr. V. Groebner, *Storia dell'identità*, cit. Per il caso francese si vedano D. Nordman, *Sauf-Conduits et passeports, en France, à la Renaissance*, in J. Céard – J-C. Margolin (dirs.), *Voyager à la Renaissance*, Paris, Maisonneuve et Larose, 1987, pp. 145-158, e V. Denis, *Une histoire de l'identité*, cit., il quale però affronta solo marginalmente il problema dei documenti di viaggio per l'età prerivoluzionaria. Sugli antichi Stati italiani, mancano del tutto gli studi dedicati, ad eccezione di G.P. Bognetti, *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto: a proposito di documenti genovesi del secolo XII*, Pavia, Tipografia regia cooperativa, 1933; e di due lavori pionieristici relativi al contesto napoletano nel Settecento: P. Avallone, *Il controllo dei "forestieri"*

tuttavia, di conoscenze molto frammentate, che non consentono una comparazione sistematica. È ormai noto che strumenti come il passaporto venivano adoperati anche prima dell'Ottocento, ma gli studi sono ancora a uno stadio iniziale. Basti pensare che non è ancora nota l'origine stessa del termine "passaporto", il quale sembra essersi affermato in area francese a metà Quattrocento come uno specifico salvacondotto per i corrieri, allo scopo di impedirne l'ispezione, e dunque il rallentamento, da parte dei numerosi posti di pedaggio e alle porte delle città³. A differenza del generico salvacondotto, il quale conferiva l'immunità per un certo tempo e un determinato tragitto, il passaporto poteva essere prolungato con una nuova autenticazione o utilizzato come attestato per ricevere un nuovo documento di viaggio⁴. Nel corso del Cinquecento, l'uso fu esteso ad altre categorie di persone per viaggiare sia per terra sia per mare, in particolare ambasciatori, militari, e mercanti. A queste nuove categorie si aggiunsero i protestanti in transito nelle aree cattoliche, per i quali il passaporto svolgeva anche la funzione di salvacondotto di giustizia⁵.

Il passaporto della prima età moderna sembra dunque un particolare tipo di documento, molto probabilmente concesso dietro pagamento, teso a consentire al latore di viaggiare in modo più agevole. In tal senso, esso rientrava anche nel vasto novero di documenti "al portatore" che conferivano «un permesso di fare qualcosa»⁶. La storiografia sui documenti di viaggio è tuttavia ancora molto incerta nel definire il periodo esatto in cui i diversi Stati europei imposero l'obbligo del passaporto a tutti i viaggiatori. Un punto essenziale che tuttavia distingue il passaporto di età moderna dal suo corrispettivo ottocentesco consiste nel fatto che il primo non sembra svolgesse un ruolo primario nell'identificazione del viaggiatore. Qualche vago elemento descrittivo del portatore veniva talvolta aggiunto al documento, ma questo fattore non sembra costituisca un'esigenza amministrativa essenziale. D'altronde, per consuetudine diffusa in Europa, i

a Napoli tra XVI e XVIII secolo. Prime note, in «Mediterranea», III, 6, 2006, pp. 169-175, e M. Meriggi, *Come procurarsi un passaporto: il caso di Napoli a metà Settecento*, in C. Moatti – W. Kaiser (dir.), *Gens de passage*, cit., pp. 399-412.

³ Da cui *passé-porte* (letteralmente, "passa-porta"), divenuto poi *passport* probabilmente per via del suo impiego anche per autorizzare lo sbarco degli equipaggi nei porti di arrivo: cfr. V. Groebner, *Storia dell'identità*, cit., p. 172.

⁴ Cfr. *ivi*, pp. 172-179.

⁵ Cfr. D. Nordman, *Sauf-Conduits*, cit.

⁶ L. Antonielli, *Introduzione*, in *Id.* (a cura di), *Procedure, metodi*, cit., p. 10.

membri dei ceti privilegiati non erano oggetto di descrizione fisica nei documenti ufficiali, giacché quest'ultima era in genere praticata per i criminali e gli schiavi, di conseguenza l'esserne oggetto poteva rappresentare una mancanza di rispetto per la qualità della persona. Spesso era sufficiente poter inserire l'individuo in un corpo sociale che si faceva garante per esso. Non bisogna trascurare, infatti, la possibilità di un effettivo disinteresse da parte delle istituzioni nell'identificare con precisione l'individuo: come è stato giustamente osservato «l'antico regime si presenta come un periodo nel quale ancora non c'è una pretesa di identificazione totale, ma essendo molteplici le giurisdizioni e i soggetti interessati a identificare, si assiste a una molteplicità di procedure identificative con strumenti e finalità spesso tra loro distanti»⁷. Di conseguenza è importante assumere il punto di vista delle istituzioni che si proponevano di autorizzare e controllare la mobilità, allo scopo di comprenderne gli scopi prima ancora delle procedure.

1. *Dal passaporto per pochi al passaporto per tutti*

A partire dal XIV secolo, i rapidi sconvolgimenti prodotti dalla peste favorirono l'incremento della mobilità in tutta Europa. La riduzione dei vincoli di servaggio, già in corso nel secolo precedente in molte aree del continente, consentì a un flusso consistente di migranti di dirigersi dalle campagne verso le città. L'eterogeneità di queste persone in movimento, in gran parte ridotte in stato di miseria, quindi suscettibili di scatenare a loro volta un'epidemia, stimolò le autorità a incrementare i controlli già esistenti per contrastare il contrabbando e il brigantaggio.

In Spagna, durante i regni di Carlo V e Filippo II, furono emanate diverse norme per costringere le categorie di persone mobili giudicate più pericolose a dotarsi di un'attestazione, in genere emessa dalle autorità locali, per poter attraversare i territori della monarchia⁸. L'essere sprovvisti di un qualsiasi documento riconosciuto dalle istituzioni di controllo comportava automaticamente l'accusa di vagabondaggio, ed eventualmente la reclusione. In conseguenza di questa

⁷ Ivi, p. 7.

⁸ È il caso, ad esempio, dei pellegrini, cfr. D. Julia, *Pour une géographie européenne du pèlerinage à l'époque moderne et contemporaine*, in P. Boutry – D. Julia, *Pèlerins et pèlerinage dans l'Europe moderne*, Rome, École française de Rome, 2000, pp. 4-126, p. 31.

azione repressiva, anche le categorie di viaggiatori considerate meno pericolose, specialmente i mercanti, richiedevano l'emissione di specifici salvacondotti allo scopo di evitare spiacevoli inconvenienti nel corso dei loro viaggi. In questo contesto si allargò l'uso del termine "passaporto" per indicare gli specifici salvacondotti emessi per consentire alle persone di spostarsi.

Nel Regno di Napoli, la più antica attestazione di una serie documentaria di passaporti è segnalata tra i fondi della cancelleria vicereale distrutti nel 1943. Si tratta di registri, risalenti al periodo 1612-1724, dove venivano annotati i diritti esatti per l'emissione di lettere patenti, tra le quali sono annoverati anche i «passaporti». Due di questi registri, datati 1612-1620, erano intitolati «Levante, passaporti a particolari persone per recarsi fuori Regno e massime nelle parti di Levante»⁹. Bisogna tenere presente che il passaporto veniva concesso alle persone fisiche ma anche ai capitani delle navi, nella forma di un documento collettivo comprensivo dell'intero equipaggio e, talvolta, dei passeggeri. È comunque evidente che si trattava di un documento destinato a un pubblico limitato.

Alla fine del Seicento, lo schema formale di un passaporto napoletano riprendeva quello dei salvacondotti, riscontrabile anche in Spagna e altrove in Europa. Nel 1670, il segretario di guerra del viceré de Cardona, Diego Ortiz del Campo, autorizzò la concessione di un passaporto a «Guglielmo Brascardi, calvenista di Amsterdam para ir a Candia»¹⁰. Redatto a mano, il documento constava di un foglio singolo dove, nella parte superiore, veniva annotato a caratteri grandi il nome del soggetto produttore con l'elenco dei suoi titoli; seguivano il nome dell'intestatario, alcuni dati relativi alla sua appartenenza politica e religiosa, infine la destinazione. L'obbligo di indicare la confessione era imposto dalle leggi del Regno, le quali ammettevano l'ingresso di non cattolici solo dietro concessione di un salvacondotto¹¹. Dalla metà del secolo, si iniziò a derogare a tale normativa,

⁹ F. Trinchera, *Degli archivi napoletani*, Napoli, Archivio di Stato, 1995, p. 306 (ed. or. ivi, stamperia del Fibreno, 1872).

¹⁰ Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (d'ora in poi ACDF), *Sant'Ufficio*, Stanza Storica, M 4-b 2, *Circa haereticos degentes in civitate Neapolis* (1666-1681); la fonte è segnalata anche da I. Fosi, *Convertire lo straniero. Forestieri e Inquisizione a Roma in età moderna*, Roma, Viella, 2011, p. 170. Il passaporto, datato 15 novembre, fu inviato in originale dal nunzio apostolico, il vescovo di Rimini Marco Gallio, alla Congregazione del Sant'Ufficio nell'ambito di un'inchiesta segreta indetta da quest'ultima sulla presenza di persone di fede riformata a Napoli.

¹¹ G. Coniglio, *Il Viceregno di Napoli nel sec. XVII: notizie sulla vita commerciale e finanziaria secondo nuove ricerche negli archivi italiani e spagnoli*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1955, pp. 115-116.

in base ai trattati di commercio siglati dalla Spagna prima con le Province Unite (1651) poi con la Gran Bretagna (1667). I trattati prevedevano la concessione ai «sudditi» delle due corone di entrare nei rispettivi territori «senza salvo Condotta», ma con l'impegno a praticare il culto in forma privata¹². Ciò significò per i viceré la possibilità di emettere regolari passaporti, quindi concedere protezione, ai sudditi inglesi e neerlandesi, allo stesso tempo questi dovevano dichiarare la loro confessione, sottoponendosi alla conseguente sorveglianza.

Il passaporto di Brascardi terminava con una formula di comando rivolta a tutti gli «officiales de Iustitia y Guerra sujetos a su jurisdiction», i quali non avrebbero dovuto «dar molestia o impedimento alguno en su viase al referido Brascardi», né consentire ad altri di fare lo stesso¹³. In basso, a sinistra veniva apposto il sigillo dell'autorità emanante, a destra la sua firma. Al di sotto del sigillo veniva di solito indicato il «vaglia» (o «valga»), ossia il termine di validità del documento, proporzionato all'itinerario dichiarato dal richiedente. Nel passaporto di Brascardi tale termine non era indicato, forse a causa della difficoltà di determinare, anche per approssimazione, i tempi di un viaggio lungo come quello per Candia. Dunque, il passaporto napoletano del tardo Seicento era ancora sostanzialmente un salvacondotto, nel quale, peraltro, mancava qualsiasi forma di descrizione fisica, che nel Regno di Napoli era chiamata «filiazione» o «contrassegno».

All'inizio del XVIII secolo, con l'avvento della dominazione austriaca, furono apportate modifiche sostanziali ai criteri di produzione e verifica dei documenti di viaggio. Nel 1718, Giovanni Maria Vidari, «fu Corriere della Serenissima Repubblica di Venezia», pubblicò un'opera intitolata *Il viaggio in pratica*. Si trattava di una guida di viaggio destinata a grande popolarità, con numerose riedizioni, inclusa una napoletana del 1720, fino al termine del Settecento¹⁴. Nella premessa, Vidari forniva alcune raccomandazioni ai viaggiatori riguardo alle precauzioni da adottare per evitare il pagamento dei dazi, e più in generale per non essere infastiditi ai posti di frontiera:

¹² L. Giustiniani, *Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, 15 voll., Napoli, nella stamperia Simoniana, 1803-1805, vol. V., p. 35.

¹³ ACDF, *Santi'Ufficio*, Stanza Storica, M 4-b 2, *Circa haereticos*, cit.

¹⁴ G.M. Vidari, *Il viaggio in pratica, o sia Istruzione generale, e ristretta per tutte quelle persone, che volessero viaggiare per tutte le strade, e poste d'Europa*, Venezia, presso Luigi Pavino, 1718. D'ora in poi si farà riferimento all'edizione napoletana di quest'opera: *Il viaggio in pratica [...]. Aggiunto in Italia alcune cose più essenziali di molto profitto a Forastieri e Corrieri da Francesco Ricciardo*, Napoli, Francesco Ricciardo, 1720.

Qualsivoglia Persona, che corre la Posta, o sia Corriere di segno, o di qualche Testa Coronata, o sia Cavalier, che per sua curiosità o altri affari corre la Posta, non sarà visitato, se sarà accompagnato dal Passaporto del suo Prencipe, o di qualch'altro ancora; et in caso volessero vederli la Valigge, mostrando il Passaporto, passerà libero, et esente da ogni Dacio o Gabella, ma è meglio non azzardarsi particolarmente per la Francia, e Spagna: così per fuggire gl'incontri per le Dogane dell'Italia si pigliarà un Passaporto del Prencipe Regnante, o di qualche Ambasciatore, che passerà per tutte le Città, senza esser guardato da niuno, et abbenché non vi fosse sospetto di Sanità, farà bene aver anco seco la fede della medema¹⁵.

Vidari suggeriva comunque di dichiarare eventuali merci soggette a tassazione ad ogni passaggio doganale per evitare di essere trattenuti per accertamenti. Il passaporto costituiva l'opzione più sicura per attestare la buona mobilità del viaggiatore, tuttavia l'autore confermava il fatto che si trattava di un documento facoltativo. Non così nel Regno di Napoli, dove il nuovo governo austriaco aveva radicalmente modificato i criteri di emissione e verifica del documento di viaggio.

La riforma risaliva al 24 marzo 1708, quando il viceré Wirich Philipp von Daun, inviò al reggente della Vicaria, Onofrio Pinelli duca di Acerenza, l'ordine di imporre a tutte le autorità portuali del Regno di non consentire l'imbarco di «passaggieri di qualunque luogo» senza un passaporto firmato dal viceré stesso, o dal «Signor Cardinal Grimani» o dai ministri austriaci «que residen en los Pajarajes, y Reyno, de donde executren sus viajes»¹⁶. Vincenzo Grimani era in quel momento Protettore dei paesi germanici a Roma, pertanto rappresentava anche il Regno di Napoli. Nel bando emanato per eseguire le volontà del viceré, il reggente Pinelli confermava le norme vigenti ma ingiungendo alle autorità preposte ai controlli di non «ammettere persone forestiere di qualunque modo si sia, così per terra, come per mare», prive di «passaporti di Ministri Austriaci». Per chi proveniva dai «luoghi del presente Regno», era sufficiente «incamminarsi con fede dell'Università»¹⁷. L'ordinanza modificava profondamente le procedure di controllo, imponendo uno specifico documento per entrare e uscire dal paese. Riguardo agli spostamenti interni, il riferimento alle fedi emanate dalle università, cioè attestati di identificazione prodotti dalle istituzioni locali, probabilmente

¹⁵ Ivi, pp. XII-XIII.

¹⁶ D.A. Varius, *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones regni neapolitani [...]*, 4 voll., Neapoli, Sumptibus Antonii Cervoni, 1772, vol. I, pp. 525-526.

¹⁷ Ivi, pp. 526-527. L'ordine del viceré è allegato al testo del bando promulgato dal reggente.

confermava una prassi già in uso, visto che il viceré non vi aveva fatto alcun riferimento nel testo dell'ordine inviato a Pinelli, mentre quest'ultimo aveva sentito l'esigenza di rammentarlo nel bando.

Le fonti disponibili non consentono di chiarire con esattezza le ragioni che spinsero il governo a varare questo provvedimento, tuttavia, alcuni elementi relativi al contesto della sua produzione consentono di formulare un'ipotesi. All'arrivo delle forze imperiali a Napoli, nel 1707, il viceré Georg Adam von Martiniz pubblicò un bando di espulsione dei sudditi francesi presenti nel Regno, con i quali l'Impero era in guerra¹⁸. Il viceré poté attingere a una normativa consolidata, giacché nel corso del Seicento i francesi furono espulsi e riammessi nel paese ben quattro volte a causa delle guerre tra Luigi XIV e la Spagna¹⁹. Ma le prammatiche napoletane ammettevano un'importante eccezione, giacché conferivano l'immunità ai francesi di entrambi i sessi sposati con napoletani «o regnicoli», o residenti nel Regno da almeno dieci anni, secondo i principi che regolavano la naturalizzazione²⁰.

Nei decreti del 1707 tale eccezione fu in un primo momento conservata, poi annullata due settimane dopo su istanza del consiglio municipale napoletano, ordinando a tutti i francesi di lasciare il Regno, qualsiasi fosse la loro situazione giuridica²¹. Consapevole dell'inusualità della disposizione, il governo consentì a quanti provenivano dalla «Lorena, e d'altri luoghi non sudditi attualmente della Corona di Francia [di] dimostrare tal loro Patria, con validi, e chiari documenti», concedendo a quanti ne erano privi un tempo di due mesi per procurarseli²².

È probabile che l'attuazione di questo inedito provvedimento fosse in qualche modo collegata al bando che imponeva il passaporto a tutti i viaggiatori. In quest'ultimo, infatti, il viceré motivava la sua scelta con la necessità di impedire l'entrata nel Regno di «gente inconfidente», affermando «que los enemigos de la

¹⁸ I due bandi sono in D.A. Varius, *Pragmaticae*, cit., vol. I, pp. 511-513.

¹⁹ Per i decreti vedi ivi, pp. 501-512. I decreti datano 1667, 1673, 1683, e 1689.

²⁰ Ivi, pp. 503-504, bandi dell'8 e del 24 agosto 1667, la cui efficacia è attestata in I. Fuidoro (alias V. D'Onofrio), *Giornali di Napoli dal 1660 al 1680*, 2 voll., a cura di F. Schlitzer, Napoli, Società di Storia Patria, 1934, p. 54. Sull'acquisizione della cittadinanza napoletana nel periodo vicereale cfr. P. Ventura, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Napoli, Federico II University Press, 2018.

²¹ Il bando di espulsione fu pubblicato il 23 luglio, mentre il 12 agosto il Collaterale specificò la possibilità di restare per i francesi che rientravano nei casi previsti dalle precedenti prammatiche, decisione poi annullata il successivo 31 agosto.

²² D.A. Varius, *Pragmaticae*, cit., vol. I, p. 513.

Real Corona desfractaren con estas disposiciones»²³. Quali altri nemici avrebbero dovuto lasciare il paese se non i francesi? La settimana successiva il Consiglio Collaterale, il maggiore organo di governo del viceregno, pubblicò un altro bando, nel quale si constatava che molti francesi avevano ottenuto di «ripatriare, servendosi per tale intento d'alcuni Passaporti di Ministri Imperiali», ossia sfruttando la situazione di incertezza venutasi a creare nei primi giorni di attuazione del nuovo sistema di controlli. La questione fu trattata come un incidente, invitando i rientrati a «sfrattare» di nuovo, mentre alle autorità regnicole fu ribadito di non ammettere nessun francese senza espresso ordine del sovrano²⁴. In conclusione, la prossimità tematica e temporale dei due provvedimenti invita a supporre un collegamento. D'altra parte, furono proprio le congiunture belliche seicentesche ad offrire l'occasione a diversi Stati europei di sperimentare nuovi controlli della mobilità basati sull'obbligo di dotarsi di un passaporto per viaggiare²⁵.

Nel caso della Napoli austriaca, tuttavia, il dispositivo rimase in vigore anche dopo la fine delle ostilità. Lo conferma l'edizione napoletana della guida di Vidari, apparsa nel 1720, che segnalava le nuove procedure in vigore nel Regno²⁶. L'autore illustrava l'itinerario seguito dalle poste tra Napoli e Roma lungo la via Appia, la principale arteria di collegamento tra le due capitali²⁷. Partendo da Napoli, il controllo dei passaporti veniva effettuato a Capua, dove vi era il ponte sul fiume Volturno, al passaggio del fiume Garigliano, effettuato con dei barconi, infine alla cosiddetta "Portella", cioè il bastione di confine con lo Stato pontificio, sito a una decina di chilometri a ovest di Fondi. Si trattava dei luoghi dove già in età spagnola si verificavano i documenti dei viaggiatori, si pagava il dazio per le merci e il pedatico per l'attraversamento dei fiumi. La guida ricordava al lettore che in questi punti di passaggio bisognava presentare il «Passaporto, il quale si spedisce in Napoli dalla Segreteria di Guerra *gratis* [sic]»²⁸, aggiungendo poi un'importante precisazione che non trovava analogie nella descrizione di altri itinerari attraverso la penisola:

²³ Ivi, p. 525.

²⁴ Ivi, p. 513.

²⁵ Cfr. D. Nordman, *Sauf-Conduits*, cit.

²⁶ Cfr. G.M. Vidari, *Il viaggio in pratica*, cit. Va rilevato che questa è la sola edizione della guida dove venivano forniti dettagli sulle procedure di controllo (ma anche su altre questioni come le monete locali, gli alloggi, i pedaggi, ecc). Al contrario, le edizioni veneziane riportavano solo gli itinerari postali e i relativi costi.

²⁷ Come conferma anche lo studio di P. Avallone, *Il controllo dei "forestieri"*, cit.

²⁸ G.M. Vidari, *Il viaggio in pratica*, cit., p. 12. Nel tratto laziale del percorso, l'autore non segnalava alcun controllo dei passaporti.

S' avverte ciascheduno Forastiere che quando mostrerà il Passaporto per tutti quelli luoghi descrittoli, mai lo lasci in potere d'altri, ma sempre se lo ritenga appresso di se, perché se da Roma vuole ritornare in Regno bisogna portare detto Passaporto al Sig. Ambasciadore, in virtù del quale gli spedisce altro Passaporto, senza il quale non è lecito a Persona di qualsiasi condizione di entrare in Regno²⁹.

L'avvertenza di Vidari rammentava i contenuti del provvedimento del 1708, ma aggiungeva anche un dettaglio importante: bisognava conservare il passaporto vecchio per poterne avere uno nuovo al rientro. Tale prassi non riguardava solo gli "esteri", per usare la terminologia riscontrata nelle fonti, ma anche i regnicoli, questi dovevano munirsi di un passaporto per uscire dal Regno, emesso gratuitamente dalla Segreteria di guerra, il quale doveva essere ripresentato ai rappresentanti imperiali all'estero per ottenere un nuovo documento di viaggio. Chiunque fosse stato trovato sprovvisto di documenti sarebbe stato automaticamente arrestato con l'accusa di vagabondaggio. La normativa non tendeva solo a uniformare le pratiche di controllo, ma anche a incanalare i flussi della mobilità favorendo il transito per Napoli, dove si poteva ottenere più rapidamente il passaporto. La gratuità del documento era un'ulteriore novità. Dopo aver imposto a tutti i viaggiatori l'uso del passaporto, le autorità non pretendevano più un pagamento per la sua emissione.

Se la configurazione del sistema appare abbastanza chiara sul versante tirrenico del Regno, non lo è altrettanto sul versante adriatico per via della carenza di fonti. Certamente, quanti provenivano dall'estero erano tenuti a rivolgersi ai rappresentanti imperiali. Valga come esempio il passaporto rilasciato a Francesco Chiuppolini, gentiluomo di Fossombrone, dal console imperiale ad Ancona, nel 1715, per recarsi a Napoli. Il documento, redatto a mano, fu emesso il 29 luglio con "vaglia" per l'intero mese di agosto³⁰.

Restavano esclusi dal sistema tutti gli abitanti frontalieri delle province confinanti con lo Stato pontificio, con il quale il Regno già in età spagnola aveva una serie di accordi per tentare di regolare la transumanza e i flussi di lavoratori stagionali³¹. Nella maggioranza dei casi si trattava di attestati collettivi, spesso

²⁹ Ivi, pp. 13-14.

³⁰ Cfr. passaporto per Napoli emesso ad Ancona dal console austriaco Giacomo Mattei per Francesco Chiuppolini di Fossombrone il 25/07/1715: <http://www.passaporto-collezionismo-scripofilia.com/category/passport/1557-1791-italy/> (ultima consultazione 16/07/2020).

³¹ Su questi fenomeni di lungo periodo la bibliografia è ormai consistente: J. Marino, *L'economia pastorale del Regno di Napoli*, Napoli, Guida, 1992, p. 307 (ed. or. *Pastoral Economics in the*

gestiti dai reclutatori della forza lavoro, nell'ambito di una complessa negoziazione con le autorità locali, le quali temevano eccessivi spostamenti di popolazione anche in ragione dei problemi relativi alle esazioni fiscali. In sintesi, il passaporto napoletano assunse funzioni simili a quelle di un visto di ingresso – e di uscita – piuttosto che a un documento di identificazione, conservando la forma del salvacondotto. Resta da comprendere nel concreto quali fossero le procedure di concessione del documento. Le fonti disponibili per i decenni successivi consentono di chiarire anche questo aspetto.

2. I controlli sulla mobilità in età borbonica

Con l'avvento della dinastia borbonica, il sistema dei controlli sulla mobilità introdotto dagli austriaci fu conservato e integrato nella nuova organizzazione dello Stato voluta da Carlo. In età vicereale, esistevano solo due segreterie, di cui una, quella di Guerra, come si è visto, aveva la facoltà esclusiva di emettere i passaporti. Il sovrano creò quattro nuove segreterie regie, dotate di prerogative più ampie. Alla prima segreteria di Stato competevano gli affari di casa reale, guerra ed esteri per cui ad essa fu attribuita l'emissione dei passaporti³². Oltre alla ripartizione delle attribuzioni, venne potenziato il sistema di verifiche ereditato dal passato regime. Ciascun richiedente poteva ottenere il passaporto solo dietro presentazione di una «fede».

Nel caso dei sudditi in uscita dal Regno, le autorità locali continuarono a dover assolvere a questo compito. Per la capitale, esso ricadeva sui capitani delle ottine, degli ufficiali alle dipendenze dell'Eletto del Popolo, il rappresentante dei ceti non privilegiati nel consiglio che governava la città: il Tribunale di san Lorenzo. Le ottine erano le 29 circoscrizioni in cui era suddivisa Napoli, e il capita-

Kingdom of Naples, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1988); B. Salvemini, *Sul pluralismo spaziale di età moderna. Migranti stagionali e poteri territoriali nella Puglia cerealicolo-pastorale*, in Id., *Il territorio sghembo. Forme e dinamiche degli spazi umani in età moderna*, Bari, Edipuglia, 2006, pp. 563-578; S. Russo, *Questioni di confine: la Capitanata tra Sette e Ottocento*, in L. Masella – B. Salvemini, *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. La Puglia*, Torino, Einaudi, 1989, pp. 245-273; Di Fiore, *Alla frontiera*, cit., pp. 63-76.

³² Nel 1759, Carlo separò le due segreterie, creando un ufficio autonomo di Guerra e Marina, alla guida del quale pose Antonio Del Rio, che continuò a emettere passaporti per i militari, mentre come primo segretario e titolare degli affari esteri fu nominato Bernardo Tanucci, la cui firma si riscontra sui passaporti prodotti successivamente a quell'anno.

no di ciascuna di esse aveva compiti amministrativi e di ordine pubblico. Questi era tenuto a produrre una «fede della vita, e costumi di colui, che dal Regno [voleva] partire», senza cui non era possibile ottenere il passaporto³³. Tuttavia, nella pratica amministrativa, i capitani apponevano “d’ufficio” la loro firma sulle fedi, poiché al concreto lavoro di riconoscimento e redazione dell’atto provvedevano dei loro funzionari subalterni chiamati capodieci. L’ottina era infatti a sua volta suddivisa in decurie dove i capifamiglia, chiamati completeari, eleggevano questi funzionari. Per emettere una fede di vita, i capodieci ricevevano una richiesta dall’interessato provvista delle testimonianze autenticate da un notaio di quattro completeari; soltanto a conclusione della procedura il capitano apponeva la propria firma a garanzia della validità dell’attestato³⁴. Riguardo agli esteri in uscita dal Regno, la fede doveva essere prodotta dai consoli o dalla legazione del rispettivo paese. Come si è detto, quanti provenivano da fuori Regno dovevano presentare i loro attestati presso i rappresentanti napoletani per ottenere il passaporto. Per ovvie ragioni, la legazione più impegnata in questa procedura era quella di Roma, della quale sopravvivono alcuni registri dei passaporti, emessi tra gli anni ’50 e ’70 del XVIII secolo, che consentono di cogliere alcuni aspetti interessanti della mobilità in ingresso nel Regno³⁵.

Un primo confronto tra i volumi consente di valutare le dinamiche degli spostamenti verso il Regno. La tabella 1 mostra il numero di passaporti emessi nel corso di tre anni campione presi in esame. La quasi totalità consiste in visti

³³ G. Di Blasio, *Ragionamento intorno all’Ufficio de’ Capitani delle Ottine della Fedelissima Città di Napoli*, Napoli, s.e., 1739, p. 19.

³⁴ Diversi atti preparatori di queste attestazioni sono conservati in Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi ASNa), *Segreteria di Stato degli Affari Esteri* (d’ora in poi *Esteri*), f. 6211bis, e risalgono ai primi mesi della prima restaurazione, nell’estate 1799. Un altro atto preparatorio di identico tenore, datato 1748, è in ivi, *Segreteria di Stato dell’Azienda*, f. 47, n. 112.

³⁵ Si tratta di tre registri denominati “passaporti” conservati presso l’ASNa, *Segreteria di Stato di Casa reale* (d’ora in poi *Casa reale*), ff. 1257, 1258, 1259. Gli estremi cronologici sono compresi tra il 15/03/1752 e il 12/11/1754 per il primo (f. 1257), dal 1/10/1762 al 13/06/1766 il secondo (f. 1258), dal 22/10/1771 al 6/12/1775 il terzo (f. 1259). Solo quest’ultimo possiede una pagina introduttiva recante la dicitura «Libro IV. Comincia il registro de’ Passaporti dal dì 22 ottobre 1771» (ivi, fol. 1), gli altri due sono assimilabili per analogia dei contenuti. L’origine di questi volumi non è del tutto chiara: benché contengano informazioni relative ai passaporti rilasciati a Roma per entrare nel Regno, non vi sono prove evidenti della loro appartenenza all’archivio della legazione napoletana. Certamente non erano registri in cui si annotava giorno per giorno l’emissione dei documenti. Lo stile della scrittura e la variazione della grafia suggeriscono una redazione settimanale, talvolta mensile, probabilmente a partire da un’altra fonte.

d'ingresso, ma vi sono ogni anno alcune decine di passaporti emessi per luoghi diversi dai Regni di Napoli e Sicilia, in maggioranza per la Spagna. È probabile che in questi casi il documento svolgesse la tradizionale funzione di salvacondotto attestata nei due secoli precedenti.

Non è possibile stabilire la cifra esatta dei viaggiatori a causa dei passaporti collettivi. Sebbene gli ufficiali napoletani riportassero spesso il numero degli accompagnatori con annotazioni quali «con due compagni», «con sua moglie e due figli», o ancora «con tre servitori», talvolta essi scrivevano soltanto «con sua famiglia», pertanto le cifre vanno considerate come l'estremo minimo di un intervallo il cui massimo corrisponde a circa un terzo in più³⁶.

I mesi primaverili erano i più favorevoli per viaggiare, giacché in estate le piene dei fiumi potevano ostacolare il loro attraversamento, mentre l'inverno rendeva difficile il viaggio a piedi e a cavallo. Inoltre, vi era il costante pericolo del banditismo, per contrastare il quale in Terra di Lavoro esisteva un'istituzione apposita: il Tribunale di Campagna³⁷. Un modo costoso per ridurre i rischi connessi al viaggio per via di terra era di prendere il "procaccio", ossia il convoglio di calessi che settimanalmente effettuava i collegamenti tra Napoli e Roma³⁸. Il servizio dipendeva dall'ufficio del Corriere maggiore del Regno, il quale a sua volta dava in appalto la gestione delle singole tratte. Va da sé che quella della via Appia era una delle più remunerative, benché fosse necessario organizzare la scorta del convoglio nonché fornire vitto e alloggio per i viaggiatori durante le soste.

Un'altra soluzione era la via del mare, intrapresa da chi si recava in Sicilia, Calabria e oltre, ma anche per la stessa Napoli, collegata a Civitavecchia e Terracina da un frequente traffico navale. Un confronto tra i passaporti emessi nell'aprile 1763 e i rapporti dei governatori di Capua nello stesso periodo rivela che solo un terzo circa dei titolari transitò per la fortezza, quindi gli altri avevano optato

³⁶ Un'analisi di questo divario è in P. Avallone, *Il controllo dei "forestieri"* cit., p. 177, la quale ha calcolato a partire da alcuni registri superstiti delle persone transitate per la fortezza di Capua nel 1763 il passaggio effettivo di 290 individui a fronte di 223 titolari di passaporti, giacché gli ufficiali annotavano i «passeggeri» singolarmente.

³⁷ Sul Tribunale di Campagna si veda R. Feola, *Aspetti della giurisdizione delegata nel Regno di Napoli: il Tribunale di Campagna*, in «Archivio storico per le province napoletane», XCI, 1974, pp. 23-71.

³⁸ Sull'organizzazione del procaccio e più in generale delle poste del Regno cfr. A. Bulgarelli Lukacs, *Le comunicazioni nel Mezzogiorno dall'arrivo di Carlo di Borbone al 1815: strade e poste*, in «Archivio storico per le province napoletane», 15 e 16, 1976 e 1977, pp. 283-309 e 281-341.




Tabella 1: *Passaporti emessi dai rappresentanti delle Due Sicilie a Roma*

per la nave o erano diretti altrove³⁹. La via del mare potrebbe anche spiegare la diminuzione dei viaggiatori nel 1773. Infatti, in questo stesso periodo il traffico navale in ingresso a Napoli aumentò in ragione degli sforzi compiuti per promuovere la navigazione mercantile⁴⁰. È quindi possibile che un numero maggiore di persone abbia preferito imbarcarsi.

Un esame più approfondito dei registri rivela numerosi dettagli sulle pratiche di controllo adottate dalle istituzioni napoletane. Il primo registro è dell'inizio degli anni Cinquanta, redatto in spagnolo, si distingue per l'estrema sintesi delle annotazioni ma anche per la loro precisione. Per ciascun giorno, venivano trascritti le generalità, l'appartenenza politica (l'assenza di tale specifica indicava che

³⁹ Cfr. ASNa, *Casa reale*, ff. 1258 (registro dei passaporti emessi a Roma) e 1277 (rapporti sui transiti per Capua, 1761-1766). Il passaggio per Capua e per Napoli era comunque utile per ottenere i permessi per continuare il viaggio verso altre destinazioni, per tale ragione esse catalizzavano la maggior parte dei flussi.

⁴⁰ Cfr. C. Damiani, *Il movimento mercantile nel porto di Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, tesi di dottorato in storia economica, XII ciclo, Napoli, Istituto Universitario Navale di Napoli, 1998, p. 71.

la persona era un regnicolo, come si evince analizzando i cognomi)⁴¹, il ceto, se privilegiato, o la condizione di militare, infine il numero degli accompagnatori, sui quali di solito non veniva detto altro se non l'eventuale legame parentale.

L'indagine è stata condotta sull'aprile del 1752, un mese, come si è visto, tra i più favorevoli per viaggiare. Nel corso di questo periodo, il cardinale Domenico Orsini d'Aragona, nuovo protettore dei Regni presso la Santa sede, autorizzò il passaporto a circa 558 persone, di cui 5 «para España», il resto per destinazioni all'interno dei due Regni⁴². La tabella 2 mostra le diverse appartenenze suddivise per macrocategorie, si è deciso di considerare a parte gli ecclesiastici data la loro consistenza numerica, di gran lunga superiore all'aristocrazia, la quale contava 17 esponenti di cui solo 6 originari dei due Regni. La maggioranza dei viaggiatori era composta da sudditi della corona, inclusi 7 siciliani e 6 militari, questi ultimi sempre con l'indicazione del reggimento di appartenenza, a tenore delle norme contro la diserzione⁴³. Nella categoria "sudditi" andrebbe inclusa la quasi totalità degli ecclesiastici, giacché solo per 8 di essi si segnalava un'appartenenza estera⁴⁴.

Benché l'analisi dei cognomi inviti a ritenere che la larga maggioranza dei viaggiatori privi di specifiche appartenesse alla monarchia napoletana, non è possibile fidarsi completamente della precisione delle trascrizioni. Talvolta, infatti, esse non segnalano l'appartenenza di persone che in precedenza avevano già attraversato il confine con passaporti in cui tale dato era stato inserito⁴⁵.

Il secondo gruppo per entità è quello delle persone provenienti dagli altri Stati della penisola, per le quali, in genere, veniva segnalata la città di provenienza. Ad esempio, nella categoria "lombardi" sono stati inclusi viaggiatori registrati

⁴¹ Vale la pena rilevare che i siciliani venivano sempre segnalati, d'altra parte essi appartenevano formalmente a un altro Stato.

⁴² Cfr. ASNa, *Casa reale*, f. 1257, aprile 1752. L'indagine è stata condotta su 558 nominativi dai quali sono stati sottratti i 5 passaporti per la Spagna più altri 4 emessi per entrare nel Regno ma di cui non è stata identificata l'appartenenza dei titolari, quindi 549 in totale.

⁴³ A. De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, 13 voll., Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1792-1797, vol. VII, pp. 296-313.

⁴⁴ L'origine regnicola degli ecclesiastici privi di specifiche la si evince anche dall'analisi dei cognomi. Per gli ecclesiastici era sempre indicata la condizione (secolare o regolare) e l'eventuale ordine di appartenenza.

⁴⁵ Da un confronto con i registri dei passaggi per la fortezza di Capua del 1763 emergono diversi italiani, forse mercanti, che viaggiavano più volte in un mese tra Roma e Napoli per i quali talvolta veniva segnalata l'appartenenza politica (piemontese, milanese, ecc.) talvolta era omessa, cfr. ASNa, *Casa reale*, ff. 1258 e 1277.




Tabella 2: Sintesi delle appartenenze dei viaggiatori diretti nei domini napoletani registrati dalla legazione napoletana a Roma nell'aprile 1752

come milanesi, cremonesi, mantovani, e comaschi; nei “veneti” sono stati compresi veneziani, padovani, veronesi, e bergamaschi. Tra i “pontifici”, il gruppo più numeroso, sono annoverati romani (21), bolognesi (8), ferraresi (4), un urbinate, e un beneventano (in quanto enclave pontificia nel Regno); soltanto in alcuni casi la fonte menziona individui appartenenti genericamente allo «estado eccl.» (6), probabilmente perché provenienti da piccoli centri.

La dimensione statutale prevale invece nel caso degli esteri. Ad esempio, tra i sudditi asburgici si attesta la distinzione tra austriaci, boemi, ungheresi, «slavoni», tirolesi, ecc. Si intuisce la capacità di strutturazione delle appartenenze di cui erano dotate alcune entità politiche consolidate nel sistema diplomatico europeo a dispetto dei mutamenti di regime. In tal senso si comprende anche l'apparente eccezione costituita dai «tedescos» (talvolta «alemanes»), categoria nella quale erano inclusi tutti gli appartenenti agli Stati dell'area germanica. Vale la pena rilevare anche come per l'unico altro Regno italiano, quello di Sardegna, la fonte distinguesse tra piemontesi (7) e sardi (4). Nel caso degli svizzeri, qui riuniti in un solo gruppo, gli «suizos» erano distinti dai «grizones», in quanto questi ultimi, all'epoca, non costituivano parte integrante della Confederazione, ma ne erano “alleati perpetui”.

Di differente natura, invece, appare un'altra forma di classificazione delle appartenenze geopolitiche, cioè quando queste ultime sono subordinate alla confessione religiosa. Infatti, analizzando tutti i registri dei passaporti, si constata che i compilatori segnalavano con regolarità l'avvenuta conversione dei viaggiatori. Per cui talvolta, dopo l'origine della persona, si trova la menzione «reducido» o «ridotto alla Nostra Santa Fede», quando proveniente da un'area ufficialmente riformata. Tali registrazioni rientravano negli obblighi degli apparati di controllo, i quali era

tenuti a segnalare la presenza dei non cattolici giacché a questi era concesso soltanto il transito e non il soggiorno nei territori soggetti alla corona napoletana.

Va tuttavia ricordato che, a partire dalla metà del Settecento, quasi tutti i paesi protestanti avevano ormai stipulato un trattato di commercio con il Regno per consentire ai loro sudditi una permanenza stabile, a patto di celebrare il culto in forma privata. Di conseguenza, è possibile che i diplomatici napoletani continuassero a inserire tali specifiche nei passaporti giacché a fronte dell'eccezione costituita dai trattati di commercio non vi era stata una riforma organica delle prammatiche e dei bandi di età spagnola.

In merito al genere dei titolari di passaporto, si tratta quasi sempre di uomini, sebbene una piccola quota viaggiasse con la moglie (10). Sporadicamente si attestano donne in viaggio con alcuni servitori, in genere titolate, mentre le non aristocratiche circolavano a coppie o in piccoli gruppi. Senza dubbio più frequente, il caso di uomini accompagnati dai figli, benché sia difficile stabilire il numero esatto in quanto talvolta questi sono aggregati al passaporto collettivo del genitore, altre volte ricevono un visto proprio⁴⁶.

A bene vedere, i registri dei passaporti contenevano tutte e sole le informazioni necessarie a classificare le persone in base alla normativa vigente, ed è molto probabile che alcune delle pratiche non codificate nelle prammatiche derivassero dai numerosi regolamenti riguardanti gli ufficiali addetti ai controlli doganali e portuali⁴⁷. Nei registri dei passaporti, infatti, qualsiasi persona accompagnata da cavalli era regolarmente annotata, e così gli ebrei e i turchi, questi ultimi segnalati in base alla loro condizione, se libera o meno, giustificata dagli attestati che recavano con sé⁴⁸. Di converso, i registri non rinviavano ad alcun elemento

⁴⁶ Nell'aprile 1752, viaggiarono con un figlio o una figlia 18 titolari di passaporto, tuttavia lo studio dei successivi registri mostra che spesso una coppia padre-figlio dotata di un unico titolo di viaggio, dopo qualche tempo, in occasione di un altro spostamento, otteneva due permessi separati.

⁴⁷ Sui regolamenti del porto cfr. D. Carnevale, *Surveiller le port: le cas de Naples au XVIIIe siècle*, in A. Conchon – L. Montel – C. Regnard (dirs.), *Policer les mobilités. Europe – États-Unis, XVIIIe-XIXe siècle*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018, pp. 69-86.

⁴⁸ Alcuni esempi del 1753: il passaporto per «Manuel Santuci, portuges», a proposito del quale era stata aggiunta la specifica «negro»; «Juan Batista Harach, turco»; e ancora l'algerino «Joseph Gaif, reducido a Nuestra Santa Fe» (ASNa, *Casa reale*, f. 1257, passaporti rilasciati rispettivamente il 25/03, il 29/11, e il 4/12). A tal proposito si nota la distinzione tra gli appartenenti ai Regni nordafricani (riportati quali «algerino», «tunisino», «di Barbaria», ecc.) rispetto al più generico «turco», adoperato per gli altri sudditi ottomani, forse in ragione dei trattati stabiliti tra il Regno e le reggenze.

riguardante la fisionomia dei portatori, benché alcune informazioni in tal senso, con riguardo ai non privilegiati, fossero riportate sul passaporto, come si vede in numerosi esemplari superstiti⁴⁹. Le descrizioni sono sempre abbastanza vaghe (età, altezza approssimativa, colore dei capelli), d'altra parte è molto probabile che esse servissero solo a mostrare la corrispondenza tra il visto e la fede d'identificazione con la quale il viaggiatore l'aveva ottenuto⁵⁰.

Nel corso della prima metà del secolo, si diffuse sempre più il passaporto prestampato da compilare al momento del rilascio; ciò consentiva di ridurre le difficoltà nelle procedure di verifica. I sigilli in ceralacca apposti sui passaporti tradizionali erano soggetti a deterioramento. L'uso di un sigillo a stampa, o la sua diretta impressione su carta, attenuava tale rischio rendendo anche più semplice l'ispezione. Il personale di controllo poteva così confrontare le decine di passaporti presentati giornalmente dai viaggiatori, sottoponendo ad accertamenti quelli che presentavano simboli e firme diversi dal consueto⁵¹. Sul piano della forma, i passaporti napoletani conservarono l'impostazione tradizionale, con l'aggiunta della parola "gratis" accanto al vaglia, per ricordare che nulla era dovuto all'ente emettitore⁵².

Conclusioni

Il Regno di Napoli si presenta come un esempio precoce di universalizzazione del passaporto quale strumento di controllo sulla mobilità delle persone. Tuttavia, come ricordato all'inizio di questo lavoro, gli studi di cui disponiamo

⁴⁹ Numerosi esemplari di passaporti, sequestrati dalle autorità per varie ragioni, sono conservati presso l'ASNa nelle due serie "diversi" di *Casa reale* e degli *Esteri*.

⁵⁰ Le fedeli di vita redatte dai capodieci napoletani utilizzate per questo lavoro riportano descrizioni fisiche particolareggiate dei richiedenti.

⁵¹ In Francia la falsificazione degli attestati fu oggetto di numerosi ordini reali nei quali si reiterava la condanna per le persone che si servivano «de fausses attestations dans la confiance [...] que les personnes préposées pour les examiner» non fossero in condizione di riconoscere «les signatures des évêques et juges où lesdits pèlerins font leur demeure» (D. Julia, *Pour une géographie*, cit., p. 33).

⁵² Un'ulteriore prova dell'impegno delle autorità nella gestione dei movimenti di persone è un conto delle spese ordinarie della legazione napoletana a Roma per l'anno 1760, in cui era prevista la stampa di 4.000 passaporti al prezzo di 19 scudi e 90: cfr. ASNa, *Esteri*, legazione di Napoli in Roma, f. 985, lettera del 20/03/1760.

riguardo al contesto europeo sono scarsi, di conseguenza è possibile che altrove fossero in già in uso o in via di creazione delle procedure simili a quelle promosse nel Regno dal governo austriaco. Meno probabile negli altri Stati italiani, dove il passaporto sembra abbia continuato a svolgere la sua funzione “moderna” di specifico salvacondotto di viaggio per una ristretta cerchia di richiedenti⁵³.

Riguardo alle procedure, si attesta un complesso meccanismo di rilascio e verifica dei documenti teso a ridurre, nella misura del possibile, i margini di errore e allo stesso tempo a incanalare i flussi della mobilità in un percorso prestabilito e controllato dalle autorità. L'indagine ha rivelato altresì alcuni aspetti poco noti, in particolare per quanto attiene allo scarso dettaglio nella descrizione fisica del detentore nel passaporto. Come si è visto, il passaporto napoletano era un visto di ingresso/uscita per i territori del Regno che veniva rilasciato sulla base di una fede dove era presente, almeno nel caso dei sudditi, la descrizione del richiedente. Di conseguenza, gli elementi fisici presenti nel passaporto, oltre al nome e alla provenienza, servivano solo quale riscontro della fede in possesso del viaggiatore. Ne emerge un quadro di prassi burocratizzate, nel quale non doveva essere insolito dotarsi di più documenti quando si decideva di affrontare uno spostamento⁵⁴. D'altra parte, in un ordinamento giuridico in cui l'onere della prova ricadeva sull'accusato, era colui che si spostava a dover dimostrare di non essere un vagabondo, convincendo i controllori con il maggior numero possibile di prove. Ovviamente i ceti privilegiati sono inclusi solo in minima parte in tale discorso, essendo dotati di speciali dispense per evitare o ridurre al minimo i controlli. Ma forse è per tale ragione che i numerosi racconti che circolavano in età moderna sulla figura dell'impostore riferivano spesso di personaggi in continuo movimento che fingevano di appartenere alla nobiltà e al clero⁵⁵.

⁵³ È ciò che si evince dalla lettura delle guide di viaggio settecentesche, cfr. G. Bertrand, *Le Grand Tour revisité. Pour une archéologie du tourisme: le voyage des Français en Italie, milieu XVIIIe-début XIXe siècle*, Rome, École française de Rome, 2008; nonché dai lavori disponibili sull'argomento: L. Antonielli (a cura di), *Procedure*, cit., ma si vedano anche gli altri saggi della collana “Stato, Esercito e Controllo del Territorio” pubblicati dal medesimo editore.

⁵⁴ Si pensi alle patenti di sanità e ad altri tipi di lettere di presentazione. In Francia, con le dichiarazioni reali del 1686, i pellegrini diretti a Santiago de Compostela dovevano munirsi di «trois pièces: une attestation de leur évêque [...] un certificat des échevins ou consuls de leur ville [...] et un certificat similaire provenant du lieutenant de la circonscription de justice [...] dont ils dependent» (D. Julia, *Pour une géographie*, cit., p. 33).

⁵⁵ Cfr. M. Eliav-Feldon, *Renaissance Impostors and Proofs of Identity*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

Di fronte alle tante opzioni documentarie, le autorità austriache ne aggiunsero un'altra – il passaporto – allo scopo di uniformare tutte le categorie di viaggiatori, inclusi i ceti privilegiati. Benché sorta in ragione delle specifiche esigenze della congiuntura bellica, la nuova procedura fu mantenuta negli anni successivi e permase anche con l'inizio della monarchia borbonica, giacché ben si conciliava con il progetto assolutistico del nuovo sovrano. Ulteriori indagini saranno necessarie per stabilire il grado di efficacia di tali provvedimenti e il modo in cui se ne appropriarono i diversi attori coinvolti. Le fonti, infatti, rivelano dettagli interessanti sulle diverse tattiche utilizzate per eludere i controlli e manipolare le procedure, così come le contromisure adottate dalle autorità per fronteggiare questi fenomeni; in una perenne, talvolta cruenta, rincorsa tra controllori e controllati.

Domenico Maione

*“Uno spettacolo compassionevole”:
il trattamento riservato agli ecclesiastici stranieri
durante la Repubblica romana del 1798-99*

1. *Introduzione: la rivolta durante la Rivoluzione*

All'indomani della celebre rivolta trasteverina del 25 febbraio 1798, gli amministratori della prima Repubblica romana, da pochi giorni al potere e improvvisamente sul punto di perdere il controllo della capitale, si affrettarono a rendere più occhiuta la sorveglianza sugli ecclesiastici¹. Forte e tutt'altro che infondato era il sospetto che in quell'insurrezione dei rioni popolari, rimasta insuperata per violenza e partecipazione e sedata solo grazie all'intervento dell'esercito francese, avesse assolto un ruolo decisivo l'opera di sobillazione dei religiosi, vittime per questo motivo di un'ondata di arresti². In ragione del ruolo sociale ricoperto,

¹ Per una panoramica generale sulla Repubblica romana, si vedano A. Dufourcq, *Le régime jacobin en Italie. Étude sur la République romaine (1798-1799)*, Paris, Perrin, 1900; V.E. Giuntella, *La giacobina repubblica romana (1798-1799). Aspetti e momenti*, in «Archivio della società romana di storia patria», LXXIII, 1950, pp. 1-213; A. Cretoni, *Roma giacobina*, Roma, Istituto di studi romani, 1971; M. Formica, *La città e la rivoluzione*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994; D. Armando – M.P. Donato – M. Cattaneo, *Una rivoluzione difficile. La Repubblica romana del 1798-1799*, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2000.

² Sui tumulti controrivoluzionari, cfr. C. Capra, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia (1796-1815)*, Torino, Loescher, 1978, pp. 93-146 e A.M. Rao, *La questione delle insorgenze italiane*, in *Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolari nell'Italia giacobina e napoleonica*, a cura di Ead., Roma, Carocci, 1999, pp. 9-36, le cui tesi esplicative saldano l'offensiva propagandistica sferrata dalla Chiesa con le specificità storico-geografiche locali, le dinamiche della mentalità collettiva e motivi di ordine economico-sociale. Sulla necessità di cogliere nella sua «multiformità» il rapporto tra religiosità popolare e insorgenze ha insistito M. Cattaneo, *Controrivoluzione e insorgenze*, in *Atlante storico dell'Italia rivoluzionaria e napoleonica*, a cura di M.P. Donato – D. Armando – M. Cattaneo – J.-F. Chauvard, Roma, École française de Rome, 2013, pp. 281-307, p. 284. In merito al fenomeno insurrezionale nel contesto rivoluzionario romano cfr. almeno *La Repubblica Romana tra giacobinismo e insorgenza (1798-1799)*, numero monografico di «Archivi e Cultura», XXIII-XXIV, 1990-1991; M. Cattaneo, *Controrivoluzione e insorgenze*, in *Una rivoluzione difficile*, cit., pp. 179-242; L. Topi, *“C'est absolument la Vandée”. L'insorgenza del Dipartimento del Circeo*

quello di intermediari tra il dettato evangelico e i fedeli, e del conseguente ascendente esercitato su questi ultimi, fu naturale supporre un loro coinvolgimento diretto nella sollevazione popolare, tesi sulla quale convergono le ricostruzioni storiografiche e i resoconti di diversi memorialisti del tempo, per quanto, in merito, avari di dettagli. Tanto più dubbia, in quel clima di apprensione e diffidenza, apparve la condotta dei religiosi provenienti d'oltreconfine, percepiti non solo come potenziali vettori di idee controrivoluzionarie ma anche come naturali linee di trasmissione di informazioni sensibili, pronte a mettersi al servizio dei rispettivi Paesi d'origine o, in ogni caso, fuori da logiche di appartenenza di carattere meramente geografico, predisposte ad attivarsi in favore delle forze avverse.

Il presente contributo si propone di tematizzare i margini di tolleranza e di agibilità riconosciuti ai religiosi stranieri, più volte rinegoziati dalle autorità repubblicane nel corso del biennio 1798-99 in base all'evoluzione della situazione economica e socio-politica, della quale la rivolta di Trastevere fu senza dubbio un momento chiave. Tra le figure sociali più sospette in assoluto, gli ecclesiastici sperimentarono con un certo anticipo sul resto della popolazione e con particolare rigore la gravosità di alcuni dispositivi di controllo sociale, subendo le conseguenze più scomode dei processi di politicizzazione della cittadinanza e di irrigidimento dei termini per l'accoglienza e il soggiorno all'estero, sviluppi strettamente connessi e caratteristici del decennio rivoluzionario di fine Settecento. Il caso di studio selezionato consentirà di estendere la proficua riflessione sui criteri di definizione del consorzio civile e sulle pratiche di gestione della mobilità, già ben avviata per l'ambito francese³, al contesto repubblicano italiano, per il quale si rileva un minore interesse da parte della storiografia⁴.

(1798-1799), Milano, FrancoAngeli, 2003. Sui fatti del 25-26 febbraio, M. Cattaneo, *L'opposizione popolare al "giacobinismo" a Roma e nello Stato pontificio* (già in «Studi Storici», XXXIX, 1998, 2, 533-568), in *Folle controrivoluzionarie*, cit., pp. 255-290, pp. 269-281. Per il loro inquadramento nel lungo periodo, Id., *La sponda sbagliata del Tevere. Mito e realtà di un'identità popolare tra antico regime e rivoluzione*, Napoli, Vivarium, 2004.

³ Cfr. S. Wahnich, *L'impossible citoyen. L'étranger dans le discours de la Révolution française*, Paris, Albin Michel, 1997; M. Rapport, *Nationality and citizenship in revolutionary France. The treatment of foreigners (1789-1799)*, Oxford, Clarendon Press, 2000; *La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVIIe-début XIXe siècle)*, sous la direction de D. Roche, Paris, Fayard, 2000; P. Sahlin, *Unnaturally French. Foreign citizens in the Old Regime and after*, Ithaca, Cornell University Press, 2004, in part. pp. 215-266.

⁴ Sul fenomeno dell'emigrazione politica si dispone di A.M. Rao, *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia (1792-1802)*, Napoli, Guida, 1992. Riguardo all'impatto delle campagne di

2. L'oscuro biennio degli emigrati francesi

Inizialmente, centro delle preoccupazioni e dei propositi punitivi delle autorità repubblicane furono gli emigrati francesi. Il 16 febbraio 1798, il giorno successivo alla proclamazione della Repubblica romana, il generale Berthier ingiunse loro di lasciare i territori passati alla nuova amministrazione⁵. Il provvedimento non ne risparmiava i beni, mobili e immobili, sottoposti a sequestro e destinati alla vendita a beneficio delle casse della *Grande Nation*. Si lasciava tuttavia in sospeso il destino degli ecclesiastici che, rigettata la costituzione civile del clero (1790), avevano trovato asilo nei domini pontifici. Allo scopo di coordinarne l'accoglienza e lo smistamento nelle strutture religiose era stata istituita l'Opera pia dell'ospitalità francese, affidata alla direzione di Lorenzo Caleppi. A partire dall'autunno del 1792 il numero degli *émigrés* crebbe in maniera esponenziale fino ad attestarsi stabilmente intorno alle 3.000 unità complessive, distribuite prevalentemente tra Bologna, Ferrara, Perugia e Viterbo⁶. Nella capitale, dove gli ingressi erano contingentati per

Bonaparte sul viaggio in Italia si veda G. Bertrand, *Le grand tour revisité. Pour une archéologie du tourisme*, Rome, École Française de Rome, 2008, pp. 371-395. Lo stato dell'arte sulla condizione giuridica di naturali e stranieri nella penisola italiana è però fermo all'analisi dell'impianto costituzionale delle Repubbliche sorelle di A. De Francesco, *Cittadinanza e nazionalità nell'Italia rivoluzionaria (1796-1801)*, in Id., *Storie dell'Italia rivoluzionaria e napoleonica (1796-1814)*, Milano, Bruno Mondadori, 2016, pp. 101-112, contributo già apparso in lingua francese in *La plume et le sabre. Volume d'hommages offerts à Jean-Paul Bertaud*, par les soins de M. Biard – A. Crépin – B. Gainot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, pp. 443-454.

⁵ *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica romana* (d'ora in poi CCP), 5 voll., Roma, Luigi Perego Salvioni, 1798-99, t. I, p. 20. Nei giorni e nei mesi seguenti altri provvedimenti colpirono gli emigrati francesi (ivi, t. III, pp. 106-107; pp. 469-472; t. IV, pp. 330-331; t. V, pp. 120-121).

⁶ Per un'analisi quantitativa, si veda R. Picheloup, *Les ecclésiastiques français émigrés ou déportés dans l'État Pontifical (1792-1800)*, Toulouse, Association des publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 1972, in part. pp. 20-21, pp. 30-31, pp. 49-53, p. 165. Sulla reazione, talvolta protestataria, delle comunità locali, cfr. V. De Marco, *Il clero francese immigrato nello Stato Pontificio*, in *La rivoluzione nello Stato della Chiesa (1789-1799). Cultura, istituzioni, pratica e mentalità religiosa*, atti del convegno di Roma del 1990, a cura di L. Fiorani, Pisa, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1997, pp. 403-423. Un approfondimento sull'area umbra, caratterizzata dalla presenza di alcune tipografie di riferimento della propaganda controrivoluzionaria e dal manifestarsi di gravi problemi di approvvigionamento, è stato condotto da M. Tosti, *Gli "Atleti della fede". Emigrazione e controrivoluzione nello Stato della Chiesa (1792-1799)*, in *La Chiesa italiana e la rivoluzione francese*, a cura di D. Menozzi, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1990, pp. 233-285 (già apparso in «Cristianesimo nella storia», X, 1989, pp. 347-387). Per uno sguardo locale cfr. anche W. Michelangeli, *Lettere dei sacerdoti francesi emigrati a Fer-*

ragioni di sicurezza, furono ospitati i grandi dignitari della Chiesa di Francia, i superiori e i professori dei grandi e piccoli seminari e i supplici più facoltosi, in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

In attesa delle «misure particolari» che sarebbero intervenute a regolare la loro posizione, il generale in capo stabilì che i «preti francesi deportati» restassero «tranquillamente» al loro posto. Vale la pena rimarcare il distinguo operato tra coloro che si allontanarono di propria iniziativa dalla Francia rivoluzionaria, gli *émigrés*, e coloro che si videro costretti a partire in forza dei decreti espulsivi, i *déportés*. Tale distinzione rovesciava la linea adottata in materia di pubblica sorveglianza dalla Chiesa, secondo cui occorreva diffidare di chi aveva prima giurato fedeltà alla costituzione civile del clero prendendo in seguito le distanze dagli sviluppi rivoluzionari, e allentare i controlli su chi non aveva avuto esitazione a mostrare il proprio disaccordo mettendosi subito in marcia⁷. La dicotomia emigrati-deportati, affermata sul piano teorico ma mai approfondita sul piano pratico attraverso adeguate procedure di verifica dei percorsi individuali, permise di giustificare la permanenza dell'intero insieme dei sacerdoti refrattari, aggirando l'insolubile problema della loro ricollocazione. Essi vennero formalmente inquadrati nella categoria di confinati⁸, al tempo politicamente meno connotata

mo (1792-1802), in «Quaderni dell'Archivio arcivescovile di Fermo», II, 1986, pp. 55-79; M. Bianco, *Ecclesiastici francesi a Ferrara (1792-1796)*, in «Analecta Pomposiana», XIII, 1988, pp. 121-198; G.L. Masetti Zannini, *Ecclesiastici francesi emigrati nelle Marche durante la Rivoluzione*, in *Cultura e società nel Settecento*, vol. IV, *Le ripercussioni della Rivoluzione francese in Italia, in particolare nelle Marche*, atti del XIII convegno del Centro di studi avellaniti, Urbino, Arti grafiche editoriali, 1989, pp. 87-112; V. Di Flavio, *Ecclesiastici francesi accolti a Rieti durante la rivoluzione (1792-1800)*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XLV, 1991, pp. 450-479; M. Tosti, *L'arrivo dei preti refrattari*, in *L'albero della libertà. Perugia nella Repubblica giacobina (1798-1799)*, catalogo delle mostre organizzate a Perugia nell'ottobre-novembre del 1998, Perugia, Volumnia, 1998, pp. 28-30; infine i contributi contenuti in *Gli ecclesiastici francesi esuli nella Marca negli anni della Rivoluzione*, in «Marca/Marche», II, 2014.

⁷ Cfr. P. Chopelin, «*Des loups déguisés en agneaux*? L'accueil des prêtres constitutionnels émigrés dans l'État pontifical (1792-1799)», in «Annales Historiques de la Révolution française», CC-CXLI, 2005, pp. 85-109, pp. 88-89. Secondo G. Pelletier, *Rome et la Révolution française. La théologie et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799)*, Rome, École française de Rome, 2004, la Rivoluzione e la dottrina giansenista, delle quali si paventava che gli emigrati francesi si facessero grandi promotori, erano viste dai rappresentanti della Chiesa cattolica come parti di un'unica, grande minaccia alla primazia romana.

⁸ Giuseppe Sala ci conferma che «sotto nome di emigrati non ven[ivano] compresi gli ecclesiastici, li quali apparten[evano] alla classe de' deportati». Senza tale differenziazione – aggiungeva il diarista – il numero degli *émigrés* interessati dai provvedimenti sarebbe stato «considerabile».

rispetto a quella di emigrati, la quale era al centro di un'insistente retorica pubblica di carattere screditante e si prestava sovente a divenire argomento di rivendicazioni e attacchi all'indirizzo dei Paesi ospitanti in sede diplomatica, ambito in cui i rappresentanti francesi non disdegnavano la strategia della terra bruciata, talvolta in funzione meramente strumentale.

Va inoltre messo in evidenza che nei mesi seguenti non si diede seguito agli annunciati propositi di integrazione legislativa e nessuna ingiunzione aggiuntiva a quelle dirette a tutti gli ecclesiastici di provenienza straniera modificò l'ambiguo stato di tolleranza al quale i non giurati francesi furono inizialmente destinati, né si fornirono ulteriori chiarimenti sul loro caso specifico e sui loro doveri. La tiepida apertura riservata loro non costituì del resto un *unicum* a livello peninsulare, iscrivendosi all'interno di un più ampio quadro normativo in cui la possibilità di essere accolti era genericamente contemplata ma allo stesso tempo subordinata a una costante dimostrazione di probità, alla disponibilità a sottoporsi a controlli di tipo poliziesco e alla rinuncia alle funzioni esercitate e all'abito religioso⁹.

Risparmiato l'insieme dei deportati/emigrati, il legislatore romano si limitò a decretare l'espulsione del cardinale Jean-Sifrein Maury, già deputato agli Stati generali, sede in cui ebbe a sostenere senza cedimenti il primato dell'autorità papale. Tuttavia, prima che i dragoni francesi si presentassero minacciosi alla sua porta, il prelado, messo in guardia da monsignor Spina, si diede alla fuga muovendo spedito verso Siena. In terra toscana, a causa delle pressioni esercitate dagli agenti del Direttorio, Maury non poté trattenersi a lungo. Per il tramite del

Cfr. G.A. Sala, *Diario romano degli anni 1798-99*, in *Scritti di Giuseppe Antonio Sala pubblicati sugli autografi da Giuseppe Cugnoni*, 4 voll., Roma, Società romana di storia patria, 1882-1888, ristampa anastatica a cura di V.E. Giuntella – R. Tacus Lancia, Roma, Società alla Biblioteca Vallicelliana, 1980, vol. II, p. 48.

⁹ A sud, in seguito al crollo del regime borbonico, diversi superiori di monasteri e conventi si considerarono svincolati da ogni obbligo di assistenza, ma furono di lì a poco costretti a riaprire le porte ai religiosi allontanati (legge del 19 febbraio 1799, in M. Battaglini – A. Placanica, *Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana (1798-1799)*, 4 voll., Cava de' Tirreni, Di Mauro, 2000-2001, vol. II, p. 423). La loro presenza, alla luce dei vari rapporti che ne lodavano la condotta, era percepita dall'amministrazione repubblicana napoletana come un pericolo tutto sommato governabile. Per tenere la situazione sotto controllo si ricorse alla schedatura degli ospiti (ivi, p. 424), pratica impiegata sulla base di analoghe valutazioni anche presso la Repubblica cisalpina, il cui governo pretendeva da tutti i religiosi stranieri la registrazione nei suoi uffici di polizia e la deposizione di vesti e insegne religiose (proclama del 9 novembre 1798, in *Leggi della Repubblica cisalpina dal giorno dell'attivazione della costituzione dell'anno sesto*, 6 voll., Milano, Stamperia italiana e francese a S. Zenò, 1799, vol. IV, pp. 101-102).

conte Manfredini, senza nascondere il proprio imbarazzo, il Granduca sollecitò la sua partenza, avvenuta sotto la falsa identità di domestico del corriere di gabinetto diretto a Vienna. Il passaporto rilasciato dal segretario di Stato toscano e vidimato dal rappresentante diplomatico francese, ignara pedina di un piano di messa in sicurezza elaborato con la complicità della corte, consentì al cardinale di attraversare indisturbato la Cisalpina e di raggiungere Venezia, dove giocò un ruolo decisivo nel conclave che elesse Pio VII¹⁰.

Come Maury, tanti emigrati francesi si misero in cerca di un nuovo rifugio al precipitare della situazione; certuni preferirono invece tornare in patria, facendo osservare una decisa intensificazione del flusso dei rientri, che già dalla primavera del 1797 aveva assunto una dimensione considerevole. Di conseguenza, ai nastri di partenza della nuova amministrazione, quasi in ogni angolo dello Stato il numero degli *émigrés* risultava fortemente decimato, essendosi ridotto il totale a poche centinaia di persone. Sulla loro esperienza di vita sotto la Repubblica si dispone di scarse informazioni, probabilmente a causa della distruzione di documenti autorizzata dalla segreteria di Stato del governo restaurato ed eseguita materialmente da monsignor Giovanni Francesco Falzacappa, che subentrò a Caleppi come responsabile dell'accoglienza degli emigrati provvedendo, a richiesta, a eliminare le prove della loro compromissione con le istituzioni repubblicane e le truppe francesi¹¹. Al contrario, su questa rete di relazioni si era impegnata a fare luce qualche tempo prima la macchina giudiziaria allestita dal governo provvisorio napoletano, il quale traghettò l'organizzazione statale romana dall'ordinamento repubblicano alla prima restaurazione.

Durante i suoi 11 mesi di attività, la Giunta di Stato, un tribunale speciale formalmente incaricato di intervenire soltanto contro chi minacciasse l'ordine pubblico, si attivò per sanzionare anche i crimini risalenti al passato governo rivoluzionario¹². Nel dicembre del 1799 Falzacappa fu interpellato dalla Giunta

¹⁰ L.-S. Maury, *Vie du cardinal Jean Sifrein Maury, avec des notes et des pièces justificatives*, Paris, P.J. Gayet, 1828, pp. 78-80. Sulle trame del prelado di Valréas, utili riferimenti si trovano in B. de Brye, *La Révolution française et l'émigration de l'épiscopat gallican. Historiographie d'une absence*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XL, 1993, 4, pp. 604-628.

¹¹ R. Picheloup, *Les ecclésiastiques français*, cit., p. 154.

¹² Sull'attività della Giunta di Stato, si vedano M.C. Buzzelli Serafini, *La reazione del 1799 a Roma. I processi della Giunta di Stato*, in «Archivio della Società romana di storia patria», XCII, 1969, pp. 137-211; M. Cattaneo, *La rivoluzione in tribunale. Processi del Sant'Uffizio e della Giunta di Stato (1792-1800)*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», vol. XI, *Roma religiosa nell'età rivoluzionaria (1789-1799)*, atti del seminario di studio di Roma del 21-23 ottobre 1999, Roma, Edizioni di storia

affinché verificasse l'attendibilità di una segnalazione relativa a quattro emigrati francesi alloggiati presso il convento di Santa Maria del Popolo, i quali, stando alle informazioni pervenute, avevano dimostrato «sentimenti poco plausibili» e «attaccamento alla Democrazia»¹³. Alcuni giorni prima si erano chieste delucidazioni riguardo alla condotta degli abati avignonesi Olivier, Raxis e Valory, sui quali vennero raccolte «pessime relazioni», e relativamente a un altro emigrato, Charles Tiberghien, già sottoposto a carcerazione¹⁴. Dopo pochi giorni, comprovata la solidità delle accuse, fu loro intimato di lasciare lo Stato¹⁵; la stessa sorte era già toccata ai connazionali Bruno Lagarde, Louis Petit-Radel, Ferdinand e Léonard Tournefort, ai quali si concessero appena 4 giorni per attraversare il confine¹⁶. A questo termine perentorio Lagarde sfuggì grazie a una proroga accordata in ragione del suo precario stato di salute¹⁷; quanto a Léonard Tournefort, il quale cinque anni prima aveva preso le difese di Pio VI con un'opera in versi che non era bastata a garantirgli l'assoluzione¹⁸, sono stati avanzati seri dubbi sulla sua partenza, dal momento che poco tempo dopo venne incaricato di trasportare a Parigi il pallio destinato a Joseph Fesch, nominato arcivescovo di Lione (1802)¹⁹.

e letteratura, 2006, pp. 167-186; L. Topi, *I rei del papa nei processi della Giunta di Stato (1799-1800). Un recente ritrovamento nel fondo Tribunale Criminale del Governatore di Roma*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», III, 2007, 2, pp. 331-350. Agli imputati è stato dedicato anche uno studio prosopografico: M. Cattaneo – M.P. Donato – F.R. Leprotti – L. Topi, "Era feroce giacobino, uomo ateo e irreligioso". *Giacobini a Roma e nei dipartimenti nei documenti della Giunta di Stato (1799-1800)*, in "Deboli progressi della filosofia". *Rivoluzione e religione a Roma (1798-1799)*, numero monografico di «Ricerche per la storia religiosa di Roma» a cura di L. Fiorani, IX, 1992, pp. 307-382.

¹³ Lettera a Falzacappa (13 dicembre 1799), in Archivio Apostolico Vaticano (d'ora in avanti AAV), *Segreteria di Stato, Emigrati della Rivoluzione francese*, b. 23, c. 395r.

¹⁴ Ivi, rispettivamente c. 403r e c. 401r, lettere a Falzacappa (2 dicembre 1799).

¹⁵ Ivi, c. 397r, lettera a Falzacappa (5 dicembre 1799).

¹⁶ Ivi, c. 405r, lettera a Falzacappa (1 dicembre 1799).

¹⁷ Ivi, b. 30, c. 106r, lettera al presidente della Giunta di Stato Giustiniani (23 dicembre 1799). Per contro, si negò ogni deroga a Petit-Radel, le cui richieste caddero inascoltate poiché era in condizione di ottemperare ai suoi obblighi. Cfr. lettera al duca di Sermoneta, in Archivio di Stato di Roma (d'ora in avanti ASR), *Giunta di Stato 1799-1800* (d'ora in poi *GdS*), b. 17, fs. 235, cc. 54v-55r.

¹⁸ L. Tournefort, *Les admirations du curé de Ville sur la Basilique de Saint Pierre de Rome*, Rome, A. Fulgoni, 1794. Sull'opera e sull'esperienza del curato nella capitale, cfr. I. Fosi, *Non solo pellegri: Francesi a Roma nella prima età moderna. Qualche esempio e osservazione*, in «Anabases», V, 2007, pp. 137-148, p. 148.

¹⁹ Cfr. P. Chopelin, "Des loups déguisés en agneaux", cit., p. 105. Non si può escludere che il religioso fosse tornato a Roma dopo un iniziale allontanamento, approfittando del ripristino dell'autorità pontificia.

Finito sotto accusa, il canonico Hyacinthe Olivier tentò invano di guadagnarsi il diritto di soggiorno, indirizzando al generale Naselli un memoriale in cui descriveva il suo irrepressibile decennio da emigrato a Roma, dove venne ospitato da un amico francese che diede in più occasioni «prova di buon cuore e di compatimento», assistendo lui e «molti altri disgraziati». Olivier servì il suo in-nominato benefattore in qualità di segretario particolare, scegliendo di non trasferirsi altrove al declino dell'autorità papale «vedendo in Roma tollerati gl'emigrati». Più che da un incrollabile senso di sicurezza, la sua decisione sembra però derivare dalla disponibilità a convivere coi pericoli legati al suo *status*, contenuti ma presenti. Ritenne infatti necessario adottare il cognome materno (Vitalis) e indossare abiti secolari per non attirare troppe attenzioni su di sé; la prudenza gli consigliò inoltre di condurre un'esistenza appartata. Schivo e umbratile, si sottrasse a giuramenti e impieghi pubblici, tenendosi ai margini della lotta politica e limitandosi a biasimare «quando prudentemente poteva farlo le novità, le ingiustizie, le tirannie, li turbamenti dei repubblicani»²⁰. Le sue dichiarazioni, per quanto asseverate da diverse testimonianze, non valsero a garantirgli la possibilità di trattenersi nella capitale, poiché viziate da alcune omissioni strategiche. Con tutta probabilità esse riguardavano contatti e attività riconducibili al tentativo di stabilizzare la sua posizione riducendo al minimo il rischio di rendersi invisibile alle autorità rivoluzionarie²¹.

Giovan Battista Tresiers, altro emigrato francese che riparò tra le braccia del papa, trascorse la fase repubblicana nel convento di Santa Maria del Popolo, scampato alla soppressione²². Se riuscì a superare indenne quel periodo, senza incrociare ostacoli che pregiudicassero il suo soggiorno romano, il sacerdote venne forzato a partire sotto l'amministrazione provvisoria napoletana. La sua condizione fu resa critica dalle numerose inimicizie che si era attirato tra i conventuali, a cagione delle quali divennero materia di processo le critiche, pesanti ma confidenziali, espresse sull'operato di Ferdinando IV durante le consuete chiacchiere

²⁰ Memoriale inviato a Naselli (s.d., novembre-dicembre 1799), in AAV, *Segreteria di Stato, Emigrati della Rivoluzione francese*, b. 23, cc. 399r-400v.

²¹ Tredici anni dopo le vicende descritte, ritroviamo Hyacinthe Olivier Vitalis nella natia Carpentras, ove diede alle stampe un *Ragguaglio storico sulla vita di Malachia d'Inguibert* (1812), indimenticato arcivescovo locale al quale era accomunato dalle origini, dai voti religiosi e dall'esercizio della professione di bibliotecario.

²² M. Battaglini, *La soppressione dei conventi nella Repubblica romana del 1798*, in *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799). Studi e appunti*, a cura di Id., Milano, Giuffrè, 1971, pp. 107-140.

serali scambiate dinanzi al caminetto. A suo danno, più della Rivoluzione poté l'astio²³.

In definitiva, dalle fonti giudiziarie sembra emergere che la linea tenuta dalle autorità repubblicane nei confronti dei preti refrattari fu guardinga ma sostanzialmente inclusiva, facendosi intransigente ed estromettente solo contro i soggetti resisi malvisti per le loro azioni e i loro legami²⁴. In attesa di ulteriori approfondimenti, questa ipotesi interpretativa è avvalorata sia dalla corrispondenza dei diretti interessati²⁵ sia da una preziosa testimonianza del cardinale Ercole Consalvi. Quando quest'ultimo, nell'autunno del 1800, in qualità di reggente della segreteria di Stato, fu chiamato a controbattere a un'offensiva diplomatica del generale Pierre-Antoine Dupont, il quale pretendeva l'espulsione di massa degli emigrati francesi, ebbe buon gioco nel replicare che «la carità propria del sacro carattere di Sua Santità» impediva l'esaudimento della richiesta avanzata e che gli stessi comandanti francesi, posti di fronte al problema della sistemazione degli oppositori ritrovati nei Paesi militarmente occupati, avevano dato un apprezzabile saggio di umanità: «Roma stessa – argomentò – ne fu testimonia durante il tempo della Rivoluzione, e la presente condotta di Vostra Eccellenza nella Toscana ne fornisce un nuovo esempio»²⁶. Consalvi entrò nel merito dei fattori che rendevano indecorosa la soluzione dell'evacuazione, gli stessi con i quali avevano dovuto fare i conti alcuni mesi prima le autorità repubblicane, rassegnatesi a

²³ Dapprima condannato all'esilio, Tresiers fu infine assolto grazie al parere positivo espresso sulla sua persona da Falzacappa. Per effetto della legge sui forestieri del 15 ottobre 1799, si ritrovò però nuovamente messo all'uscio. Cfr. ASR, *GdS*, b. 14, fs. 182, carte non numerate.

²⁴ Sulla questione, cfr. anche D. Rocciolo, *Emigrati francesi a Roma tra il 1791 e il 1799*, in *Roma religiosa nell'età rivoluzionaria*, cit., pp. 213-233, pp. 232-233.

²⁵ A proposito della loro esperienza da *émigrés* nella Roma repubblicana, in una lettera indirizzata al connazionale Chaumont a Londra, i missionari Descourvières e Boiret scrissero: «I francesi pensavano di essere i primi a doversene andare, ma fino ad ora non è accaduto niente di tutto ciò. Dal canto nostro, noi stiamo bene e non abbiamo subito nessuna molestia grave, anche se siamo esposti, qui, alla mancanza di viveri e alla più grave miseria» (cit. in B. Plonger, *Chiesa e Rivoluzione. I sacerdoti emigrati a Roma e a Londra raccontano (1792-1802)*, in *La Chiesa italiana e la rivoluzione francese*, cit., pp. 75-120, p. 94, contributo già apparso in lingua francese in «Histoire, Économie et Société», VIII, 1989, 1, pp. 75-100 e in «Cristianesimo nella storia», X, 1989, pp. 273-306). Quantunque le autorità non avessero negato o posto in questione il loro diritto di permanenza, alla fine i due religiosi decisero di lasciare la capitale a causa dell'aggravarsi della penuria alimentare e dell'inasprimento del regime di sorveglianza.

²⁶ Cfr. lettera al generale Dupont (10 novembre 1800), in ASR, *Miscellanea di carte politiche e riservate*, b. 29, fs. 1003, carte non numerate.

tollerare la presenza degli *émigrés* in assenza di valide alternative. In primo luogo, la maggior parte dei rifugiati, di età avanzata e in pessime condizioni di salute, non era fisicamente in grado di reggere un lungo spostamento. In secondo luogo si trattava per lo più di persone con una modesta disponibilità economica, che vivevano di elemosina e non avevano modo di coprire le spese di viaggio. Infine, nel complesso scenario delle guerre rivoluzionarie, con una situazione politico-militare altamente instabile e una base sociale economicamente provata dallo sforzo bellico, si poneva l'ardua questione dell'individuazione di una nuova terra d'asilo capace di assicurare dignitose condizioni di accoglienza²⁷. Soltanto con il Concordato del 1801 siglato tra la Francia e la Santa Sede si giunse alla definitiva risoluzione di una serie di problematiche di ordine politico, diplomatico, sociale, economico e umanitario altrimenti indistricabili.

3. La “*furiosa espulsione*” del 22 Fiorile

Dopo aver tentato di fare luce sulla posizione tenuta dalle istituzioni repubblicane romane nei riguardi degli emigrati francesi, passiamo adesso ad ampliare il nostro sguardo all'intero consorzio degli ecclesiastici stranieri e alle pratiche e agli strumenti dei quali il potere costituito si servì per gestirne la presenza²⁸.

In seguito all'esilio forzato del papa²⁹ e alla partenza dei cardinali, la capitale della cristianità si ritrovò priva dei suoi più autorevoli punti di riferimento. Agli occhi dei nuovi governatori, la rivolta di Trastevere diede però una dimostrazione esemplare delle capacità organizzative dei membri del clero regolare e del clero secolare rimasti ad animare la vita religiosa romana. Come anticipato, a finire

²⁷ «Presentemente essi – scriveva Consalvi riferendosi agli emigrati francesi – non hanno alcun luogo aperto, ove potersi condurre, perché Napoli non li riceve, e nega decisamente i passaporti. Lo stesso è di Ancona, ove sono le truppe imperiali che vietano l'ingresso nella città, e il passaggio negli Stati dell'Imperatore. La Toscana è occupata dalle armi francesi: rimane dunque chiusa ogni strada alla loro evasione da questo Stato, né sa il Governo dove dirigerli [sic.] coi passaporti, per non farli morire in mezzo alla strada nei confini» (*ibid.*).

²⁸ Sulla politica religiosa della Repubblica romana una sintesi generale in V. De Marco, *Aspetti della legislazione giacobina in materia ecclesiastica durante la Repubblica romana*, in “*Deboli progressi della filosofia*”, cit., pp. 187-212.

²⁹ D. Armando, *Le “Calamitose vicende della Santa Sede”. L'esilio di Pio VI e il governo della Chiesa universale*, in *Universalismo e nazionalità nell'esperienza del giacobinismo italiano*, a cura di L. Lotti – R. Villari, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 411-446.

nel mirino delle autorità sfidate apertamente dal popolo fu soprattutto la componente straniera del ceto ecclesiastico. Divenne un imperativo categorico non solo quantificarne gli appartenenti, ma anche avere sottomano informazioni dettagliate sul loro conto³⁰. Il decreto consolare del 27 febbraio 1798 concesse ai religiosi stranieri solo 24 ore di tempo per riferire, davanti a funzionari nominati *ad hoc*, sulla loro età, il luogo di residenza e le mansioni svolte, senza tacere, infine, le motivazioni che li avevano condotti a Roma. sottrarsi alla schedatura – veniva messo bene in chiaro nel testo normativo – equivaleva a qualificarsi come «spioni delle Potenze straniere» e «fautori dell’insurrezione che si sviluppò i dì passati». Affinché le nuove disposizioni non provocassero disorientamento negli interessati, venne diffusa una lista dei commissari preposti a raccogliere le dichiarazioni nei 14 rioni della capitale³¹.

Le accuse di insubordinazione politica all’indirizzo dell’ordine sacerdotale e le punizioni esemplari che non di rado ne accompagnavano l’infuriare rappresentarono una vera e propria costante del biennio repubblicano, venendo puntualmente riproposte in tutti i momenti in cui la tenuta del governo si trovò ad essere messa in discussione, dalle sommosse alle due invasioni napoletane. D’altronde le chiese, di cui si temeva la conversione in centri della sociabilità controrivoluzionaria, furono periodicamente cinte d’assedio con rigide prescrizioni che, non limitandosi a modificarne gli orari di apertura e chiusura o a interdire l’uso delle campane (fondamentali per la chiamata a raccolta dei sovversivi), si spinsero finanche a disciplinare i riti dei luoghi sacri, mettendo ad esempio al bando i cicli di preghiere³².

In quel clima di diffidenza generale, l’integrazione dei parroci nello scacchiere amministrativo repubblicano, parte di un più ampio progetto di consolidamento delle nuove istituzioni³³, fu presumibilmente suggerita dalla familiarità

³⁰ Agli sforzi diretti a dare un nome agli oppositori si accompagnarono iniziative speculari, tese a identificare i sostenitori della Repubblica. Il richiamo è alla «Nota dei patrioti, che dettero il giuramento, e difesero coraggiosamente il Consolato, e la patria la notte dei 28 febraro [in realtà, 25 febbraio 1798]», in AAV, *Repubblica Romana I*, b. 11, cc. 397r-398v, già citata come frutto dell’incalzante «necessità di un vaglio sulla fede e la condotta repubblicana» in M. Formica, *Sudditi ribelli. Fedeltà e infedeltà politiche nella Roma di fine Settecento*, Roma, Carocci, 2004, p. 125n.

³¹ CCP, t. I, pp. 361-363.

³² Cfr. M. Formica, *La città e la rivoluzione*, cit., p. 225.

³³ A parere di L. Fiorani, *Città religiosa e città rivoluzionaria (1789-1799)*, in “*Deboli progressi della filosofia*”, cit., p. 146, il prefigurarsi di un superamento dell’anticlericalismo sottendeva il

svilupata con i fedeli oltreché dall'esperienza cumulata nel settore delle rilevazioni burocratiche e dall'alto grado di conoscenza del territorio di competenza. A questi capitali, ricevuti in dote dal precedente regime, era impossibile rinunciare senza compromettere l'efficacia dell'intero sistema di vigilanza e senza incappare in spiacevoli controindicazioni sul piano del consenso popolare. Il coinvolgimento degli ecclesiastici, tutt'altro che proteso all'assimilazione permanente, avrebbe visto coincidere il suo termine, almeno secondo i programmi, con quello della necessaria fase di transizione dopo la quale si sarebbe dato finalmente seguito alle promesse giurisdizionaliste³⁴. Il rapporto di cooperazione, inoltre, non si configurava in termini paritari, sottomettendo l'azione dei funzionari cooptati agli interessi esclusivi della Repubblica e dunque all'*élite* democratica che ne era prima garante. Chiaramente, l'asse col clero diede i suoi migliori frutti quando l'adesione fu spontanea, circostanza non certo rarissima³⁵.

Fu, per certi versi, lo stesso bisogno di avvalersi del contributo dei ministri del culto per finalità di controllo sociale a creare le premesse per una scrematura che non lasciasse scampo a chi fra essi stava remando o avrebbe remato contro il nuovo corso. Proprio in funzione della rilevanza delle incombenze e dei compiti

tentativo di mettere le mani sul «tessuto fittissimo delle organizzazioni religiose», servendosi per finalità di carattere propagandistico.

³⁴ M. Formica, *Vigilanza urbana e ordine pubblico a Roma (1798-1799)*, in «Roma moderna e contemporanea», II, 1994, 1, pp. 31-54, p. 38. Sul compromesso con le preesistenti reti di vigilanza al quale fu costretto a scendere lo «spirito di modernizzante laicizzazione» dei repubblicani, impossibilitati a rinunciare al contributo dei parroci senza rischiare di dare vita a un fragile sistema poliziesco, si veda anche C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 57-59 e p. 91.

³⁵ In merito al sostegno offerto alla Repubblica dagli uomini di fede, cfr. almeno A. Cretoni, *Roma giacobina*, cit., p. 77; V.E. Giuntella, *La giacobina repubblica romana*, cit., pp. 16-17; Id., *Le classi sociali nella Roma giacobina*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XXXVIII, 1951, pp. 428-433; Id., *La religione amica della democrazia. I cattolici democratici del triennio rivoluzionario (1796-1799)*, Roma, Studium, 1990; L. Fiorani, *Identità e crisi del prete romano tra Sei e Settecento*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», VII, 1988, pp. 135-212, pp. 205-207. Nell'ultimo ventennio la storiografia si è interessata in particolare al rilevante apporto garantito dagli scolopi, chierici regolari impegnati nel campo della formazione. A questo proposito D. Armando, *Gli scolopi e la repubblica giacobina romana. Continuità e rotture*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», I, 1992, pp. 223-258; Id., *Gli Scolopi nelle istituzioni della Repubblica romana del 1798-1799*, in «Studi romani», XL, 1992, 1-2, pp. 37-55; Id., «*La vertigine nel chiostro*». *Gli Scolopi romani nella crisi giacobina*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», IX, 1992, pp. 245-304; Id., *Presenza degli Scolopi nella Repubblica Romana del 1798-99*, in *La rivoluzione nello Stato della Chiesa*, cit., pp. 561-581.

in gioco, che andavano dall'educazione pubblica alla gestione dello stato civile passando per la consegna di relazioni sullo stato delle parrocchie che ne restituivano il grado di animosità³⁶, si rendeva necessaria una accurata mondatura del ceto sociale dal quale le circostanze imponevano di attingere collaboratori *pro tempore*, la cui provenienza, al pari della condotta e dell'orientamento politico, finì, come vedremo, per assurgere alla dignità di discriminante decisivo.

Se la vigilanza urbana rientrava nel raggio d'azione della Guardia nazionale sedentaria, ai guardiani aggiunti dell'ordine pubblico venne demandata una funzione di intervento preventivo che trascendeva l'attività di delazione. A più riprese, infatti, il legislatore responsabilizzò i referenti religiosi rispetto alla turbolenza del proprio gregge³⁷, ritagliando per questi ultimi un ruolo attivo nell'estinzione dei focolai insurrezionali, dei quali erano chiamati a rispondere personalmente³⁸. L'impegno era senza dubbio gravoso. In effetti, il popolo, sempre in fermento, continuò a dare motivi di preoccupazione, facendo mancare al governo repubblicano, sin dall'insediamento, il solido sostegno di cui necessitava per l'attuazione del suo progetto di modernizzazione della società. In un quadro di endemica agitazione, la storiografia ha distinto tre grandi fasi di insorgenza: primavera-estate 1798, novembre-dicembre 1798, primavera-estate 1799³⁹. In risposta alla prima, i repubblicani non disdegnarono il ricorso a soluzioni drastiche, come l'asportazione dei segmenti sociali considerati deleteri. Nel giro di pochi mesi si era consumato il passaggio dal censimento all'espulsione degli ecclesiastici stranieri.

Muovendo dall'assunto che «la religione serve di pretesto ai movimenti più pericolosi», e con l'obiettivo dichiarato di intervenire contro il disimpegno di

³⁶ CCP, t. III, pp. 261 e 327.

³⁷ Specularmente l'autorità costituita si rivolse ai fedeli, intimandogli di non prestarsi ai maneggi occulti di quello stesso clero che provava ad arruolare al suo servizio (ivi, t. III, p. 310).

³⁸ Cfr. ivi, t. I, pp. 359-360; ivi, t. II, pp. 478-479; ivi, t. III, pp. 91-92 e p. 261. L'artista inglese Richard Duppa, spettatore degli eventi rivoluzionari, ritenne che i provvedimenti presi in tale direzione avessero finito per gettare discredito sull'intera categoria, ridotta a insieme di «infamous», mettendo tra l'altro barbaramente a repentaglio l'incolumità di tutti i membri, dato che «their lives might justly be considered as put into the hands, and at the mercy, of the most depraved and abandoned of the lowest class; for at the moment of any disturbance, which it was neither in the power of the priest to foresee or to prevent, he was immediately liable to become the victim of any wretch, who to save his own life, should declare that he was stimulated by his confessor» (*A journal of the most remarkable occurrences that took place in Rome, upon the subversion of the ecclesiastical government, in 1798*, London, G.G. and J. Robinson, 1799, pp. 78-79).

³⁹ M. Cattaneo, *Controrivoluzione e insorgenze*, in *Una rivoluzione difficile*, cit., p. 196.

chi, in tempi di «guerra civile», aveva mancato di onorare la propria funzione di agente della pacificazione sociale, il 22 Fiorile dell'anno VI (11 maggio 1798) il Consolato operò una stretta decisa ai danni della libera circolazione dei religiosi stranieri⁴⁰. Essi, indipendentemente dalle cariche ricoperte, furono obbligati a lasciare il territorio della Repubblica nel giro di dieci giorni e la città che li ospitava entro tre giorni, pena la reclusione. Ridotti erano i margini di contrattazione per l'ottenimento di un'esenzione, prerogativa esclusiva dei richiedenti di nazionalità francese, il cui destino sarebbe stato definito di concerto con il generale e i commissari inviati dal loro Paese. Aperta a tutti, per contro, era la possibilità di vedersi riconosciuta una dilazione dei termini per la partenza, quantunque la cerchia degli eventuali favoriti fosse stata rigidamente circoscritta, con un limite massimo per ogni dipartimento di trentadue beneficiari, selezionati in parte dal ministro della polizia, che aveva facoltà di accogliere soltanto venti delle domande pervenute, e in parte dalle amministrazioni dipartimentali, autorizzate a venire incontro a non più di dodici ricorrenti. Sia le esenzioni che le proroghe, tutte puntualmente registrate in una lista corredata dalle motivazioni che avevano indotto ognuna delle concessioni, andavano sottoposte al vaglio dirimente del Consolato, a cui spettava l'ultima parola.

Come si apprende dalla testimonianza di Sala, la legge in questione fu resa pubblica solo la mattina del 14 maggio, pur recando la data di tre giorni prima. Secondo il futuro cardinale, il governo repubblicano si era reso protagonista di un «atto di barbarie e di dispotismo», che, a parti inverse, avrebbe inevitabilmente portato a gridare alla «tirannia» e all'«ingiustizia». Per Sala, le contraddizioni intrinseche del testo normativo facevano il paio con le ragioni pretestuose invocate dall'estensore, partorite dallo stesso spirito oppressivo che aveva portato a fare dei preti i primi responsabili dei tumulti innescati e alimentati dai propri parrocchiani e a introdurre dure sanzioni per punirli come tali. Il memorialista, persuaso che il fine recondito dei democratici fosse la distruzione della religione, vide nella legge del 22 Fiorile, che danneggiava fortemente i suoi rappresentanti, il «deciso» e «patente» mezzo attraverso il quale andare a bersaglio⁴¹.

Quali che fossero i motivi ispiratori, tale risoluzione irruppe in maniera talvolta estremamente drammatica nelle biografie degli ecclesiastici forestieri residenti nella capitale, dando inizio ad un nuovo, segnante capitolo della loro vita.

⁴⁰ Il testo della legge del 22 Fiorile è riportato in CCP, t. I, pp. 454-455.

⁴¹ G.A. Sala, *Diario romano*, cit., vol. I, pp. 203-204.

Nel necrologio del sacerdote riminese Ludovico Turri, scomparso il 7 dicembre 1806, l'anonimo e ben informato compilatore, dopo essersi soffermato sulle umili origini del defunto, sull'educazione impartitagli dai devotissimi genitori, sugli studi, le difficoltà incontrate nella ricerca di un'occupazione nella sua terra d'origine e nell'inserimento a Roma, dove riuscì infine a ritagliarsi una collocazione soddisfacente, diede grande spazio al rimpatrio forzato imposto dai repubblicani, la stagione senz'altro più amara e dolorosa della sua intera esistenza:

si vide anch'egli costretto a partire da Roma come forestiere attesa la legge, che obblighava. Piangeva egli per più parti e per più motivi, ma l'abbandono di Roma, e il dovere rimpatriare affliggevalo sopra modo inconsolabilmente [sic]. [...] Il giorno però della partenza metteva compassione a chi lo vedeva; vedeva la patria come luogo di sue perdite, di sua oziosità, di sua desolazione. Dio che consola gli afflitti; e che scortato lo aveva nel viaggio, e partenza di Roma accorse a scortarlo, e consolarlo nella dimora di Rimini. Prese prima della partenza le confessioni sacramentali colle facoltà che ne riportò dopo l'esame fatto, raccolse i suoi libri, e manoscritti, di cui a sufficienza fornito si era per il ministero apostolico, e si abbandonò in Dio. Nella patria il suo contegno ecclesiastico, le sue virtù, la sua pietà, il suo zelo per la salute delle anime tosto gli conciliarono la stima dei buoni in tempi allora sì disastrosi della Repubblica. Cominciò a confessare, a dirigere le anime, a dare consigli, a riparare i privati disordini con tale successo, che era il conforto, e l'ajuto di un buon numero d'anime⁴².

Le disavventure patite da Turri, affrettatosi a tornare a Roma alla caduta della Repubblica, furono comuni a tanti religiosi stranieri, sconvolti e confusi dinanzi al decreto di espulsione:

Si veggono essi – riferisce Sala – a girare qua e là in gran numero per disporre le cose del loro viaggio. De' tre giorni ad essi accordati per uscire da Roma, uno ne debbono spendere a procurarsi il passaporto, giacché, attesa la molta folla, sono costretti a consumare più ore, prima di averlo [...]. Tutto questo però è il minor male. Tra gli espulsi vi sono de' vecchi, degl'infermicci, de' poveri. Pregano questi per rimanere, o per avere una proroga, ma pochissimi vengono esauditi. Moltissimi saranno costretti a partire a piedi, e a lasciare le loro robbe, ovvero a venderle a vilissimi prezzi per cavarne un

⁴² Archivio Storico del Vicariato di Roma, *Pia Unione S. Paolo Apostolo, Necrologio dei defunti dell'unione di San Paolo apostolo (1795-1810)*, fs. sacerdote Ludovico Turri.

poco di danaro. Qualche vetturino approfittando dell'occasione, ha avuto il coraggio di chiedere cento pezzi duri per il viaggio fino ad Ancona. È veramente uno spettacolo compassionevole questa furiosa espulsione di tanto clero⁴³.

Senza sminuire il trauma dell'esilio coatto, è lecito supporre che il tono delle parole di Sala risenta almeno in parte del suo orientamento ideologico moderato, come pure si può rimarcare che il necrologista di Turri operò all'interno di una tipologia testuale di impronta encomiastica tendente ad accentuare meriti ed avversità. In effetti, la tolleranza delle autorità verso i ricorrenti più anziani e malati è dimostrata da diverse risoluzioni, che a seconda dei casi sospendevano o annullavano l'obbligo di partenza, da un lato inumana e dall'altro non necessaria per la palese inoffensività dei beneficiari. Una piena esenzione fu accordata a Callisto Adami, ottuagenario cagionevole di salute, al quale fu inoltre conferita la cittadinanza romana per le «prove non equivoche del suo attaccamento alla Repubblica»⁴⁴. Carlo Arnaldi, colpito da una grave malattia proprio durante i preparativi per la partenza, ottenne invece licenza di trattenersi nel dipartimento del Metauro fino alla sua guarigione, dopo la quale era tuttavia tenuto a togliere il disturbo⁴⁵. Alle dispense non avevano però accesso gli elementi più indisciplinati, laddove la loro presenza si configurasse a giudizio delle autorità come una seria minaccia per l'ordine pubblico. Al sacerdote spagnolo Toriaga, benché settantenne, fu infatti inflitta l'espulsione al fine di preservare Fano, comune in cui risiedeva, dagli sconcerti di cui potevano essere causa i falsi allarmi che era solito spargere, magari facendosi forte di una mal supposta condizione di intoccabilità dovuta a ragioni anagrafiche⁴⁶. Analogamente, di nessun giovamento era l'appar-

⁴³ G. A. Sala, *Diario romano*, cit., vol. I, pp. 208-209.

⁴⁴ Cfr. lettera indirizzata al Consolato (s.d.), in AAV, *Repubblica Romana I*, b. 10, cc. 374r-374v. L'*incipit* della supplica del 19 ottobre 1798 metteva i consoli davanti a una scelta delicata: «Callisto Adami religioso domenicano di anni 83 nativo di Lucca, infermo abituale per un affezione [sic.] asmatica, e perciò impossibilitato a tornare alla patria senza esporsi alla morte per la strada» (ivi, c. 381r). Prima di accordare il loro benessere alla richiesta di permanenza, essi si riservarono però di effettuare le verifiche del caso (ivi, c. 284r, lettera del 30 ottobre 1798 al prefetto consolare presso l'amministrazione dipartimentale del Trasimeno).

⁴⁵ L'11 marzo 1799 l'amministrazione centrale del dipartimento informava il ministro di giustizia e polizia della concessione. I responsabili dichiaravano di «avere operato a favore dell'umanità» e si dicevano quindi «sicuri» dell'impossibilità di incorrere nella condanna e nelle reprimende di Martelli (ivi, b. 11, c. 38r).

⁴⁶ Ivi, c. 69r, lettera al ministro di giustizia e polizia (23 aprile 1799).

tenenza a una nazione amica qualora la condotta tenuta fosse stata censurabile. Il prete cisalpino Bassi, per esempio, fu messo senza esitazione alcuna alla porta perché, stando alle numerose denunce pervenute, era intento a ordire complotti «col mettere in vista di non prestare il giuramento civico»⁴⁷.

I pochi giorni di respiro concessi di rito agli espulsi per la ricezione delle normative dovevano permettere loro di regolare i propri affari prima di togliere il disturbo. Così, quando i superiori ecclesiastici secolari e regolari, incalzati dalle tempistiche della partenza forzata, cominciarono a sottrarsi in massa al rendimento dei conti a cui erano obbligati, il ministro di giustizia e polizia Toriglioni⁴⁸ ritenne di avere buon diritto di mostrarsi intransigente richiamandoli all'ordine e liquidando come infondata la motivazione addotta per giustificare la manchevolezza. Il duro proclama del 9 aprile 1798 merita attenzione anche perché dà chiaramente ad intendere come già prima dell'espulsione generale decretata in maggio fosse stato disposto l'allontanamento di alcuni religiosi proprio – si rimarcava – in quanto forestieri⁴⁹. Il loro processo di estromissione dal consorzio civile era andato progressivamente definendosi, e, lungi dall'esaurirsi con le misure del 22 Fiorile, era pronto a passare a uno stadio successivo.

L'insofferenza verso soggetti svincolati dalle sorti della Repubblica romana per la duplice estraneità ai valori democratici e a forme di appartenenza territoriale (nascita, affetti famigliari o interessi economici) non accennò a placarsi, e venne anzi ad intensificarsi, non solo per ragioni riconducibili al timore di iniziative controrivoluzionarie ma anche perché la pressione sulle fonti di approvvigionamento urbano diventava sempre più difficile da sostenere⁵⁰. Pertanto, nei mesi seguenti, nel corso dei dibattiti tenuti in seno al Tribunato, furono messi in discussione sia l'ingresso che la permanenza di tutti i forestieri⁵¹, senza più tenere il bersaglio fisso sul corpo ecclesiastico e sullo sfaccettato complesso umano dei senza fissa dimora⁵².

⁴⁷ Ivi, c. 72r, lettera al ministro di giustizia e polizia (23 aprile 1799).

⁴⁸ Sulla nomina di Giuseppe Toriglioni a ministro di giustizia e polizia, cfr. A. Cretoni, *Roma giacobina*, cit., p. 118. L'uomo politico anconetano otterrà in seguito l'incarico altrettanto prestigioso di ministro dell'interno.

⁴⁹ CCP, t. I, p. 286.

⁵⁰ Cfr. M. Formica, *La città e la rivoluzione*, cit., p. 28.

⁵¹ *Assemblee della Repubblica Romana (1798-1799)*, a cura di V.E. Giuntella, 3 voll., vol. I, Bologna, Zanichelli, 1954; vol. II, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1977; vol. III, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1993: vol. II, pp. 532-538, pp. 560-566, p. 643, pp. 647-655.

⁵² L'ordine espulsivo del 9 aprile 1798 contro gli stranieri «non domiciliati in Roma» è in CCP, t. I, p. 286.

4. *Un nuovo dispositivo di controllo: la carta di sicurezza*

Dalle parole si passò ai fatti il 3 agosto 1798. Una legge mise alla porta tutti gli stranieri, a cui si lasciavano solo 24 ore per evacuare Roma e 5 giorni per lasciarsi alle spalle i territori della Repubblica romana, risparmiando solo coloro che avessero conseguito la cittadinanza romana e coloro che, per diverse ragioni (matrimonio con un cittadino romano, possesso di immobili o gestione di attività commerciali), potevano aspirare a vedersi riconosciuto dal Consolato e dal generale in capo francese il permesso di restare⁵³. Qualche giorno più tardi, il 14 agosto 1798, il Consolato perfezionò l'art. 3 della norma relativo alle esenzioni⁵⁴, precisando uffici e orari in cui era possibile ottemperare ai passaggi burocratici previsti, e legando il diritto di permanenza al possesso di un documento: la carta di sicurezza⁵⁵. Nonostante le minacce di pene severe per i trasgressori e le ispezioni a tappeto, queste prescrizioni furono ampiamente eluse dalla popolazione straniera, come lamentarono le stesse autorità, particolarmente indispettite dalla permanenza di alcuni ecclesiastici non autorizzati⁵⁶.

L'Archivio Apostolico Vaticano conserva due liste di stranieri autorizzati a circolare entro i confini della Repubblica romana: il «Registro de' forastieri ai quali si accorda il permesso di rimanere con carta di sicurezza» e il «Registro delle carte di sicurezza che sono state date alli forastieri dei rispettivi dipartimenti»⁵⁷. Si tratta di fonti parziali ma estremamente interessanti, ancora in attesa di studi che ne valorizzino adeguatamente la ricchezza documentaria⁵⁸. La prima

⁵³ Ivi, t. II, pp. 351-352.

⁵⁴ Ivi, pp. 372-374.

⁵⁵ Sulla carta di sicurezza, in riferimento al modello parigino, si vedano L. Henry – D. Courgeau, *Deux analyses de l'immigration à Paris au XVIIIe siècle*, in «Population», XXVI, 1971, 6, pp. 1073-1092; O. Faron – C. Grange, *Un recensement parisien sous la Révolution. L'exemple des cartes de sûreté de 1793*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», CXI, 1999, 2, pp. 795-826; M. Rapport, *Nationality and citizenship*, cit., p. 149; V. Denis, *Une histoire de l'identité*, Seyssel, Champ Vallon, 2008, pp. 31-33 e p. 168. Per il contesto romano, cfr. M. Formica, *La città e la rivoluzione*, cit., pp. 28-29 e pp. 240-242; Ead., *Vigilanza urbana e ordine pubblico*, cit., pp. 40-41. In merito ai documenti di viaggio e di residenza, si veda anche L. Di Fiore, *Alla frontiera. Confini e documenti di identità nel Mezzogiorno continentale preunitario*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, importante studio cui si rimanda anche per una bibliografia aggiornata.

⁵⁶ Cfr. CCP, t. 1, pp. 259-260.

⁵⁷ AAV, *Repubblica Romana I*, b. 6, rispettivamente cc. 59r-141v e cc. 1r-41v.

⁵⁸ Sottratta per anni all'attenzione degli specialisti del Triennio da una collocazione ingannevole, la prima studiosa a segnalarne la presenza, a metà degli anni '90, è stata M. Formica, *Nuove*

riguarda 587 persone, alle quali, tra l'agosto del 1798 e il luglio del 1799, si riconobbe il diritto di permanenza nella capitale e di cui il funzionario in servizio, non sempre lo stesso come dimostra l'avvicinarsi di calligrafie differenti, appuntò nome, cognome, provenienza, professione, luogo d'alloggio e motivazione alla base dell'accettazione, lasciando solo sporadicamente uno o più campi incompleti. La seconda, invece, si estende su un arco cronologico imprecisato e si limita a includere i dati di soli 100 stranieri, pur coprendo la totalità dei dipartimenti repubblicani.

Il sistema di sicurezza allestito lasciò presagire fin da subito che, al termine della selezione dei candidati con le carte in regola per ritirare l'agognata licenza di permanenza, il numero dei religiosi presenti a Roma e dintorni sarebbe «infinitamente diminuito»⁵⁹. Nella lista dei forestieri abilitati a spostarsi tra le strade e le piazze della città eterna la rappresentanza dei religiosi era nondimeno la più nutrita, arrivando a toccare quota 179 unità, il 30,5% del totale. La maggioranza interna al raggruppamento degli uomini di fede intestatari di carta di sicurezza valevole per i territori di Roma era costituita dal sottogruppo dei sacerdoti, 130 in tutto (72,6%). Non desta sorpresa che la seconda piazza spettasse invece al clero regolare⁶⁰, né può meravigliare il significativo divario fatto registrare dalla prima, dal momento che intorno ad esso non erano stati costruiti progetti di rilevanza tale da pareggiare l'assorbimento del clero secolare nell'apparato di vigilanza repubblicano, congegnato per metterne a frutto l'autorità spirituale e il *know-how*. In più, la prospettiva di un allontanamento dei suoi membri, per il tipo di rapporto instaurato con le masse popolari, non faceva presagire nefaste conseguenze per la popolarità di un governo già di per sé sgradito, laddove lo stesso non può dirsi per l'ordine sacerdotale, punto di riferimento per i fedeli. Insomma, nell'accesso alle autorizzazioni al soggiorno in città non potevano che replicarsi gli eterni automatismi della negoziazione: chi aveva da offrire di più, aveva maggiori possibilità di ottenere la moneta richiesta.

fonti per lo studio della Repubblica Romana del 1798-1799, in «Roma moderna e contemporanea», IV, 1996, 1, pp. 233-249, pp. 246-247. Da allora, dopo più di un ventennio, nessuno ha provveduto a mettere mano a questa preziosa documentazione.

⁵⁹ G.A. Sala, *Diario romano*, cit., vol. I, p. 108.

⁶⁰ Nei registri, in cui compaiono scolopi, trinitari e carmelitani scalzi, domenicani, somaschi, maroniti, camaldolesi e serviti, non sempre viene specificato l'ordine di appartenenza dei beneficiari.

Nei campi della lista riservati alle motivazioni in base alle quali i religiosi furono ammessi a Roma compare nella maggior parte dei casi (54,7%) il termine «civismo», che entrò a far parte del lessico politico italiano proprio durante gli anni della Rivoluzione francese⁶¹ e designava l'alto senso dei doveri da assolvere verso la comunità del buon cittadino⁶². Tale attributo certificava indirettamente l'innocuità politica di una categoria sociale con un forte potere direzionale. Più parsimoniosi si dimostrarono i funzionari nell'impiego della voce «patriottismo», denotante una maggiore partecipazione agli ideali rivoluzionari, riconosciuta a solo 23 esponenti dell'ordine clericale. Non figura in alcuna lista a noi nota, ma ricevette una carta di sicurezza in quanto «ottimo cittadino, vero repubblicano e zelante democratico» l'abate Raffaele Pastore, autore dell'opera in due tomi *La filosofia della natura di Tito Lucrezio Caro* (1776), a causa della quale venne perseguitato dal Sant'Ufficio e fu costretto a riparare a Venezia⁶³. Il priore di Acquasparta Damaso Guadagni, alla richiesta di una licenza di soggiorno, fu invitato a dare riprova del suo «patriottismo» componendo «qualche discorso» propagandistico⁶⁴.

L'acquisizione della carta di sicurezza non metteva però gli assegnatari totalmente al riparo dal rischio di essere allontanati ad ogni momento. Il ministro di giustizia e polizia sollecitava anzi i commissari locali ad approfondire le indagini sulla condotta dei titolari del documento più sospetti, in modo che gli si «apr[isse] il campo a poter liberamente determinare sulla di loro partenza non ostante qualunque precedente abilitazione da essi ottenuta per rimanervi»⁶⁵. Ancorché possedesse regolare permesso di soggiorno, al monaco regnicolo Vincenzo Bona fu in-

⁶¹ Sull'ampliamento per influenza del francese del vocabolario politico italiano in tempo di Rivoluzione si vedano almeno E. Leso, *Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere e arti, 1991; A. Dardi, *La forza delle parole. In margine a un libro recente su lingua e rivoluzione*, Firenze, Stabilimento grafico commerciale, 1995.

⁶² Riguardo all'opposizione civismo/patriottismo, cfr. E. Leso, *Lingua e rivoluzione*, cit., pp. 217-218 e p. 279.

⁶³ Certificato dell'amministrazione dipartimentale del Musone (22 giugno 1798), in AAV, *Repubblica Romana I*, b. 2, c. 268r.

⁶⁴ F. Buscemi, *Cattolicesimo in democrazia. La propaganda religiosa nella Repubblica romana (1798-1799)*, in *Un mestiere paziente*, a cura di A. Mariuzzo – E. Mazzini – F. Mores – I. Pavan, Pisa, Ets, 2017, pp. 37-50, pp. 44-46.

⁶⁵ Lettera ai commissari di polizia di Perugia (27 ottobre 1798), in AAV, *Repubblica Romana I*, b. 10, c. 272r.

timato di prendere congedo da amici e conoscenti e lasciare Gubbio. La partenza fu più volte rimandata per le pessime condizioni di salute del religioso, il quale, una volta rimessosi in sesto, rifiutò comunque di obbedire costringendo il prefetto consolare del cantone ad interpellare il comandante della piazza perché l'ordine inviato dal ministro di giustizia e polizia in persona trovasse esecuzione⁶⁶.

Nella metà delle sezioni compilate della lista romana, non di rado assieme ad altre motivazioni, è leggibile la dicitura «cognito», talvolta accompagnata dal nome del garante o dei garanti, sebbene solamente nell'11,7% delle giustificazioni riportate la raccomandazione venne connessa dalle varie formule adoperate ad una formale assunzione di responsabilità, per quanto non ci sia modo, allo stato attuale delle ricerche, di determinare l'entità dell'eventuale punizione prevista per i raccomandanti caduti in errore in buona o cattiva fede. Oltre a casi isolati di concessioni per ragioni umanitarie (5), per il lungo domicilio o impiego a Roma (3), e per il trasferimento della mobilia (1), più volte il rilascio delle licenze di permanenza venne messo in relazione alla proprietà di immobili situati nel perimetro della Repubblica romana (10) e ai rescritti e gli ordini del Consolato (3), della commissione francese (19) oppure del ministro di giustizia e polizia (7).

Per quel che concerne la provenienza geografica, a imporsi nettamente sulle altre fu la comunità spagnola. Il 24% dei religiosi ben accetti dal governo era originario della penisola iberica o dei territori coloniali dell'Impero spagnolo (Lima, Maracaibo, Salta, Messico, Isole Canarie), il quale, dopo la fallimentare esperienza della prima coalizione e le sconfitte rimediate contro l'*armée révolutionnaire française* che lo costrinsero alla pace di Basilea (1795), riconsiderò la sua posizione sul ruolo da giocare nel sistema di alleanze europeo e, il 19 agosto 1796, si legò alla Francia con il secondo trattato di San Ildefonso, stipulato in funzione anti-britannica⁶⁷. In seconda posizione, con l'11,7% degli idonei, si collocava il Regno di Napoli. Su livelli non dissimili (10%) si attestava la presenza dei sudditi del Granduca di Toscana formalmente accettati, che risultava leggermente superiore (9,5%) a quella degli alleati della Repubblica cisalpina, a sua volta pari a quella dei portoghesi. A seguire, i piemontesi (8,4%), i cittadini della Repubblica ligure

⁶⁶ Il prefetto Pietro Bianchi trovò un altro ostacolo nell'opposizione all'esilio del prefetto consolare della censura Torri e del pretore Pascali, i quali pretendevano che fosse rispettato il loro ordine di arresto, spiccato per «la recisione de' conti dell'ex-convento di S. Pietro», soppresso da alcuni mesi (ivi, cc. 256r-257r, lettera al prefetto consolare di Perugia del 26 ottobre 1798).

⁶⁷ Cfr. M.M. Benzoni, *Americhe e modernità. Un itinerario fra storia e storiografia dal 1492 ad oggi*, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 75.

(6,7%), e i nativi dell'ex Ducato di Modena e Reggio (4,5%). Tra le percentuali meno elevate balza all'attenzione quella riguardante il clero francese (2,2%)⁶⁸, e non regge come ipotesi esplicativa la riluttanza a correre il rischio di spalancare le porte ai non costituzionali, visto che si tratta di cifre in linea con quelle generali. Si può al limite supporre la parallela compilazione di una o più liste riservate ai soli francesi, dalle quali, per motivi imprecisabili, una manciata di nominativi sarebbe venuta a mancare all'appello o a duplicarsi trovando una collocazione differente rispetto a quella consueta. Fatto sta che, alla luce del trattamento di favore inizialmente riservato agli ecclesiastici di nazionalità francese, gli unici ai quali a livello legislativo venne offerta una possibile scappatoia all'obbligo di lasciare la Repubblica, il confronto con la prassi amministrativa che consentono le fonti a nostra disposizione stona con le attese. Al tempo stesso è da escludersi un radicale mutamento nell'orientamento del governo, che restò sotto lo stabile controllo delle autorità francesi per tutta la durata dell'esperimento rivoluzionario.

Passando dalla scala urbana di Roma a quella dell'intera Repubblica romana, sono rilevabili alcune analogie, sebbene mutino non di poco i rapporti proporzionali tra le voci delle due liste a confronto. Anche su tale misura i religiosi si affermano difatti come il gruppo più nutrito fra quelli destinatari di carta di sicurezza, componendo però una più larga maggioranza (65%), suddivisa fra clero secolare (86,1%) e clero regolare (13,8%) con una forbice favorevole al primo a sua volta di gran lunga più ampia rispetto a quella che li divide nel più circoscritto ambito capitolino. Quanto ai luoghi d'origine dei possessori, è per contro osservabile una totale discordanza che vede premiati i nazionali portoghesi (95,4%). Parimenti a senso unico si mostrano le percentuali sui motivi del rilascio: predominante è il riferimento ai rescritti della commissione francese (93,8%).

5. Conclusioni

Durante il biennio repubblicano romano, i religiosi stranieri furono al centro di una febbrile attività legislativa finalizzata a epurare dai suoi elementi sovversivi

⁶⁸ Al di là dei francesi, nella lista in esame figurano pur risultando scarsamente rappresentati – in ordine – gli Stati dell'area germanica (3,3%), l'ex Repubblica di Venezia (2,8%), la Repubblica elvetica (1,7%), la Repubblica di Lucca (1,1%), il Regno d'Irlanda (1,1%), la Polonia (0,5%), il Ducato di Parma e Piacenza (0,5%), gli stessi domini della Repubblica romana (0,5%), e Benevento (0,5%), vecchia exclave dello Stato Pontificio nel Regno di Napoli.

una classe sociale in grado di esercitare un potente influsso sulla popolazione. Quest’obiettivo si inseriva nel più vasto progetto di avviare la Repubblica romana verso un processo di modernizzazione dell’organismo statale e dell’apparato burocratico raccolti in eredità dalla Chiesa. Il contesto politico, sociale, economico e militare che si venne a creare rese tanto più urgente il rinnovamento delle pratiche di amministrazione e di integrazione degli stranieri, stimolando la produzione di una vasta e variegata documentazione dalla quale si possono ricavare informazioni preziose e importanti spunti di riflessione.

Le tempistiche dell’inasprimento dei controlli e della progressiva limitazione delle possibilità di soggiorno furono dettate da un intreccio di episodi e fattori che intervennero a destabilizzare le fragili istituzioni rivoluzionarie, dai tumulti popolari e le offensive militari, la cui dirompenza provocò reazioni drastiche e immediate, al disavanzo finanziario, la penuria di generi alimentari e l’impopolarità dei nuovi governatori, motivi di preoccupazione che tennero in costante allarme le autorità militari e la classe dirigente. Se nei frangenti più delicati i margini di interlocuzione tra gli attori sociali e il potere si erosero notevolmente, non si realizzò mai una esclusione totale degli ecclesiastici stranieri dal perimetro civile, amministrativo e territoriale della Repubblica. Il non trascurabile numero di candidati che ebbero accesso alla carta di sicurezza, il nuovo documento d’importazione francese sotto il quale si materializzò il diritto di residenza dei forestieri, e, unitamente, la tutt’altro che infrequente concessione di deroghe ed esenzioni, certificano la sopravvivenza di un pur ristretto spazio negoziale. A ciò si aggiunga che l’applicazione coerente e omogenea della lettera legislativa si rivelò impossibile a causa dei limiti strutturali dei mezzi coercitivi disponibili, della disorganizzazione generale, e dell’imporsi di logiche particolaristiche e utilitaristiche.

Laura Di Fiore

*Alle porte della città, ai confini del Regno.
Il controllo degli stranieri nel Mezzogiorno dell'Ottocento*

La storia del controllo degli stranieri nel Mezzogiorno ottocentesco si inserisce in quella più ampia del controllo del territorio e del movimento nelle forme decisamente nuove introdotte in Europa a seguito della cesura rivoluzionaria e napoleonica. Se infatti ai secoli precedenti non erano stati certo sconosciuti strumenti e segni di identificazione personale, volti per lo più ad accompagnare gli individui nel corso dei loro spostamenti¹, soltanto l'individualismo giuridico introdotto dalla rivoluzione francese e la creazione di un territorio omogeneo sottoposto all'esclusiva sovranità statale avrebbero rappresentato i presupposti per la "rivoluzione identificativa" primo-ottocentesca. La principale novità dei documenti identificativi e di viaggio di epoca napoleonica consisteva nel carattere obbligatorio e nella loro estensione a tutti i singoli² che, svincolati dai privilegi della società per ceti, vivevano e si muovevano in uno spazio su cui il pubblico

¹ V. Groebner, *Storia dell'identità personale e della sua certificazione. Scheda segnaletica, documento d'identità e controllo nell'Europa moderna* (2004), Bellinzona, Casagrande, 2008; V. Denis, *Une histoire de l'identité. France, 1715-1815*, Seyssel, Champ Vallon, 2008; M. Meriggi, *Come procurarsi un passaporto: il caso di Napoli a metà Settecento*, in C. Moatti – W. Kaiser (dir.), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007, pp. 399-412. Si veda inoltre il contributo di Diego Carnevale in questo volume.

² I. About – V. Denis, *Histoire de l'identification des personnes*, Paris, La Découverte, 2010. Per studi recenti sul tema dell'identificazione cfr. *People, Papers and Practices. Identification and Registration Practices in Transnational Perspective*, a cura di I. About – J. R. Brown – G. Lonergan, Basingstoke, PalgraveMacmillan, 2013; *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014. Sull'Italia si vedano M. Meriggi, *La cittadinanza di carta*, in «Storica», VI, 16, 2000, pp. 107-120; C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012; A. Geselle, *Passaporti ed altri documenti di viaggio. Modalità e controllo del movimento in territorio veneto*, in *Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nell'Ottocento veneto*, a cura di D. Calabi, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2001, pp. 363-381.

potere si esercitava adesso non più in concorrenza con gli altri soggetti, laici e ecclesiastici, che lo avevano in precedenza costantemente affiancato.

In questo quadro, concentrare l'attenzione sulla sorveglianza degli stranieri consente di mettere a fuoco due aspetti particolarmente importanti della nuova gestione del controllo statale. Il primo attiene alla dialettica tra la dimensione territoriale, caratteristica della nuova geografia del potere sovrano e del suo rapporto con i sudditi, e quella extra-territoriale in cui gli stranieri, in virtù del proprio *status*, tendevano a gravitare. Il secondo aspetto riguarda invece l'emergere, proprio a partire dalla cesura rivoluzionaria e napoleonica, della connotazione politica come centrale nell'ambito del controllo, nelle forme in cui esso venne declinato nel corso dell'Ottocento. Il saggio si propone allora, ricostruendo le forme della sorveglianza sugli stranieri dispiagate nel Mezzogiorno preunitario, di esplorare queste due dimensioni della questione su un duplice scenario, volgendo dapprima lo sguardo all'intero Regno, nella sua parte continentale, per poi restringere il campo di analisi alla sua capitale, la città di Napoli.

1. *Ai confini del Regno*

Nel Mezzogiorno continentale il punto d'avvio della storia del controllo delle persone e del loro movimento va collocato nel marzo 1808, allorché il re Giuseppe Bonaparte³ prescrisse a tutti gli abitanti maschi del Regno oltre i 12 anni, compresi gli stranieri, di munirsi di una "carta di ricognizione" nell'arco dei due mesi successivi all'emanazione della legge. Il documento, una sorta di carta d'identità, veniva rilasciato dal sindaco del comune di residenza con una validità di due mesi, sottoscritto dal titolare e da due testimoni, ed era «destinato a provare l'identità dell'individuo che n'è il possessore di fronte alla polizia», che si profilava come l'istituzione chiave del controllo statale sugli individui⁴. Accanto alle informazioni personali quali l'età, il nome, il cognome, il nome del padre, la patria, il domicilio, la professione, la condizione, la carta di ricognizione riportava le «più apparenti qualità personali» in un'analitica descrizione fisica dell'in-

³ Per un inquadramento più generale del Decennio francese cfr. A.M. Rao – P. Villani, *Napoli 1799-1815. Dalla Repubblica alla monarchia amministrativa*, Roma, Edizioni del Sole, 1995; G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, Torino, UTET, 2007.

⁴ *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, Tomo I, 28 marzo 1808, pp. 181-183.

dividuo, sul modello del *signalement* francese⁵, redatta sulla base di categorie che sarebbero rimaste alla base della sezione relativa ai connotati fisici anche nei documenti post-unitari, ovvero «statura, capelli, occhi, naso, mento, colore, barba, marche apparenti». La presenza dei connotati personali stabiliva così, in assenza della fotografia, un legame molto più solido tra l'individuo e la sua "carta" e divenne pertanto caratteristica di tutte le carte identitarie e di viaggio introdotte dai napoleonidi e sostanzialmente conservate, seppur con alcune modifiche, dai sovrani restaurati.

Gli stranieri, come si è detto, erano compresi nel dettato legislativo tra i soggetti sottoposti all'obbligo di munirsi del nuovo documento identitario, in quanto residenti sul territorio statale. E tuttavia questa condizione di "territorialità", legata al criterio della residenza, non poteva considerarsi piena. Se infatti la carta di ricognizione aveva anche valenza di passaporto per l'interno per i regnicoli, abilitandoli a spostarsi da una provincia all'altra del Regno, la norma non poteva estendersi agli stranieri. Questi ultimi avrebbero dovuto munirsi di un passaporto rilasciato dal Ministero degli Esteri napoletano⁶. In caso di movimento, insomma, la "territorialità" riconosciuta per l'identificazione in condizione stanziale arretrava a fronte dell'"extra-territorialità" che connotava in ogni caso gli stranieri. Anche la normativa sui documenti di viaggio per uscire dal Regno operava una distinzione tra regnicoli e stranieri. Se i primi erano tenuti a procurarsi un passaporto presso la Prefettura di Polizia di Napoli⁷, con visto del ministro degli Esteri, direttamente a quest'ultimo dovevano invece rivolgersi gli stranieri per ottenere il proprio passaporto, presupposto del quale restava il certificato di polizia del prefetto «in loro favore»⁸. Il certificato avrebbe quindi assicurato una sorveglianza di tipo strettamente territoriale, demandata alla rete di commissari, ispettori e agenti subalterni alle dipendenze del prefetto; dopodiché, qualsiasi spostamento dal luogo di soggiorno o residenza, tanto all'interno del Regno quanto oltre i suoi confini, sarebbe ricaduto nell'ambito di competenze degli Esteri. Oltre a testimoniare la disparità delle forme di controllo su

⁵ V. Denis, *Une histoire de l'identité*, cit., pp. 44-65.

⁶ *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, tomo I, 17 maggio 1808, pp. 385-386. Soltanto i dipendenti da legazioni e consolati potevano muoversi con un documento rilasciato da ambasciatori e ministri stranieri di stanza a Napoli e vistato dal ministro degli Esteri napoletano.

⁷ Istituita nell'ottobre 1808. *Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli*, legge del 22 maggio con d. del 22 ottobre 1808, valida dal 1° gennaio 1809, p. 572-585.

⁸ Legge del 17 maggio 1808, cit., p. 386.

regnicoli e stranieri in movimento, il rilascio del passaporto agli stranieri a opera del ministro degli Esteri ci ricorda come la concezione vigente del passaporto lo avvicinasse ancora molto più ai lasciapassare di età moderna che non ai successivi documenti di viaggio. Questa funzione di lasciapassare, che i passaporti avrebbero conservato in buona parte d'Europa fino almeno alla metà del XIX secolo, emergeva sul piano formale nella formula di raccomandazione che apriva il documento, in cui il ministro degli Esteri richiedeva, a titolo personale, che non si ponessero ostacoli, ma al contrario si fornisse tutto l'aiuto necessario, al viaggiatore latore della carta. La sovranità sul territorio che si intendeva abbandonare aveva quindi la precedenza rispetto all'appartenenza statale e "nazionale" del viaggiatore, per cui la competenza del rilascio spettava alle amministrazioni territoriali e non agli agenti diplomatici *in loco*.

Questo stato di cose conobbe tuttavia un'inversione di tendenza all'avvio della Restaurazione, nel 1815, allorché divenne nettamente più snella la procedura di rilascio del passaporto agli stranieri, i quali avrebbero potuto lasciare il Regno con un documento emesso dai propri agenti diplomatici a Napoli e munito di un visto della prefettura. Quest'ultimo sarebbe stato necessario, peraltro, «soltanto fino a che le cose non sien tranquillizzate»⁹. È evidente che, al momento di riassetto politico del Regno, tra le priorità del governo non figurasse quella di impedirne l'abbandono da parte di coloro che avrebbero avuto interesse a farlo, in primo luogo gli stranieri e tra questi, in particolare, i francesi. Ben presto, tuttavia, sarebbero state introdotte modifiche di segno opposto. Nel settembre 1817 venne ripristinato il sistema per cui il rilascio dei passaporti agli stranieri per uscire dal Regno veniva demandato al ministro degli Esteri napoletano¹⁰. Tuttavia, a seguito delle proteste levate dal corpo diplomatico dei ministri esteri residenti a Napoli, il re accettò che fosse apposto soltanto il visto del proprio ministro ai passaporti degli stranieri, purché essi utilizzassero all'interno dei confini del Regno, fino alla frontiera, soltanto il passaporto napoletano¹¹. Il certificato di passaporto rilasciato dalla polizia napoletana restava comunque un elemento imprescindibile nell'*iter* documentale necessario per poter lasciare il Regno. Esso divenne ben presto obbligatorio anche per i regnicoli, secondo il dettato della

⁹ Archivio di Stato, Napoli (ASNa), *Ministero degli affari esteri*, b. 6211, Circolare agli intendenti del 10 giugno 1815.

¹⁰ ASNa, *Ministero degli Esteri*, b. 6213, Corrispondenza tra ministro degli Esteri e regio ministro a Roma, gennaio-febbraio 1817.

¹¹ *Ibid.*

legge che, a seguito dei moti del 1820-21, rimodulò il quadro generale della mobilità nel Regno, tanto in entrata quanto in uscita¹². Nell'ambito della stretta sul controllo che seguì alle agitazioni politiche, il rilascio dei passaporti, nella forma di un nuovo modello che poneva maggiormente in evidenza il *signalement*, restava demandato al Ministero degli Esteri napoletano, ma richiedeva una preventiva autorizzazione della Commissione generale di polizia, ovvero l'organo centrale che sostituì per poco più di un anno il Ministero di polizia soppresso nel luglio 1821¹³.

Ma attraverso quale procedura era possibile procurarsi tali certificati di polizia? Una fonte particolarmente ricca è costituita dalla Prefettura di polizia di Napoli, che fornisce interessanti informazioni su quanto avveniva nella capitale¹⁴. I certificati venivano rilasciati dai Commissari di quartiere¹⁵ dietro pagamento di una somma stabilita in base a un tariffario aggiornato nel settembre 1821¹⁶. Alla tariffa unica di 52 grana prevista per il rilascio dei certificati agli stranieri, facevano da contraltare i diritti dovuti dai regnicoli differenziati in base alla condizione, per cui i nobili (o titolati) erano tenuti a pagare 3,32 carlini, mentre 2,32 erano dovuti dai negozianti e soltanto 1,32 carlini dai possidenti. Sensibilmente più oneroso era quindi il contributo richiesto agli stranieri, eccetto che a quelli indigenti, i quali avrebbero potuto ricevere la carta gratuitamente su esibizione di una certificazione scritta di povertà da parte degli agenti diplomatici. In questo modo, a questi ultimi veniva lasciata soltanto la funzione di certificare le effettive

¹² *Regolamento sulle così dette carte di sicurezza, di permanenza, di passo e su dei passaporti, sanzionato da S. M. pe' suoi Reali dominii al di qua del Faro*, 30 novembre 1821, in P. Petitti, *Repertorio amministrativo ossia collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali di massima, regolamenti, ed istruzioni sull'amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie compilato dal barone Pompilio Petitti vice-presidente della gran corte de' Conti di Napoli*, Napoli 1852, vol. III, pp. 237-239.

¹³ Tanto il Ministero di polizia quanto la Prefettura di polizia di Napoli vissero dalla Restaurazione all'Unità continue vicende di soppressione e ricambi al vertice. Cfr. P. Franzese, *L'organizzazione della polizia a Napoli dal 1792 al 1822 e l'archivio del Ministero della Polizia generale*, in «Napoli Nobilissima», V serie, vol. III, gennaio-aprile 2002 e G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie*, Milano, Giuffrè, 1977, 2 voll., pp. 387-396.

¹⁴ Il meccanismo a livello provinciale prevedeva che gli intendenti inviassero con cadenza quindicinale alla Commissione un elenco di individui a cui erano stati accordati in prima istanza passaporti per recarsi all'estero, al fine di riceverne l'autorizzazione.

¹⁵ 12 in tutta la città di Napoli, a ciascuno dei quali era assegnata la supervisione di un quartiere.

¹⁶ ASNa, *Prefettura di Polizia*, b. 1454, delibera della Commissione generale di polizia, 6 settembre 1821.

condizioni materiali dei propri “nazionali” e, in definitiva, la stessa identità, mentre il controllo della mobilità veniva progressivamente a definirsi come campo di azione esclusivo dell’autorità poliziesca.

Le deroghe concesse riguardo alla possibilità di viaggiare all’interno del Regno con passaporto napoletano e di varcarne i confini con quello rilasciato dal proprio agente diplomatico generarono una situazione eccezionale per gli stranieri, i quali si ritrovarono, in uscita dal Regno, a possedere due passaporti. A fronte di vari inconvenienti verificatisi, furono introdotte nel 1832 misure per impedire che gli individui lasciassero il Regno con un doppio passaporto, per cui i viaggiatori vennero obbligati a consegnare al commissariato di Portella, punto di ingresso e uscita dal Regno lungo la via Appia¹⁷, il documento napoletano recante l’indicazione «da valere fino alla frontiera del Regno»¹⁸. Tuttavia, «l’obbligo di lasciare il passaporto napoletano alla frontiera non piace[va] ai viaggiatori», che protestavano per il fatto di aver pagato una somma considerevole per ottenerlo e di avere desiderio di conservarlo. Non essendo quindi possibile acconsentire a che gli stranieri uscissero dal Regno con in tasca un passaporto napoletano, già in passato ceduto o venduto ad altri, si stabilì, a distanza di un anno, di tornare al sistema precedentemente in vigore¹⁹. A confrontarsi, e sovente a collidere, erano in effetti due concezioni diverse del passaporto, l’una maggiormente legata all’idea di sovranità territoriale che era andata sedimentandosi nel quadro della monarchia amministrativa, l’altra espressione di una forma di appartenenza statale nazionale che tendeva a farsi strada nell’Europa dell’epoca. In questo quadro, gli stranieri sembravano mantenere agli occhi del governo napoletano un profilo ambivalente. Per un verso, andavano sottoposti alle maglie del controllo territoriale, in virtù del loro vivere, agire e muoversi sul territorio del Regno; per un altro, la loro stessa condizione li vedeva muoversi contemporaneamente in spazi extra-istituzionali, come quelli di legazioni e consolati esteri, e induceva a riconoscere loro uno *status* differenziato.

Fin qui le prescrizioni previste per gli stranieri che intendevano allontanarsi dal Regno. Ma cosa accadeva alle frontiere per gli stranieri in entrata? Come è facile immaginare, in questo caso la sorveglianza giocava un ruolo ancora più cruciale. Già nel 1812 il re Gioacchino Murat, nel richiamare in vigore il regola-

¹⁷ Strada consolare che collegava Roma e Napoli.

¹⁸ ASNa, *Ministero degli Esteri*, b. 6213, novembre 1832.

¹⁹ Ivi, 12 giugno 1833.

mento sui passaporti, raccomandava di controllare che su quelli dei forestieri in entrata fosse presente il visto degli agenti diplomatici napoletani residenti all'estero²⁰. Il sistema di controllo degli stranieri in entrata si basava quindi sulla costruzione di una rete di controllo all'estero che ricalcava quella diplomatico-consolare e che avrebbe dovuto fungere da primo filtro per l'ingresso nei domini napoletani. I regi agenti all'estero, infatti, avevano il vantaggio della prossimità al luogo di partenza dei viaggiatori e dunque una maggiore possibilità di reperire informazioni sul loro conto, anche eventualmente attraverso il ricorso alla polizia locale. Il sistema dell'obbligatorietà del visto degli agenti napoletani garantiva inoltre l'efficacia della circolazione di informazioni tra il governo centrale e i suoi rappresentanti all'estero, dal momento che a questi ultimi potevano essere impartite istruzioni relative all'interdizione di rilasciare passaporti a taluni individui o categorie di persone. Le maglie di questa rete di controllo imperniata sulle sue proiezioni all'estero subirono un'ulteriore stretta in un momento ancor più sensibile sul piano politico, allorché, nel giugno 1814, il re generalizzò la norma per cui «nessun nazionale o forestiere» era abilitato a entrare nel Regno se non munito di un passaporto rilasciato o vistato da Regi agenti all'estero²¹. D'altra parte, questi ultimi, già nei mesi precedenti, avevano cominciato a chiedere lumi al governo centrale sulle misure da adottare in una materia così delicata, quale quella dei passaporti, che divenivano «uno degli oggetti li più pressanti»²² in una congiuntura politica particolarmente complessa.

In un momento profondamente diverso ma altrettanto delicato, ovvero all'avvio della restaurazione, si dedicò particolare attenzione al controllo del confine di terra del Regno. Un nuovo regolamento in materia, emanato nel maggio 1816²³, stabiliva le categorie di individui suscettibili di ottenere il lasciapassare per Napoli dalla Regia Legazione a Roma, l'organo deputato a emettere o vistare i passaporti che consentissero di entrare per la via di terra nei domini di Ferdinando IV. Riguardo agli stranieri, l'accesso al Regno sarebbe stato accordato a coloro che avessero presentato una domanda dei propri ministri o, nel caso in cui non ve ne fossero a Roma, delle «carte in regola e ... certificati di persone probe

²⁰ ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 5436 (139), fasc. 5662.

²¹ *Ibid.*

²² ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 5436, fasc. 5674.44, 24 febbraio 1814.

²³ ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 6211, Nuovo regolamento pe' passaporti, 24 maggio 1816.

e conosciute e soprattutto pubblici negozianti»²⁴. In aggiunta al controllo del diplomatico napoletano e in assenza di un filtro “nazionale”, la rete di relazioni intessuta *in loco* dagli stranieri veniva considerata un mezzo efficace per ottenere informazioni su chi era estraneo al contesto. Accanto alla sopravvivenza di lungo periodo di meccanismi di identificazione *face to face*, basati su indicatori quali la reputazione e la fama di una persona²⁵, è evidente come il tentativo, sempre complesso, di controllare soggetti mobili facesse leva sulla tendenza a contestualizzarli e a coglierne i tratti in condizione di radicamento e stanzialità.

Negli anni successivi, comunque, la sorveglianza degli stranieri in ingresso avrebbe lasciato emergere non poche difficoltà. Nell'aprile 1823, ad esempio, il direttore della Polizia generale manifestava la propria preoccupazione al ministro degli Esteri per il frequente arrivo di viaggiatori stranieri muniti di passaporti regolari su cui però non erano riportati «i corrispondenti segni personali»²⁶, ovvero i connotati fisici. L'assenza della descrizione fisica dei viaggiatori era riscontrabile in particolare nei casi di «personaggi di una condizione eminentemente qualificata» ed era motivata dal «riguardo che loro si usa». La mancanza del *signalement* non consentiva di verificare la corrispondenza tra la persona fisicamente presente e il documento che esibiva, dal momento che, «mancando i connotati, non hanno altra carta di identità delle loro persone»²⁷. A tale insufficienza documentaria andava aggiunto il rischio che passaporti mancanti dei connotati personali, se finiti in possesso di individui sospetti o ricercati, avrebbero potuto agevolmente sottrarre questi ultimi alla vigilanza poliziesca fornendo loro una nuova, falsa, identità. A dispetto di tale pratica, il direttore rivendicava la propensione della polizia napoletana a corredare di descrizioni fisiche i passaporti forniti agli stranieri per viaggiare all'interno del Regno, ma finiva tuttavia per ammettere che «tante volte conviene far uso di riguardi medesimi per gli individui di distinzione»²⁸. In realtà questa procedura differenziata sulla base dello *status* sociale veniva applicata più in generale, non soltanto per gli stranieri, anche dalla polizia regnicola. Scorrendo i certificati di polizia rilasciati ai sudditi per ottenere il passaporto, emerge l'abitudine a lungo invalsa di lasciare in bianco la sezione destinata alla descrizione fisica della persona nei casi di alte cariche ecclesiasti-

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *L'identification. Genèse d'un travail d'État*, a cura di G. Noiriel, Paris, Belin, 2007.

²⁶ ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 6212, 21 giugno 1823.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

che e militari, nonché di esponenti nobiliari del Regno²⁹. D'altra parte, il caso napoletano non era affatto unico nel panorama europeo. Il ministro degli Esteri britannico Palmerston giudicava offensive «le pittoresche descrizioni» sui documenti di viaggio e, nel caso prussiano, si sottraevano gli appartenenti alle classi sociali più elevate all'esame estetico di agenti subordinati³⁰.

Oltre che con documenti privi di descrizioni fisiche, gli stranieri, soprattutto i più «ragguardevoli», si presentavano alla frontiera con passaporti «ne quali non sono né numericamente né nominalmente indicati i loro domestici, andando questi compresi sotto l'espressione di loro seguito»³¹. Tale stato di cose sottraeva i domestici, o presunti tali, alle maglie di controllo che si stavano faticosamente intessendo, consentendo di introdursi nel Regno non soltanto a individui genericamente sospetti o pericolosi, ma anche, in particolare, a coloro che ne erano stati in precedenza espulsi e che sarebbero potuti rientrare «col favore di un padrone di distinzione dal di cui servizio [avrebbero potuto] in seguito allontanarsi, rimanendo eluse ed infruttuose tutte le misure della polizia»³². Ai rilievi del ministro di Polizia, il ministro napoletano a Roma opponeva le disposizioni regie ricevute riguardo all'oggetto, che ordinavano «di far osservare questo metodo per la generalità de' suddetti viaggiatori», mentre «pel seguito delle persone di distinzione» sarebbe stata conservata invariata la procedura corrente.

Tuttavia, fu ancora una volta il contesto politico a imprimere un repentino cambio di indirizzo nelle politiche di controllo. A seguito dei moti costituzionali degli anni 1820-21, nuove perentorie prescrizioni al regio ministro a Roma, su richiesta della Polizia, richiedevano di «specificare nella vidimazione dei passaporti tutte le persone che debbono introdursi nel Regno, non comprendendole sotto il nome collettivo di famiglia»³³, esplicitando che tale norma dovesse essere rispettata «sempre e senza nessuna eccezione»³⁴, «qualunque fosse la loro classe e la loro condizione»³⁵. Le resistenze a piegare forme di riverenza legate a *status* so-

²⁹ I certificati di polizia rilasciati per la città di Napoli sono conservati in ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, bb. 6246-6745 e sono stati oggetto di un'analisi a campione.

³⁰ A. Fahrmeir, *Governments and forgers: passports in Nineteenth-Century Europe*, in *Documenting individual identity. The development of state practices in the modern world*, a cura di J. Caplan – J. Torpey, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2001, pp. 218-234, pp. 228-229.

³¹ ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 6212, 30 novembre 1816.

³² *Ibid.*

³³ ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 6212, 16 ottobre 1821.

³⁴ Ivi, 23 ottobre 1821.

³⁵ *Ibid.*

ciali elevati alle esigenze di classificazione e sorveglianza poterono quindi essere superate soltanto dal timore di rivolgimenti politici, rispetto ai quali il controllo sugli stranieri si rivelava senz'altro cruciale.

2. *Alle porte della città*

Le frontiere del Regno non erano gli unici luoghi nodali del sistema di controllo dei viaggiatori. Uno spazio sottoposto a sorveglianza peculiare era quello della capitale, affidato principalmente alla Prefettura di polizia di Napoli. È attraverso le carte prodotte da quest'organo, conservate a partire dal 1821, che è possibile ricostruire le procedure che regolavano l'accesso e la permanenza nella capitale.

Un controllo preliminare sui documenti dei viaggiatori in ingresso veniva espletato dagli ispettorati alle tre barriere della città – del Reclusorio, di Casanova e del Ponte alla Maddalena – nonché all'Officina di porto e marina, per chi arrivava dal mare. I documenti venivano poi inviati in Prefettura dove i viaggiatori, muniti di un cartellino con un numero e la data in cui era stato oltrepassato il varco, avrebbero potuto in seguito ritirarli. Il controllo dei viaggiatori non si fermava però alle porte della capitale. Tutti i forestieri infatti, una volta ritirato il passaporto in Prefettura, avevano l'obbligo di munirsi di una carta di soggiorno. Questo documento, introdotto all'epoca della dominazione francese³⁶, era obbligatorio tanto per gli «esteri», quanto per i «regnicoli». Accomunati nella categoria di «forestieri», così definiti dalla prospettiva della capitale³⁷, abitanti del Regno e stranieri venivano comunque differenziati – si vedrà – nelle procedure di sorveglianza, a partire dal colore stesso della carta, bianco per i primi, «turchinetto» per i secondi.

Nel delicato scenario a ridosso dell'esperienza dei moti costituzionali, allorché parve evidente «che la conoscenza degli individui provenienti dall'estero o dalle

³⁶ Il suo antecedente settecentesco consisteva in un «certificato di residenza» che consentiva ai forestieri di soggiornare a Napoli, rilasciato dai giudici dei quartieri napoletani. L'obbligo di munirsi di tale documento fu introdotto dai *Provvedimenti relativi ai forestieri dimoranti nel Regno di Napoli*, il 4 aprile 1798. A tal proposito e per un'approfondita analisi dei processi che condussero a tale provvedimento si veda R. Zaugg, *Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento*, Roma, Viella, 2011, in particolare alle pp. 253-277.

³⁷ Le varianti semantiche dei termini «stranieri», «forestieri», «esteri» emergono nei saggi di questo volume per le diverse epoche considerate.

province [fosse] indispensabilmente uno dei principali oggetti delle cure della polizia in una vasta e popolosa capitale»³⁸, il 9 giugno 1821 fu emessa un'ordinanza che in primo luogo richiamava in vigore l'obbligo della carta di soggiorno per esteri e regnicoli privi di «fissa dimora» in città, sulla base della constatazione di una mancanza di sistematicità nell'osservanza delle preesistenti prescrizioni in materia. Essa interveniva a prescrivere, inoltre, l'obbligo del documento anche a regnicoli ed esteri residenti in città rispettivamente da 10 e 5 anni. L'idea era dunque quella di procedere a una mappatura dei «forestieri» già presenti in quel momento nella capitale, anche attraverso un aggiornamento di carte di soggiorno eventualmente già possedute, e, al contempo, di rendere sistematica la schedatura degli individui in entrata.

Una volta ritirato il proprio passaporto in Prefettura, gli stranieri erano tenuti a recarsi entro 48 ore³⁹ (24 per i regnicoli) presso i commissari dei quartieri in cui intendevano risiedere, dichiarando l'«oggetto della venuta» e la durata prevista per il soggiorno, e fornendo tutte le notizie relative ai propri mezzi di sussistenza. Presupposto del rilascio della carta era comunque l'esibizione, nel caso degli stranieri, di un «certificato di ricognizione» rilasciato loro – entro 24 ore dall'arrivo – dal ministro o incaricato di affari del proprio paese residente a Napoli, nel caso dei regnicoli, invece, di «un'assicurazione di due persone conosciute e atte a giustificare la loro identità e probità»⁴⁰. Intorno ai certificati di ricognizione nacque un contrasto tra le autorità di polizia e il console francese a Napoli, il quale, nel febbraio 1823, rivendicava che i suoi connazionali provvisti di documenti in regola presso il consolato fossero dispensati dalla carta di soggiorno. Il prefetto napoletano, rispondendo che una simile eccezione non era prevista dall'ordinanza relativa ai documenti necessari per soggiornare a Napoli⁴¹, negava in effetti agli agenti consolari delle nazioni straniere l'esercizio di una forma di potere extraterritoriale ampiamente dispiegata nel contesto di antico regime⁴². Ancora una volta, la polizia rivendicava dunque la competenza esclusiva della sfera del-

³⁸ ASNa, *Prefettura di Polizia*, b. 1454, ordinanza sulle carte di soggiorno, 9 giugno 1821.

³⁹ Non entro 10 giorni, come previsto dal provvedimento del 1798. R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, cit., p. 275.

⁴⁰ Ordinanza sulle carte di soggiorno, 9 giugno 1821, cit.

⁴¹ ASNa, busta 1456 I, *Prefettura di Polizia*, 15 febbraio 1823.

⁴² Per un'efficace ricostruzione degli spazi d'immunità dei diplomatici e della funzione giurisdizionale esercitata dai consoli nella Napoli del Settecento cfr. ancora R. Zaugg, *Stranieri di antico regime*, cit., pp. 27-57.

la sorveglianza del territorio, limitando il ruolo delle autorità extra-territoriali a quello di fornire una garanzia d'identità per i propri connazionali.

Con questo sistema, la prefettura assicurava un controllo sui forestieri per un verso centralizzato, in quanto facente capo agli uffici della prefettura e dislocato sul territorio attraverso l'organico di commissari e ispettori; per un altro verso, disperso nella rete di locande, case ammobiliate e alberghi ai cui esercenti, obbligati a trasmettere periodicamente informazioni relative ai loro ospiti⁴³, veniva severamente proibito offrire dimora a individui sprovvisti di carta di soggiorno⁴⁴.

L'irrigidimento delle leggi sul controllo di ingressi e soggiorni nella capitale era dovuto solo in parte alla risalente esigenza di contrastare l'afflusso di poveri e vagabondi in città. La sollecitazione principale al controllo dei forestieri era di natura principalmente politica. I moti del 1820-21 si erano sviluppati in una dimensione transnazionale, essenzialmente mediterranea⁴⁵ che, anche alla luce delle dimensioni dell'esulato internazionale, richiedeva un controllo sulla circolazione delle persone per molti versi inedito. Tra le categorie considerate maggiormente sospette, gli stranieri ricoprivano senz'altro un posto di rilievo. Così, per esempio, tra le persone da sottoporre a particolare vigilanza, figuravano nell'aprile 1821 «professori di belle lettere e di università e (...) altri soggetti che appartengono a potenze ne' domini delle quali si manifestano quei sintomi di quella vertigine che è stata cagione di tanti mali»⁴⁶.

Anche a distanza di alcuni anni dalle vicende che condussero al nonimestre costituzionale, gli stranieri rimasero i destinatari principali del controllo poliziesco per motivazioni di ordine politico. Nell'inverno del 1827, ad esempio, il ministro di Polizia invitava il prefetto a dispiegare la più rigida sorveglianza sugli stranieri che, attratti dalla dolcezza del clima napoletano, erano attesi in città, tra i quali era facile immaginare la presenza di «coloro che corrotti da falsi principi demagogici e di liberalismo diffondano delle idee perniciose e corrompano

⁴³ A partire dalle riforme di polizia settecentesche ai locandieri era stato prescritto l'obbligo di tenere registri dei propri ospiti che avevano costituito la principale fonte di conoscenza sugli stranieri presenti nella capitale. G. Alessi, *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale. Napoli 1779-1803*, Napoli, Jovene, 1992.

⁴⁴ Le pene prevedevano, oltre a ingenti multe, anche l'arresto e la chiusura di locande e alberghi. Ordinanza 9 giugno 1821, cit.

⁴⁵ *Mediterranean Diasporas. Politics and Ideas in the Long 19th Century*, edited by M. Isabella – K. Zanou, London, Bloomsbury, 2015.

⁴⁶ ASNa, *Prefettura di Polizia*, b. 1454, 28 aprile 1821.

sempre più il cuore di quegli incauti sudditi di Sua Maestà che per lo passato mostraronsi proclivi ai sistemi di sovversione»⁴⁷. Il 1821 aveva insomma aperto un'epoca di «cure straordinarie» da parte della polizia in relazione alla vigilanza sui forestieri presenti nella capitale, «pei quali era uopo conoscere gli andamenti e le relazioni»⁴⁸.

In questo quadro, gli anni Venti videro uno sforzo di maggiore formalizzazione degli strumenti classificatori e identificativi. Nel 1823 il prefetto indirizzava una circolare ai commissari dei quartieri in merito ai registri dei forestieri⁴⁹ che essi erano tenuti a compilare con la massima attenzione. Accanto ai nomi e cognomi «scritti senza equivoco» tanto degli stranieri quanto dei regnicoli, i registri avrebbero dovuto riportare il giorno dell'arrivo e il luogo di soggiorno nella capitale, ma anche la data di partenza o le informazioni relative a un eventuale cambiamento di domicilio. In particolare, veniva auspicata l'attivazione di un'efficace corrispondenza tra i diversi commissari su questi spostamenti, così da costruire una rete informativa in grado di avvolgere i forestieri mobili, «affinché non se ne perda la traccia e non si vada a tentoni nel caso che si domandi di alcuno»⁵⁰. Ai commissari sarebbe stato poi richiesto di presentare, sulla base dei registri, uno stato generale dei forestieri identificati nel proprio ufficio, da confrontare con i registri compilati in prefettura nei momenti di arrivo e partenza. I forestieri sarebbero stati così quasi pedinati nei loro spostamenti, per «seguirne il movimento»⁵¹, ma anche fotografati in istantanee che restituissero lo stato dei forestieri transitati, per periodi più o meno lunghi, in città.

Qualche anno più tardi, nel 1827, ai commissari venne inviato un modello per compilare lo stato generale da inviare in Prefettura, probabilmente a fronte dell'eterogeneità di moduli ricevuti a partire dalla prescrizione del 1823 e soprattutto delle lacune che li avevano contraddistinti⁵². Già qualche mese dopo la circolare ai commissari di quell'anno, infatti, il prefetto aveva lamentato che le proprie istruzioni non avessero trovato adempimento, in quanto i nomi e i cognomi degli stranieri risultavano riportati «in modo che bisogna il più delle volte

⁴⁷ ASNa, *Prefettura di Polizia*, b. 1459 II, 4 novembre 1827.

⁴⁸ ASNa, *Prefettura di Polizia*, b. 1454, 22 marzo 1822.

⁴⁹ ASNa, *Prefettura di Polizia*, b. 1456 I, 11 aprile 1823.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² ASNa, *Prefettura di Polizia*, b. 1460 II.

interpretarli e tante altre lasciarli come si trovano»⁵³ e, più in generale, gli stati rimessi erano carenti di informazioni e perciò inadeguati alla redazione dello stato generale mensile richiesto dal re, «ripartito di alquante rubriche»⁵⁴. Le nuove prescrizioni prefettizie del 1827, con il modello di registro a esse allegato, puntavano dunque all'elaborazione di una registrazione sistematica e maggiormente formalizzata dei forestieri nella capitale, finalizzata all'allestimento di una loro schedatura centralizzata e permanente.

3. Conclusioni

La sensazione complessiva, tuttavia, è che il controllo sugli stranieri nei domini napoletani sia stato più desiderato che reale. Lasciando indugiare ancora lo sguardo sulla capitale, una lettera indirizzata dal ministro di Polizia al prefetto nel 1827 emerge infatti un quadro del controllo poliziesco dei forestieri nella capitale alquanto divergente rispetto alle aspettative e alle prescrizioni degli organi centrali. «Il ramo di polizia che concerne la provenienza e la dimora di forestieri in questa capitale – lamentava il ministro – è nel totale abbandono per parte dei funzionari nei quartieri»⁵⁵. La motivazione principale di tale decadenza veniva individuata nel fatto che le incombenze relative a tale ambito di sorveglianza fossero state rimesse in larga parte a impiegati subalterni, nella fattispecie i commessi. Un'indagine avviata dal prefetto⁵⁶ confermò l'allarme del ministro, rivelando fino a che punto un ramo di controllo considerato tanto rilevante sul piano politico fosse demandato in ultima analisi a figure ambigue come quelle dei commessi, descritti come privi di «sana morale»⁵⁷ e interessati soltanto al profitto personale. Questi ultimi, che avrebbero dovuto provvedere soltanto a ritirare «le rivele», ovvero le informazioni sugli stranieri, presso le locande e le case ammobiliate per rimetterle in commissariato, di fatto gestivano l'intero ramo delle carte di soggiorno, servendosi di aiutanti vari e senza alcun contatto diretto con i forestieri presenti in città.

⁵³ ASNa, *Prefettura di Polizia*, b. 1456 I, 18 giugno 1823.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ ASNa, *Prefettura di Polizia*, busta 1459 II, 17 gennaio 1827.

⁵⁶ L'indagine fu affidata all'Ispettore Morbilli, che scrisse un rapporto al prefetto in data 18 febbraio 1827, ASNa, *Prefettura di Polizia*, busta 1459 II.

⁵⁷ *Ibid.*

Il quadro tratteggiato sul finire degli anni Venti appare perfino peggiorato in un *memorandum* databile agli anni Quaranta dell'Ottocento. «Il servizio della Prefettura di Napoli è rilasciato e abbandonato», denunciava l'anonimo estensore del rapporto, al punto che, in riferimento alla sorveglianza sui forestieri, «il ministro è spesso costretto ad usare i suoi mezzi per procurarsi notizie di taluni stranieri e regnicoli che giungono nella capitale de' quali la prefettura non ha contezza alcuna», essendo caduta peraltro totalmente in disuso la sorveglianza delle locande, «benché ne' momenti attuali sia tanto importante di sapersi l'arrivo e la partenza de' provinciali e degli stranieri»⁵⁸.

Ciò non vuol dire che gli sforzi per la messa a punto di un efficace sistema di controllo degli stranieri fossero stati completamente vani. Si trattò di un processo complesso che, nella sua più generale declinazione di sorveglianza statale sul territorio e gli individui, si sviluppò lungo un percorso, niente affatto lineare, che in complesso arrivò a dotare il Regno, alle soglie della sua caduta, di strumenti di classificazione e controllo del movimento – affidati a corpi burocratici dotati di specifici saperi – impensabili prima del Decennio napoleonico. Il focus sul controllo degli stranieri, in particolare, lascia emergere chiaramente questa sedimentazione di un potere di controllo concepito come prerogativa esclusiva delle istituzioni statali. La dialettica tra territorialità ed extra-territorialità, rilevata sugli spazi del Regno e della capitale in relazione alla gestione degli stranieri, tese in ultima istanza a risolversi a vantaggio della prima. La liminalità dello straniero, che muovendosi su un territorio perimetrato e governato come statale continuava ad afferire in modi diversi a spazi sovrani e giuridici di tipo extra-territoriale quali ambasciate e consolati, venne infine ridimensionata da un controllo di tipo territoriale sempre meno disposto a cedere terreno, come era avvenuto in passato, a poteri altri.

Alla risoluzione di tale tensione contribuì di certo anche la dimensione politica di un controllo che, a partire dalla rivoluzione francese in avanti, tese al tempo stesso a connotarsi sempre più in senso politico e a rivolgersi in primo luogo agli stranieri, alla luce del carattere internazionale assunto dalla minaccia politica. A partire dal tornante sette-ottocentesco, quella politica divenne infatti una questione cruciale nell'ambito del controllo e della sicurezza, destinata a riproporsi periodicamente nei momenti più densi e agitati, ovvero «nei difficili tempi ... in cui gli emissari stranieri e le vertigini delle menti di molti guastano il morale de'

⁵⁸ ASNa, *Ministero della Polizia Generale II numerazione*, b. 4587.

popoli»⁵⁹. La cronologia di tali tempi coincide con quella delle strette sul controllo politico degli stranieri. Così, ad esempio, nell'aprile 1821, il regio ministro a Roma, prima di vistare i passaporti degli stranieri diretti al Regno, pretendeva «che i rispettivi ministri informino della loro condotta e della loro maniera di pensare»⁶⁰. In questo caso, più sottile, sebbene sempre soltanto preventiva, era la forma di controllo richiesta agli agenti diplomatici sui propri connazionali. O ancora, nel 1847, la polizia chiese di diramare una circolare volta a richiedere a Legazioni e Consolati napoletani di non vistare i passaporti degli stranieri diretti nel Regno «senza che pria sul conto degli stranieri che ne son latori non abbiano guarentie tali od almeno fondate ragioni per crederli innocui del tutto ed affatto attendibili (ovvero sospetti N.d.R.) per le loro opinioni e pei rapporti e aderenze e scopo del loro viaggio tra noi»⁶¹. D'altra parte, gli eventi del 1848-49 avrebbero dimostrato «non essere mai abbastanza la vigilanza e le garentie della classe degli stranieri che qui pervengono»⁶², ragion per cui il ministro dell'Interno, come responsabile del ramo Polizia, richiese nuovamente lo stato generale degli esteri nella capitale «al fine di irrobustire le forme di controllo sui numerosi stranieri dimoranti in città», «in momenti nei quali dee temersi meno dall'interno che dall'estero qualche estremo sforzo di nuovi sconvolgimenti politici»⁶³.

Come appare in filigrana attraverso provvedimenti e prescrizioni introdotti o richiamati in vigore in maniera intermittente, sovente su sollecitazione degli incalzanti eventi in atto, il controllo sugli stranieri nel Mezzogiorno dell'Ottocento fu dunque essenzialmente politico. E proprio questa preminenza della dimensione politica, legata alle profonde trasformazioni della politica stessa nel periodo qui in esame, sembra costituire un tratto distintivo nel rapporto dello Stato con gli stranieri rispetto all'età moderna in cui, come emerge anche dai saggi in questo volume, il controllo politico fu senz'altro minoritario quando non del tutto assente.

⁵⁹ ASNa, *Ministero della Polizia Generale, II numerazione*, b. 4579.3, rapporto del ministro di Polizia al re sulle carte di passaggio, 1845.

⁶⁰ ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 6212, 10 agosto 1821.

⁶¹ ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 6214, 17 marzo 1847.

⁶² ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 6215, corrispondenza del ministro di Polizia con il ministro degli Affari Esteri, 16 novembre 1853.

⁶³ ASNa, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 6214, 27 marzo 1852.

Indice dei nomi

- About, Ilsen 161n
Acchiappiati Guglielmi, Lelia 101n
Adami, Callisto 152 e n
Aguilar, Domingo de 64, 65, 66
Alarcón, Sebastian de 68
Albani, Benedetta 27n, 33n
Alberti, Giovan Vincenzo, conte 104 e n, 105n
Albertoni, 24n
Alessi, Giorgia 172n
Alinari, prete 113n
Almeyda, Maria 69
Angelovich, Christo 45
Angotti, Claire 96n
Anna, *furlana* 24
Antonielli, Livio 51n, 55n, 61n, 117n, 118n, 134n, 161n
Appiano, Andrea 53n
Aramburu, Francisco Martín de 67
Araujo, Antonio de 70 e n, 71
Araujo, Domingo de 70, 71
Araujo, Francisca de 70
Armando, David 137n, 146n, 148n
Arnaldi, Carlo 152
Arru, Angiolina 27n
Avallone, Paola 117n, 124n, 128n
Avolio, Tiziana 27n, 33n

Balestra, Andrea 37
Barbera, greca 23
Barbot, Michela 50n, 51n, 59n
Bardy, abbé 90
Bargaoui, Sami 50n
Barón de Berriasa, Joseph 64n
Bartolini, prete 113n
Battiforte, Dante 109n

Bassi, sacerdote cisalpino 153
Batista, servitore 21
Battaglini, Mario 141n, 144n
Battista, locandiere 21
Beaurepaire, Pierre-Yves 81n
Becchia, Alain 78n
Belez, María 67-68
Belfanti, Carlo Maria 27n
Beloch, Giulio 15 e n
Benaglio, Giuseppe 51n
Benton, Lauren 50n
Benzoni, Maria Matilde 157n
Béranger, Laurent 85 e n
Bergeret de Grancourt, Pierre-Jacques-Onésyme 84 e n
Bernhard, Jean 29n
Bernini, prete 113n
Bernis, François-Joachim de Pierre de, cardinale 86-90
Berthier, Louis Alexandre 139
Bertrand, Gilles 7, 8, 12, 77 e n, 80n, 85n, 97n, 98n, 134n, 139n
Bianchi, Pietro 157n
Bianco, Michele 140n
Biard, Michel 139n
Blanckaert, Claude 91n
Bognetti, Gian Piero 117n
Boiret, Denis 145n
Bolerio, Joseph 55n
Bollani, Giuseppe 107n
Bona, Vincenzio 156
Bonaini Boldrini, Orazio, conte 113n
Bonaparte, Giuseppe 139n, 162
Boncompagni-Ludovisi, Ignazio Gaetano, cardinale 90
Borrani, Giuseppe 55 e n

Stranieri. Controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)

- Botero, Giovanni 15, 16n
 Botta Adorno, Antonio 106
 Bourguet, Marie-Noëlle 35n
 Boutry, Philippe 119n
 Boxadors, Juan Tomas de, cardinale 82
 Branca, Vittore 34n
 Brascardi, Guglielmo 120-121
 Braudel, Fernand 72n
 Breckenridge, Keith 50n
 Bredecke, Amdt 16n
 Brice, Catherine 7, 8 e n, 9n, 98n
 Brown, James 161n
 Brunello, Piero 100n
 Brye, Bernard de 142n
 Bryoncelle, chevalier de 89
 Bugliani, Andrea 113n
 Bulgarelli Lukacs, Alessandra 128n
 Bulli, Giannandrea Maria 108
 Buono, Alessandro 10, 11, 51n, 52n, 54n,
 55n, 57n, 73n
 Burke, Peter 20n
 Buscemi, Francesco 156n
 Buzzelli Serafini, Maria Consilia 142n

 Cabrini, Antonio 107 e n
 Cacault, François 87, 88
 Caetani, Francesco, duca di Sermoneta 143n
 Caglioti, Daniela Luigia 27n
 Calabi, Donatella 161n
 Calbo, Catarina 46
 Caleppi, Lorenzo 139, 142
 Canelli, Antonio 112n
 Canelli, Giambattista 112n
 Canepari, Eleonora 27 e n, 38 e n
 Caplan, Jane 169n
 Capmartin de Chaupy, Bertrand 82
 Cappelletti, Giuseppe 34n
 Capra, Carlo 137n
 Cardim, Pedro 50n
 Carlo V d'Asburgo 61, 119
 Carnevale, Diego 12, 97n, 132n, 161n
 Castiglioni, prete 113n
 Caterina da Alessandria 46
 Cattanea, Francesca 53
 Cattaneo, Massimo 137n, 138n, 142n, 143n,
 149n

 Cavra, Piero 21
 Céard, Jean 117n
 Cecchini, Giacinto 92
 Ceppi, Carlo 55n
 Ceriol, Battista 21
 Ceriol, Isabella, 21
 Certeau, Michel de 93 e n
 Cerutti, Simona 11, 50n, 51n, 59n, 60 e n,
 73n
 Cervia, Lucia 55n
 Chacón Medina y Salazar, Fernando 71
 Chapron, Emmanuelle 81n
 Chastang, Pierre 96n
 Chaumont, Denis 145n
 Chauvard, Jean-François 9, 10, 28n, 44n,
 137n
 Cherzia, Voin 46
 Chianese, Stefano 27n, 33n
 Chiaus, turco 23
 Chiuppolini, Francesco 125 e n
 Chopelin, Paul 140n, 143n
 Cipolla, Carlo Maria 16n
 Claro, Giulio 51n, 52n, 56n
 Clavero, Bartolomé 56n, 59n, 60n
 Conchon, Anne 132n
 Coniglio, Gabriele 120n
 Consalvi, Ercole 145, 146n
 Constant, Benjamin 77 e n
 Constant de Rebecque, Louise 77n
 Contento, Aldo 15 e n
 Corço, Francisco (alias Corzo) 68n
 Corço, Pedro Paolo (alias Corzo) 68n
 Cosimo III, granduca di Toscana 104n
 Costa, Pietro 50n
 Cristofoli, Cristofolo 106 e n
 Crucis, Francesco 108
 Courgeau, Daniel 154n
 Crépin, Annie 139n
 Cretoni, Antonio 137 n, 148n, 153n
 Cristoforo d'Augusta 37
 Cuverà, Francesco 42

 Damiani, Concetta 129n
 Danio, Andrés 71n
 Danio, María 71n
 Danio Rodríguez, Jacome 71 e n

Indice dei nomi

- Dardi, Andrea 156n
 Daun, Wirich Philipp von 122
 De Aragón, Pedro Antonio, 120
 Debiais, Vincent 96n
 De Connet, Michele 42
 De Francesco, Antonino 139n
 Del Rio, Antonio 126n
 De Marco, Vittorio 139n, 146n
 De Munck, Bert 50n, 73n
 Denis, Vincent 28n, 95 e n, 78n, 117n, 154n, 161n, 163n
 De Sariis, Alessio 130n
 Descimon, Robert 50n
 Descourvières, Jean-Joseph 145n
 Desgenettes, René-Nicolas Dufriche 91
 Desmarest, Nicolas 91
 De Vegni, Leonardo 91
 Diaz, Delphine 8 e n
 Di Blasio, Gaspare 127n
 Di Fiore, Laura 12, 13, 117n, 126n, 154n
 Di Flavio, Vincenzo 140n
 Digne, Louis-Dominique-Honoré 89, 90n
 Dimitrio, greco 23
 Di Pace, prete 113n
 Dolomieu, Déodat de 91
 Donato, Maria Pia 137n, 143n
 Doncovichi, Zuanne 45
 D'Onofrio, Vincenzo 123n
 Dubost, Jean-François 95 e n
 Dufourcq, Albert 137n
 Dulac, dame 90
 Dupont, Pierre-Antoine 145 e n
 Duppa, Richard 149n
 Du Tillet, commissario di marina 83

 Eliav-Feldon, Miriam 134n
 Émeric-David, Toussaint-Bernard 84, 85n
 Endres, Giovanni Martino 43

 Fabricy, Gabriel 82
 Fahrmeir, Andreas 169n
 Falzacappa, Giovanni Francesco 142, 143n, 145n
 Farge, Arlette 80 e n, 81n
 Faron, Olivier 154n
 Favero, Giovanni 15n, 18n, 20n, 24n

 Feola, Raffaele 128n
 Feramosca, cavaliere 21
 Ferber, Johann Jakob 91
 Ferdinando III d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana 142, 157
 Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli 144
 Fernández, Beatriz 71 e n
 Fernández de la Melena, Gerónimo 67, 68
 Fernández-López, Francisco 63n, 64n
 Ferrari, Cristoforo 53n
 Ferrera, Melchior 71 e n
 Fesch, Joseph 143
 Filippo II d'Asburgo, re di Spagna 16, 61, 62, 69, 119
 Filippo IV d'Asburgo, re di Spagna 63, 70
 Finocchietti, Giuseppe di Fauloni, conte 44
 Fiorani, Luigi 139n, 143n, 147n, 148n
 Fontana, Horazio 53
 Formica, Marina 137n, 147n, 148n, 153n, 154n
 Fortis, Alberto 92
 Foscari, Alvise 41
 Fosi, Irene 120n, 143n
 Francesco, greco 23
 Franzese, Paolo 165n
 Fuentes, Rodrigo de (alias Rodrigo de Tamaras) 68n

 Gabbiani, Luca 73n
 Gaif, Joseph 132n
 Gainot, Bernard 139n
 Galasso, Giuseppe 162
 Gallio, Marco 120n
 Gambaloita, Filippo di Giovan Battista 58n
 Gaudemet, Jean 29n
 Gazzini, Marina 7n
 Genovese, Giovan Battista (detto il) 56
 Geselle, Andrea 161n
 Gheber, Giovanni Sigfrido (alias Giovanni Sigfrido Goebel) 56 e n
 Gherardi, prete 113n
 Ghermani, Naïma 7
 Gian Gastone, granduca di Toscana 104n
 Giannini, Alessandro 56
 Giuntella, Vittorio Emanuele 137 n, 141n, 148n, 153n

Stranieri. Controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)

- Giustiniani, Giacomo 143n
 Giustiniani, Lorenzo 121n
 Goebel, Sebastiano 56
 Gómez, Juana 66 e n
 Gonzáles, Francisca 53, 54
 Gonzáles, Juan 71 e n
 Gonzáles, Pietro 54
 González Lascano, Baltasar 71
 González Sánchez, Carlos Alberto 63n, 64n, 70n, 72n
 Gori, Jacopo 112n
 Granados, Isabel de 71
 Grange, Cyril 154n
 Grangaud, Isabelle 50n, 73n
 Grasselli, Zuanne 109n
 Gravesteyn, Cora 16n
 Grica, Gaetano, prete 113n
 Grimani, Vincenzo 122
 Groebner, Valentin 117n, 118n, 161n
 Guadagni, Damaso 156
 Guarino, Nicola 27n, 33n
 Guerre, Martin 32n
 Guglielmi, Pietro 101n
 Gullino, Giuseppe 34n
 Gussonius, Giovan Battista di Giovanni 58
 Gutierrez de Oblanca, Hippolita 54
 Gutiérrez-Alviz y Armario, Faustino 70n
- Hamilton, William 89
 Harach, Juan Batista 132n
 Henry, Louis 154n
 Herzog, Tamara 11, 49, 50n, 59n, 61 e n, 62n, 66n, 72 e n
 Hofmann, Hasso 49n
- Infelise, Mario 9, 10, 102
 Isabella, Maurizio 172n
 Ivolci, Gerolima 45
- Jacobs, Auke P. 61n
 Jam, Jean-Louis 81n
 Jedin, Hubert 34n
 Jemolo, Arturo Carlo 29n
 Jordán, Francisco 71 e n
 Julia, Dominique 119n, 133n, 134n
- Kaggi Kubier, Giacomo 43
 Kaiser, Wolfgang 28n, 61n, 83n, 84n, 97n, 117n, 118n, 161n
 Kendrick, Laura 96n
 Kuehn, Thomas 73n
- Lagarde, Bruno 143
 Lalande, Joseph Jérôme 80 e n
 Lanaro, Paola 21n
 Landi, Guido 165n
 Langhen, Carlo de 92
 Latapie, François de Paule 79-87, 89, 91 e n, 92 e n
 Le Feburé, Didaco Alberto (alias Diego della Febré) 55
 Leganés, Diego Diego Mexía Felípez de Guzmán y Dávila, marchese di 54
 Leprotti, Francesca Romana 143n
 Leso, Erasmo 156n
 Licia, Jean-Christophe
 Lombardi, Daniela 29n
 Lonergan, Gayle 161n
 Lotti, Luigi 146n
 Lucrezio Monticelli, Chiara 148n, 161n
 Luigi XIV di Borbone 123
 Lyons, Martyn 20n
- Madrona, Blas de 71n
 Maifreda, Germano 51n, 52n, 60n
 Maine, Sir Henri James Sumner 73n
 Maione, Domenico 12
 Malla de Salzeda, Roque 65n
 Manetti, prete 113n
 Manfredi, Lugretia 21
 Manfredini, Federico 142
 Mannori, Luca 60 e n, 69
 Manoli, greco 23
 Mantrano, Agustin 37
 Mapraldi, Antonio (alias Antonio Marpraldi) 55n
 Margolin, Jean-Claude 117n
 Marieta, greca 23
 Marin, Brigitte 84 e n
 Marin, Marino 36
 Marino, John 125n
 Mariuzzo, Andrea 156n

Indice dei nomi

- Marquilhas, Rita 20n
 Martelli, Emiliano 152n
 Martin, Virginie 7
 Martínez Flores, Francisco 63n
 Martiniz, Georg Adam von 123
 Masella, Luigi 126n
 Masetti Zannini, Gian Ludovico 140n
 Mattei, Giacomo 125n
 Maury, Jean-Sifrein 141, 142 e n
 Mazzini, Elena 156n
 McCusker, John J. 16n
 Mejía de la Plaza, Baltasar 67n
 Menozzi, Daniele 139n
 Menzione, Andrea 33n
 Meriggi, Marco 7n, 8n, 55n, 81n, 84 e n, 97 e n, 98, 118n, 161n
 Michelangeli, Walter 139n
 Milliot, Vincent 83 e n
 Miranda Cortés, Gracia de 68
 Mizzi, Costantin 46
 Moatti, Claudia 28n, 61n, 77n, 83n, 84n, 97n, 117n, 118n, 161n
 Mocenigo, Domenico 36
 Montègre, Gilles 7, 11, 79n
 Montel, Laurence 132n
 Mores, Francesco 156n
 Moro, Maria 15n
 Mosca, Giulio 55
 Murat, Gioacchino 166
- Naselli, Diego 144 e n
 Nava, Francesco Antonio 58
 Nava, Marta 58, 59
 Negroponte, greco 23
 Niero, Antonio 34n
 Nino, greco 23
 Noiriél, Gérard 168n
 Nordman, Daniel 78n, 117n, 118n, 124n
- Olivier Vitalis, Hyacinthe 143, 144 e n
 Orlandini, Zuanne 109n
 Orlando, Ermanno 31 e n
 Orsetta, *padovana* 24
 Orsini D'Aragona, Domenico 130
 Ortiz del Campo, Diego 120
 Ossola, Carlo 34n
- Pagano, Carlo 21
 Paolo di Castro 49n
 Papatanasio, greco 23
 Pascali, Domenico 157n
 Pastore, Raffaele 156
 Pavan, Ilaria 156n
 Pazzi, prete 113n
 Pelegrini, Andrea 55
 Pelegrini, Giovan Battista 55
 Pelletier, Gérard 140n
 Perol, Lucette 81n
 Petit-Radel, Louis 143 e n
 Petitti, Pompilio 165n
 Petraccone, Claudia 33n
 Petrovich, Sava 45
 Picheloup, René 139n, 142n
 Pietro Leopoldo, granduca di Toscana 91
 Pinder, Berto, marinaio inglese 23
 Pinelli, Onofrio 122, 123
 Pio VI, papa 143
 Pio VII, papa 142
 Placanica, Augusto 141n
 Plezza, Emilio Antonio 57
 Plongerón, Bernard 145n
 Pomiseno 112n
 Poso y Cabrera, Joan del 65n
 Pourchasse, Pierrick 81n
 Prak, Maarten 50n
 Priuli, Lorenzo 34
 Prodi, Paolo 29n, 34n, 82n
 Pugano, Carlo 21
- Quadri, Antonio 15n
 Quaglioni, Diego 29n
 Quintana, Anna 52, 53
 Quintana, Pietro 52, 53
- Rabbatta, Antonio 23
 Ramella, Franco 27n
 Ramírez de Aguilar, Vicente 65
 Rao, Anna Maria 7n, 8n, 137n, 138n, 162n
 Rapport, Michael 138n, 154n
 Raxis, abate di Carpentras 143
 Regnard, Céline 132n
 Reinhard, Wolfgang 29n
 Remedelli, Dionisio, padre dominicano 113n

Stranieri. Controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)

- Richard, Jérôme 80 e n, 85 e n
 Richard, Olivier 60n
 Richecourt, Dieudonné Emmanuel Nay, conte di 106
 Riera, Joseph 54
 Rocciolo, Domenico 145n
 Roche, Daniel 82n, 95n, 138n
 Rodríguez, Beatrice 67
 Rodríguez, Manuel Francisco 67
 Rodríguez, María 67
 Rodríguez de la Rosa, Diego 69n
 Rodríguez de Segura, Gaspar 66 e n, 67, 68, 69, 72
 Roffia, prete 113n
 Roffia, tenente colonello 112n
 Rosa, Maria de Lurdes 57n
 Rossi, Carlo 52, 53
 Rotrou, François Michel de 79, 80n
 Russo, Saverio 126n
 Ruttiman, Francesco Nicolao 58 e n
 Ruttiman, Maria Giuliana 58
 Ruttiman, Maria Perpetua 58
 Ruttiman, Melchior 58
- Saint-Priest, François-Emmanuel-Guignard, comte de 89
 Sala, Giuseppe Antonio 140n, 141n, 150 e n, 151, 152 e n, 155n
 Sahlins, Peter 11, 51n, 138n
 Salinero, Gregorio 61n
 Salvemini, Biagio 126n
 Sánchez, Joachin 64n
 Sánchez Rubio, Rocío 61n, 66n
 Sanfermo, Giovanni Girolamo 108
 Sansovino, Francesco 15, 16n
 Santuci, Manuel 132n
 Sartine, Antoine de 90n
 Seidel Menchi, Silvana 29n, 32 e n
 Senollo, Joan Ángel (alias Joan Ángel Fenolo) 64, 65 e n
 Sermoneta, duca di, v. Caetani, Francesco
 Siebenhüner, Kim 29n
 Silva, Antonio de 71
 Soberanes Fernández, José Luis 62n, 63n
 Somazzi, Giovanni (poi Zuanne) 106, 107 e n
 Spagnoli, Leopoldo 38-40
- Spengler, Rodolfo Nicolao 59, 60n
 Spina, Giuseppe Maria 141
 Spinelli, Pierpaolo 15n
 Stamatello, greco 23
 Szeleter, Simon 50n
- Tacus Lancia, Renata 141n
 Taddei, Ilaria 7
 Tanucci, Bernardo 85 e n, 126n
 Tempère, Delphine 63n, 70n
 Testa, Donato 56n
 Testón Núñez, Isabel 61n, 66n
 Tiberghien, Charles 143
 Tintoretto, Domenico 18
 Todero, servitore 21
 Tomás y Valiente, Francisco 52n
 Tonelli, Giovanna 52n
 Topi, Luca 137n, 143n
 Toriaga, sacerdote spagnolo 152
 Toriglioni, Giuseppe 153 e n
 Tornaquinci, Giovanni Antonio, marchese 104 e n, 105n
 Tornezy, Albert 84n
 Torpey, John 117n, 169n
 Torre, Angelo 57n
 Torre, Joseph de la 64 e n
 Torres y Altamirano, Blas de 69n
 Torri, prefetto consolare della censura di Gubbio 157n
 Toscani, prete 113n
 Tosti, Mario 139n, 140n
 Tournefort, Ferdinand 143
 Tournefort, Léonard 143 e n
 Tresiers, Giovan Battista 144, 145n
 Trevisan, Giovanni 34
 Trevisan, Maria 36
 Trevisano, Giovanni Francesco 54
 Trinchera, Francesco 120n
 Trivellato, Francesca 15n, 24n
 Tronsperch, Giorgio (alias Giorgio Frunsperg) 57n
 Trotti, Antonio 56
 Turri, Ludovico 151 e n, 152
- Valory, abate di Carpentras 143
 Vario, Domenico Antonio 122n, 123n

Indice dei nomi

- Velasco, Sebastian de 70n
Ventura, oste 21
Ventura, Piero 123n
Verri, Gabriele 51n
Vessari, prete 113n
Vianello, Francesco 15n
Vidari, Giovanni Maria 121 e n, 122, 124 e n, 125
Vigino, Battista 55n
Villela, Andrés de 68n
Villani, Pasquale 162n
Villari, Rosario 146n
Visceglia, Maria Antonietta 27n
Vitelli, Francesco 24
Wahnich, Sophie 138n
Waquet, Françoise 20n
Winter, Anne 50n, 73n
Zannini, Andrea 15n
Zanou, Konstantina 172n
Zaugg, Roberto 170n, 171n
Zemon Davis, Natalie 33n
Zorzi di Smirne 23
Zuanelli, Antonio 52n
Zucca, Beatrice 27n

Università degli Studi di Napoli Federico II
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

- 1 *La costruzione della verità giudiziaria*, a cura di Marcella Marmo, Luigi Musella
- 2 *Scritture femminili e Storia*, a cura di Laura Guidi
- 3 Roberto P. Violi, *La formazione della Democrazia Cristiana a Napoli (agosto 1943 – gennaio 1944)*
- 4 Andrea D’Onofrio, *Razza, sangue e suolo. Utopie della razza e progetti eugenetici nel razzismo nazista*
- 5 *Vivere la guerra. Percorsi biografici e ruoli di genere tra Risorgimento e primo conflitto mondiale*, a cura di Laura Guidi
- 6 Maria Rosaria Rescigno, *All’origine di una burocrazia moderna. Il personale del Ministero delle Finanze nel Mezzogiorno di primo Ottocento*
- 7 *Gli uomini e le cose, I, Figure di restauratori e casi di restauro in Italia tra XVIII e XX secolo*, atti del Convegno nazionale di studi (Napoli, 18-20 aprile 2007), a cura di Paola D’Alconzo
- 8 *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d’Aragona*, a cura di Francesco Senatore, Francesco Storti
- 9 Flavia Luise, *L’Archivio privato D’Avalos*
- 10 *Nuovi studi su Kyme eolica: produzioni e rotte trasmarine*, a cura di Lucia A. Scatozza Hörich
- 11 Pierluigi Totaro, *Modernizzazione e potere locale: l’azione politica di Fiorentino Sullo in Irpinia. 1943-1958*
- 12 Alessandro Tuccillo, *Il commercio infame. Antischiavismo e diritti dell’uomo nel Settecento italiano*
- 13 *Alethia: Precatio e primo libro*, introduzione, testo latino, traduzione e commento, a cura di Claudio Mario Vittorio, Alessia D’Auria

Tutti i testi sono sottoposti a peer review secondo la modalità del doppio cieco (*double blind*)

- 14 *Prima e dopo Cavour. La musica tra Stato Sabaudo e Italia Unita (1848-1870)*, atti del Convegno internazionale (Napoli, 11-12 novembre 2011), a cura di Enrico Careri, Enrica Donisi
- 15 *Tra insegnamento e ricerca. Entre enseignement et recherche: La storia della Rivoluzione francese. L'histoire de la Révolution française*, a cura di Anna Maria Rao
- 16 Marco Maria Aterrano, *Mediterranean-First? La pianificazione strategica anglo-americana e le origini dell'occupazione alleata in Italia (1939-1943)*
- 17 *Parlamenti di guerra (1914-1945). Caso italiano e contesto europeo*, a cura di Marco Meriggi
- 18 Italo Iasiello, *Napoli da capitale a periferia. Archeologia e mercato antiquario in Campania nella seconda metà dell'Ottocento*
- 19 Piero Ventura, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*
- 20 Dario Nappo, *I porti romani nel Mar Rosso da Augusto al Tardoantico*
- 21 Laura Di Fiore, *Gli Invisibili. Polizia politica e agenti segreti nell'Ottocento borbonico*
- 22 Giovanna Cigliano, *Guerra, impero, rivoluzione: Russia, 1914-1917*
- 23 Giorgio Volpe, *We, the Elite. Storia dell'elitismo negli Stati Uniti dal 1920 al 1956*
- 24 *From the History of the Empire to World History. The Historiographical Itinerary of Christopher A. Bayly*, edited by M. Griffo and T. Tagliaferri
- 25 Antonio Fiore, *Camorra e polizia nella Napoli borbonica (1840-1860)*
- 26 Antonio Borrelli, *Tra comunità e società. La Casa del popolo e l'associazionismo nella Ponticelli del Novecento*
- 27 *Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli*, a cura di Anna Maria Rao
- 28 Ida Mauro, *Spazio urbano e rappresentazione del potere. Le cerimonie della città di Napoli dopo la rivolta di Masaniello (1648-1672)*
- 29 *Stranieri. Controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)*, a cura di Marco Meriggi e Anna Maria Rao

Università degli Studi di Napoli Federico II
Pubblicazioni del Dipartimento di Studi umanistici
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storicoartistiche 29

«Amministrare lo straniero» è il titolo di un ampio programma di ricerca in cui si colloca questo volume, dedicato alla storia della circolazione delle persone negli spazi italiani dal Cinquecento all'inizio dell'Ottocento.

I contributi si muovono fra un'ampia gamma di fonti, offrendo una sorta di mappa degli apporti documentari disponibili: censimenti di antico regime, processetti matrimoniali, testimonianze dei viaggiatori, registri delle locande e dei centri di accoglienza, passaporti e altri documenti di identificazione e di viaggio, nelle loro diverse denominazioni e tipologie (lasciapassare, salvacondotti, carte di sicurezza, carte di "ricognizione").

Il tema delle mobilità, in questa prospettiva di lunga durata, diventa un efficace rivelatore dei rapporti, delle tensioni e delle negoziazioni tra individui, comunità e poteri statali e locali intorno alle questioni dell'identificazione delle persone e della convivenza tra culture e religioni diverse.

Marco Meriggi insegna Storia delle istituzioni politiche nell'Università degli studi di Napoli Federico II. Tra i suoi libri: *World History* (con L. Di Fiore, Laterza, 2011), *Gli Stati italiani prima dell'Unità* (il Mulino, nuova ed. 2011), *Racconti di confine. Nel Mezzogiorno del Settecento* (il Mulino, 2016).

Anna Maria Rao ha insegnato Storia moderna nell'Università degli studi di Napoli Federico II. Tra i suoi libri: *Lumi riforme rivoluzione. Percorsi storiografici* (Edizioni di Storia e Letteratura, 2011), *Napoli e il Mediterraneo nel Settecento. Scambi, immagini, istituzioni* (a cura, Edipuglia, 2017), *Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli* (a cura, FedOA Press, 2020).

ISBN 978-88-6887-081-2
DOI 10.6093/978-88-6887-081-2

